Rivista di Psicodinamica Criminale
Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30 aprile 2008 ISSN 2037-1195

Diritti e tutele delle donne maltrattate durante le separazioni e affido dei figli

Anno XV – n. 1 maggio 2022

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno XV – n. 1 maggio 2022

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Associazione psicologo di strada

Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

EDITORIALE **4**

VIOLENZA DOMESTICA, SEPARAZIONE CONFLITTUALE. DIRITTI E TUTELE DELLE DONNE **5**

Intervento Laura Baccaro *5*
Intervento Nadia Somma *10*
Intervento Annalisa Panetta *17*
Domande *23*

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI DA PARTE DEI CTU IN SITUAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA: UN'INDAGINE EMPIRICA **25**

LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA **30**

OSSERVATORIO **30**

PREGIUDIZI GIUDIZIARI NEI REATI DI VIOLENZA DI GENERE: UN CASO TIPICO **31**

LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E DEI LORO FIGLI NEI PROCEDIMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE **38**

PREMESSA 38
I. LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA: DEFINIZIONE E AMBITO DELL'INDAGINE 40
1.1. Il ciclo della violenza e il fenomeno della vittimizzazione secondaria *40*
1.2. Il fenomeno della vittimizzazione secondaria: definizione, principi costituzionali e riferimenti normativi nazionali e internazionali *43*
1.2.1 Le indicazioni del GREVIO. 45
1.3. Il mancato riconoscimento della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili *48*
1.3.1. Forme ricorrenti di vittimizzazione nei procedimenti che disciplinano l'affidamento dei minori e la responsabilità genitoriale. 49
1.3.2. Allontanamento dei figli minori nei casi di violenza domestica: il superiore interesse del minore nella normativa costituzionale, nazionale e internazionale 51
1.3.3. L'ascolto e la valutazione del minore nei procedimenti civili e minorili: un compito del giudice non delegabile nei casi di violenza domestica 54
II. INDAGINE STATISTICA SUL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA NEI PROCEDIMENTI CIVILI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI 55
2.1. Oggetto e metodo dell'indagine statistica *55*
2.2. La violenza nei contesti familiari ed affettivi *57*
2.3. Le criticità della fase istruttoria *62*
2.3.1 L'ascolto dei minori 63
2.3.2 L'interrogatorio libero delle parti 65
2.3.3. La delega al servizio sociale 65
2.3.4 Le consulenze tecniche d'ufficio 66
2.4 Le criticità della definizione consensuale dei procedimenti *69*
III. INDAGINE STATISTICA SUL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA NEI PROCEDIMENTI MINORILI SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 70
3.1. Oggetto e metodo dell'indagine statistica *70*
3.1.1 Premessa metodologica 70
3.2. Il riconoscimento della violenza nei procedimenti de responsabilitate *72*
3.2.1 In particolare: le allegazioni di violenza 76
3.3. Le criticità della fase istruttoria *78*
3.3.1 Il ruolo dei servizi socio-assistenziali 79

3.3.2 Le consulenze tecniche d'ufficio ... 81
3.3.3 L'ascolto dei minori ... 81
3.3.4 Udienza di comparizione delle parti ... 82
3.4 Il primo provvedimento provvisorio ... 82
3.4.1 Contenuti del primo provvedimento provvisorio ... 83
3.4.2 La valutazione della capacità genitoriale ... 84
3.4.3. La nomina del tutore ... 84
3.4.4 Le ulteriori prescrizioni dei provvedimenti provvisori ... 84
3.5. I provvedimenti provvisori successivi ... 85
3.6. La decisione conclusiva ... 87
IV. ANALISI QUALITATIVA DI ALCUNI CASI EMBLEMATICI DI VITTIMIZZAZIONE ... 91
4.1. Violenza sulle madri e accuse di alienazione parentale: una introduzione al problema ... 91
4.2 I casi emblematici acquisiti dalla commissione ... 92
4.3. I profili comuni delle vicende giudiziarie penali ... 94
4.4 I profili comuni delle vicende giudiziarie civili o minorili ... 95
4.5. Le consulenze tecniche d'ufficio e relazioni del servizio sociale: aspetti generali ... 97
4.5.1 Il ruolo dei servizi sociali ... 98
4.5.2. Le consulenze tecniche d'ufficio, con particolare riferimento alla valutazione delle madri e all'ascolto del minore. ... 99
4.5.3 I giudizi sulle madri e sui padri e sulle loro competenze genitoriali nelle consulenze tecniche d'ufficio ... 101
4.5.4 La valutazione e l'ascolto del minore. ... 102
4.6. Il mancato riconoscimento della violenza nei provvedimenti giudiziari ... 104
4.6.1. Le denunce di abusi sessuali sui minori ... 105
4.6.2 I prelievi forzosi ... 106
4.6.3 Le visite protette ... 106
4.6.4 Le mancate indagini sui traumi e sui trattamenti psicologici dei bambini dopo il cambio di collocamento ... 107
4.7. I costi economici della battaglia giudiziaria delle madri ... 108
4.8 Le criticità evidenziate dall'esame dei casi emblematici ... 108
V. CONCLUSIONI: CRITICITÀ E RACCOMANDAZIONI ... 110
5.1. Le criticità emerse dall'inchiesta ... 110
5.2. Buone prassi, prospettive di riforma e raccomandazioni ... 112
5.2.1 Formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita ... 114
5.2.2. Applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul sulla custodia dei figli: disciplina dell'affidamento, diritti di visita e sicurezza ... 114
5.2.3. Allegazioni di violenza: attività istruttoria e ascolto diretto del minore ... 115
5.2.4. Accertamenti tecnici: esclusione di teorie non riconosciute ed accettate dalla comunità scientifica ... 116
5.2.5 Provvedimenti di allontanamento coattivo dei minori ... 116
5.2.6. Sostegno alle donne vittime di violenza ... 117

LA CONSULENZA PSICOLOGICA IN CASO DI VIOLENZA NELLA CORNICE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL (CDI) ... 117

LINEE GUIDA PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI. ... 117
1. PREMESSA ... 118
2. IL PROTOCOLLO DI NAPOLI ... 123
2. 1. Scopo del protocollo ... 123
2. 2. Il protocollo recepisce ... 123
2. 3. RUOLO E LIMITI DELL'ESPERTO/A ... 127
A. Il consulente deve avere esperienza e conoscenza del campo della violenza domestica ... 127
B. Mantenere l'autonomia professionale nell'interazione con il campo giudiziario. ... 127

C. L'esperto/a non accetta incarichi se è ravvisabile dai quesiti posti dal giudice un conflitto d'interesse tra diverse funzioni e ruoli dello/a psicologo/a. *128*
D. Il CTU ovvero il CTP (Consulente tecnico di parte) hanno l'obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore..... *129*
E. Estensione della consulenza in forma collegiale..... *129*
F. Informazione alle parti..... *129*
G. L'esperto dovrà fornire un parere solo dopo aver condotto una valutazione adeguata a supporto delle conclusioni..... *129*
H. L'esperto ricorre ad una metodologia affidabile e pertinente..... *129*
3. GUIDA METODOLOGICA PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI AFFIDO E VIOLENZA DOMESTICA 130
A. Obiettivi della valutazione..... *130*
B. Metodologia della valutazione - strumenti e metodi..... *132*

PER GLI AUTORI 139

Editoriale

L'8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna e si colloca sullo sfondo di un potente movimento mondiale a favore dei diritti delle donne, dell'uguaglianza e della giustizia. L'8 marzo rappresenta un'occasione per indagare contraddizioni e ingiustizie che ogni momento storico, a modo suo, impone alle donne. É un momento di studio e impegno necessari per lottare contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto.
Come Associazione psicologo di strada vogliamo parlare e discutere dei diritti e delle tutele delle donne madri nelle cause di separazione e affido dei figli. Un argomento complesso e ancora poco noto soprattutto nel riconoscimento dei diritti delle donne vittime di violenza o maltrattamento.
Parleremo quindi della Convenzione di Istanbul: primo trattato internazionale che definisce la violenza sulle donne come una forma di discriminazione e l'affronta come un fenomeno a cui le donne sono esposte per il semplice fatto di essere donne. La Convenzione di Istanbul è l'unico trattato giuridicamente vincolante in Europa (ratificato da 22 stati e anche dall'Italia) mirante a penalizzare ogni forma di violenza contro le donne. Il suo obiettivo è prevenire i comportamenti e gli atti violenti, proteggere e assistere le vittime e perseguire penalmente gli autori di violenza. La Convenzione si applica alle vittime a prescindere dall'età, la razza, la religione, l'origine sociale, lo status di migrante o l'orientamento sessuale. Prevede la creazione di un meccanismo di monitoraggio incaricato di controllare la sua applicazione, comprendente un gruppo di esperti indipendenti (GREVIO).
Parleremo di come queste tutele si "scontrino" nelle aule dei tribunali e nei casi di valutazione delle competenze genitoriali delle donne maltrattate.
Ne discutiamo nel webinar dell'8 marzo con:

- dott.ssa Nadia Somma che da molti anni si occupa delle tematiche appena riassunte, è una attivista del centro antiviolenza Demetra e dell'associazione Dire. Consigliera D. i .Re - Emilia Romagna
- avv. Annalisa Panetta che si occupa di diritto di famiglia con particolare riferimento alla violenza di genere, violenza nelle relazioni affettive, violenza giovanile. Consulente e formatrice per enti pubblici (Comuni) e Consultori.
- dott.ssa Laura Baccaro che da anni si occupa di violenza di genere e violenza nelle relazioni. Esperta in psicologia giuridica e criminologia, autrice di manuali e saggi. Presidente associazione psicologo di strada.

Questo numero oltre che divulgare gli interventi sbobinati delle Relatrici vuole essere uno strumento di lavoro e quindi raccoglie e mette a disposizione articoli e documentazione utile.

Martedì 8 marzo 2022 (ore 17.30 -19.00)

Le dirette di
Psicologo di Strada
Associazione

Incontro promosso dall' associazione **Psicologo di Strada di Padova**

Violenza domestica, separazione. Diritti e tutele delle donne

L'8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna. È ancora necessaria per lottare contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto

INTERVENGONO

Dott.ssa NADIA SOMMA
Consigliera D.i.Re - Emilia Romagna
D.i.Re Donne in Rete contro la violenza La Rete nazionale antiviolenza gestita da organizzazioni di donne

Avvocato ANNALISA PANETTA
Si occupa di diritto di famiglia con particolare riferimento alla violenza di genere, violenza nelle relazioni affettive, violenza giovanile. Consulente e formatrice per enti pubblici e Consultori

Dott.ssa LAURA BACCARO
Da anni si occupa di violenza di genere e violenza nelle relazioni. Psicologa e criminologa. Docente e formatrice, autrice di saggi e manuali

Su piattaforma Zoom e in diretta sul gruppo Facebook Psicologo di Strada

Link d'invito:
https://zoom.us/j/91510698506?pwd=V1d1MC9CR0FGV2xuZGtpZmJ3ZWNodz09

ID riunione: 915 1069 8506 - Passcode: 524724

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Per informazioni scrivere a psicologodistrada@gmail.com o Whatsapp al 347 5220363

VIOLENZA DOMESTICA, SEPARAZIONE CONFLITTUALE. DIRITTI E TUTELE DELLE DONNE

Intervento Laura Baccaro

Il titolo dell'evento di oggi vuole essere un riassunto della complessa tematica di cui discuteremo, ovvero parleremo dei diritti e delle tutele delle donne maltrattate durante le cause di separazione e affido dei figli, momento cruciale di cui si tiene poco conto quando si parla di violenza verso le donne. In realtà, anche da esperienza personale come consulente tecnico di parte (CTP), è evidente che la separazione successiva nei casi di violenza è un momento in cui le donne maltrattate spesso non vengono credute ma vittimizzate. Ancora! Infatti, molti consigli degli avvocati difensori vanno nella direzione del "vabbè, se non c'è stata una denuncia, tu non lo dire, verresti tacciata di non essere stata una buona madre". Anche questa è una violenza, ed è agita dal proprio avvocato, a volte "costretto" a dare questo "consiglio" per "non peggiorare" la situazione durante le valutazioni peritali della capacità genitoriale.
Le donne sopravvissute ai maltrattamenti e alle violenze sono donne che spesso non vengono credute, "si presentano male", spesso sembrano aggressive oppure depresse, non si ricordano la sequenza esatta e precisa degli atti di violenza e agli occhi inquisitori della Consulente tecnica sono prove di incapacità o di bugie. E si, perché in CTU spesso assistiamo ad un processo nei confronti della donna maltrattata, "colpevole" di essersi fatta maltrattare. Sono donne quindi ritenute meno capaci, problematiche, e in un'ottica di vittimizzazione, vengono considerate donne fragili e con disturbi della personalità, disturbi che si vanno a cercare con spirito da investigatore nella storia e anamnesi personale e della famiglia d'origine. Questo spirito investigativo non si applica invece nella storia di violenze che la donna racconta aver subito durante la vita di coppia, non si collegano le amnesie e i momenti di paura e sconforto ai traumi subiti, a disturbi post traumatici da stress mai nominati e riconosciuti in CTU. Anche perché qualora fossero riconosciuti alla donna verrebbero meno riconosciute le sue capacità genitoriali. Quindi …la CTU si muove in modo non tutelante e, spesso, uscendo dal proprio mandato istituzionale, ovvero dal quesito che il giudice ha posto. E in CTU ci si chiede perché la vittima ha consentito, come mai "questa cosa" sia successa, quasi a cercarne una colpa, una compartecipazione alla loro sorte avversa. Se sei stata vittima è perché non sei stata in grado di difenderti e soprattutto non sei una brava madre capace di tutelare i tuoi figli. Purtroppo mi è capitato di vedere questo in quasi tutti i casi in cui sono stata CTP di donne maltrattate. Ed essere CTP delle donne significa scegliere di stare dalla loro parte, sapendo che sono battaglie faticose, soprattutto se ci sono poche conoscenze sulla tematica nei colleghi ed avvocati e quindi ti scontri con questo anche tu come professionista. E come professionista spesso sei guardato dai colleghi con commiserazione, come un professionista che cerca di difendere e tutelare chi non ha alcuna "ovvia ed evidente" possibilità e capacità. Spesso non sei creduta e non sei credibile nemmeno come CTP nel momento in cui sostieni la donna vittima di violenza, dove distingui, come tecnico e psicologo esperto di violenza, gli effetti della violenza e dei maltrattamenti durati magari per anni, rispetto agli aspetti più clinici di personalità che affascinano tanti colleghi. Molte volte si tratta di dare formazione e indicazione per distinguere in una CTU quali sono i compiti del CTU e quali sono le competenze per riconoscere la violenza.

Riporto i dati elaborati dalla COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE nella Relazione: **La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale.**

Al **punto 2.3.4** ***Le consulenze tecniche d'ufficio*** si legge che nei casi in cui viene disposta la *consulenza tecnica d'ufficio (nel 17,8% dei casi 102 su 572) sussiste una totale assenza di riferimenti alla violenza.*
Vi è di più: seppur nei quesiti esaminati manchi uno specifico riferimento alla PAS (sindrome di alienazione parentale), si rileva comunque che nel 29,3% (pari a 30 casi) si riscontrano riferimenti al cosiddetto "criterio dell'accesso" ovverosia alla "doverosa" capacità di un genitore, al fine della sua positiva valutazione - analogamente alla PAS - di consentire accesso al figlio da parte dell'altro genitore, capacità ritenuta elemento discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze inenarrabili.[1]
Nella quasi totalità dei casi (96%) inoltre, pur in presenza di allegazioni di violenza, non sono dettate specifiche indicazioni per evitare incontri congiunti tra i coniugi[2].
Per quanto riguarda le relazioni di Consulenza tecnica, nel 22,2% dei casi (23 su 102) sono presenti riferimenti metodologici che partono dal principio della bigenitorialità come fulcro della valutazione della competenza genitoriale delle parti.
Emblematica in tal senso è la relazione di consulenza secondo cui l'assenza della figura paterna avrebbe determinato un'educazione monosessuale che avrebbe inciso nell'esperienza dei figli, precisando che la competenza genitoriale della madre andrà valutata anche alla luce della sua capacità di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile la frequentazione dell'ex coniuge col figlio minore. Nella consulenza mancava ogni valutazione della capacità genitoriale del padre, anche alla luce degli indici di violenza domestica presenti negli atti e della presumibile resistenza materna alla frequentazione padre-figlio fondata sul timore della possibile reiterazione di condotte violente.
Ma che incidenza hanno gli episodi di violenza nelle relazioni peritali? Pochissima. Nel 78,3% dei casi (pari ad 80 su 102) non vi è nessuna considerazione della violenza per definire una metodologia; per contro, nel 43,9% dei casi (pari a 45) vengono effettuati tentativi di conciliazione/ mediazione tra genitori e genitori e figli. A tal proposito è bene sottolineare che lo stesso GREVIO ha osservato che un sistema basato sul raggiungimento di accordi da parte dei genitori, nel miglior interesse del bambino, si rivela inadeguato per le coppie la cui relazione è stata viziata dalla violenza[3].
Ancora più preoccupante è la circostanza – anche se riscontrata nel 14,6% dei casi (15 su 102) – in cui il consulente tecnico introduce, a scopo valutativo, nuove modalità di visita non presenti nei provvedimenti giudiziali, sostituendosi di fatto al Tribunale, unico soggetto istituzionale che ha il potere di modificare gli assetti di una separazione. A quanto detto si aggiunga che nel 14,9% dei casi, ci si trova persino in presenza di consulenze tecniche cosiddette trasformative, volte dunque alla ricerca di una consensualizzazione dei procedimenti, in aperto dispregio, come già detto, dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul.
Inoltre, solo nel 19% dei casi (19 su 102), le dichiarazioni del minore raccolte dal consulente tecnico sono state presentate al giudice separate dalla valutazione psicologica ovvero con audio o video registrazione. Questo dato non è di scarso rilievo. In questi casi, infatti, la voce del minore non arriva al giudicante in maniera diretta, bensì filtrata dalla personale interpretazione del Consulente, e dai suoi portati ideologici e culturali. Di fatto viene nuovamente negato al minore un diritto fondamentale riconosciutogli dalla legge italiana - ma prima ancora dalle Convenzioni internazionali - in tema di diritto dei fanciulli, entrate a pieno titolo nel nostro tessuto normativo e, viene preclusa al Giudice la possibilità di ascoltare la viva voce del minore (anche in forma videoregistrata) dando la giusta attenzione alla comunicazione verbale ma anche e soprattutto a quella non verbale. In particolare ciò che il minore non dice a parole, ma trasmette con il

[1] Al riguardo, il rapporto GREVIO citato, al paragrafo 188, raccomandazione f), raccomanda all'Italia di «vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "*friendly parent provision*"-"buon genitore", che tendono a considerare le madri che denunciano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio».
[2] Nel restante 4% dei casi il dato non è stato rilevato.
[3] Rapporto GREVIO *cit.,* paragrafi 184 e 186.

linguaggio del corpo che diviene fondamentale per la sua valutazione ed il suo orientamento; ciò rende l'ascolto del minore inadeguato e un ascolto inadeguato rischia di essere superfluo, se non addirittura dannoso[4].

Orbene, se è pur vero che l'articolo 336-bis del codice civile, dispone che il minorenne è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato con la precisazione che questi possano avvalersi di esperti o altri ausiliari, è altrettanto vero che, in passato, ci si è posti il dubbio se il giudice potesse, o meno, delegare l'intera attività ad altri soggetti. La Suprema Corte ha affermato, nel 2013, la discrezionalità del giudice di determinare le modalità dell'audizione ed ha ribadito nel 2014 che «l'audizione può essere svolta, secondo le modalità stabilite dal giudice, anche da soggetti diversi da esso»[5] *ma, come pure ha ben specificato una recente ordinanza della stessa Corte*[6] *«solo l'ascolto diretto è in grado di garantire una partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda».*

Molteplici sono, inoltre, le valutazioni negative in merito alle richieste di affido esclusivo effettuate dalle donne che hanno subito maltrattamenti e violenze, richieste lette, come vere e proprie forme di "tattica" per l'eliminazione del partner e non come dovere del genitore di proteggere i figli da ogni forma violenza.

Nel 28,8% dei casi (29 su 102) nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio si rilevano valutazioni diagnostiche generiche del genitore. In particolare, il 90% di queste (26 su 29) sono riferite alla donna, che è definita alienante, simbiotica, manipolatrice, malevola, violenta ovvero "incapace di elaborare quote di rabbia e rivendicazione", "inducente conflitto di lealtà", "fragile".[7]

Solo il 7,8% (8 su 102) dei casi riporta diagnosi patologiche inserite nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), di cui metà sono riferite al padre e metà alla madre,. Si conferma che la violenza maschile nei confronti delle donne non è legata ad una diagnosi psichiatrica dell'uomo violento.

Anche per quanto riguarda il dato emergente dall'esame delle proposte effettuate dai consulenti nominati, emerge un elemento di forte preoccupazione: in 11 casi su 102 (11%), il consulente tecnico propone di limitare la responsabilità genitorialità materna delle donne vittime di violenza[8] *e in 8 casi su*

102 (il 7,8%) il consulente propone di limitare la genitorialità del padre.

Nel 14,4% dei casi (15 su 102), inoltre, la relazione consulenziale propone un "progetto esecutivo di cambio di affido" con spostamento dei minori presso l'altro genitore o presso una struttura protetta, anche in via transitoria[9].

---

[4] Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. "*Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale*" Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica in collaborazione con L'Istituto degli Innocenti – Roma, Aprile 2020

[5] Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2014, n. 7479.

[6] Cass. Ord. 23804/21 del 2 settembre 2021.

[7] Il giudizio di "fragilità" riveste particolare rilievo perché fa emergere quanto spesso le donne che subiscono maltrattamento e violenza siano poste dinanzi alla scelta drammatica (scelta che appare più evidente nel successivo esame di quanto emerso dall'indagine sui tribunali per i minorenni) tra il denunciare per proteggere i propri figli - col rischio di vederseli allontanare perché giudicate "alienanti" - o sopportare e comunque rischiare, quantomeno, di essere giudicate "fragili ed inconsistenti" e dunque bisognose di paralleli percorsi di cura se non addirittura "affettivamente dipendenti e lente nell'attivare nuovi percorsi relazionali col partner" Il tutto con esiti più che dannosi in relazione alla valutazione della genitorialità materna.

[8] Di questi 11 casi, in 3 si propone un affido monogenitoriale paterno, in 4 un affido ai servizi sociali con alternanza dei genitori presso la casa familiare dove sono collocati minori ed in 4, si propone un affido ai servizi sociali con collocamento presso la madre.

[9] Tra questi, in 4 casi è stato proposto un cambio di domiciliazione dal padre alla madre con conservazione dell'affido condiviso; in 4 casi è stato proposto lo spostamento della domiciliazione dei minori presso il padre; in 3 casi è stato proposto il solo cambio di affido da "esclusivo" a "condiviso" ed in 3 casi è stata proposta una terapia familiare tesa alla "ristrutturazione della funzione cogenitoriale" proponendo il collocamento presso la madre "*solo se quest'ultima accetta la terapia familiare proposta ed il monitoraggio dei servizi*". Di fatto, in questa occasione, la donna viene costretta ad incontrare il proprio aggressore, e a subire un percorso terapeutico comune, per la paura di perdere nuovamente?i propri figli. Questo non può se non definirsi una grave forma di vittimizzazione secondaria.

Figura 9 *- Rilevazioni presenti nelle relazioni di CTU*

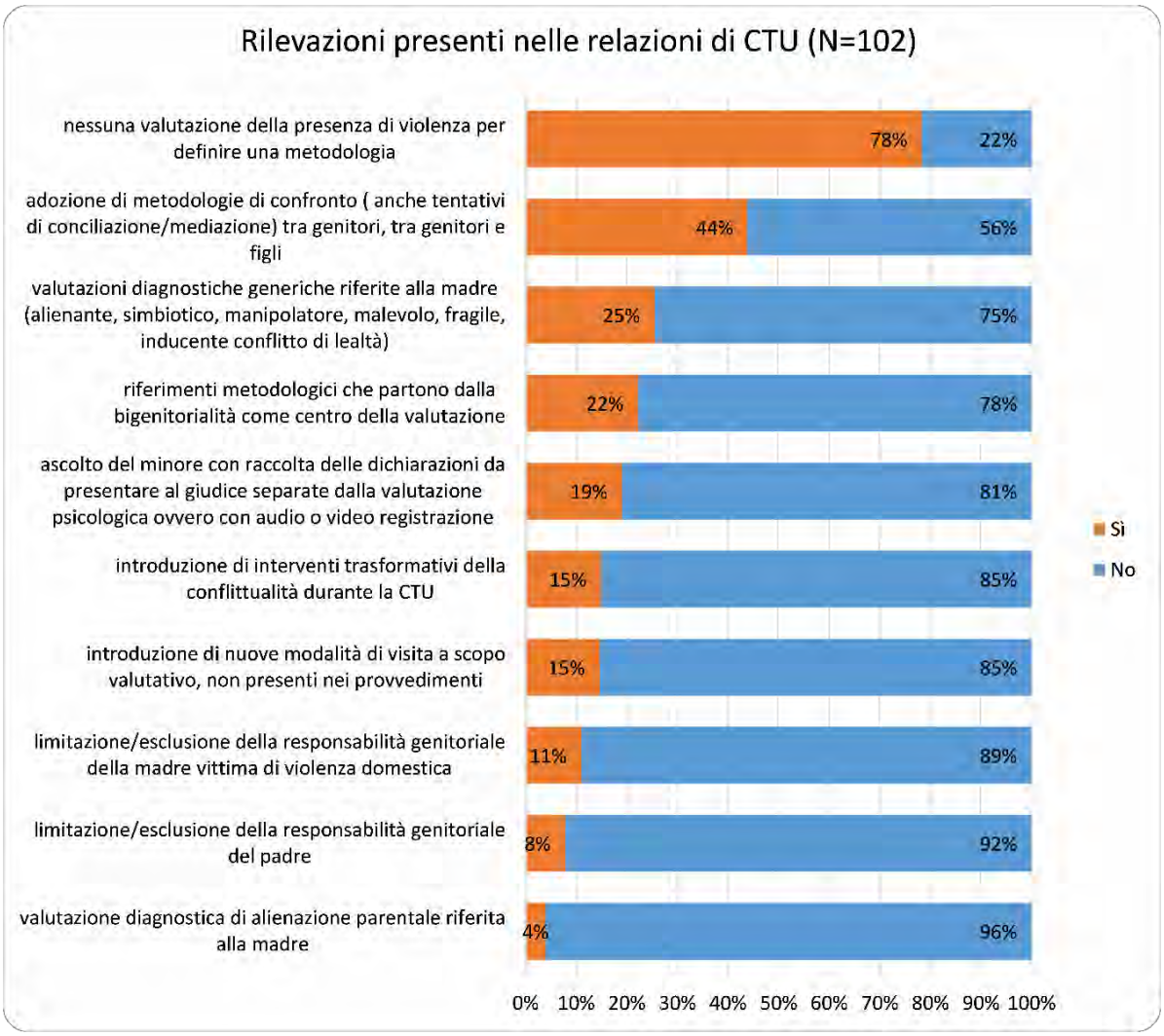

Tale cecità rispetto alla violenza ed ai suoi drammatici portati, è probabilmente conseguenza della mancata specializzazione dei consulenti tecnici - per i quali non esistono elenchi specifici di professionisti specializzati sull'argomento - per questo motivo ci si trova innanzi a stigmatizzazioni apodittiche che lasciano quantomeno perplessi. In una consulenza, ad esempio, si afferma infatti che non solo le percosse costituiscono maltrattamento ma anche le manipolazioni e le ritorsioni trasversali, e si accusa la madre vittima di violenza di provocare il coniuge per fargli perdere il controllo.[10]

Riconoscere la violenza dovrebbe, secondo me, fare parte dei corsi di formazione di chi si occupa di queste tematiche, non solo dovrebbe essere un esperto di violenza nelle relazioni e sapere cos'è, ma dovrebbe essere anche in grado di riconoscere una violenza al di là dei propri personali stereotipi e pregiudizi.

La violenza è una forma di comunicazione subdola, molto seduttiva e non viene riconosciuta. Quando non sai riconoscerne le dinamiche e i meccanismi, la normalizzi, viene reputata una normale modalità relazionale e chiamata "conflitto", ovvero viene derubricata così che non viene riconosciuta nella sua valenza e funzione lesiva.

[10] La Relazione completa è in allegato a questo numero della Rivista.

Vedo molto spesso che non viene individuata dai professionisti e da chi si occupa di queste tematiche, viene colpevolizzata la vittima per averla subita e non viene distinta la dinamica relazionale violenta. Per questo motivo tutti i professionisti che operano in questi ambiti dovrebbero fare dei corsi di formazione, tenendo conto che la violenza è anche un prodotto culturale ed è necessario restare aggiornati. Perché, come detto in precedenza, la violenza è subdola, sottile, si nasconde tra le pieghe dei cambiamenti del concetto di "coppia", di famiglia, di relazione e d'amicizia. I professionisti dovrebbero essere attenti a come gli eventi sociali, politici e culturali intervengono e modificano il concetto di violenza.

La dott.ssa Somma e l'avv. Panetta saranno più tecniche, io voglio condividere la rabbia che a volte provo nei confronti di queste situazioni dove, anche come consulente di parte, vivi uno stato di impotenza e incapacità. E anch'io, come queste donne, vittime di violenza, non sono creduta in un momento così importante. E a volte mi chiedo: ma se fossi un uomo cambierebbe qualcosa? Sarei creduta professionalmente? E mi arrabbio anche perché ci si sente dire "ma non la vedi questa donna? Mandala da un professionista (es. psichiatra) che la segua" e queste frasi sono di una violenza incredibile. E la donna viene medicalizzata, non riconoscendo gli effetti di una violenza agita in modo intenzionale e che persevera e continua durante la CTU, una violenza quindi durante la comunicazione con i vari servizi.

Questo accade perché la donna che ha subito abusi, maltrattamenti e molestie, non si presenta bene. La vittima non sa dirti le date, le dinamiche dei fatti, eccetera. Sembra poco credibile. Ma questo significa non sapere riconoscere la violenza e i danni di un maltrattamento, di un PTSD e del perdurare degli effetti dello stress e della paura cronica che queste donne hanno. Vuol dire non riconoscere dal punto di vista clinico gli effetti della violenza, che non è quella che vediamo sui manifesti quando tutti i perbenisti difendono le donne e raffigurano una ragazza giovane con l'occhio nero, ma significa riconoscere quella violenza istituzionale che viene agita all'interno di un momento che dovrebbe tutelare il minore e il concetto di genitorialità.

Parlare di diritti delle donne significa parlare anche di questo, quindi, parlare di come le donne non sono credute nel momento in cui hanno il coraggio di mostrare e ammettere di essere state maltrattate. Quando escono dal ruolo di vittima e tentano un cambiamento, non vengono credute, vengono violentate nuovamente. Parlare dei diritti delle donne significa parlare anche delle competenze necessarie delle istituzioni per tutelare le donne nei vari momenti della vita e tutelare i minori.

Io mi scontro con i pregiudizi da parte dei colleghi, dei CTU e CTP che mi dicono "questa donna non sembra una vittima" ma allora cosa è una vittima? Quale è lo stereotipo e quale è l'immagine della vittima? Forse la donna con l'occhio nero? Se non si presenta con un occhio nero, cosa faccio, non le credo? Ci sono moltissimi ostacoli in questo riconoscimento, uno di questi è la domanda: perché la donna non se ne sia andata prima? Perché non ha denunciato prima? Un altro ostacolo è il concetto della bigenitorialità, perché si pensa che l'uomo che ha agito violenza possa essere comunque un buon padre e la violenza assistita sembra perdere importanza. I servizi non sembrano chiedersi come fa questa persona maltrattante ad avere una buon ruolo genitoriale ed educativo?

Infine, succede che, a fronte di un percorso giudiziario di denuncia delle donne, durante il momento di consulenza in cui viene valutata la capacità genitoriale di entrambi, viene chiesto alle donne di "andare d'accordo" con il maltrattante in nome dell'amore per i figli. Se non lo accetti potresti non essere considerata una buona madre, o comunque non quella adeguata all'educazione dei figli. Questi CTU e CTP si dimenticano che la convenzione di Istanbul indica che non è una buona pratica e sconsiglia la mediazione.

Una riflessione rispetto la necessità individuata spesso in CTU di necessità di seguire percorsi di psicoterapia o "sulla genitorialità" per le madri maltrattate. Questa assomiglia ad una prescrizione trattamentale, di riabilitare questa donna vittima di violenza all'esercizio di essere ancora madre. Quindi

una condanna pur non essendo loro imputate di alcun reato. Ed è necessario adempiere a queste prescrizioni poiché il rischio è di non essere considerate "riabilitate", ovvero rischiano limitazioni anche alla loro genitorialità. In primis è richiesto alle donne di superare il "complesso della vittima", di non considerarsi tale, così che in CTU possano essere ritenute credibili se mai la violenza da loro narrata è stata creduta. Importante è mostrare che la violenza, quando non è stata solo interpretata da loro in modo malevolo, è una cosa che appartiene al passato, che non incide sulla loro vita e soprattutto nei rapporti con il padre. Questo per non essere considerate madri conflittuali o che non rendono possibile e/o agevolano il diritto del padre all'accessibilità al figlio. Qualora queste donne continuino a non fidarsi del padre o, peggio, a sporgere ancora denuncia, vengono definite rivendicative, conflittuali e quindi inadatte a svolgere il loro ruolo di madre. Così le donne in CTU sono "costrette" a tacere …

Concludendo, vorrei parlare del protocollo di Napoli, stilato dagli psicologi della Campania. Il protocollo è una linea guida molto interessante ed equilibrata per quanto riguarda la metodologia della consulenza tecnica in tema di violenza domestica nei procedimenti giudiziari per i casi di affidamento dei figli nei casi di separazione. Viene spiegato a CTU e CTP cosa fare e a cosa prestare attenzione per andare oltre i pregiudizi e al male interpretato, a mio avviso, diritto al bigenitorialità. È un protocollo che credo tutti dovrebbero conoscere e applicare, dai servizi al giudice che giudicherà il caso. Perché ci aiuta a superare quell'incapacità a leggere la violenza per quella che è.
In breve i principi del protocollo di Napoli sono:
1- valutare la presenza di violenza domestica nei confronti della madre e tenerne conto, quindi farlo al fine di superare il pregiudizio che subire violenza nulla c'entra con il fatto che di essere più o meno una buona madre.
2- sollecitare gli esperti a valutare la presenza di un PTSD e non di un disturbo di personalità della vittima, se non viene fatto significa che non si è compreso cosa sia la violenza.
3- promuovere la distinzione tra l'intervento psicologico valutativo e il trattamento, perché spesso le donne quando vanno in CTU si sentono valutate, maltrattate e giudicate come incapaci e, magari anche stupide. Si sentono peggio che in tribunale.
4- promuovere l'ascolto del minore che deve essere ascoltato attraverso delle modalità precise senza arrecargli danni, servono delle persone esperte preparate e formate per parlare con un minore.
5- promuovere il diritto e dovere alla genitorialità, perché è fondamentale dimostrare la cura che ha il genitore verso il minore. Il tuo diritto di genitore deriva dalla cura che hai avuto verso tuo figlio.
6- promuovere l'adesione a costrutti scientifici e promuovere una modalità di gestione del bambino che sia rispettosa delle sue abitudini di vita quotidiana e non di chi vince o perde in questa arena che diventa il momento della CTU.

Intervento Nadia Somma[11]

Grazie per l'invito, sono molto felice di essere stata invitata e di poter parlare di vittimizzazione con altre realtà che operano al sostegno alle donne vittime di violenza e che sono consapevoli di questo fenomeno e problema del diritto alla bigenitorialità.
Prima di cominciare vorrei dire due parole su "Dire". Io faccio attività nei centri antiviolenza dal 1991, sono stata socia fondatrice dell'associazione Linea Rosa e 12 anni dopo dell'Associazione "Demetra Donne in Aiuto". Questa attività trentennale mi ha permesso di partecipare alla nascita dell'associazione nazionale "Dire". Negli anni 90 i centri antiviolenza che nascevamo all'interno del pensiero femminista

[11] Sbobinatura non corretta dalla Relatrice

si sono riunite e organizzate in una rete informale per formare nel 2008 l'associazione nazionale "Dire. Donne in rete contro la violenza" che oggi rappresenta più di 85 centri antiviolenza che lavorano sul territorio nazionale. In Veneto ce ne sono quattro: "Associazione Belluno Donna Onlus" a Belluno, "Telefono Donna" di Verona, "Cooperativa Iside" di Mestre e a Padova è presente "Centro progetti Donna Auser", molto attivo nella realtà sociale.

I centri antiviolenza si rifanno al pensiero femminista perché l'analisi che fanno della violenza nei confronti delle donne parte dall'assunto che la radice più profonda della violenza contro le donne nasca:

- in rari casi da implicazioni psicologiche e/o psichiatriche, come riferisce il presidente dell'ordine degli Psichiatri prof. Mencacci meno del 5% dei violenti ha disturbi psichiatrici e la maggioranza sono prevaricatori;
- da una disparità tra uomini e donne che fa sì che la donna sia il soggetto subordinati ad una autorità o ruolo maschile facendo sì che nelle relazioni di intimità gli uomini pongano fine ai conflitti con la violenza.

Bisogna stare attenti a non confondere "violenza" e "conflitto", infatti il secondo vede i soggetti su un piano paritario, anche di aspra e alta conflittualità, ma su cui entrambi si scontrano in una situazione di pari forza. Nessuno dei due deve essere ricattabile o deve provare paura o timore, se questo accade si parla di violenza. Il problema è che alcuni uomini usano la violenza economica, fisica, psicologica, eccetera, per porre fine a situazioni di conflittualità e ripristinare il controllo della partner.

In base alla mia esperienza trentennale nel primo decennio degli anni 90 era più facile, in parte, tutelare le donne. Di certo mancavano molti strumenti legali, come l'ordine di allontanamento o l'assenza della legge sullo stalking che permetteva che alla donna venisse detto "finché lui non fa qualcosa noi non possiamo intervenire", determinando così che la sola minaccia o il rischio, non fosse sufficiente per ricevere aiuto. In questa situazione, difficile e ingiusta, era però più semplice tutelarle perché non c'era la legge sulla bigenitorialità. Questa legge, che viene applicata in maniera distorta e, essendo il nostro substrato culturale ancora profondamente ancorato al simbolico patriarcale, è stata reinterpretata non come un coinvolgimento dei padri nella vita dei figli, ma come un ripristino dell'autorità paterna a discapito delle donne.

Io sono assolutamente a favore del coinvolgimento dei padri nel lavoro di cura dei figli e sono anni che spero che anche in Italia vengano fatti i congedi per paternità e maternità di pari durata non cedibili, come in Francia, in Svezia e nei paesi europei dove hanno sollevato le donne dal peso del lavoro di cura, sottraendole al rischio di perdita di reddito, perché in Italia le donne devono decidere se fare figli o lavorare. Non va bene però forzare dall'alto una parità che non c'è mai stata in una relazione.

I dati durante il periodo di pandemia mostrano come le donne ricoprano lavori di cura otto volte superiori ai mariti, è la disparità più grande tra i paesi europei. Come si è fatto ad ignorare nei tribunali questa differenza? Come si fa ad imporre tempi paritetici quando non ci sono mai stati? Quando una donna per svolgere lavori di cura ha rinunciato alla carriera, al lavoro a tempo pieno o rinuncia completamente al lavoro, come si fa a dividere a metà la fetta di torta quando questa se la era già mangiata la parte forte della coppia, che in Italia è ancora quella maschile? È quindi una follia voler imporre una bigenitorialità perfetta quando non vi era mai stata dall'inizio della relazione, senza neanche considerare il valore del ruolo di quella madre, finito il matrimonio sembra quasi che ci sia un licenziamento di questa colf-madre imponendo tempi paritari, senza considerare l'età di bambini. Ce ne sono alcuni che a 5 anni vengono sballottati da una casa all'altra durante la settimana.

Ricordo una donna che mi ha chiamata angosciata perché il figlio a 14 anni voleva andare dal padre, era una donna con un lavoro molto impegnativo e le ho chiesto perché non volesse dato che quell'uomo era un buon padre e lei il contatto lo avrebbe mantenuto; quindi, riconosco la necessità dell'uguaglianza nei casi giusti. Ma quando si tratta di situazioni di violenza imponendo l'affido condiviso, vi invito a

guardare sul sito "Dire" i dati ottenuti dalla ricerca di "Dire", avviene l'imposizione della bigenitorialità anche in situazioni di violenza, con strategie dove il tribunale civile non riconosce la violenza, non prende in considerazione gli allegati delle avvocate , non prende in considerazione le denunce delle donne e dove si affronta il contenzioso con donne che chiedono che i figli vengano affidati a loro perché hanno paura, o figli rifiutano un padre violento, ci si affida ad una CTU che non riconosce la violenza, anzi, si parla di false denunce.

in questo modo si rischia che le donne continuino ad essere ostaggio di uomini che commettono violenza anche dopo la separazione. Infatti, ora si inizia ad avere le "donne di ritorno", ovvero donne che sono passate dal Centro Antiviolenza e che sono state seguite da consulenza legale o messe in protezione e che tornano perché chi ha fatto violenza non smette di essere violento.

C'è questo desiderio della bigenitorialità, di ricostruire famiglia del Mulino Bianco, ma ci sono, purtroppo, o famiglie disfunzionali, che non possono essere armoniosamente ricomposte perché ci vorrebbe un lungo lavoro su tutti i componenti, o uomini con problemi di violenza che non possono risolvere il problema con un mese di colloqui presso gli sportelli di ascolto dei centri di uomini maltrattanti. Non mi permetto di entrare in merito a questa questione, magari successivamente ne parlerà l'avvocatessa Panetta, ma io so che questi uomini possono ottenere anche dei vantaggi andando a questi centri di ascolto, è pieno di avvocati che chiamano per chiedere questi contatti dato che hanno un cliente sotto processo. Ci si illude che con qualche mese di incontri si possa risolvere il problema, ma risolvere atti di violenza in rapporti di intimità richiede anni di incontri e monitorare la situazione.

Un cambiamento necessita di anni in queste situazioni, prima di pensare ad una bigenitorialità serve un lungo monitoraggio, altrimenti si rischia che questi uomini che continuano ad insultarle, boicottarle nella loro vita, con i figli o, addirittura, picchiate. Sono anni che riceviamo denunce da parte di donne che fanno percorsi di uscita dalla violenza e, anche per questo, nel 2019 il gruppo "Dire" ha fatto un'indagine qualitativa su quello che succede nei tribunali dei minori e ordinari nei casi di separazione di donne che subiscono violenza. È emerso che, per esempio, nonostante le avvocate avessero depositato allegazioni (documentazioni che comprovano la violenza subita dalla donna e la violenza assistita dai minori di cui nel 94% dei casi sono denunce, nel 100% dei casi referti, misure cautelari nel 98% dei casi, decreti di rinvio a giudizio nel 96%, eccetera) solamente il 42% delle avvocate ha riferito che la violenza era stata riconosciuta solo in minima parte, mentre solo nel 22% dei casi ha riferito che erano stati disposti incontri protetti tra il padre maltrattante e i figli, organizzati adeguatamente per tutelare la madre e i figli.

Il caso Federico Barakat, bambino che nel 2009 a San Donato Milanese è stato assassinato dal padre durante un incontro protetto, infatti, nonostante la madre avesse denunciato le gravi violenze che l'uomo commetteva nei loro confronti e nonostante lui avesse tentato qualche giorno prima di buttarli fuori strada con la macchina, non solo non era stata creduta, ma le visite non erano stato interrotte, nemmeno quando il bambino aveva sognato di essere ucciso dal padre, nessuno aveva fermato gli incontri protetti permettendo che il bambino venisse ucciso.

Un altro caso è quello della bambina Gloria Dao, lei e la madre abitavano in una casa famiglia, nonostante la situazione di protezione, la bambina è stata consegnata al padre che l'ha uccisa. Un ultimo episodio, avvenuto il 31 dicembre 2020, riguarda un caso in cui nessun giudice ha fermato la consegna del bambino ad un padre violento che era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega e denunciato per violenza. Quando l'uomo ha avuto la possibilità di vederlo a Capodanno lo ha ucciso per vendicarsi con la compagna che si era separata. In questo senso ripensiamo al dato del 22% riferito alla mancanza di adeguati incontri protetti.

È interessante notare anche che nel 88,8% dei casi presso il Tribunale ordinario e nel 51,9% dei casi presso il Tribunale per minorenni, è disposto l'affidamento condiviso tra i genitori , anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanne e relazioni dei

Centri antiviolenza, si continua a bypassare l'elemento della violenza in nome del recupero della bigenitorialità a tutti i costi, senza fare una valutazione di che padre sia questo padre, per questo motivo ritengo che sia un diritto alla bigenitorialità di sapore patriarcale, il padre è pur sempre il padre. Non è così per le madri, infatti dall'indagine delle avvocate, il 74, 1% delle avvocate dichiara che l'alienazione parentale o altri comportamenti manipolatori da parte delle madri sono citati dalle CTU.

Nel 94% dei casi le CTU non pongono nessuna domanda in merito alla violenza assistita o subita dai bambini, viene ignorata, nonostante sia una aggravante. Le CTU dicono "a me non interessa quello che è avvenuto prima, io devo valutare la situazione da adesso in poi, perchè ora la coppia è separata", è paradossale perché accusano le donne di alienazione parentale , fenomeno stigmatizzato anche dall'Unione Europea e privo di validità scientifica, ma loro la nominano e continuano ad applicarla, ma in realtà le manipolazioni sono in queste CTU. Perché alla fine dicendo "io decido quello che succederà da adesso in poi" ma perché, prima come è stata la relazione di quest'uomo, o di questa donna, perché ci sono anche madri problematiche, con i figli? Non deve essere valutata? Se c'è stata la violenza non deve essere valutata? Però continuano queste modalità rivittimizzanti delle donne, tanto che stanno aumentando moltissimo queste denunce pubbliche da parti di madri che hanno visto i figli allontanati perché loro avevano denunciato violenze perché temevano di consegnare il figlio al padre, perché i figli avevano paura di vedere i padri eppure nonostante la paura, invece di indagare l'origine, sono state colpevolizzate le madri. Addirittura, ho letto di alcune CTU, che accusavano le madri di avere influenzato i figli inconsciamente, addirittura a livello dell'inconscio, quindi emerge questa idea dell'onnipotente materno maligno, hanno così perso l'affidamento dei figli e al contrario degli uomini violenti a cui vengono date continuamente chance, o viene azzerato il problema della violenza. Alla donna, alla madre, non si perdona niente tanto che quando viene accusata di alienazione parentale viene letteralmente cancellata dalla vita di un figlio. So di donne che, addirittura, non li hanno più visti, un caso eclatante è quello di Ginevra Merighi, che per dieci anni è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, poi per un dolore immenso che le è capitato si è ritirata lontano da Roma dove viveva la bambina che era stata collocata dal padre e di conseguenza la relazione con la figlia si è completamente perduta, bambina che le è stata tolta quando aveva 18 mesi. Perché quando un bambino ha paura del padre si fa sempre ricadere la colpa sulla manipolazione materna, basandosi su una teoria terribile che è quella di Gardner[12], basterebbe andarselo leggere per capire che razza di uomo fosse, nei suoi scritti non solo minimizzava la violenza sessuale compiuta dal padre sui figli, ma scriveva addirittura che la violenza sessuale sui bambini aveva un vantaggio per la evoluzione della specie, perché la sessualizzazione precoce dei bambini li avrebbe resi degli adulti più sessualmente attivi e che quindi avrebbero fatto nascere più bambini. È una idea delirante, Gardner diceva anche che le donne denunciavano falsamente il compagno per vendetta ma poi normalizzava l'abuso sessuale dei bambini dicendo che era una pratica diffusa nel mondo e che creava scandola solo perché c'era un tabù. Nonostante queste siano teorie prive di fondamento scientifico, contraddittorie e deliranti, nei tribunali ci sono delle CTU che applicano questa teoria che è stata fondata da un uomo che ha creato una teoria delirante e profondamente misogina perché una donna non ha scampo, perché in alcuni tribunali fare una denuncia per maltrattamento o abuso sessuale su un figlio per una donna equivale alla condanna di vedersi sottratti i figli con accusa di alienazione parentale.

In Emilia Romagna, forse perché ci sono 14 Centri Antiviolenza molto attivi e quindi molto presenti nei percorsi giudiziari delle donne per la separazione o affidamento dei minori, forse è questo che ha fatto un po' come quelle reti che tengono la frana, quindi non c'è stata una proliferazione di

[12] Richard Alan Gardner (New York, 28 aprile 1931 – Tenafly, 25 maggio 2003) è stato uno psichiatra forense statunitense, ideatore della controversa *sindrome da alienazione genitoriale* - *https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Gardner*

allontanamenti di minori come quella che avviene in altre regioni. Il Veneto è una di queste, come anche la Lombardia, la Calabria, il Piemonte e il Lazio.
Il tribunale dei minori di Roma applica molto l'alienazione parentale. Altre regioni hanno meno presenza di questo fenomeno. In Sicilia, mi confrontavo tempo fa con una operatrice di un Centro Antiviolenza, dove per quanto sia spuntata l'alienazione parentale, ma forse da deterrente ha fatto il culto della madre, in Sicilia c'è un potentissimo culto della madre che ha frenato questa cosa di annientare il ruolo materno. Sarebbe interessante analizzare come la proliferazione di questa tesi tramite le CTU sia avvenuta più in certi tribunali piuttosto che in altri.
Segnalo anche un'altra indagine fatta sotto la supervisione di Patrizia Romito, dell'Università di Trieste, proprio sui pregiudizi dei CTU. Sono stati intervistati una ventina di consulenti tecnici d'ufficio interrogandoli sulla tematica della violenza. Hanno dato delle risposte disarmanti ammettendo di non saperne assolutamente nulla, alcuni hanno detto di essersi formati sulla strada, ma quella "sulla strada" è una esperienza personale e se si fa una consulenza tecnica bisognerebbe avere una esperienza scientifica, non sperimentale "sulla strada". Altri hanno tirato fuori il mito sulle false denunce che è stato messo in giro da associazioni misogine che negli anni 2008, 2009 hanno iniziato a dire che il 98% delle denunce fatte dalle donne erano false. In realtà questo dato non emerge neanche dalle magistrature, perché un'indagine sulle calunnie in Italia non è mai stata fatta.
All'estero ne hanno fatte molte, ad esempio, nei paesi anglosassoni, si è riscontrato che le false denunce, quindi quelle fatte in buona fede, perché le denunce possono anche essere fatte in buona fede, ad esempio ci può essere qualcuno che si allarma perché ha visto comportamenti che non sono sembrati chiari, o che vengono fraintesi, magari perché la persona stessa ha vissuto degli abusi da bambina e quindi va a fare denuncia in base ad un sospetto. La calunnia è una denuncia fatta in cattiva fede ed è presente tra lo 0.1% e il 3%, se si contano quelle fatte in buona fede, si arriva al 7%. Non c'è un 98% di false denunce.
In realtà, in Italia, piuttosto che il problema delle false denunce, c'è il problema delle archiviazioni che molte volte vengono spacciate per false denunce, ma non è così. L'archiviazione per maltrattamenti può avvenire perché la donna ritira la denuncia dopo che lui fa promessa di cambiamento e si riconciliano, oppure perchè lei teme che lui vada in carcere e non possa più lavorare e corrispondere l'assegno, perché c'è anche questo problema di sopravvivenza delle donne, si domandano "se lui va in prigione io dopo come vivo?" perché è difficile per una donna che esce da un matrimonio sui 43, 44 anni abbia un reddito e un lavoro adeguato. Per questo si ritirano le denunce, oppure ci sono archiviazioni perché le denunce vengono prese male, infatti, noi nei centri antiviolenza continuiamo a vedere denunce dove 7 o 8 anni di maltrattamento, vengono sintetizzati in mezza paginetta, o non sono specificate. Il carabiniere non deve scrivere "la signora riferisce di venire picchiata" ma deve prendersi tutto il tempo necessario per lasciare questa narrazione da parte della vittima e prendere più dettagli possibile; quindi chiedere " in quale occasione la violenza è avvenuta, chi c'era, come, dove, quando" ed invece sono denunce superficiali per le quali si procede con la archiviazione.
Faccio un esempio di archiviazione che è capitata nel mio centro antiviolenza. Una donna venuta da noi e poi messa in protezione in casa rifugio, perché stava con un uomo che più che fare violenza fisica commetteva atti di violenza psicologica o di minaccia, lui faceva anche uso di droghe e di alcool e quando tornava a casa in uno stato di alterazione, aggrediva la moglie alla presenza dei figli, faceva atti di violenza contro oggetti, dando pugni o testate alle porte a vetri, sfondandole e procurandosi dei tagli. immaginatevi la paura dei bambini che assistevano a questa esplosione di rabbia che il padre sfogava contro gli oggetti, e per fortuna che si sfogava solo verso gli oggetti, a volte scappava qualche colpo alla moglie, ma era più che altro una violenza psicologica.
Quando è arrivata al centro antiviolenza e le ho chiesto se avesse già denunciato per maltrattamenti il marito, risponde di si ma che la denuncia era stata archiviata, mi mostra la motivazione

dell'archiviazione ed aveva un referto per un grosso livido sulla gamba, perché, in quella occasione, lui le aveva dato un calcio, c'era scritto "archiviato perché il fatto è stato accidentale", cioè, io interpreto, poi vedremo cosa ne pensa l'avvocata Panetta, che il giudice si sia limitato a guardare solo quello specifico fatto, sappiamo che quando le donne vanno al pronto soccorso bisognerebbe considerarlo un campanello d'allarme, perché potrebbe essere qualcosa di episodico ma potrebbe trattarsi anche di un maltrattamento. Il giudice si è limitato solo a quel fatto, non ha contattato la polizia giudiziaria, non ha fatto chiamare la donna dalla polizia giudiziaria, non ha sentito la donna, per cui alla fine ha archiviato. Quante di queste archiviazioni nascondono una situazione di maltrattamento?

La corte di Strasburgo nel maggio 2021, quando ha condannato per la seconda volta l'Italia per pregiudizi sessisti nei tribunali, per la famosa sentenza della Fortezza da basso, quando la Corte di Appello di Firenze assolse sei uomini dalla accusa di stupro di gruppo scrivendo nella sentenza una motivazione completamente basata su giudizi sulla morale sessuale della vittima, non una sentenza che motivava che non c'erano prove o che lei si era inventata tutto, no, la sentenza era motivata perché lei era una persona immorale, in quel caso la Corte di Strasburgo ha stigmatizzato l'Italia per l'elevato numero di archiviazioni, perché in Italia la violenza non viene riconosciuta nei tribunali penali e civili e quindi c'è un proliferare di archiviazioni che pregiudicano la fiducia delle donne nella giustizia, perché, tornando a quella donna che venne inserita da noi nella casa rifugio con questa situazione pesantissima da parte di questo uomo violento e cocainomane, quando le è stato chiesto se voleva denunciare la violenza ha detto di no perché era già stata archiviata la sua denuncia una volta e non aveva più fiducia che questa sarebbe stata accolta ed ascoltata.

La commissione sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, ha spiegato che la violenza non viene riconosciuta per una mancanza di formazione dei magistrati, solamente il 10% delle procure in Italia ha dei pull di magistrati specializzati a lavorare sulla violenza, abbiamo pull di magistrati che si sono costituiti per affrontare la corruzione, occuparsi di mafia, eccetera, invece per la violenza in famiglia, che è quella più trasversale e che colpisce, dai dati dell'ISTAT, soprattutto le donne, non si prenda la cura di costituire dei pull di magistrati specializzati che possano occuparsi di violenza contro le donne o contro i minori.

Più preparati sono i procuratori, arrivano ad un 30% di formazione, invece nella magistratura giudicante vi è una formazione bassissima che si attesta intorno al 10-12%, questa mancanza di formazione fa sì che non vi sia riconoscimento della violenza.

Inoltre, i magistrati tendono a non considerare e sanzionare la violenza psicologica. Nella provincia di Ravenna, ho avuto la possibilità di parlare con questo GIP che mi ha detto che la violenza psicologica è difficile da identificare perché "come si fa a distinguere l'elemento soggettivo da quello oggettivo". Io non gli ho potuto dire che forse avrebbe dovuto fare una formazione con delle psicoterapeute e presso dei centri che gli spiegassero quali sono i segnali per individuare la violenza psicologica, perché se non viene sanzionata, le donne sono completamente scoperte da misure cautelari e ordini di allontanamento che fermino e arginino l'autore di violenze, anche perché si fa l'errore di pensare che l'estrema violenza finale, quella dell'uccisione della donna, avvenga soprattutto in situazioni dove c'è violenza fisica, in realtà molti femminicidi avvengono in situazioni dove c'è stata solo violenza psicologica, quindi non deve essere sottovalutata, perché ha delle conseguenze devastanti su donne e bambini e, soprattutto quando viene agita da uomini che sono ossessionati dal controllo e che mettono in atto minacce e intimidazioni, bisogna proprio stare in allerta, perché gli uomini controllanti e ossessivi, come dice la nostra psicoterapeuta che ci fa la supervisione, quando la donna chiude la relazione, sono quelli che possono commettere l'atto finale per riprendere il controllo sulla donna.

A Ravenna abbiamo avuto gli ultimi tre femminicidi che sono avvenuti purtroppo in ogni comune grosso della Provincia, a Faenza, a Ravenna e a Lugo. A partire da quello di Giulia Ballestri, Alessia Bravi e Ilenia Fabbri, a Faenza, dove il marito e il killer sono stati condannati all'ergastolo, erano tutte

relazioni dove c'era solo violenza psicologica. Elisa Bravi, uccisa nel 2019, non era mai stata picchiata dal marito, Giulia Ballestri non era mai stata picchiata da Cagnoni e Ilenia Fabbri raramente, erano relazioni in cui c'erano svilimento, denigrazione, controllo, ingiurie. Quindi la violenza psicologica non è una situazione meno grave, o potenzialmente meno grave, di una di violenza fisica.
Avviandomi verso la conclusione, volevo dirvi che come Centri ci siamo attivati non solo come indagine delle avvocate sul non riconoscimento della violenza, ma ci siamo attivate costituendo un osservatorio sulla vittimizzazione sessuale che ha avviato una seconda indagine qualitativa, questa volta fatta ponendo quesiti alle operatrici, i risultati li divulgheremo in marzo, quindi non vi posso anticipare molto, anche perché stiamo elaborando i dati in questi giorni, ma è emersa una cosa preoccupante: in rarissimi casi viene disposta la decadenza della responsabilità genitoriale, anche in situazioni estremamente gravi, da parte del padre. Non viene fatta quasi mai la valutazione del rischio. La valutazione del rischio sarebbe fondamentale che la facessero le forze dell'ordine quando prendono le prime denunce, perché, penso al test Sara, è molto importante perché, pur non dando una sentenza è una profezia netta sulla pericolosità, attraverso degli indicatori, quello che racconta la donna può indicare che può esserci un rischio elevato. Esempi sono quelle situazioni in cui l'uomo arriva a stringere al collo la compagna, fa uso di droghe e alcool o ha armi in casa, come pistole. Molti uomini si armano con armi da fuoco perché c'è questa indole violenta e sentono la necessità di armarsi, questi sono tutti degli indicatori che devono mettere in allarme e fare muovere velocemente la Procura nel fare ordine di allontanamento, ma soprattutto, chiedere ai centri antiviolenza di mettere la donna in protezione nelle case rifugio. C'è ultimamente una obiezione, fatta anche dalle donne "ma perché io devo andare in casa rifugio, mentre lui sta a casa comodamente, conducendo la sua vita, mentre io mi devo sradicare con i bambini, quando c'è un ordine di allontanamento?". Questa obiezione è giusta, ma c'è da dire che l'ordine di allontanamento, e qui non sono d'accordo con il giudice Roia, che insiste molto nel dire "basta far uscire le donne di casa, usiamo le misure cautelari", io ritengo che l'ordine di allontanamento sia utile ma "un pezzo di carta", è pieno di donne che sono state uccise nonostante l'ordine di allontanamento da uomini che non si sono minimamente posti il problema di quel pezzo di carta. Allora, l'allontanamento della donna quando c'è una situazione di pericolo e di rischio va fatto, anche per prendersi il tempo, mettendo donne e bambini in una situazione di protezione, per valutare come si sta comportando e come si comporterà l'autore di violenza.
Quindi, l'ordine di allontanamento, è una cosa per prevenire. Dopo si può portare, naturalmente, avanti il percorso della donna mirando che esca dalla casa rifugio, che torni nella sua casa, che lui esca dalla casa, eccetera eccetera. Ma ritengo che sia importante stare al sicuro, perché l'ordine di allontanamento è solo un pezzo di carta, che poi va sicuramente fatto quando ci sono quelle situazioni che non fanno presagire, anche se la certezza non si ha mai, ma ci sono situazioni in cui può bastare un ordine di allontanamento, per porre fine alle vessazioni e alla violenza. L'ultima parte della formazione andrebbe fatta nei confronti delle forze dell'ordine, che non sono ancora adeguatamente preparate neanche loro. Ci vengono raccontate delle cose che ci lasciano perplesse, naturalmente, nessuno di questi uomini delle forze dell'ordine agisce con cattiveria ma agiscono così perché non sono formati. L'ultimo intervento che abbiamo fatto mettendo una donna in casa rifugio, ha riguardato una situazione in cui questa donna aggredita davanti ai figli di 6 e 8 anni si è trovata le mani del marito al proprio collo e stava per svenire. La bambina chiama la vicina, la vicina chiama i carabinieri. I carabinieri arrivano, bussano alla porta e quando entrano in casa parlano solo con lui. In tutti gli interventi bisogna innanzitutto separarli e metterli in stanze diverse, perché lui non deve sentire se lei sta svelando la violenza, quindi vanno messi separati, è proprio un protocollo che non viene mai rispettato da questi carabinieri giovani. Hanno parlato solo con lui, perché ancora si ritiene, per quel giudizio sessista, che gli uomini siano più autorevoli, mi ricordo ancora di quel commissario di polizia che negli anni '90 mi disse "ah ma la testimonianza degli uomini è migliore perché è più oggettiva" quindi c'è ancora questo pregiudizio

dell'oggettività e che la donna è molto emotiva. Quindi l'uomo ha raccontato ai carabinieri che era stata una lite e, nonostante abbiano dovuto chiamare l'ambulanza perché lei aveva un grosso ematoma alla gamba e zoppicava, loro nel verbale hanno scritto che si trattava di una lite. Quindi non hanno avvisato noi, che abbiamo un servizio di emergenza H24 per cui saremmo intervenute e avremmo preso donna e bambini per mettere tutti nella nostra struttura. No, hanno, ciliegina sulla torta, chiamato la sorella di lei con il telefono di lui per chiederle se ospitava questa donna che era stata picchiata. Quindi lui sapeva dove si sarebbe trovata quella notte la moglie. Per fortuna lei la mattina ci ha contattato e noi l'abbiamo messa subito in protezione. È finita che lui ha chiamato i carabinieri dicendo che lei se ne era andata portando via i bambini, quindi i carabinieri, altri rispetto al giorno prima, lo hanno accompagnato a bussare alla porta della cognata per fargli vedere i figli. Per fortuna lei era stata già allontanata. Quindi, per dire come mal funzionano le forze dell'ordine e che grande pasticcio che hanno fatto, se non ci fosse stato il centro antiviolenza lei si sarebbe trovata davanti il marito che le aveva messo le mani al collo il giorno prima e sarebbe stata magari costretta a fargli vedere i figli o a consegnarglieli. Quindi, c'è molto da fare, per questo abbiamo istituito questo osservatorio sulla vittimizzazione istituzionale, cercando di fare quello che è una denuncia continua rispetto a queste disfunzionalità del sistema giudiziario, delle forze dell'ordine e del servizio sociale, che sta dando i frutti, in modo da fare si che le leggi, i protocolli, i progetti che abbiamo di aiuto nei confronti delle donne vittime di violenza non vengano azzerati da prassi che si ricalcano sulla base della cultura patriarcale e di tutti i pregiudizi di cui le donne, 8 marzo 2022, sono ancora vittime

Intervento Annalisa Panetta

Buonasera a tutti, grazie per la possibilità concessa di affrontare un tema che mi sta molto a cuore: il riconoscimento della violenza nell'ambito delle relazioni familiari.
Il problema esiste ed il mio vissuto, la mia esperienza come donna e avvocato, mi ha spinta a studiare indefessamente per cercare di dare un significato oggettivo, una base razionale a ciò che nelle aule giudiziarie non trovavo razionale per cercare di comprendere ciò che non funziona nel sistema.
Si deve partire da un dato fattuale di particolare importanza.
Tralasciando l'aspetto penalistico e concentrandoci solo su quello civilistico, tipicamente, quando la donna fugge dal controllo dell'uomo violento, non maltrattante o abusante che sono termini che riecheggiano il diritto penale, ma violento, la donna attiva il giudizio di separazione.
Poco rilevano, in questa sede il fatto che ci siano denunce o un procedimento penale perché il distacco concreto reale ed effettivo si ha solo con la separazione dal compagno violento.
La fenomenologia della separazione appare tuttavia nettamente diversa a seconda che si tratti di una separazione con o senza figli.
La separazione dall'uomo violento senza che da esso si abbiano avuti figli, è una separazione che consente alla donna di staccarsi materialmente e giuridicamente da quell'uomo. La donna in questi casi può decidere di mettere anche migliaia di chilometri di distanza, può decidere di non avere nessun tipo di contatto con quell'uomo, mettersi in sicurezza e procedere per la propria strada recidendo ogni legame.
Per converso, le separazioni giudiziali tra coppie in cui sono nati dei figli, non permettono questa cesura, nemmeno dal punto di vista giuridico, perché un uomo violento e una donna che subisce violenza, comunque, sono genitori e il diritto riconosce il diritto/dovere dei genitori di fare, appunto, i genitori.

Per questo, si dovrebbe tener presente sempre che la tutela delle donne che subiscono violenza passa attraverso la tutela dei figli e la loro messa in sicurezza.
Queste donne sono donne che sono preoccupate per i figli, sono donne protettive, come è normale e istintivo che sia e come il diritto richiede come aspetto di un esercizio adeguato della responsabilità genitoriale.
Le tematiche affrontate da un punto di vista psicologico, sociale ed esperienziale, dalle amiche Somma e Baccaro, afferiscono a situazioni che il diritto riconosce e tutela.
Il rapporto del GREVIO[13] del 2020 afferma che in Italia, da un punto di vista normativo, molto si è fatto a tutela delle donne e dei minori dagli abusi e dai maltrattamenti. A mero titolo d'esempio ricordo che la l. 69/2019 – cd Codice Rosso- modificando l'art. 572 c.p., ha riconosciuto che il minore che assiste alla violenza è esso stesso persona offesa: quindi, non c'è più, per essere persona offesa, la necessità di subire la violenza ma basta assistervi.
Il problema è che lo stesso GREVIO afferma che in Italia le norme pur presente nel nostro sistema giuridico non sempre trovano applicazione nel sistema giudiziario.
Riporto alcuni passi: in ambito penale nel rapporto viene "*evidenziata la persistenza di troppi stereotipi di genere nelle aule giudiziarie, così come nelle motivazioni delle sentenze, a dimostrazione di una scarsa comprensione, da parte degli stessi giudici, del fenomeno della violenza contro le donne*". "*C'è una limitata conoscenza che emerge nell'applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia*".
Secondo il GREVIO l'errore sta nel fatto che il delitto di maltrattamenti in famiglia viene ritenuto provato solo laddove sia riscontrabile uno stato di sottomissione della donna che subisce violenza dall'uomo, giungendo all'assoluzione dell'imputato qualora tale stato di vessazione non sia provato. Vi sono varie sentenze della Corte di Cassazione in tal senso che hanno assolto il marito dal delitto di maltrattamenti in famiglia perché la donna non aveva l'atteggiamento supino che è richiesto per poter ritenere integrato il delitto di maltrattamenti.
Si deve tuttavia osservare che il delitto di maltrattamenti in famiglia è un reato di condotta e non di evento; il delitto di atti persecutori dell'art. 612 bis c.p. (cd stalking) è un reato di evento, in quanto la descrizione normativa (fattispecie astratta) richiede che alla condotta del reo sia causalmente collegato uno stato d'ansia e un cambiamento delle abitudini di vita come conseguenza di tale condotte reiterate.
Il maltrattamento invece fa riferimento all'atto di maltrattare senza altro specificare e pertanto non dovrebbe essere richiesto un evento ulteriore (lo stato di soggezione della vittima) né tale stato di soggezione può essere utilizzato come parametro generico per individuare se esista o meno la prova del maltrattamento.
Ho cercato di capire quali siano i motivi, sia sul piano sociale- psicologico, sia sul piano tecnico-giuridico, che determinano quella condotta giudiziaria aspramente criticata dal GREVIO.
Innanzitutto c'è un fattore culturale, tristemente diffuso tra i tecnici del diritto, rappresentato dalla profonda convinzione che "nel diritto di famiglia non c'è diritto, si va a buon senso" – frase che ahimè ho spesso sentito pronunciare anche da colleghi. È una grandissima sciocchezza!
Le questioni familiari sono ampiamente disciplinate dal diritto civile interno e dalle norme di diritto internazionale.
La disposizione dell'art. 315 bis c.c. che prevede che "*il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*", null'altro è che la codificazione e trasformazione in termini giuridici di ciò che deve fare un genitore

[13] GREVIO: Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne, organismo indipendente del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l'hanno ratificata, ha avviato nel 2018 la procedura di monitoraggio e valutazione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e la violenza domestica.

responsabile e che ci tiene ai propri figli: il genitore che fa il genitore e che ha una capacità di cura e attenzione del figlio, viene descritto in termini giuridici attraverso l'articolo 315bis del codice civile.
In tal senso i commentatori parlano di statuto del figlio, perché non c'è più la posizione del figlio in termini di soggezione alla potestà del genitore ma vi è una posizione di vero e proprio diritto soggettivo rispetto al quale il genitore è in una posizione di dovere e conseguente responsabilità.
Ciò nonostante anche nelle sentenze che recepiscono pedissequamente CTU psicologiche alquanto dubbie sia nei metodi che nelle conclusioni, riecheggia l'idea che il minore in nessun caso possa assumere una decisione per sé stesso, limitazione che il diritto invero non prevede.
Cercando nelle norme sovranazionali, a tutela delle donne vittime di violenza troviamo la Convenzione di Istanbul (aperta alla firma degli Stati l'11 maggio 2011 e di cui parlerò meglio dopo) che è stata ratificata dalla l. 77/2013 ed è divenuta esecutiva il 1° agosto 2014. Le norme di tale convenzione hanno un contenuto immediatamente precettivo e devono essere applicate.
Ed invece, nelle aule dei tribunali civili, qualora si citino gli articoli di tale convenzione, l'avvocato appare agli occhi di molti giudici, come un saccente presuntuoso che ama rifarsi al diritto internazionale per dare sfoggio delle proprie doti.
Come anzi detto, la Convezione di Istanbul è norma che è immediatamente applicabile: differentemente dal diritto penale – dove in base al principio di tassatività e tipicità, nel momento in cui una determinata condotta non rientra nella descrizione fatta della norma penale, quella condotta non è un reato ovvero è un reato diverso - nel diritto civile la Convenzione, oltre che essere immediatamente applicabile, può essere utilizzata come principio interpretativo e può essere utilizzata in via analogica per colmare vuoti normativi lasciati dal diritto interno.
La Convenzione di Istanbul fornisce una descrizione molto articolata di violenza e tale definizione ben può essere utilizzata per colmare la totale assenza nel codice civile del termine violenza associato alla materia familiare – basta scorrere nell'indice analitico – che per converso è associato al contratto o al testamento come causa di annullamento di un atto giuridico di natura patrimoniale.
Eppure quando si affrontano separazioni, divorzi o disgregazioni del nucleo familiare, raramente i Giudici civili parlano di violenza e raramente la tengono in considerazione ai fini delle decisioni da assumere, quasi a negare la possibilità che nel diritto civile si possa e debba parlare di violenza termine per converso relegato al ristretto ambito penale.
Mi è capitato che al tribunale di Venezia in presenza di un'ordinanza che disponeva, in sede penale, la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare a carico di un padre e a favore della figlia e dell'ex moglie per stalking, il giudice civile del divorzio, abbia comunque disposto incontri protetti padre e figlia stabilendo che fino a che i servizi sociali non si fossero organizzati si sarebbero potuti incontrare in via informale previo accordo tra gli stessi. Ho ottenuto di recente la modifica, facendo presente, anche dopo il confronto con il servizio sociale incaricato, che l'applicazione dei provvedimenti disposti dal giudice, violava i provvedimenti di altro giudice ed in ogni caso rappresentava un pericolo per gli operatori e la minore.
In un altro caso, in cui la donna querelava l'ex marito per minacce e violenza privata rappresentando anche che l'ex marito no versava da anni il mantenimento per la figlia, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione adducendo che l'indagato non aveva soldi a sufficienza mentre la denuncia per minacce è stata dimenticata, non omessa, giustificata, giustificata con la conflittualità, questo si era dimenticato una parte di querela, ha chiesto l'archiviazione per un pezzo. Notare che la richiesta di archiviazione del 2019, notificata alla persona offesa il 31 dicembre 2021, ritengo che ci siano dei problemi di gestione della giustizia ma ci sia anche una dose di disinteresse e scarsa attenzione da parte dei magistrati.
Forse facendo per troppi anni la stessa cosa, hanno una sorta di "alienazione" da quello che stanno facendo, c'è normalizzazione anche da parte dei magistrati di quello che è violento perché se sei abituato a vedere donne massacrate, forse, pensi "cosa vuoi che sia" un graffio, una lesione personale,

una botta, un ematoma, "lasciamo stare", quindi c'è anche un fattore psicologico di normalizzazione, oltre alla scarsa preparazione e al disinteresse verso il proprio lavoro.
Quindi, riconoscere la violenza, significa fare i conti con sé stessi e rendersi conto che la violenza che si deve riconoscere è violenza che molte volte si subisce. Secondo voi nessuna donna magistrato subisce violenza? le donne avvocato non subiscono violenza? le donne assistenti sociali, psicologhe, CTU? Tutte queste donne che magari entrano nel circuito di valutazione non hanno mai subito violenza? e vale anche dall'altro lato. Nessun uomo magistrato abusante nelle relazioni o in famiglia? Nessun uomo delle forze dell'ordine abusante nelle relazioni? Ne dubito fortemente.
Ecco, quindi, che riconoscere la violenza diventa uno sforzo per gli operatori che devono valutarne la sussistenza obbligandoli a fare i conti con sé stessi con l'effetto che spesso si rifiuta di riconoscerla negli altri quando essa sia agita o subita.
Però teniamo presente che stiamo parlando di diritto dove tutto ciò che è la componente personalistica dovrebbe rimanere assolutamente fuori. Cosa che non accade.
Secondo la Convenzione di Istanbul violenza è anche la semplice minaccia di ricorrere all'uso della violenza.
La Convenzione di Istanbul si applica anche alle donne con meno di 18 anni, quindi, anche la figlia che subisca violenza dal padre ha diritto alla copertura data dalla Convenzione di Istanbul anche in sede civile, cosa che raramente accade quasi che la condizione di figlia faccia perdere ogni rilievo alla violenza subita (in sede civile).
La Convenzione prevede altresì il divieto di vittimizzazione secondaria, così come era già prevista nella Direttiva Ue 29/2012, che espressamente invitava gli Stati membri a predisporre misure che evitassero fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza massimamente in sede civile durante i procedimenti di separazione dove sono coinvolti i figli minorenni.
Un altro problema che impedisce di apprestare concrete tutele per le donne in sede civile, è la confusione che c'è tra conflittualità e violenza.
Un ragionamento giuridico dovrebbe considerare che se esiste la Convenzione di Istanbul che dà una definizione di violenza e la considera come lesione dei diritti umani, se esiste una Costituzione che parla del Principio di Uguaglianza e del Principio del diritti inviolabili dell'uomo che vanno rispettati sia come individuo, sia nelle formazioni sociali – tra le quali rientra la famiglia- in cui l'individuo si forma ed esprime la propria individualità, allora la violenza dovrebbe essere individuata e riconosciuta alla stregua dei predetti parametri.
Tenete presente che quando le donne decidono di introdurre una causa di separazione come conseguenza naturale per porre fine ad un rapporto violento, soprattutto in certi tribunali, il rapporto violento viene riconosciuto solo se correlativamente vi è una condanna per maltrattamenti o stalking non rilevando, perlatro, episodi sporadici di violenza manifestatasi anche con lesioni personali gravi.
Invece in sede civile si dovrebbe parlare di violenza/rapporto violento secondo le definizioni della Convenzione di Istanbul: violenza è ciò che è definita tale dalla Convenzione, maltrattamento invece è il reato previsto all'art. 572 del codice penale che viene descritto nell'ambito di una fattispecie tipica. Se è vero che il maltrattamento è violenza, non è detto che necessariamente ogni forma di violenza, come individuata dalla Convenzione di Istanbul, sia un reato, semplicemente perché un determinato comportamento non è descritto e sanzionato dalla legge penale.
Ed infatti in sede civile, che non ha i limiti di tassatività e tipicità previsti dal diritto penale, la nozione di violenza non descritta dal codice civile, ben può essere ricavata aliunde in primis dalla Convenzione di Istanbul ma altresì da tutte quelle norme sovranazionali che possono trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico.
Eppure nelle aule di Tribunale riscontro che da un lato il riconoscimento in sede civile della violenza è subordinato all'accertamento in sede penale del maltrattamento/stalking, per altro verso, in sede civile

vi è sempre la convinzione che processo civile e processo penale siano fatti distinti e separati che tra loro non devono comunicare in alcun modo.
Tale problema è stato riscontrato anche dal CMS che con una delibera del 18 maggio 2018 ha cercato di stimolare ad adottare buone prassi ammettendo che manca il flusso di informazioni tra Procura della Repubblica e giudice civile.
Bati pensare che le norme introdotte dal cd Codice Rosso, hanno espressamente previsto che il pubblico ministero, quando ci sono ordini di protezione o procedimenti aperti ai sensi di queste nuove norme, debba dare immediatamente comunicazione al giudice civile qualora ci sia una separazione.
Io non l'ho ancora visto fare, anche perché in caso di violazione di tale obbligo non è prevista una sanzione.
A differenza di quanto accade per le parti processuali ove di solito la legge prevede l'obbligo di compiere determinati atti a pena di decadenza, per il giudice agli obblighi di azione o impulso non è collegata alcuna sanzione processuale in caso di omissione.
Qualcuno obietta che la mancata comunicazione di informazioni in sede civile da parte della Procura della Repubblica è determinata dalla necessità di evitare nella fase delle indagini preliminari.
A parte il fatto che il pubblico ministero può almeno comunicare che c'è un procedimento pendente a carico di una parte atteso che comunque all'indagato e alla persona offesa dal reato è sempre consentito conoscere l'esistenza di procedimenti penali che li riguardano ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale, è anche vero che nel caso di emissione di misure cautelari personali a carico dell'indagato è possibile sia per la persona offesa che per l'indagato accedere al fascicolo penale ed avere piena contezza dello stato delle indagini.
Proprio in relazione al ruolo del Pubblico Ministero nelle cause civili, si deve tenere presente che il suo intervento è comunque previsto come obbligatorio, nel Codice civile, per tutti i procedimenti sullo status delle persone e dove siano coinvolti i minori: pertanto non si tratta di una novità del Codice Rosso. La legge prevede che il Pubblico Ministero non solo debba esprimere il parere ma anche possa intervenire con deposito di documenti e memorie. Invero il più delle volte tale parere non c'è, oppure vi è un generico "visto".
Una volta, ad un convegno, mi è capitato di rappresentare ad un Procuratore della Repubblica tale problematica evidenziando che il potere/dovere di intervento del PM nei procedimenti di famiglia con la presenza di minori avrebbe potuto portare un bagaglio di informazioni utili per la decisione alle quali le parti processuali non possono accedere. Ad esempio, una parte di un processo civile non ha titolo per poter verificare se a carico della controparte sussistano procedimenti pendenti o chiusi per reati contro la persona ovvero connessi all'abuso d'alcool ma il pubblico ministero ha facile accesso a tali informazioni che sono rilevanti ai fini delle decisioni del giudice civile in tema di affidamento di figli.
Ebbene questo non accade mai. La risposta del procuratore fu infatti del seguente tenore: "ma queste sono questioni di famiglia, io non posso intervenire più che tanto, sono questioni personali".
L'affermazione era di fatto un'articolata espressione del "tra moglie e marito non metterci il dito" che all'atto pratico si risolve in un'autorizzazione dell'uomo violento/abusante a comportarsi come meglio ritiene ben sapendo che qualunque cosa faccia (a meno che non commetta reati gravissimi) la sua genitorialità e la sua pretesa ad avere i figli presso di sé rimane integra.
Forse sto notando dei cambiamenti ultimamente, perché, nelle mie zone si fa molto ricorso ai servizi sociali e servizi consultoriali, che si stanno formando e stanno cambiando cultura.
Spesso collabora con i servizi sociali territoriali ed i consultori e non nego di aver avuto aspre polemiche in passato con alcuni operatori. Tuttavia, in tempi recenti la mentalità sta cambiando orientandosi sempre di più ad una maggiore attenzione alle necessità del minore. Potrei dire che, a differenza dei CTU che nelle loro consulenze si concentrano sulla relazione genitoriale, nei servizi

sociali e consultoriali la protezione del minore e della sua serenità viene posta al centro del proprio operato dando maggiore rilievo alla volontà del minore rispetto alla pretesa genitorialità degli adulti.
Finalmente si sta iniziando a dare rilievo ed applicazione pratica alla Convenzione di New York, che prevede il diritto del minore ad essere ascoltato.
Questo diritto viene applicato sempre di più e devo dire che molto di più da parte degli operatori dei servizi territoriali che rispettano la volontà del minore, che da parte dei giudici – invero in alcuni tribunali e non in tutti.
Di recente ho dovuto spiegare ad un giudice la differenza tra l'ascolto del minore, ai sensi dell'articolo 336bis, dove il minore viene ascoltato dal giudice, eventualmente con l'ausilio di un esperto (volendo può delegare anche ai servizi, quando sia tutelante per il minore, perché magari c'è una presa in carico dei servizi sociali o consultoriali da molto tempo) e l'ascolto del minore in sede di CTU, rappresentando che sono istituti giuridici diversi di cui solo l'ascolto previsto dall'art. 336 bis c.c. è previsto come adempimento obbligatorio a pena di nullità.
Quindi anche sotto questo punto di vista bisogna prestare attenzione perché gli istituti giuridici ci sono ma si devono ben conoscere per pretenderne l'applicazione.
Proprio con riferimento alle CTU in materia di diritto di famiglia devo fare un cenno all'alienazione genitoriale.
I CTU in tal senso hanno causato molti danni in passato ed ancora oggi in certi tribunali.
In Veneto le associazioni che tutelano le donne maltrattate rilevano che ad oggi il problema persiste.
Infatti, ci sono nomi ben noti di Treviso, Padova e Venezia, fautori della Carta di Noto, che continuano ad utilizzare il costrutto dell'alienazione genitoriale nonostante i divieti posti sia dalla Corte di Cassazione che dai Ministri della Giustiza e della Salute.
Devo a tal proposito evidenziare la requisitoria del mese di gennaio 2021 del Procuratore Generale presso la corte di Cassazione, che ha smontato la teoria dell'alienazione parentale con argomentazioni giuridiche pregnanti e complesse. Devo dire che alcune associazioni che tutelano le donne vittima di violenza istituzionale hanno esaltato in un modo troppo iperbolico e direi "politico" tale requisitoria che invero di politico non ha nulla. Ad esempio, si è scritto che la dott.ssa Ceroni avrebbe scritto che PAS aderisce ad una logica nazista, ma nella requisitoria non ho letto nulla in proposito. Ho invece letto argomentazioni prettamente giuridiche che mi hanno reso felice perché la requisitoria dà conferma a convinzioni che ho sempre avuto.
Devo evidenziare innanzitutto che l'alienazione genitoriale non è un costrutto scientifico, quindi, non può trovare spazio nella CTU tecnica perché nelle CTU in sede civile devono utilizzare solo principi scientifici riconosciuti: infatti la CTU in qualsiasi campo viene utilizzata dal giudice civile quando ha bisogno di conoscenze tecnico scientifiche che lui non ha, quindi ciò che non è scientifico non può essere oggetto di CTU
A tale proposito si tenga presenza che la "parental alienation" stata tolta dal ICD11 nel 2020 ove non compare neppure come indicizzazione; nel DSM non è mai entrata come patologia; il Ministro della Giustizia Cartabia nel Question time del 2 novembre 2021, nonché il ministro Speranza nel maggio 2020 - in risposta ad un Question time scritto - hanno chiaramente ed espressamente affermato che nel sistema giudiziario non possono trovare asilo né l'alienazione genitoriale, né la sindrome da alienazione genitoriale perché non sono costrutti scientifici e bisogna badare che non vengano applicate.
Addirittura, il Ministro Speranza afferma che è potere del ministero segnalare i professionisti che usano queste categorie agli ordini di appartenenza.
Quindi stiamo parlando di uno strumento che, come diceva il dott. Matteo Fazio, è solo una strategia difensiva.
A ben vedere però utilizzare la PAS come strategia difensiva non è coerente al nostro sistema di diritto sostanziale e processuale.

La dottoressa Ceroni ha ben evidenziato che nel diritto il giudice può fondare le proprie decisioni solo su fatti: il giudice valuta i fatti allegati e provati. Conseguentemente affermazioni "evanescenti" che spesso si trovano in relazioni peritali quali "madre fusionale" "madre invischiante" non possono essere utilizzate dal giudice per fondare il proprio convincimento perché tali affermazioni non sono fatti ma valutazioni rispetto alle quali peraltro la parte non è in grado di difendersi proprio perché non esistono fatti che possano affermare o smentire tali valutazioni.
Inoltre, ha fatto un interessantissimo collegamento tra l'alienazione genitoriale ed il delitto di plagio dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel 1981 perché, si è detto, che la norma penale che lo prevedeva mancava di un sufficiente grado di determinatezza e tassatività che non garantiva la tutela di chi era imputato di questo reato.
Il raffronto che viene fatto è interessantissimo: infatti è vero che nel diritto civile non è richiesto il principio di tassatività e specificità della fattispecie (proprio per il diverso meccanismo e fondamento delle norme sostanziali civili e penali), tuttavia è altrettanto vero che l'alienazione genitoriale e i provvedimenti del giudice in materia di diritto di famiglia sono gli unici che vanno ad incidere sulla sfera delle libertà personali dell'individuo e su diritti personalissimi che come tali necessitano di adeguata tutela non solo in sede penale ma anche in sede civile attraverso la determinatezza.
Molto vi sarebbe da dire, ma dovendo concludere ritengo che innanzitutto ci si debba riappropriare nelle aule di tribunale del diritto ed applicarlo.
Non è ammissibile penalizzare una donna che introduce un ricorso per separazione personale – magari perché stanca delle violenze subite- accusandola di essere conflittuale. Ci si dimentica infatti che la giurisdizione è un metodo di risoluzione di conflitti dove il giudice deve decidere, che ha pari dignità e significato di altri metodi di risoluzione dei conflitti (mediazione, pratiche collaborative, transazioni).
I servizi sociali territoriali e consultoriali spesso chiamati a dimettere relazioni, devono essere chiare e poco tecniche, utilizzando un linguaggio che sia comprensibile a chi ha la cultura della giurisdizione e non psico sociale. Spesso, infatti, i giudici interpretano le relazioni sociali secondo i propri schemi culturali (logica giuridica della tesi antitesi e sintesi, della vittoria o sconfitta) che sono affatto diversi da quelli dello psicologo o dell'assistente sociale. Per il giudice il conflitto è dato da due persone che litigano, per lo psicologo non è così.
Poi è necessario imparare a chiedere pretendere l'ascolto del minore, prima di ogni altra attività processuale per rendere davvero il minore protagonista della propria vita e non mero fantasma sullo sfondo di vicende gestite solo dagli adulti.
Per cui, secondo me, una chiave di uscita da questo sistema problematico, in cui le donne non vengono tutelate, è quello di dare ascolto ai figli e garantire che i figli vengano ascoltati, dando loro la giusta rilevanza, perché l'ascolto del minore non è un sistema soltanto per garantire un diritto al minore ma è un modo per capire quale sia il suo reale interesse, ed uscire dall'ottica paternalistica, per cui "la libertà te la do perché te la concedo e l'ascolto te lo do perché te lo concedo". Avrei ancora moltissime cose da dire ma concludo e spero che ci rivedremo.

Domande

Il risarcimento per le sentenze sbagliate, segnalazione e cancellazione dall'albo eccetera
Avvocato: allora, ci sono le segnalazioni che si presentano agli organi competenti e le cancellazioni dall'albo sono sanzioni che vengono previste sulla base di codici di disciplina degli ordini di appartenenza, quindi sia nei confronti degli avvocati, che nei confronti di psicologi o assistenti sociali.
Quando a commettere l'errore è il personale della polizia di stato, o un dipendente pubblico, ci sono diversi organi di disciplina oltre alla possibilità, se ricorrono le condizioni, della commissione di reati.

Poi c'è la responsabilità civile dei magistrati (oltre che quella disciplinare) per dolo o anche per colpa. Si cita lo stato italiano con termine entro i tre anni dalla decisione che ha determinato il dannoDopo sarà lo Stato, qualora ci siano determinati presupposti, a chiedere il ristoro del danno che ha dovuto pagare al singolo magistrato.
Bisogna studiare il caso concreto, il vero problema è che prima che venga riconosciuto un vero errore grave da parte di un magistrato passa un po' di tempo. Adesso, mi è capitato in una consulenza di un magistrato che ha fatto un errore gravissimo collocando un bambino da un genitore piuttosto che da un altro, questo bambino sta finendo malissimo, la scuola sta facendo segnalazioni ai servizi, il tutore aveva cercato di dire al magistrato con memorie di non ascoltare quel determinato CTU.
Il problema non sta nel chiedere il risarcimento del danno ma è fondamentale prevenirlo.
Io ho scoperto che quando parlo negli atti giudiziari di rischio di gravissimo pregiudizio, rischio di gravissimo e d'irreparabile danno se permane una determinata situazione, di solito i magistrati prestano maggiore attenzione. Funziona molto anche l'ascolto del minore, perché sta cambiando la mentalità anche in Veneto. Gli avvocati devono essere assolutamente preparati perché la cliente che subisce violenza non si ricorda le cose, non riesce a raccontarle in modo dettagliato e va in contrasto con quello che è richiesto, soprattutto nel penale, la testimonianza della persona offesa può valere per sé stessa se è lineare, priva di contraddizione, di contrasti, e logica. Tutto tranne quella di una donna con un PTSD
Riconoscere il danno è difficile e complica le cose. Nella delibera del CSM del 9 maggio 2018 si è evidenziata la necessità da parte della polizia giudiziaria e del magistrato di valutare con estrema attenzione le parole pronunciate e gli atteggiamenti tenuti dalla persona violenta in presenza della vittima, allo scopo di intimorirla o minacciarla. In generale è stata rilevata l'opportunità di agire in una ottica precauzionale e nell'incertezza di assumere iniziative e decisione che anche quando non vi siano le condizioni di fatto o di diritto per adottare misure cautelari nei confronti della persona violenta, si indirizzino alla protezione della vittima. Non lo dico io, lo scrive il CSM, devo appurare se sulla base delle delibere e del loro mancato rispetto possa esserci fonte di responsabilità disciplinare dei magistrati.
Temo di no, nel senso che sono soltanto direttive e regolamenti, non credo che una semplice delibera che ha una funzione di raccomandazione possa essere fonte di responsabilità ma tuttavia si evidenzia l'assoluta necessità di tutela preventiva delle vittime e della cooperazione importante tra magistratura ordinaria, civile e minorile, quando è pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare le misure di tutela di un minore.
I capi degli uffici sempre secondo il CSM devono rendersi disponibili a tale cooperazione e devono prestare attenzione non disporre consulenze tecniche che prevedano incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli e della relazione famigliare, perché i consulenti incaricati che devono verificare le capacità genitoriali ignorano la realtà famigliare che emerge dalle indagine disposte in sede penale con la conseguenza di creare "effetti di vittimizzazione processuale sul coniuge , sui minori vittime". Questo lo dice il CSM.
Auspico che non resti solo un buon proposito

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI DA PARTE DEI CTU IN SITUAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA: UN'INDAGINE EMPIRICA[14]

Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2021 – 29 Settembre 2021

La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica di *Mariachiara Feresin, Marianna Santonocito e Patrizia Romito.*

Scopo di questo **studio qualitativo** è di indagare le conoscenze, le opinioni e il *modus operandi* dei CTU chiamati a valutare le capacità genitoriali nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica[15]; a tal fine sono state condotte interviste semi-strutturate con 15 CTU. Il **campione intervistato** è composto da 15 professionisti (13 psicologi e 2 psichiatri; 8 donne e 7 uomini), con esperienza come CTU da 2 a 22 anni (media 13,5 anni). I professionisti erano tutti italiani, di un'età compresa tra 50 e 60 anni per le donne e tra 40 e 50 anni per gli uomini; 9 sono stati individuati attraverso gli elenchi o albi presenti nei Tribunali nel Nord Italia; 6 tramite il passaparola di esperti già intervistati. I dati sono stati raccolti nel corso del 2018. Lo studio è stato condotto secondo le linee guida per la ricerca in psicologia pubblicate dall'*Associazione Italiana di* Psicologia (2015) ed è stato approvato dal Comitato Etico dell'Università di Trieste.

I risultati. Il processo di formazione dei CTU intervistati è frammentato e diversificato. I requisiti per svolgere il ruolo di CTU sono generici e diversi da Tribunale a Tribunale. Alcuni CTU intervistati hanno frequentato corsi di specializzazione in psicologia giuridica con durate diverse ma senza un percorso accademico specifico; altri hanno frequentato master in criminologia e psicologia giuridica; altri ancora hanno sviluppato le loro competenze, come afferma uno di loro, "on the road", con esperienze acquisite negli anni. **Non è richiesta una formazione specifica sulla protezione dei minori e la violenza domestica** per diventare un CTU o per effettuare la valutazione delle competenze dei genitori.

CT10: "*Non ho fatto corsi di psicologia giuridica, io ho fatto* on the road … *la formazione l'ho fatta sul campo, direttamente insomma, e questo mi ha permesso di entrare in tutte le dinamiche*". .
CT3: "*Ho fatto solo un master in psicologia giuridica*".
CT8: "*Mentre stavo preparando l'esame di Stato ho fatto un corso di un anno di durata, calcola da Gennaio a Novembre, e ho preso il diplomino proprio di Psicologia giuridica*".

[14] https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2021-3
[15] Studi internazionali mostrano la complessità di questo a valutazione: i giudici spesso optano per l'affido condiviso anche in presenza di violenza domestica nei confronti della madre (Bancroft, L., Silverman, J, *The batterer as parent: addressing the impact of domestic violence on family dynamics*, II ed., 2012, Sage; Jeffries, S., *In the best interests of the abuser: Coercive control, child custody proceedings and the "expert" assessments that guide judicial determinations*, in *Laws*, 2016, 5, 1–14); a volte i bambini vengono sottratti alle loro madri e affidati a padri violenti (Meier J.S., *A historical perspective on parental alienation syndrome and parental alienation*, in *Journal of Child Custody*, 2009, *6*(3–4), 232–257; Silberg, J., Dallam, S., *Abusers gaining custody in family courts: A case series of over turned decisions, Journal of child custody*, 2019, *16*(2), 140-169). Nei procedimenti di affidamento dei bambini, spesso le donne sono valutate e giudicate da professionisti che non tengono conto della storia di violenza e cercano invece di massimizzare l'accesso dei padri ai bambini (Meier, J.S., Dickson, S., *Mapping gender: shedding empirical light on family courts' treatment of cases involving abuse and alienation*, in *Law & inequality*, 2017, *35*(2), 311–334).

In caso di separazioni conflittuali, i giudici possono nominare un CTU per valutare le capacità genitoriali e la capacità della coppia di cooperare per assicurare il miglior interesse del bambino. Questi aspetti vengono però spesso trascurati: dalle interviste emerge come i CTU tendano a non valutare la capacità concreta dei genitori di cooperare per crescere i figli. **Più spazio è dedicato** invece all'**importanza simbolica della bigenitorialità**, che va tutelata sempre e comunque, **anche in situazioni di violenza domestica**. In particolare, dai racconti dei CTU, viene evidenziata l'importanza della figura del padre per lo sviluppo sano del bambino, importanza che risiede più in ciò che il padre simbolicamente rappresenta che in ciò che costui effettivamente fa[16].

CT11: "*Penso sia fondamentale (…) qualsiasi persona ha un valore legato alla madre e uno al padre, se viene a mancare una delle due componenti ci sono problemi (…) se il padre è violento sempre e comunque, cioè nel senso che comunque questo padre può rappresentare una fase ideale o idealizzante che va mantenuta nel bambino e bisogna stare attenti di non rompere la fase idealizzata (…) il contatto con il padre violento significa che io non vado a sradicare parti di me (…) non è negativo il padre ma può avere degli elementi che vengono metabolizzati e considerati, bisogna controllare e gestire la situazione ovviamente ma chi va a togliere totalmente un padre violento fa una lobotomia*".

L'esposizione dei bambini alla violenza domestica porta a gravi conseguenze**,** tra cui problemi emotivi, comportamentali, fisici, sociali e scolastici[17]. Tuttavia, 12 dei 15 CTU intervistati sostengono con **convinzione che la crescita sana dei bambini debba includere due genitori, anche se uno di loro è violento**.

CTU9: "*Penso che una crescita adeguata del bambino possa avvenire solo se ha la possibilità di rapportarsi insieme al padre e anche alla madre*".

CTU6: "*Penso che un bambino abbia il diritto e il bisogno di entrambe le figure genitoriali; togliere una figura di riferimento ad un bambino può portare a danni irreversibili*".

Queste credenze denotano una **scarsa conoscenza delle dinamiche e delle conseguenze della violenza domestica**. Solo 3 dei 15 CTU intervistati riconoscono che la bigenitorialità, in un contesto violento, diventa un diritto dei genitori più che dei bambini. Riconoscono inoltre che queste situazioni causano sofferenza nei bambini che alla fine sperimentano senso di colpa, vergogna e sfiducia negli altri.

CTU13: "*I bambini sono così veramente emotivamente inibiti cioè la paura di dire qualsiasi cosa, io da che parte devo stare, se sto da una parte propendo per uno o per l'altro e non è adeguato e sono veramente bambini che soffrono moltissimo quindi se posso darti il mio punto di vista rispetto alla bigenitorialità e rispetto a questo io penso che sono due concetti costruiti, pensati e proposti come se fossero costrutti a favore e a tutela dei bambini dove invece i bambini non esistono, scompaiono completamente dalla visuale perché questi sono diritti dei genitori*".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la violenza nelle relazioni di intimità e la violenza sessuale sono caratterizzate da una forte connotazione di genere: anche se queste violenze possono colpire chiunque, la maggioranza di coloro che le subiscono sono donne e la maggioranza di coloro che le perpetrano sono uomini[18]. I dati dei processi che si sono svolti nel Tribunale di Milano nel 2016 hanno mostrato che il 94% delle vittime di maltrattamenti contro familiari e conviventi erano donne; il 92% delle vittime di violenza sessuale erano donne; e il 77% delle vittime di *stalking* erano donne[19]. Le nostre interviste tuttavia rilevano la presenza di **pregiudizi e false credenze**: alcuni

[16] Questo approccio è in linea con alcune teorie psicoanalitiche che sostengono il "principio del padre sufficientemente buono" (Jones K., *The role of father in psychoanalytic theory: historical and contemporary trends*, in *Smith College studies in social work,* 2005, *75*(1), 7–28; Recalcati M., *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*. RaffaelloCortina Editore, Milano, 2011), secondo cui la presenza della figura paterna, anche se violenta, è considerata essenziale per uno sviluppo sano e armonico del bambino.

[17] Cfr. ad esempio, McTavish et al., *Children's exposure to intimate partner violence: An overview*, in *International Review of Psychiatry,* 2016, *28*, 504–518.

[18] OMS (2010), *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women*.

[19] Roia F., *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*. FrancoAngeli, Milano, 2017.

intervistati sostengono che **le donne sono altrettanto o più violente degli uomini**; inoltre, **se una donna viene maltrattata o uccisa, ha una parte di responsabilità**. Alcuni degli intervistati sembrano anche ignorare il lavoro analitico che ha portato alla concettualizzazione dei costrutti di "violenza di genere", "violenza domestica" e "femminicidio", e considerano sbagliato parlare di "violenza maschile contro le donne" perché "anche gli uomini sono maltrattati".

CT7: "*È vero che le donne hanno una grande capacità di pungolare i fianchi fino a farti impazzire, se facessimo una ricerca tra gli uomini di questo tipo, dio se ne salvi, perché guai farla ma in realtà le assicuro che verrebbero fuori belle notizie, di uomini che non vogliono ad esempio neanche sentire più parlare di donne perché hanno paura, panico solo a quello che possono subire (…) se mettiamo invece come violenza anche la capacità di farti sbarellare, insomma di farti perdere la bussola, di riordinarti il senso e il piacere della vita beh il femminile non scherza*".

CT10: "*Io credo che esista anche una violenza femminile nei confronti dell'uomo (…) gli uomini violenti esistono assolutamente però le donne devono avere le capacità di identificare e di chiedere aiuto (…) ci sono quelle situazioni in cui ad un certo punto qualcuno si scompensa e perde la testa, queste sono le situazioni in cui uno dei due soggetti in questo caso mi riferisco all'uomo, ad un certo punto messo in una condizione particolare di sofferenza psichica perde la testa e fa delle cose efferate*".

La Sindrome d'Alienazione Parentale (SAP) e l'Alienazione Parentale (AP) sono concetti controversi, criticati da esperti in tutto il mondo. Anche in Italia, queste pseudo-teorie sono frequentemente citate nelle aule dei tribunali[20]. Secondo alcuni degli intervistati, quando una donna decide di separarsi dal partner e denuncia la violenza subita, lo fa per vendetta; e **se i bambini non vogliono vedere il padre, è a causa della manipolazione materna**. Così, le madri vengono colpevolizzate e la voce dei bambini viene ignorata.

CT9: "*Una situazione tipica è quella della madre che ottiene l'affidamento esclusivo del figlio perché ha portato il bambino a provare un rifiuto verso la figura paterna (…) dice qualsiasi cosa per convincere il bambino che quello è un padre che non merita di avere un rapporto con lui (…) un padre innocente è costretto a non vedere il figlio perché la madre l'ha portato a credere queste cose solo per il fatto che lei non ha superato la separazione*".

CT7: "(SAP) *è la tendenza da parte di un genitore di creare una forma di lealtà con il figlio quindi di portarlo a sé e fare in modo che aderisca all'idea che l'altro genitore ha qualcosa di malvagio, di brutto, di cattivo*".

Il focus sulle "situazioni di alto conflitto" e "alienazione parentale" **oscura, di fatto, anche la possibilità di un abuso sessuale paterno**.

CT6: "(AP) *È un fenomeno che è presente, ha una certa frequenza e spesso lo si trova al termine di una separazione altamente conflittuale che sfocia con … mi capita di vederla in due ambiti, in ambito penale quando solitamente il papà viene accusato di violenza sessuale quindi siamo all'apice di un percorso di alienazione genitoriale e quindi scatta da parte della madre l'induzione sul minore di una denuncia di violenze a danno del padre oppure mi capita di vederla nelle consulenze per la valutazione della genitorialità*".

Le **false accuse durante il periodo di separazione** sono uno dei temi emersi più di frequente dalle interviste. Secondo questa credenza, le madri denunciano gli ex-partner per abusi sessuali sui figli sostanzialmente per vendetta. Di conseguenza, queste accuse di abuso sessuale devono essere

[20] Questo costrutto è stato sviluppato nel 1985 da Richard Gardner ed è stato concettualizzato come una sindrome che si verifica quando un bambino rifiuta il contatto con il genitore non affidatario (nella maggior parte dei casi il padre): cfr. Gardner R.A., *Recent trends in divorce and custody litigation*, in *Academy Forum,* 1985, *29*(2), 3–7.1985. Molti studiosi e professionisti hanno criticato questo concetto, che però è tuttora frequentemente usato nelle aule dei tribunali, in particolare nei casi in cui le donne decidono di separarsi dai loro partner violenti, denunciano la violenza e cercano di proteggere i loro figli: v. Meier et al., *Child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations*, in *GWU Law School Public Law Research Paper*, No. 2019-56; Feresin M., *Parental alienation (syndrome) in child custody cases: survivors' experiences and the logic of psychosocial and legal services in Italy*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*: doi:10.1080/09649069.2019.1701924; Casas Vila G., *Parental alienation syndrome in Spain: opposed by the government but accepted in the courts*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42, 1; Lapierre et al., *The legitimization and institutionalization of 'parental alienation' in the Province of Quebec,* in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2020, 42, 1.

interpretate come false. Nonostante i dati empirici smentiscano questo mito[21], alcuni intervistati vi aderiscono.
CT14: "*Il problema delle false denunce è un problema drammatico (…) questo problema delle false denunce che è frequentissimo, purtroppo nelle separazioni conflittuali vengono usate come arma*".

Il fatto che una denuncia di violenza venga respinta in sede penale o che l'imputato venga assolto porta i professionisti a ritenere **l'accusa falsa**:
CT9: "*Ho avuto esperienze di mamme che nelle cause di separazione spendono anche questa carta per verificare le capacità genitoriali del marito, guarda che comunque è aggressivo, mi ha mandato all'ospedale (…) in questo senso sì, ho visto situazioni dove il marito veniva accusato un po' di tutto quasi sempre ingiustamente (…)*".

Per un intervistato, la violenza subita da una donna è **credibile solo quando l'aggressore ha ricevuto una condanna penale**.
CT14: "*Io definisco un genitore violento se ha una condanna penale altrimenti non lo posso definire tale (…) io per essere certo della presenza di violenza voglio la condanna penale, se non viene emessa una sentenza per me la violenza non esiste*".
Affermazioni come queste sono incompatibili con la realtà, e questo diventa chiaro se analizziamo i dati sulla durata dei procedimenti nei tribunali italiani. Un'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno 2016 ha rilevato che per i reati di violenza sessuale, il tempo medio tra la data di commissione del reato e la sentenza di primo grado varia dai 23 ai 29 mesi ed è di circa 60 mesi per le sentenze di secondo grado. Per il reato di maltrattamento/abuso/violenza in famiglia, il tempo per arrivare alla sentenza definitiva è in media di 37 mesi. Infine, per il reato di *stalking*, sono stati necessari dai 2 ai 3 anni per arrivare alla condanna[22].

Anche **le voci dei bambini non vengono ascoltate e o sono considerate inaffidabili**.
CTU14: "*Non puoi assumere il bambino come testimone di un fatto storico (…) si da troppo peso a quello che dice il bambino perché come dicevo non vuol dire che se un bambino dice che non vuole vedere il padre lo dice sicuramente perché il padre gli fa del male*".

Solo due intervistati hanno avuto **un approccio diverso** rispetto ai racconti dei bambini e hanno evidenziato gli effetti del trauma dell'abuso sessuale sulla memoria.
CTU3: "*Il trauma dell'abuso sessuale significa collocare il bambino nel momento in cui è stato abusato (…) è un evento devastante (…) si è sviluppata una psicologia a favore dell'imputato dell'abuso sessuale che chiede un tipo di ricordo che sia un tipo di ricordo valutabile, un tipo di ricordo perfetto che un bambino non potrà mai e poi mai raccontare*".

Uno dei primi passi da compiere, nell'effettuare la valutazione, dovrebbe essere quello di verificare l'eventuale presenza di violenza nel contesto familiare, seguendo le indicazioni dell'**art. 31 della Convenzione di Istanbul**: "1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". Dal combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 15 (dedicato alla formazione professionale) della Convenzione emerge inoltre che i professionisti hanno la responsabilità di informarsi sulle dinamiche della violenza domestica, di lavorare con le madri per creare e attuare piani

[21] Cfr. ad esempio, Trocmé N., Bala N., *False Allegations of Abuse and Neglect when Parents Separate*, in *Child Abuse and Neglect,* 2005, *29*(12), 1333-45; Meier J.S. et al., *Child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations*, in *GWU Law School Public Law Research Paper*, No. 2019-56.
[22] ISTAT (2018) disponibile in: https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/condanne

per migliorare la loro vita e quella dei loro figli, e di considerare gli autori responsabili dei loro atti violenti. Tuttavia, a quattro anni dalla ratifica della Convenzione (le interviste sono state svolte nel corso del 2018) questo potente strumento è **ancora poco conosciuto**.

CTU6: "*Allora cos'è la Convenzione di Istanbul? Mi ricordi l'anno? Perché personalmente ne so molto poco, non l'ho studiata molto quindi ammetto la mia ignoranza in materia. Devo dirvi che devo ricominciare a studiare*".

CTU7: "*Non conosco questa convenzione; non l'ho mai studiata. So per nome che esiste, ma non ne so* nulla".

CTU3: "*Non so cosa sia. Non lo so*".

CTU2: "*Non so nemmeno di cosa stia parlando*".

Osservazioni conclusive.

Questo studio ha il limite di aver utilizzato un piccolo campione e quindi bisogna essere prudenti nel generalizzare i risultati. Tuttavia, questo è il primo studio in Italia ad esplorare le conoscenze, le credenze e il *modus operandi* dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei casi di affidamento in presenza di violenza domestica. I risultati di questa ricerca, in accordo con altri studi internazionali[23], hanno mostrato che molti dei professionisti intervistati presentano **forti pregiudizi nei confronti delle donne, spesso colpevolizzate e ulteriormente vittimizzate**.

Un altro elemento che emerge dalle interviste riguarda la **caratterizzazione delle madri come "alienanti",** soprattutto nei casi in cui denuncino l'ex partner di abusi sessuali sui figli. Anche in questo caso vanno ricordati i dati di ricerche che evidenziano come, in presenza di violenza del partner sulla madre, il rischio di abusi sessuali paterni su figlie/i aumenti fino a 5 volte[24]. L'adesione da parte dei CTU a modelli controversi come l'Alienazione Parentale, una scarsa conoscenza della violenza domestica e delle leggi pertinenti (come, per esempio, la Convenzione di Istanbul) porta i CTU a non riconoscere, negare o occultare la violenza nelle loro relazioni, relazioni che poi verranno fornite ai giudici.

In Spagna, recentemente, il Senato ha approvato il testo di una legge organica per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza. Questa legge include un **esplicito divieto di usare la SAP nei tribunali**. La legge impone alle autorità pubbliche di prendere le misure necessarie per "prevenire" quelli che possono essere considerati "approcci teorici o criteri senza supporto scientifico che presumono l'interferenza o la manipolazione degli adulti, come la cosiddetta sindrome di alienazione parentale"[25]. **In Italia,** la Corte di Cassazione ha stabilito che l'affidamento esclusivo di un bambino ad un genitore non può basarsi solo sulla diagnosi di teorie di alienazione parentale e che la condotta materna imputabile alla SAP non costituisce un fatto non pregiudizievole per il bambino[26].

La **necessità di una formazione specialistica** che coinvolga i servizi per le vittime di violenza (in Italia i Centri Antiviolenza) è sottolineata sia dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità[27]. che dalla Convenzione d'Istanbul; anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nel suo *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria* ha fortemente sottolineato la necessità di formazione (p. 32). Si tratta di un passo necessario per dare delle risposte appropriate alle situazioni di affido dei bambini in casi di violenza domestica.

---

[23] Cfr. Dragiewicz M., *Gender bias in the courts: Implications for battered mothers and their children,* in *Family and intimate partner violence quarterly*, 2012, *5*(1): 13-35; Rivera E.A. et al., *Secondary victimization of abused mothers by family court mediators*, in *Feminist Criminology,* 2012, *7,* 234–252.

[24] Finkelhor D. et al., *The Victimization of Children and Youth: A Comprehensive, National Survey*, in *Child Maltreatment*, 2005, 10 (1), pp. 5-25; OMS (2010), *Preventing intimate partner*, cit.

[25] Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Disponibile in: https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con

[26] Cfr. Cass. 16 maggio 2019 n.13274 e Cass. 17 maggio 2021 n.13217. In altri casi, tuttavia, la Cassazione ha basato le sue decisioni sul costrutto della SAP: si vedano ad esempio Cass. 8 aprile 2016 n.6919 e Cass. 19 maggio 2020 n. 9143.

[27] Cfr. De Girolamo, G., Romito, P. (a cura di), *Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Orientamenti e linee-guida cliniche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità*. Fioriti Editore, 2014.

LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA[28]

Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2022

Questo numero dell'Osservatorio sarà dedicato al tema della **vittimizzazione secondaria** delle donne che hanno subito violenza, oggetto di una recente sentenza di condanna del nostro Paese da parte della **Corte EDU** (J.L. c. Italia, 27 maggio 2021) per il "*linguaggio colpevolizzante e moralizzante*" utilizzato in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo.
Di seguito alcuni commenti alla sentenza:
– *Vittimizzazione secondaria. La pronuncia della CEDU*;
– *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*;
– *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio;*
– *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*;
– *J.L. v. Italy: a survivor of trivictimisation - naming a court's failure to fully (recognize and) acknowledge judicial gender-based revictimisation*;
– *J.L. v. Italy: the ECtHR is finally recognising victim blaming in cases of sexual violence*.

Ulteriori stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne sono stati individuati in provvedimenti giudiziari in materia penale:
– in tema di '**femminicidio'**, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*;
– in tema di **violenza domestica**, *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*.

Anche sul **fronte civilistico**, in sede di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica, si ritrovano frequentemente prassi vittimizzanti:
– **da parte dei consulenti d'ufficio** chiamati a giudicare la capacità genitoriale della madre, *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica*;
– da parte del giudice: a) che affida il minore al padre, pur violento, *Affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica e rischio di vittimizzazione secondaria* e *Maltrattamenti in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni, nei confronti della madre, vittima del reato. A proposito della c.d. vittimizzazione secondaria*; b) che lo dichiara adottabile, con argomentazioni ritenute dalla stessa Cassazione, a Sezioni Unite, vittimizzanti (cfr. Cass. civ., S.U., 17 novembre 2021, n. 35110).
Proprio rispetto a questo ultimo profilo, l'**Italia** è stata recentemente **condannata da parte della Corte EDU** (D.M. e N. c. Italia, 20 gennaio 2022) per aver dichiarato adottabile una minore senza aver attentamente valutato la capacità genitoriale della madre, vittima di violenza domestica, e per non averle offerto adeguato sostegno: *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna dell'Italia da parte della Corte EDU*.
Tutte queste prassi, che disincentivano le donne vittime di violenza dal rivolgersi alle Autorità, sono state **censurate anche dal Grevio** (gruppo di esperte ed esperti del Consiglio d'Europa) nell'ultimo Rapporto sullo stato di applicazione in Italia della c.d. Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati a prevenire la vittimizzazione secondaria (art. 18), anche attraverso una adeguata formazione degli Operatori (art. 15).

[28] https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-1

Per **approfondire** la tematica:
– *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza;*
sentenza della **Corte EDU** del 28 maggio 2015 (Y. c. Slovenia) che, per la **prima volta**, ha riconosciuto una **forma di vittimizzazione secondaria** nelle modalità con cui è stato condotto un procedimento penale per violenza.

PREGIUDIZI GIUDIZIARI NEI REATI DI VIOLENZA DI GENERE: UN CASO TIPICO[29]

Paola Di Nicola Travaglini, magistrato e consulente della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato

Trib. Roma, Sez. V, sent. 4 ottobre 2021 (dep. 23 novembre 2021), n. 11019 - Leggi la sentenza

La sezione specializzata in violenza di genere del Tribunale di Roma il 4 ottobre 2021 ha condannato un imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per lesioni aggravate, così riqualificando il contestato reato di tentato femminicidio, e lo ha assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p., ritenendo non credibile la persona offesa e mancante l'abitualità delle condotte maltrattanti. Entrambi i reati erano avvenuti in presenza della figlia minorenne della coppia.
Le motivazioni del Collegio capitolino rappresentano una modalità interpretativa piuttosto diffusa tanto da costituire un'occasione giuridico-culturale per riflettere sulla concreta lettura dei reati di violenza di genere anche alla luce dell'esito della recentissima inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La relazione dal titolo *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*[30], nell'esaminare 211 casi di femminicidio (dalle indagini alle sentenze o alle archiviazioni), ha accertato che:
– la gran parte dei provvedimenti giudiziari non contestualizzano il delitto in un ambito più ampio e non valorizzano, ma ridimensionano o omettono, le violenze che lo precedono;
– la pregressa condotta maltrattante dell'uomo nei confronti della donna viene definita come "relazione burrascosa, tumultuose, turbolenta" e questo anche a fronte di precedenti denunce per gravi reati commessi nei confronti della vittima;
– il femminicidio è qualificato come "impulso mosso da sentimenti, rispetto al quale si ricorre spesso ad un linguaggio emozionale", oltre che fortemente vittimizzante nei confronti delle donne[31].
La sentenza in commento si colloca in linea con queste conclusioni.

1. Il fatto[32].

Una donna, dopo essere stata picchiata dal marito ubriaco, alla presenza della figlia di 14 anni, era stata immobilizzata e poi accoltellata con due fendenti alla schiena, ma era riuscita a salvarsi rifugiandosi nella camera da letto; nel frattempo i figli avevano chiamato la Croce Rossa e l'uomo la Polizia. La persona

[29] https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/tribunale-roma-2021-pregiudizi-giudiziari-violenza-di-genere
[30] Relazione pubblicata in questa *Rivista*.
[31] *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018,* Cap. IV, 4.6.1, p. 85.
[32] Di seguito nel testo saranno utilizzati dei *grassetti*, posti dall'autrice, per rendere immediatamente visibili alcune parole o frasi utili per lo sviluppo di pregiudizi sessisti.

offesa successivamente aveva denunciato di essere stata vittima, negli anni, di reiterati maltrattamenti, così descritti in dibattimento:
– avere avuto in Italia "una vita ritirata, senza amici e senza uscire, anche a causa della **gelosia** del marito, che si era occupata solo della casa e della famiglia. I primi anni del matrimonio erano stati tranquilli in quanto **il marito le aveva consentito** di frequentare altre persone ed anche un corso di ballo";
– non avere il permesso di soggiorno perché scaduto;
– avere rimesso la querela per le lesioni provocate dall'uomo nel 2015 (con referto in atti) "per ritornare in casa con il marito non sapendo dove andare".
Aveva spiegato alle giudici che quando lei aveva trovato un'occupazione, il partner "si era mostrato contrario (…) sia per **gelosia**, sia perché **si sentiva sminuito avendo sempre egli provveduto economicamente alle esigenze della famiglia**" e che l'uomo aveva iniziato a bere a seguito della perdita del lavoro e "**scaricava la tensione** soprattutto con lei" ma nel corso dei litigi "l'aveva **soltanto** offesa e minacciata".
Nel corso del dibattimento l'uomo aveva ammesso l'accoltellamento della donna, dichiarandosi molto dispiaciuto; i figli avevano riferito che tra i genitori c'erano normali *liti familiari* per ragioni economiche e per la gelosia del padre; le sorelle dell'imputato avevano riferito di un'ipotetica relazione della vittima con il cognato (elemento estraneo ai fatti, ma utile a confortare la tesi della *gelosia*); la dichiarazione dell'operatrice del centro antiviolenza era stata ritenuta non rilevante in quanto teste *de relato* a cui la vittima aveva riferito fatti diversi e più gravi peraltro senza spiegarle "i **reali motivi** legati alla **gelosia**" che avevano determinato l'accoltellamento alla schiena.

2. L'esito.

Alla luce delle prove acquisite dal collegio, per come da questo valutate, il reato di **tentato femminicidio** è stato riqualificato in lesioni aggravate sulla base dei seguenti argomenti: "sia la motivazione legata alla **gelosia**, sia la scarsa forza impressa nell'azione di accoltellamento, tanto che i fendenti non sono stati penetranti fino agli organi vitali e le modalità di accoltellamento mentre la vittima veniva bloccata si pongono in contrasto con la volontà di provocare la morte. Analogamente l'assenza di persistenza nell'azione lesiva con il coltello nonostante ben reiterabile, lo spavento manifestato alla vista del sangue e l'immediata richiesta di intervento degli operanti depongono per la sola volontà di ledere la vittima, ma non di ucciderla".
Il reato di **maltrattamenti ai danni della moglie e della figlia minorenne,** invece, è stato ritenuto insussistente per assenza dell'abitualità delle vessazioni in quanto, da un lato, la donna aveva riconosciuto di essere uscita e di avere *frequentato un corso di ballo con i figli*; dall'altro, gli insulti e le minacce erano avvenute **soltanto** quando l'uomo si ubriacava o era stressato per la perdita del lavoro oppure "per la **gelosia innescata dal sospetto** di una relazione intrattenuta da lei con il cognato, insinuatagli dalla di lui sorella".
Aldilà del fatto che due aggressioni fisiche risultassero dai referti medici e che l'imputato fosse stato già condannato (con sentenza non definitiva), dallo stesso Tribunale, l'anno precedente, per lesioni nei confronti della medesima vittima, la testimonianza della persona offesa era stata ritenuta contrastante con le dichiarazioni dei figli che avevano riferito soltanto di *liti di coppia* in cui i genitori "alzavano la voce senza venire alle mani, e che si concludevano con loro che parlavano tranquillamente e cenavano tutti insieme a tavola".
Nella sentenza si stabilisce, quindi, l'esistenza di una conflittualità paritaria tra l'imputato e la persona offesa e l'assenza di sopraffazione sistematica in quanto le "liti tra i due coniugi (…) pure connotate da urla, minacce e ingiurie" erano legate a *problemi economici* e *alla gelosia* dell'uomo.

3. I pregiudizi giudiziari fondati su ruoli stereotipati di donne e uomini.

Nonostante un sistema normativo che si arricchisce pressoché quotidianamente di nuove norme di contrasto alla criminalità di genere e nonostante la vigenza in Italia, dal 2013, della Convenzione di Istanbul[33], il più poderoso ed efficace strumento di prevenzione e punizione della violenza domestica, la lettura degli argomenti utilizzati dalla sentenza in commento, ancora diffusi nella giurisprudenza di merito, esprimono una "difficoltà" nel riconoscerla a causa di pregiudizi di genere e radicati stereotipi sui ruoli spettanti a uomini e donne, specie in ambito familiare, che inevitabilmente entrano nel processo e poi nelle decisioni[34]. È un problema mondiale, tanto che le stesse fonti sovranazionali li danno per scontati[35] e mettono in guardia le istituzioni dall'esserne inconsapevolmente avvinte. Il rischio è dato dalla distorsione dei fatti e dalla conseguente pronuncia di sentenze basate su credenze e miti preconcetti[36], frutto del contesto sociale, che rispecchiano e perpetuano i rapporti di forza che ne sono alla base[37]. Questa la ragione per cui, da ultimo, il Parlamento Europeo ha espresso "preoccupazione per l'impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica"[38].

I radicati stereotipi che si riflettono, inconsapevolmente, nella narrazione processuale sono: le donne mentono, esagerano o hanno provocato la violenza maschile (in ogni sua articolazione).

L'effetto, evidenziato anche dall'ultimo *Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul* da parte del gruppo di esperti (Grevio), pubblicato il 13 gennaio 2020[39], è che gli stereotipi nelle decisioni dei giudici portano a "ridurre la violenza nelle relazioni intime a conflitto: a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il differenziale di potere creato dal ricorso alla violenza stessa. È anche emersa la tendenza a dare credito a stereotipi e credenze comuni che considerano una relazione intima come intrinsecamente fondata sulla sottomissione/sopraffazione, possessività".

---

[33] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata, senza riserve, dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.

[34] Si pensi alle sentenze della Corte d'Assise d'appello di Bologna del 14 novembre 2018 n. 29 (cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza dell' 8 novembre 2019 n. 2692) e dell'Ufficio GIP- GUP del Tribunale di Genova del 5 dicembre 2018 n. 1340 (non impugnata e quindi passata in giudicato) in cui l'efferata uccisione di una donna da parte del compagno viene ricostruita in termini di ordinaria impulsività, determinata dalla gelosia, tale da meritare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Questi gli argomenti della sentenza bolognese: "*Sebbene quel sentimento* [la gelosia] *fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come 'una soverchiante tempesta emotiva e passionale', che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale*". Allo stesso modo la sentenza genovese, dopo aver descritto la relazione tra i coniugi come "*tormentata*" evidenziando i *tradimenti* della moglie e il suo "*atteggiamento ambiguo*", aveva riconosciuto le attenuanti generiche all'imputato ritenendo che egli nell'ucciderla non avesse *"...agito sotto la spinta di un moto di gelosia fine a sé stesso, per l'incapacità di accettare che la moglie potesse preferirgli un altro uomo, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l'ha illuso e disilluso nello stesso tempo, l'ha indotto a uscire dal volontario isolamento in cui si era ritirato proprio per lasciare spazio alle sue scelte, con la promessa di un futuro insieme, ma tutto questo invano*". Le sentenze sono entrambe pubblicate sulla rivista *Questione giustizia on line* con commento di F. Filice, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in cui l'autore condivisibilmente scrive: "Il punto è invece, come dicevo, profondamente, *drammaticamente* giuridico: perché lo *stato emotivo* di carattere eccezionale in cui hanno agito quegli imputati – determinato dall'abbandono nel caso di Bologna e dai tradimenti nel caso di Genova – e al quale si è deciso di attribuire valore attenuante è esattamente quella *spinta identitaria e incontrollabile* del maschio che sta, come si è visto, all'*origine* della *violenza di genere* e che anzi ne costituisce, dal punto di vista individuale e sociale, il catalizzatore".

[35] Art. 5 lett. a) CEDAW; artt. 12, § 1 e 14, § 1 della Convenzione di Istanbul.

[36] La Raccomandazione del Comitato CEDAW numero 33 sull'accesso delle donne alla giustizia, che costituisce fonte di soft law, riserva un intero capitolo a *Stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario.*

[37] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione Europea (2012/2116(INI), Considerando C e par. 54; Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo adottata il 27 marzo 2019.

[38] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte dei partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)) § 41.

[39] In particolare, §§ 13 e 17.

Se, dunque, la violenza domestica è confusa con le *liti familiari* e al più deve identificarsi con quella fisica, le umiliazioni e le ingiurie, anche continue, espresse davanti ai figli, ammesse e provate, invece, sono ritenute irrilevanti, non riconoscendosi l'effetto indelebilmente traumatico che generano sull'identità della vittima e dei bambini.
Per dare una qualche ragione a quei soprusi, ritenuti gratuiti o incomprensibili, la chiave di volta più semplice è quella della *gelosia* maschile, ricercata quando l'interprete non conosce la matrice esclusivamente culturale della violenza, con i seguenti deflagranti effetti: attenuare la carica illecita delle condotte; esprimere empatia per chi la prova; colpevolizzare la donna per avere generato quella *gelosia* anche per comportamenti legittimi come andare via di casa o intrattenere altre relazioni affettive. In questa cornice di ridimensionamento della volontà delittuosa e della matrice sessista che ne è alla base, anche l'alcolismo del violento viene giustificato con quelle che nella realtà sono ordinarie difficoltà della vita come avere perso il lavoro, avere problemi economici o di salute, ecc., al contrario di quanto avviene se le medesime difficoltà colpiscono la donna.
Inoltre, la presenza dei figli (anche minorenni) alle condotte aggressive del padre nei confronti della madre è del tutto sottovalutata, tanto da non porre a rischio la responsabilità genitoriale dell'uomo, ma, paradossalmente e contro ogni logica, quella della madre che è ritenuta non tutelante e fragile.
Infine, l'effetto più grave del pregiudizio che la donna che denuncia maltrattamenti menta o esageri – senza indicazione di cosa dovrebbe spingere a detta volontà calunniosa – è che la violenza domestica non viene collocata in un preciso contesto di relazioni diseguali tra quell'uomo e quella donna, tanto da non essere quasi mai descritte o approfondite le ragioni che determinano *le liti familiari* (il riferimento è a generiche questioni economiche o di gelosia), come queste si esplicano (quali parole utilizzate e da chi, con quale tono di voce, chi vi soccombe, ecc.), su chi gravano gli obblighi familiari e perché eventualmente solo sulla donna, chi ha il potere di gestione del denaro ed un lavoro, ecc.
Il mancato accertamento, investigativo o dibattimentale, di quali siano i rapporti di forza nella coppia (chi guadagna e chi è nullatenente; quale la condizione di regolarità del soggiorno nel nostro Paese); la genericità con cui è riportato il racconto dei figli su cosa intendano per *liti* familiari, come queste si siano sviluppate e gli effetti che ne sono derivati; la conclusione che la vittima sia stata *libera* perché nei primi anni di matrimonio non le era stato impedito di uscire e "**il marito le aveva consentito** di frequentare un corso di ballo con i figli"; la giustificazione che "urla, minacce e ingiurie" siano state "circoscritte ad evenienze specifiche" e siano dipese sostanzialmente dalla frustrazione dell'uomo di avere perso il lavoro o dalla *gelosia* sono tutti indici: a) della normalizzazione, da parte dell'interprete, di un modello patriarcale in cui la libertà femminile non è contemplata come diritto assoluto mentre la sua limitazione (essere costretta a casa a badare ai figli, non potere lavorare, non potere guadagnare, ecc.) da parte di un uomo costituisce condotta legittima; b) della mancata ricerca del vero movente del delitto cioè il *movente di genere* che la Convenzione di Istanbul richiede all'Autorità giudiziaria di accertare interpretando tutti i reati di violenza maschile contro le donne secondo una dimensione di discriminazione di genere strutturale in cui sopraffazioni e limitazioni dei diritti delle donne da parte degli uomini costituiscono la regola.

4. Liti familiari e violenza domestica.

Il tema posto dalla sentenza in esame è quello, assai diffuso in Italia e nel mondo, della mancata distinzione giudiziaria tra *liti familiari* (in un contesto tra pari) e *violenza domestica* (in un continuativo contesto sopraffattorio)[40] che, come evidenziato dai Rapporti sull'Italia degli organismi di controllo

[40] Per uno studio specifico sulle sentenze di merito in materia di maltrattamenti tra familiari e conviventi: C. Pecorella e M. Dova, *La violenza nelle relazioni affettive: uno sguardo sulle prassi giudiziarie in Lombardia*, in *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie,* a cura di C. Pecorella, Torino, 2021.

internazionali (Comitato Cedaw[41] e Grevio), è figlia soltanto della difficile riconoscibilità, anche da parte delle istituzioni giudiziarie, della **gerarchia di genere** (l'uomo comanda e decide, la donna ubbidisce e sopporta) e dei **ruoli stereotipati** nell'ambito familiare (gli uomini lavorano e guadagnano, le donne stanno a casa con i figli) entrambe condizioni preliminari, normalizzate culturalmente, e sostrato identitario della violenza visibile (lesioni, violenze e femminicidi). Si tratta di chiavi classificatorie della relazione tra i sessi introiettate culturalmente da uomini e donne in ogni ambito sociale, professionale e geografico, a tal punto da portarci a ritenere che le limitazioni della libertà di una donna (non potere frequentare liberamente le persone, non potere lavorare, non potere decidere di interrompere una relazione affettiva, essere obbligata ad occuparsi della casa, dovere cucinare, eccetera) e le umiliazioni cui è costretta siano un fatto "naturale" e quindi non necessitino di approfondimento. Questo avviene quando per *normali liti familiari* si intendono quelle generate dal potere di un uomo di stabilire le regole comportamentali cui una donna è tenuta, ritenendosi normale che questa rinunci ad ogni aspirazione di minimale libertà perché, se le viola, è picchiata e mortificata.
L'effetto devastante di questa inconscia abitudine mentale, che ci porta a non vedere la discriminazione tra i sessi, perché naturalizzata nella posizione di comando degli uomini e di soggezione delle donne, è che quando viene espressa attraverso una sentenza, emessa in nome dello Stato, quella discriminazione si traduce in un ordine legittimo e consente agli uomini di esercitare impuniti il potere di imporre alle donne di non violare gli obblighi di ruolo nel contesto familiare e sociale (non avere relazioni fuori dal matrimonio, non lavorare, non rendersi indipendenti economicamente, non ballare, non uscire, ecc.), pena una sanzione corporale. Fino agli anni '60 si trattava di un diritto dell'uomo: lo *ius corrigendi*.

5. La vittimizzazione istituzionale.

Dalla lettura della sentenza che, si ribadisce, costituisce la mera rappresentazione di una diffusa modalità interpretativa nella giurisprudenza di merito, emerge che l'attività probatoria (dal verbale di arresto alle testimonianze di figli e parenti) è stata volta alla ricerca del *tradimento* della vittima quale ragione legittima della *gelosia* provata dall'imputato e tanto forte da averne determinato la re-azione aggressiva; anziché alla ricerca del *movente di genere* che connota questi reati cioè la continuativa subordinazione della donna al potere gerarchico del marito imposta attraverso violenze psicologiche e fisiche. Ecco, dunque, come l'accertamento istituzionale si sposta dalla responsabilità penale dell'imputato – per gli atti di maltrattamenti sino al tentato femminicidio – alla natura fedifraga della donna che, autonomamente (così apparirebbe risultare dal verbale di arresto), arriva persino ad attribuire la causa della violenza del coniuge alla propria condotta *infedele*. In questa scia vengono quindi ammesse le domande, a figli e cognata, circa l'avvenuto "abbandono del tetto coniugale" da parte della persona offesa, *colpevole* di avere mentito ai parenti dicendo di essersi trasferita in altra città per lavorare, anziché di essere andata a convivere con un altro uomo, peraltro di famiglia. Così la vittima viene inconsapevolmente trasformata in colei che ha indotto l'imputato a commettere i delitti, perché non ha rispettato il codice morale di una *buona moglie*, con l'effetto processuale di minarne l'attendibilità e la credibilità circa le violenze denunciate. Questo è il fenomeno di vittimizzazione istituzionale, vietato dall'articolo 18.3 della Convenzione di Istanbul, tanto diffuso nelle aule di giustizia, in Italia e in Europa, da avere meritato una norma *ad hoc* volta ad impedirla[42].

6. Il movente non è la gelosia, ma l'appartenenza di genere.

[41] La CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) è la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, ratificata dall'Italia con la legge del 14 marzo 1985, n. 132 entrata in vigore il 10 luglio 1985. Il Comitato CEDAW il 21 luglio 2017 ha presentato *Osservazioni conclusive relative al VII Rapporto periodico dell'Italia*.
[42] P. Di Nicola Travaglini *Il divieto di vittimizzazione secondaria* in *Donne e violenza,* cit., p. 37 e ss.

Nella sentenza il **movente** delle lesioni aggravate (unico reato riconosciuto), come in gran parte delle pronunce in materia di femminicidio o di tentato femminicidio, viene individuato nella *gelosia*. La violenza così viene ricondotta non all'imputato, ma a forze a lui esterne, o meglio, ad un *sentimento* incoercibile. Si tratta dell'inconsapevole retaggio che ha guidato il diritto, dalle leggi di Augusto del 18 a. C. fino al 1981, con l'omicidio per causa d'onore, in cui lo ***stato d'ira*** di un uomo *tradito* ha sempre costituito il legittimo fondamento del ridimensionamento sanzionatorio perché quella *punizione* era in qualche modo meritata: la donna aveva espresso la sua libertà in un campo che le è precluso, la scelta sessuale.

Il mancato collegamento tra violenze precedenti e tentato femminicidio, quale acme di queste, agevola la ricostruzione di detto grave reato come esplosione imprevedibile il cui movente è individuato nella ragione indicata dall'imputato, cioè un *incontrollabile sentimento di gelosia* per avere scoperto un'altra relazione, per non accettare la separazione ecc., anziché nella volontà deliberata di volere picchiare o uccidere una donna perché non le si riconoscono autonomia, libertà e dignità. Come si legge dalle argomentazioni sopra riportate e dal linguaggio utilizzato, l'accoltellamento alle spalle della propria compagna non è frutto di una preordinata deliberazione, ma è sempre o la *re-azione* alla condotta della vittima che, dunque, ne diventa corresponsabile (se non si fosse comportata in un certo modo il delitto non sarebbe accaduto) oppure la modalità di una *natura incontenibile* dell'autore che, così, viene inconsapevolmente giustificato non essendo a lui completamente riconducibile il gesto[43]. Omettere il movente di genere e ricostruire il delitto come esito non voluto di un *sentimento* come la *gelosia* o di un *impulso* non è un dato neutro o di carattere solo culturale, ma ha una ricaduta sulla qualificazione giuridica del fatto e dunque sulla pena applicata: da tentato omicidio a lesioni aggravate.

Ritenere la *gelosia* un motivo per ridimensionare il disvalore del fatto costituisce un'inversione logico-giuridica che non trova spazio in nessun altro reato[44], perché quella che è qualificata come aggravante dalla Corte di cassazione (rientrando la gelosia tra i *motivi futili* ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 1 c.p. che muovono la condotta delittuosa) viene contraddittoriamente recuperata per legittimare gli argomenti usati dall'imputato, che si descrive come *deluso e arrabbiato* per il comportamento della moglie, tanto da avere tentato di ucciderla. Questa modalità interpretativa rischia di universalizzare pregiudizi e generare un'aspettativa di tolleranza sociale rispetto alla violenza in palese violazione della Convenzione di Istanbul e del suo art. 12.1 che obbliga gli Stati a "eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini".

Se il tentato femminicidio fosse stato ricostruito come l'apice delle precedenti violenze e atto *punitivo* estremo rispetto alla violazione di regole di sottomissione e ubbidienza imposte alla donna da parte del marito, anziché come atto estemporaneo determinato dalla *gelosia* dell'imputato, la lettura del delitto, aldilà della decisione assunta (di condanna, di assoluzione o di riqualificazione del fatto), sarebbe stata in linea con la Convenzione di Istanbul e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione[45].

---

[43] *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere,* a cura di F. Saccà, Roma, 2021. Questo testo costituisce l'esito di un progetto (Progetto STEP) coordinato dall'Università della Tuscia che ha disegnato e svolto la ricerca, realizzato in collaborazione con l'Associazione Differenza Donna che ne ha curato la formazione, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto si propone di indagare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nella stampa, nella convinzione che questi stereotipi concorrano non solo al rischio di vittimizzazione secondaria della vittima ma anche e soprattutto, come già peraltro denunciato dalla CEDAW, al depotenziamento dell'azione giudiziaria, finendo così col contribuire al mantenimento e alla riproduzione proprio di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne.

S. Cusack, *Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report*, Prepared for the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013.

[44] P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, *Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020, p. 185 e ss.

[45] Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2019 (dep. 30 ottobre 2019), n.44139, in *CED Cass.*, n. 276962 e Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2019 (dep. 26 novembre 2019), n. 48049, in *CED Cass.*, n. 278297.

7. Conclusioni.

Il processo prima e la sentenza poi costituiscono un insieme di *narrazioni*, composte da regole, comportamenti, esperienze, valori la cui coerenza è data dal giudice che adotta quella più vicina al senso comune perché gli appartiene, è più convincente e questo anche grazie ai pregiudizi che vi si annidano[46].
La dimensione assiologica della decisione si esprime attraverso la motivazione con cui il giudice giustifica le sue scelte, dando forma ai giudizi di valore da cui essa dipende[47]. Tanto più questi si assimilano alla struttura narrativa condivisa dal contesto sociale e culturale di riferimento, e quindi ai pregiudizi di genere che ne costituiscono il fondamento, tanto più quella decisione sarà leggibile perché coerente rispetto ad una struttura di potere interiorizzata e naturalizzata.
È proprio rispetto a questo rischio che la sentenza della Corte EDU, J.L. contro Italia, del 27 maggio 2021[48] ha richiamato l'Autorità giudiziaria ad evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, a minimizzare la violenza di genere, ad esporre "le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzanti e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia"[49].
Il nostro Paese è stato sottoposto a richiami formali da organismi sovranazionali di controllo come il GREVIO e il Comitato CEDAW proprio con riferimento ai limiti di una corretta lettura della violenza domestica da parte della magistratura dovuta ad introiettati pregiudizi giudiziari che se non riconosciuti impediscono alle donne l'accesso alla giustizia per tutelare i loro diritti[50].
Prima di affrontare lo studio di qualsiasi procedimento in materia di diritto di famiglia o di violenza maschile contro le donne è necessario sapere che è la stessa discriminazione di genere, in quanto strutturata negli assetti sociali e culturali di ogni ambito, a costituire patrimonio conoscitivo ed interpretativo.
Perché la magistratura non incorra in trappole valutative deve operare uno sforzo formativo non solo sulle norme, nazionali e sovranazionali (anche di *soft law*) e sulla giurisprudenza della Corte di legittimità e della Corte EDU, ma anche sulla struttura culturale della violenza di genere e sui meccanismi atavici ed inconsapevoli che tendono a ridimensionarla o a colpevolizzarne le vittime.
Secondo il sociologo francese Pierre Bourdieu, "il sistema di norme giuridiche appare a coloro che lo impongono, e anche, in misura maggiore o minore, a coloro che lo subiscono, come *totalmente indipendente* dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra"[51]; al contrario la Convenzione di Istanbul, proprio per i reati di violenza maschile contro le donne, impone alle istituzioni di accertare innanzitutto i *rapporti di forza* su cui essi si sviluppano e si consumano altrimenti il rischio è non leggerli correttamente, attutirli fino a creare l'effetto di impunità e di tolleranza nei confronti dei loro autori[52].

---

[46] M. Taruffo, *Verso la decisione giusta,* Torino, 2020, p. 115.
[47] R. Hunter, C. Mc Glynn, E. Rackley, *Feminist Judgments: From Theory to Practice*, Oxford, 2010.
[48] La sentenza è pubblicata in francese su questa *Rivista*, con commento di N. Cardinale, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, il 14 giugno 2021. Cfr. anche P. Di Nicola Travaglini, *La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta. Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021*, in *Questione giustizia*, 20 luglio 2021; L. D'Ancona, *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU,* in *Questione giustizia*, 17 giugno 2021; R. Sanlorenzo, *La vittima ed il suo Giudice*, in *Questione giustizia*, 2 giugno 2021; nonché T. Manente, *Violenza sulle donne: perché i giudici italiani vengono condannati a livello internazionale?,* in *DonneXdiritti,* 1 giugno 2021; M. Bouchard, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda offesa alla vittima: il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021*, in *Diritto penale e uomo*, 9 giugno 2021.
[49] Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. contro Italia, *supra* cit., § 141 (traduzione non ufficiale).
[50] *L'accès des femmes à la justice: guide à l'intention des praticien-ne-s du droit*, Guida redatta da Unione Europea e Consiglio d'Europa.
[51] P. Bourdieu, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico,* Roma, 2017, p. 64.
[52] Si leggano i rilievi sollevati nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura italiana nella sentenza della Corte EDU, Talpis contro Italia, del 2 marzo 2017, con cui è stata evidenziata la sottovalutazione nella trattazione dei reati di violenza di genere e la non adeguata applicazione delle norme esistenti poste a tutela della persona offesa.

LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E DEI LORO FIGLI NEI PROCEDIMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Relazione COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

Premessa[53]

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con delibera del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di «monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011[...]e di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti» (articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*).

La Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad "evitare la vittimizzazione secondaria", che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa[54].

La Commissione, sollecitata anche dalle numerose richieste di madri vittime di violenza a cui sono stati - in molti casi - sottratti i figli, facendosi carico di questo tema, ha deliberato di svolgere un'inchiesta volta a verificare la concreta attuazione in Italia dei principi della Convenzione di Istanbul e a individuare la portata del fenomeno cosiddetto di vittimizzazione secondaria in danno di donne e minori vittime di violenza.

La necessità di accertare le dimensioni e l'ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria è derivata, inoltre, dalla consapevolezza che solo una risposta coerente di tutte le istituzioni può arginare la diffusione dell'endemico fenomeno della violenza domestica e di genere. Non si può reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli

[53] Alla stesura della Relazione hanno partecipato i collaboratori della Commissione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno: Elvira Reale, psicologa e coordinatrice del Gruppo di lavoro; Monica Velletti e Francesca Ceroni, magistrate, Sabrina Fiaschetti e Concetta Gentili, avvocate, che hanno elaborato e compilato i questionari di rilevazione statistica del campione e curato le ricerche giuridiche. Hanno altresì collaborato all'elaborazione della relazione: Paola Di Nicola Travaglini, Fabiola Furnari, Maria Monteleone e Annamaria Picozzi, magistrate, nonché Teresa Scafuto, giudice onorario. L'elaborazione dei dati dell'indagine statistica dei capitoli II e III è stata curata dai collaboratori della Commissione ai sensi dell'articolo 23, del Regolamento interno: Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale dell'ISTAT; Marina Musci e Matteo Bohm, statistici.

[54] Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la vittimizzazione secondaria (Cass., sent., 17 novembre 2021 n. 35110).

effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli o della responsabilità genitoriale.
Uno stesso ordinamento non può tollerare che da una parte l'autore di violenze venga indagato e condannato per le condotte commesse e dall'altra venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità. E' necessario garantire l'adozione di provvedimenti coordinati, nella consapevolezza che la vera efficacia deterrente per reprimere condotte di violenza domestica si realizza verificando la sussistenza di tali condotte, anche e soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili che hanno per oggetto domande relative ai figli minori, con immediati riflessi, in caso di accertamento della sussistenza delle stesse, anche nelle forme di volenza assistita, sulla disciplina della responsabilità genitoriale e dell'affidamento con adozione di misure limitative a carico del genitore violento. La diffusione nei procedimenti civili o minorili che abbiano ad oggetto domande di affidamento dei figli minori o di disciplina della responsabilità genitoriale, di specifica attenzione alle condotte di violenza domestica, con immediati effetti sulla modalità di affidamento, si ritiene potrà avere, nel breve periodo, un'efficacia deterrente maggiore rispetto alla irrogazione di condanne penali, che nella maggior parte dei casi sopraggiungono a notevole distanza dai fatti, e prevedono la sospensione condizionale della pena.

Sulla base di questi presupposti la Commissione, nella seduta del 4 agosto 2020, ha specificato le modalità di svolgimento dell'inchiesta - di natura qualitativa e quantitativa - diretta a verificare la reale ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. L'indagine ha avuto come oggetto lo studio di 1411 procedimenti giudiziari, iscritti a ruolo nell'anno 2017, relativi sia a giudizi civili di separazione giudiziale con domande di affidamento di figli minori sia a giudizi minorili sulla responsabilità genitoriale. Negli anni 2020-2021, sono stati esaminati per i 1411 procedimenti tutti gli atti processuali: atti di parte, verbali di causa, relazioni dei servizi socio assistenziali, consulenze tecniche d'ufficio, provvedimenti provvisori e definitivi adottati dai giudici, ogni allegato dei fascicoli di parte e d'ufficio.

La Commissione ha pertanto acquisito, all'Archivio della Commissione medesima, gli atti processuali dei procedimenti civili di un campione dei tribunali ordinari mentre per i procedimenti del campione dei tribunali minorili gli atti processuali sono stati esaminati *in loco* dai Collaboratori della Commissione. La ricerca ha avuto il fine di verificare attraverso un'analisi di carattere statistico - e pertanto con criteri oggettivi - sia l'incidenza dei procedimenti con presenza di indicatori di violenza rispetto al numero complessivo dei procedimenti iscritti, sia gli accertamenti in concreto compiuti dai giudici e i provvedimenti adottati in presenza di allegazioni di violenza.
L'indagine ha inoltre ripreso i dati derivanti dal Doc. XXII-*bis*, n. 4[55] nel quale sono stati analizzati gli esiti dell'indagine condotta con appositi questionari presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi, diretta altresì a comprendere l'organizzazione degli uffici, i livelli di formazione specifica sui temi della violenza contro le donne degli operatori della giustizia e dei consulenti, le forme di comunicazione tra autorità giudiziarie inquirenti e decidenti.
Sono inoltre stati sottoposti all'esame della Commissione un considerevole numero di casi emblematici riguardanti le storie giudiziarie di donne che hanno segnalato le loro vicende processuali

[55] Relazione su "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria", approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021.

affermando di aver subito forme di vittimizzazione secondaria a causa del mancato riconoscimento della violenza domestica.
La Commissione ha altresì svolto un'ampia serie di audizioni di esperti della materia[56].

Nella Relazione verranno esposti ed analizzati: la disciplina normativa nazionale ed internazionale riguardante la vittimizzazione secondaria ed i suoi indicatori (Capitolo I); quindi saranno esposte le risultanze dell'indagine campionaria compiuta presso i Tribunali civili ordinari (Capitolo II) e presso i Tribunali per i minorenni (Capitolo III); saranno infine esaminati nel dettaglio le criticità emerse dall'esame dei casi specifici (Capitolo IV). Alla luce della complessa attività di indagine svolta, supportata dal dato statistico, saranno quindi formulate specifiche raccomandazioni della Commissione in relazione alle più evidenti criticità emerse dall'insieme dell'indagine (Capitolo V).

I. La vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza: definizione e ambito dell'indagine

1.1. Il ciclo della violenza e il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

L'allarmante diffusione di condotte di violenza domestica e nei confronti delle donne nella gran parte dei paesi del mondo ha portato all'adozione di numerosi interventi normativi nazionali e sovranazionali per il suo contrasto. La radice culturale del fenomeno, per lungo tempo tollerato e sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza internazionale con l'elevazione del contrasto alla violenza

[56] Audizione della dottoressa Elisabetta Rosi, Consigliere della terza sezione penale della Corte di cassazione (seduta del 2 aprile 2019 n. 4); Audizione del Presidente del Tribunale di Roma, dottor Francesco Monastero (seduta del 9 aprile 2019 n. 5); Audizione della Presidente della sezione GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Giovanna Ceppaluni (seduta del 7 maggio 2019 n. 6); Audizione del Presidente del Tribunale di Palermo, dottor Salvatore Di Vitale, e del Presidente del Tribunale di Torino, dottor Massimo Terzi (seduta del 14 maggio 2019 n. 7); Audizione del Primo Dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, dottoressa Annamaria Maggio, del Tenente Colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dottor Filippo Vanni e del Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi (seduta dell' 11 giugno 2019 n. 9); Audizione del Presidente della sezione autonoma misure diprevenzione del Tribunale di Milano, dottor Fabio Roia (seduta del 25 giugno 2019 n. 12); Audizione della Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, dottoressa Matilde Betti (seduta del 12 settembre 2019 n. 20); Audizione di rappresentanti dell'associazione Sud est donne, del Comitato madri riunite, dell'associazione Arci donna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore (seduta del 25 febbraio 2020 n. 41); Audizione della seconda Vicepresidente del GREVIO, organo indipendente di monitoraggio della Convenzione di Istanbul presso il Consiglio d'Europa sul rapporto GREVIO per l'Italia, dottoressa Simona Lanzoni (seduta del 12 maggio 2020 n. 45); Audizione della responsabile della redazione Dire - Donna, dottoressa Silvia Mari, e della Vice Presidente dell'associazione Federico nel cuore Onlus, dottoressa Maria Seren ella Pignotti (seduta del 23 giugno 2020 n. 51); Audizione di una componente dell'Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, dottoressa Angela Maria Quaquero (seduta del 28 luglio 2020 n. 56); Audizione della Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, dottoressa Annunziata Bartolomei (seduta del 30 luglio 2020 n. 57); Audizione di una pedagogista esperta in problematiche dell'adolescenza e dell'età evolutiva con un focus specifico sui minori vittime di violenza assistita, dottoressa Maria Carla Sivori e della Direttrice dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Genova, dottoressa Anna Maria Scazzosi (seduta del 4 agosto 2020 n. 58); Audizione della Prorettrice con delega a legalità, trasparenza e parità di diritti dell'Università degli Studi di Milano e ordinario di diritto costituzionale, professoressa Marilisa D'Amico (seduta del 26 gennaio 2021 n. 72); Audizione della Direttrice del Servizio di psicologia giuridica e forense, ordinario di psicologia generale presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma "La Sapienza", professoressa Anna Maria Giannini (seduta del 10 febbraio 2021 n. 73); Audizione di rappresentanti delle Associazioni Be Free, Differenza Donna, D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, Reama - Fondazione Pangea onlus, Telefono Rosa, UDI - Unione Donne in Italia (seduta del 1° luglio 2021 n. 90); Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti (seduta del 20 luglio 2021 n. 91); Audizione della Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti (seduta del 16 marzo 2022 n. 105).

domestica e nei confronti delle donne nell'alveo della tutela dei diritti umani, con la conseguente introduzione di norme puntuali e più efficaci.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, nota come Convenzione di Istanbul, ha dettato specifiche disposizione per il contrasto ad ogni forma di violenza domestica, imponendo agli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, di dotarsi di una legislazione efficace, e di verificarne in modo costante l'effettiva attuazione da parte di tutti gli operatori, in particolare da quelli appartenenti al sistema giudiziario.
Nel contrasto al fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne, l'attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari si è concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l'adozione di norme (*cfr.* da ultimo legge sul cosiddetto "codice rosso", legge 19 luglio 2019, n. 69), che hanno previsto risposte sanzionatorie sempre più elevate, scelta certamente idonea a conseguire l'obiettivo prefissato, ma sicuramente non sufficiente, come dimostrato dalla incidenza statistica delle condotte di violenza domestica[57]. La severa repressione penale di tutte le forme di violenza domestica, l'introduzione in forza delle norme richiamate di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle sanzioni già esistenti, rappresenta una valida risposta delle istituzioni per il contrasto del fenomeno, ma non ha dimostrato di avere l'efficacia deterrente auspicata.

La richiamata radice culturale della violenza domestica, che induce a reprimerne solo le manifestazioni più gravi, quelle che emergono all'evidenza delle autorità giudiziarie penali, ha impedito al legislatore ed agli operatori di dedicare analoga attenzione ad un diverso ambito nel quale le condotte di violenza domestica, declinate in tutte le loro forme di violenza fisica, psicologica, economica, hanno presumibilmente la maggiore incidenza, quello delle relazioni familiari.
È infatti all'interno della famiglia che i rapporti fondati sulla prevaricazione e sulla sopraffazione esplicano gli effetti più gravi e devastanti. È tra le mura domestiche che si concentra il numero più elevato di violenze, che conseguentemente hanno la maggiore difficoltà ad emergere come fenomeno. Nelle relazioni disfunzionali basate su rapporti di prevaricazione del *partner* violento sull'altra, si realizza il cosiddetto "ciclo della violenza" che vede susseguirsi una prima fase nella quale si realizzano le condotte preliminari della violenza, cui seguono prima i comportamenti violenti, e poi fasi di ricostituzione del legame, nelle quali l'uomo violento promette di non reiterare le condotte aggressive, si mostra premuroso e tende ad attribuire la responsabilità a condotte esterne, in altre occasioni imputate invece alla stessa vittima, in modo da riconquistarne la fiducia, anche in nome dell'unità familiare.
In questo circolo, la donna, in posizione di soggezione rispetto al *partner* (in molti casi anche economicamente), finisce per riprendere la relazione fino al successivo episodio di violenza, in un ciclo ripetitivo che può susseguirsi per un lungo numero di anni. La mancata capacità dell'ordinamento e soprattutto degli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, responsabili dei servizi socio assistenziali, consulenti) di individuare la violenza in comportamenti considerati - e sovente descritti dalla stessa vittima - come di mero conflitto familiare produce dei danni rilevanti, non solo nei confronti della donna che ha subito la violenza non riconosciuta come tale, donna spesso ritenuta responsabile e colpevolizzata per non essersi sottratta alla spirale di violenza, ma anche nei confronti dei minori esposti alle medesime condotte violente.

[57] Al riguardo si richiama la relazione, approvata dalla Commissione il 18 novembre 2021, su «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018» (DOC. XXII-*bis,* n. 7).

L'esposizione dei minori a violenza domestica, non solo quando la stessa sia agita direttamente nei loro confronti, ma anche quando sia agita nei confronti della loro madre - essendo ormai patrimonio condiviso che la violenza cosiddetta assistita è da considerare anch'essa violenza diretta sui minorenni - produce conseguenze irreversibili sull'equilibrio psico-fisico del minore, e può provocare sindromi post-traumatiche, ed incidere in ogni caso sulla crescita della persona di minore età[58].

Tra i doveri principali di ogni genitore vi è quello di educare la prole, e poiché l'educazione si esplica con l'esempio, i comportamenti violenti posti in essere da parte di uno dei genitori in danno dell'altro hanno indelebili e negativi effetti sulla crescita del figlio. Con il conseguente e ulteriore rischio che il minore introietti modelli genitoriali distorti che producono danni immediati per le dirette conseguenze della violenza sull'equilibrio psico-fisico, e danni differiti nel momento in cui il figlio, crescendo, assumerà a sua volta ruoli genitoriali, poiché l'esposizione a modelli distorti può produrre la replicazione degli stessi.

Tali considerazioni, che oltre ad essere principi riconosciuti dal contesto scientifico internazionale costituiscono patrimonio della comune esperienza collettiva, non sempre sono adeguatamente valutate nell'ambito dei procedimenti civili e minorili[59] che abbiano per oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli minori (di cui all'articolo 337-*bis* e seguenti del codice civile[60]) ovvero che abbiano ad oggetto domande di limitazione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale (di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile[61]).

[58] I dati Istat 2015 parlano chiaro: del gran numero di donne che subisce violenza dai propri compagni, circa 600.000 hanno bambini. Questi bambini, non sono assenti o inconsapevoli dei comportamenti violenti del proprio genitore, non portano lividi sul proprio corpo, o meglio, non sempre, ma se non si interviene avranno in futuro conseguenze ben più importanti con cui fare i conti. La violenza assistita crea, infatti, sui minori danni che possono diventare irreparabili e che possono manifestarsi anche nel lungo periodo. Anche la sola violenza assistita legittima, dunque, non solo il provvedimento di allontanamento del genitore maltrattante ma anche la sua decadenza dalla responsabilità parentale costituendo "grave pregiudizio" per la vita e l'integrità psicofisica del minore in quanto condotta atta a turbare l'atmosfera della famiglia nel suo complesso. La Convenzione di Istanbul all'articolo 31 stigmatizza la violenza assistita specificando che le condotte penalmente rilevanti devono avere dei riflessi civilistici che consistono nella valutazione dell'incidenza delle condotte medesime sull'affido condiviso, sui rapporti tra genitore violento e figli minori, giungendo ad incidere direttamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sul punto, in questi termini, si veda Cass. Penale n. 45403/2016 «proprio in considerazione della ratio ispiratrice della disposizione e della sua funzione, che il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato». Si aggiunga altresì che il novella to articolo 572, comma 4, c.p. prevede che il minore degli anni 18 che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato. Queste norme da un lato obbligano il giudice civile a tener conto delle vicende che coinvolgono i genitori e della "qualità relazionale" tra essi intercorrente stante che assicurare benessere psicofisico ad un minore significa anche costruire intorno ad esso un ambiente sereno in cui possa crescere al riparo da traumi, e dall'altro fanno assumere rilevanza alla violenza assist ita rendendo i piccoli "testimoni di violenza" parte offesa, rendendo cioè giuridicamente significativo il pregiudizio che ne deriva loro, al pari di quello derivante da violenza diretta.

[59] Ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c. la competenza per i procedimenti c.d. *de responsabilitate*, aventi ad oggetto domande attinenti la titolarità della responsabilità genitoriale, quali domande di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori in danno dei minori, disciplinati dagli art. 330 e seguenti del codice civile è allo stato ripartita tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario.

[60] Procedimenti che abbiano per oggetto domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale (c.d. di affidamento) dei figli minori in caso di giudizi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio – nonché nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio- annullamento, nullità del matrimonio, e nei giudizi relativi alla disciplina dell'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.

[61] L'articolo 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori qualora accerti che il genitore violi o trascuri i doveri inerenti la responsabilità genitoriale ovvero abusi dei relativi poteri, creando grave pregiudizio per il figlio.
L'articolo 333 c.c. prevede che il giudice in presenza di condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori (che non diano luogo a pronunce di decadenza) possa adottare i provvedimenti più convenienti, compreso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente maltrattante o abusante. Entrambi i procedimenti sono regolati quanto alla disciplina processuale dall'art. 336 c.c.

Le risultanze dell'indagine contenute nel Documento relativo alla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria[62] hanno già fatto emergere come il fenomeno della violenza non sia adeguatamente considerato nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, e come manchi nella maggior parte dei Tribunali di merito italiani una specifica attenzione al problema.
Peraltro, un attento esame della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, evidenzia come la Convenzione di Istanbul sia richiamata in provvedimenti giudiziari, a fronte della adozione della legge di ratifica nel 2013, solo a partire dagli anni 2017-2018: a partire da quegli anni, infatti, risultano editi provvedimenti, emessi da Corti di merito[63], che contengono un espresso richiamo alla Convenzione ed ai suoi principi, e solo a partire dagli anni 2020-2021 sono state adottate dalla Suprema Corte di Cassazione decisioni di legittimità[64] che, nei procedimenti civili e minorili, richiamano espressamente questa fonte sovranazionale.

La sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne nell'ambito dei giudizi civili e minorili ha avuto come conseguenza il verificarsi di fenomeni di. vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente[65].

1.2. Il fenomeno della vittimizzazione secondaria: definizione, principi costituzionali e riferimenti normativi nazionali e internazionali.

La vittimizzazione secondaria, con particolare riferimento a quella che rischia di realizzarsi nei procedimenti giurisdizionali di separazione, affidamento e di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza.
Una puntuale definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa secondo la quale «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima»[66]. La vittimizzazione secondaria colpisce le donne che hanno subito violenza

[62] Nel Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria (relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021, DOC. XXII-*bis*, n. 4) è stata compiuta l'analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi

[63] Tra i provvedimenti di merito editi: Tribunale di Roma, decr., 11 ottobre 2018, in Foro.it., 2019, I, c. 346; Tribunale di Roma, sent., 15 dicembre 2020, n. 17902 in banca dati *DeJure*; Tribunale di Terni, sent., 3 settembre 2021, n. 709, in banca dati *DeJure*.

[64] *Cfr.* per tutte: Cass. SSUU sent. n. 35110 del 17 novembre 2021.

[65] L'attenzione sui procedimenti civili, quale luogo prioritario della vittimizzazione secondaria delle donne, trova riscontro nelle relazioni elaborate dalla piattaforma di esperti (*The Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women (EDVAW Platform*). La EDVAW Platform nella conferenza di Strasburgo del 24 maggio 2019 (dal titolo "*Women's rights at the Crossroads: strengthening international cooperation to close the gap between legal frameworks and their implementation*", disponibile all'indirizzo: https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880) ha espresso preoccupazione per i modelli in varie giurisdizioni del mondo che ignorano la violenza del partner contro le donne nel determinare i diritti di custodia dei figli. Questi modelli rivelano pregiudizi di genere discriminatori sottostanti e stereotipi di genere dannosi per le donne. Ignorare la violenza del partner contro le donne nella determinazione della custodia dei figli può comportare gravi rischi per i bambini e quindi essa va considerata per garantire la loro efficace protezione…I membri della piattaforma ritengono che le relazioni violente tra genitori colpiscano prevalentemente le donne e abbiano un impatto diretto sulla vita dei bambini, tuttavia la violenza contro le donne è raramente considerata un fattore rilevante dalle autorità nazionali nelle decisioni sulla custodia dei figli. Non c'è dubbio inoltre che la violenza da parte del partner colpisca prevalentemente le donne, eppure la correlazione tra violenza domestica contro le donne e abuso sui minori è spesso sottovalutata da professionisti e tribunali. Il pregiudizio di genere nei confronti delle donne in tali contesti è prevalente poiché le donne sottoposte a violenza dai partner sono a maggior rischio di ottenere esiti negativi relativamente ai diritti di visita e custodia. Inoltre, il pregiudizio di genere discriminatorio porta spesso a diffidare delle donne, in particolare riguardo alle presunte false accuse di abusi sui minori e di violenza domestica.

[66] Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims, in cui al paragrafo 1.3 si definisce la vittimizzazione secondaria: «*Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim*».

soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive. La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è quindi effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita.
La Convenzione di Istanbul obbliga gli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla convenzione a contrastare la vittimizzazione secondaria. Nell'articolo 18 è previsto che le parti contraenti devono adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. Tale articolo, al comma 3, indica interventi puntuali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo disponendo che le Parti devono adottare misure che: «siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.».
Come tutta la violenza di genere, anche la vittimizzazione secondaria ha profonde radici culturali: i rappresentanti delle istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di genere che sono alla base della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima (cosiddetto *victim blaming*). Citando, solo a titolo esemplificativo, alcune delle ipotesi più ricorrenti di possibile vittimizzazione secondaria nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, numerosi sono i casi in cui sono le stesse norme a condurre a questo effetto. Nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, rispettivamente l'articolo 708 codice di procedura civile e l'articolo 4 della legge n. 898/1970, prevedono espressamente la presenza congiunta dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione, senza alcuna deroga; l'applicazione di queste disposizioni in presenza di condotte di violenza domestica – in alcuni casi anche accertate dall'autorità penale - produce come conseguenza la necessaria contemporanea presenza nel medesimo contesto della donna che ha subito violenza e del *partner* violento, senza che sia prevista l'adozione delle cautele invece dettate nell'ambito dei procedimenti penali. La soggezione psicologica che subisce la vittima, in mancanza di adozione di necessarie tutele, può avere come conseguenza non solo l'esposizione a tensioni e pressioni agite dal violento, ma anche l'impossibilità per la vittima di esporre nel dettaglio le condotte subite nel corso della relazione familiare, con il rischio di mancata emersione dei comportamenti di violenza.
Ma la forma più ricorrente e grave di vittimizzazione secondaria può realizzarsi nei procedimenti di affidamento dei figli, in conseguenza della mancata applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale si prevede che «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione». Il mancato accertamento delle condotte violente e la conseguente mancata valutazione di tali comportamenti nella adozione di provvedimenti di affidamento dei figli, ha come conseguenza l'emanazione di provvedimenti stereotipati che dispongono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, senza distinguere tra il genitore violento e la genitrice vittima di violenza. Con conseguente imposizione alla madre, per provvedimento della stessa autorità giudiziaria, di assumere decisioni - peraltro sovente ostacolate dal genitore violento, con l'ulteriore pregiudizio per il minore che spesso rimane privo dei necessari interventi di sostegno - per i figli insieme con l'autore della violenza, con il rischio di essere di nuovo esposta ad aggressioni, a pressioni o a violenti condizionamenti.

Altra forma di vittimizzazione secondaria è rinvenibile nell'adozione di provvedimenti standardizzati, per la disciplina del diritto di visita del padre, quando i figli minori affidati congiuntamente ad entrambi i genitori siano collocati in via prevalente presso la madre; il mancato riconoscimento della violenza, o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenze l'omessa adozione di tutele per i figli e per le madri vittime di violenza, con il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo o in danno dei minori, nei periodi di frequentazione, o in danno della madre, nel momento in cui il padre prelevi o riceva i minori per l'esercizio del diritto di visita.

Si realizza altresì un'altra forma di vittimizzazione secondaria qualora il mancato coordinamento tra le autorità giudiziarie chiamate ad adottare provvedimenti, nei diversi ambiti di competenza, esponga la vittima di violenza a plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze o ascolti (nel caso di minori). La Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, detta specifici obblighi positivi a carico delle Parti contraenti, al fine di scongiurare tale rischio[67], oltre a prevedere, all'articolo 15, che sia assicurata una formazione specifica alle figure professionali che si occupano di vittime e di autori di atti di violenza.
In applicazione delle vigenti disposizioni normative, in presenza di procedimenti civili o minorili che hanno per oggetto domande di affidamento di figli minori, nei quali la donna alleghi di essere vittima di violenza, possono essere pendenti altri procedimenti nei quali diverse autorità giudiziarie inquirenti e decidenti compiono gli accertamenti di competenza. Ad esempio, possono essere contemporaneamente pendenti procedimenti dinanzi: al giudice civile per la disciplina delle modalità di affidamento con l'intervento del Pubblico ministero; al giudice minorile nel caso in cui siano state contemporaneamente proposte domande *ex* articoli 330 e 333 del codice civile, con presenza del Pubblico ministero minorile parte in questi procedimenti; al giudice penale nel caso di condotte violente penalmente rilevanti per l'accertamento della responsabilità penale dell'autore della condotta violenta. In ciascuno dei descritti giudizi può essere nominato un consulente (o perito), e nei giudizi civili e minorili può essere richiesto l'intervento dei servizi socio assistenziali competenti, per compiere valutazioni.
È di immediata evidenza come il mancato coordinamento tra le autorità indicate possa produrre gravi forme di vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica esposte, qualora chiamate a rievocare le violenze subite dinanzi a ciascuna delle autorità indicate, a tensioni e sofferenze, nonché al rischio di decisioni tra loro non coordinate e potenzialmente divergenti.

Tutte queste forme di vittimizzazione e i meccanismi attraverso i quali sono perpetrate saranno esaminate in profondità nel Capitolo IV, relativo all'esame dei casi emblematici.

1.2.1 Le indicazioni del GREVIO.

La necessità di approfondire il tema della vittimizzazione secondaria delle donne e dei minori vittima di violenza domestica nell'ambito dei procedimenti civili e minorili è emersa anche in conseguenza delle risultanze del rapporto GREVIO per l'Italia (*GREVIO's -Baseline- Evaluation Report, Italy* , tradotto in

[67] Il comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione di Istanbul prevede infatti che vengano adottate «le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione».

italiano dal Dipartimento per le Pari Opportunità)[68], redatto nel 2019 all'esito della attività di Organo di Monitoraggio chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul.
Il rapporto, pubblicato nel 2020, nell'esaminare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nell'ambito dei procedimenti nei quali vengano adottati provvedimenti attinenti l'esercizio e la titolarità della responsabilità genitoriale, ha verificato, in particolare, l'applicazione di due articoli della Convenzione:
- l'articolo 26, che impone alle parti di adottare misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- l'articolo 31 che, come già richiamato, dispone che le Parti adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Il GREVIO ha analizzato in dettaglio gli ostacoli all'attuazione di questi articoli nei paragrafi 161 e 180-188 del Rapporto.
Con riferimento all'articolo 26, ha formulato le seguenti osservazioni critiche (paragrafo 161): «Il GREVIO osserva che sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia. In ogni caso, il gruppo ha riscontrato che uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno».

Per quanto riguarda l'articolo 31 della Convenzione, l'analisi del GREVIO parte dalla valutazione della legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l'affidamento condiviso come scelta prioritaria da adottare al momento di disciplinare le modalità di affidamento dei figli ai genitori, e dagli articoli (330, 333, 337-*quater* del codice civile) che prevedono le condizioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo. Al riguardo, il GREVIO (paragrafo 180) ha rilevato che: «Le leggi in vigore non prevedono un obbligo esplicito per gli enti istituzionali di garantire che, nel definire i diritti di affidamento e di visita, si tenga conto degli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, come richiesto invece dall'Articolo 31, paragrafo 1».
Secondo tale Osservatorio, la mancanza di specifici ed espressi rinvii alla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza ha come effetto la presenza di leggi che teoricamente possono garantire la protezione delle donne ma che in sostanza non riescono ad essere incisive: «[...]il meccanismo in vigore, piuttosto che permettere la protezione delle vittime e dei loro bambini, "si ritorce contro" le madri che tentano di proteggere i loro bambini denunciando la violenza e le espone ad una vittimizzazione secondaria»[69].
L'attenzione è poi focalizzata sul ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, in quanto è stato specificamente rilevato che «I magistrati di diritto civile tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza

[68] I documenti prodotti dal GREVIO sono consultabili all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy.
[69] *Cfr.* Report GREVIO *cit.*, paragrafo 181.

da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino. Inoltre, le denunce delle vittime di abuso da parte del partner sono spesso rigettate sulla base di motivazioni dubbie come "la sindrome da alienazione parentale" e si incolpano le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento. I test di personalità, che non sono predisposti per le situazioni di violenza, fanno sì che molte vittime vengano ritenute incapaci di fare da genitore»[70].

Il GREVIO sottolinea peraltro l'elevato rischio relativo all'utilizzo della nozione di alienazione parentale o di nozioni analoghe. Come sarà spiegato più ampiamente nel Capitolo IV, l'evocazione di queste "sindromi", scientificamente inesistenti, e non riconosciute dalla comunità internazionale, impedirebbe di approfondire la reale origine del rifiuto del minore a incontrare uno dei genitori, rifiuto che potrebbe avere la sua radice nella esposizione alla violenza domestica[71]. Si sottolinea in particolare
«come sia necessario che i tribunali civili e minorili indaghino su tutte le denunce di violenza e abuso, assieme ai tribunali penali qualora vi siano procedimenti penali in corso contro il padre del bambino della vittima, o cercando attivamente informazioni da altre fonti, come le forze dell'ordine, le autorità locali, i servizi sanitari, educativi e di supporto specializzato per le donne»[72] e che «la sicurezza del genitore non violento e del bambino debbano essere un elemento centrale nel decidere nel miglior interesse del minore per quanto riguarda gli accordi sull'affidamento e le visite»[73].

Infine, il GREVIO sollecita le autorità italiane «affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita» (paragrafo 188).

Ulteriore rischio di vittimizzazione secondaria è rilevato nel reiterato invito - percepito come imperativo dalle donne che hanno subito violenza - formulato da giudici, consulenti, operatori dei servizi socio assistenziali, alla mediazione ed alla conciliazione, al fine di raggiungere accordi che prevedano l'esercizio condiviso della genitorialità, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, che invece vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa[74].

---

[70] *Cfr.* Nota precedente, paragrafo 182.

[71] Allo stesso modo nel rapporto (paragrafi 183- 184) si segnala il rischio che le donne corrono nei tribunali civili e minorili di essere poste, nel corso delle consulenze e degli accertamenti peritali, a confronto con i *partner* autori della violenza e nell'essere insistentemente invitate, in nome della cosiddetta "*friendly parent provision*" a disporsi in modo amichevole verso l'autore di violenza.

[72] Nel paragrafo 185, il GREVIO esprime profonda preoccupazione sulle distorsioni dei procedimenti civili e minorili laddove non sia riconosciuta la violenza ed i diritti delle vittime: «il GREVIO nota con estrema preoccupazione la diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore 'non collaborativo' e quindi una 'madre inadatta' che merita di essere sanzionata».

[73] *Cfr.* Rapporto GREVIO, *cit.*, paragrafo 186, in cui si specifica infine come ciò non sia in contrasto con «il diritto del bambino a mantenere un legame con entrambi i genitori, previsto dall'Articolo 9, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, (in quanto) l'esposizione alla violenza domestica - come vittima o testimone - richiede delle eccezioni alla regola».

[74] Si leggano al riguardo le considerazioni contenute nel paragrafo 209 del Rapporto, in relazione all'applicazione dell'articolo 48: «il GREVIO ha riscontrato che nell'ambito dei processi per l'affidamento dei figli, le vittime sono di fatto spesso sottoposte a procedure di mediazione, in violazione di quanto prescritto dall'Articolo 48 della Convenzione. Questo elemento è supportato da una ricerca recente nel settore, che ha mostrato come operatori e operatrici non siano riusciti ad individuare e classificare la violenza domestica e l'abbiano etichettata come conflitto. La "coppia di genitori" è stata dissociata dalla "coppia di coniugi" e perciò la mediazione è diventata una prassi, che ignora la violenza e secondo cui essa non è una problematica riguardante la sfera genitoriale […] Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha

1.3. Il mancato riconoscimento della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili

La mancata valutazione della violenza domestica nell'ambito dei giudizi civili e minorili che abbiano per oggetto domande di affidamento dei figli o domande attinenti la titolarità o le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale è stata oggetto di specifici monitoraggi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Con le delibere del 9 maggio 2018, del 4 giugno 2020 e da ultimo del 3 novembre 2021 il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di rendere più efficiente ed efficace la risposta giurisdizionale per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, ha evidenziato la necessità di una puntuale formazione e specializzazione per la trattazione di questi procedimenti, nonché di interventi per creare e migliorare i collegamenti tra il settore penale e il settore civile e minorile.

Nei procedimenti civili e minorili la prima difficoltà che emerge è il mancato riconoscimento della violenza domestica e molteplici sono le cause di questa criticità.
In primo luogo, tranne il già richiamato articolo 31 della Convenzione di Istanbul[75], nessuna disposizione normativa che regola la disciplina della titolarità[76] o dell'esercizio della responsabilità genitoriale[77] fa espresso riferimento alla violenza domestica come causa di revoca, sospensione o limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le predette disposizioni hanno formulazioni ampie che richiamano genericamente violazioni o abusi in grado di realizzare un pregiudizio per il minore (articoli 330 e 333 c.c.) ovvero prevedono che il giudice possa derogare alla regola dell'affidamento condiviso, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori, nel caso in cui «l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» (articolo 337-*quater* c.c.). Queste disposizioni sarebbero astrattamente idonee all'adozione di provvedimenti in grado di limitare, in misura più o meno ampia, la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore violento sul figlio. Tuttavia, nella loro concreta applicazione, la violenza come causa di pregiudizio per il minore non viene adeguatamente considerata, e ciò in quanto la violenza domestica, in alcuni casi, non viene riconosciuta, in altri viene minimizzata e ricondotta a mero conflitto tra i genitori.

Una delle cause della mancata qualificazione dei comportamenti violenti come violenza domestica è la mancanza di specifica formazione degli attori del processo (avvocati, pubblici ministeri, giudici, consulenti tecnici, ausiliari, addetti al servizio socio assistenziale). Ciò può per esempio comportare che già al momento della proposizione della domanda di affidamento dei figli minori, quando presentata dal genitore vittima di violenza, possa accadere che gli stessi difensori della vittima, nell'atto introduttivo del giudizio, pur descrivendo condotte violente, le minimizzino ovvero le riconducano nell'alveo del conflitto tra coniugi o tra *partner*, non cogliendo le ricadute negative che queste condotte hanno avuto sui minori, giungendo quindi in molti casi a chiedere che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio.

portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi. Inoltre, gli operatori e le operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul».
[75] Come già ricordato la Convenzione di Istanbul è stata considerata norma direttamente applicabile soltanto a partire dal biennio 2017-2018 e solo di recente è stata richiamata a fondamento di sentenze di legittimità.
[76] Articoli 330 e 333 c.c.
[77] Articoli 337-*bis* e seguenti c.c.

La radice culturale della violenza domestica e la mancanza di formazione specifica, porta anche i magistrati a sottovalutarne gli effetti, inducendo i giudici a non attivare i poteri d'ufficio, attribuiti dalla normativa vigente (articoli 336 e 337-*ter* c.c.) a tutela della prole, per accertare l'esistenza di condotte violente e per emettere idonei provvedimenti a tutela dei minori, evitando così la vittimizzazione secondaria degli stessi e delle loro madri.
Anche il Pubblico ministero, che secondo quanto previsto dall' articolo 72 del codice di procedura civile è chiamato ad intervenire in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto domande di affidamento dei minori, interviene in realtà solo nei casi più gravi. Ad esempio, quando assume il ruolo di parte *ex* articolo 336 c.c. nei procedimenti che hanno ad oggetto domande di limitazione della responsabilità genitoriale, in alcuni casi non riconoscendo nella violenza domestica la causa della fragilità della madre vittima di violenza può persino proporre domande limitative della responsabilità genitoriale non solo a carico del genitore violento ma anche della stessa vittima di violenza.
Parimenti, i consulenti tecnici d'ufficio, gli ausiliari del giudice, gli operatori del servizio socio assistenziale e socio sanitario, in molti casi non ritengono che l'esistenza di condotte violente nel corso della vita familiare debba necessariamente essere oggetto di valutazione. Se è vero che consulenti ed ausiliari del giudice della famiglia e dei minori non devono e non possono sostituirsi al giudice nell'accertamento dei fatti, laddove correttamente specializzati dovrebbero tuttavia essere in grado di cogliere gli indici rilevatori della violenza domestica per segnalare al giudice quanto rilevato. Al contrario,
nella prassi accade che questi invitino le parti alla mediazione ed alla conciliazione, vietata invece dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul nei casi di violenza. Gli operatori coinvolti nei diversi ruoli nei procedimenti giurisdizionali che hanno per oggetto domande relative ai figli minori pongono in essere, spesso involontariamente, forme di vittimizzazione secondaria della madre[78] e soprattutto del minore.

Dall'esame dei rapporti internazionali richiamati nonché, come si vedrà nei capitoli seguenti, dai rilevamenti compiuti dalla Commissione, emerge come i procedimenti civili o minorili, che presentano indici rivelatori della violenza domestica, sono trattati con modalità stereotipate come se non vi fosse differenza tra queste controversie e quelle che attengano a un ordinario conflitto genitoriale.

1.3.1. Forme ricorrenti di vittimizzazione nei procedimenti che disciplinano l'affidamento dei minori e la responsabilità genitoriale.

L'attenzione alla presenza di elementi che possano indicare la violenza domestica e il loro tempestivo riconoscimento, imporrebbe a tutti gli operatori, in primo luogo ai magistrati, ma anche ai difensori, ai responsabili del servizio socio assistenziale e socio sanitario, ai consulenti, di non applicare regole procedimentali standardizzate. In presenza di allegazioni di violenza il giudice dovrebbe procedere, già nelle prime fasi del procedimento, ad una verifica, preliminare e sommaria, della loro fondatezza e ad accertare, anche solo a livello di *fumus*, la presenza di elementi rivelatori della violenza, avendo cura di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria istruendo il procedimento con le necessarie cautele.
La mancata verifica della presenza di indicatori di violenza nelle fasi iniziali del procedimento ha infatti come conseguenza il rischio di realizzare forme di vittimizzazione secondaria. Le forme di

[78] Sono statisticamente non significative le ipotesi di violenza agita dalla madre nei confronti del padre.

vittimizzazione posso sostanziarsi per esempio nella comparizione delle parti dinanzi al giudice procedente, senza l'adozione di alcuna cautela, che protegga la vittima della violenza dal diretto confronto con l'autore della medesima; nella mancanza di accertamenti in relazione ai fatti di violenza allegati, disponendo accertamenti peritali o dei servizi sociali per verificare la situazione del minore e la capacità genitoriale delle parti senza che si tenga conto della presenza di condotte violente; nell'ascolto del minore delegato ad operatori non specializzati e non resi edotti dal giudice circa la possibile presenza di comportamenti di violenza domestica; nell'invio della coppia in percorsi di mediazione o conciliazione, che sono invece vietati, ai sensi dell'articolo 48 Convenzione di Istanbul, in presenza di condotte di violenza domestica.

L'assenza di accertamenti preliminari in merito all'esistenza di condotte di violenza, rinviati alla fase istruttoria, ovvero non compiuti in presenza di accertamenti peritali o indagini dei servizi sociali sulle capacità genitoriali delle parti (valutazioni spesso ritenute sufficienti per giungere alla decisione), produce forme di vittimizzazione secondaria ancora più evidenti nell'adozione dei provvedimenti che regolano l'affidamento del minore, il diritto di visita del genitore non coabitante, e finanche nell'adozione dei provvedimenti cosiddetti *de responsabilitate* (comunemente noti come *de potestate)*, di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.
Le forme di vittimizzazione secondaria più ricorrenti nei provvedimenti che disciplinano la genitorialità riguardano l'adozione di provvedimenti stereotipati, soprattutto nelle prime fasi del procedimento[79], nei quali viene disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con individuazione del genitore coabitante e disciplina delle frequentazioni con l'altro genitore. L'allegazione di violenza domestica dovrebbe invece comportare - previo accertamento preliminare della sussistenza dei relativi indicatori di violenza - l'adozione di forme di affidamento esclusivo al genitore vittima di violenza (quando idoneo per l'esercizio della genitorialità) e precise cautele negli eventuali incontri del minore con l'altro genitore.

Nei procedimenti cosiddetti *de responsabilitate*, invece, la vittimizzazione può sostanziarsi in provvedimenti di sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ravvisando identica incapacità genitoriale tanto in capo al genitore che ha agito la violenza domestica, quanto in capo al genitore vittima, ritenuto incapace di proteggere il minore dalla violenza assistita. Va sottolineato con forza che i procedimenti che disciplinano la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale non tollerano generalizzazioni, poiché ogni vicenda processuale deve essere adeguatamente vagliata e approfondita.

Applicare disposizioni generali senza considerare le peculiari caratteristiche della violenza domestica produce gravi distorsioni che si riverberano in danno delle donne vittime di violenza e dei minori. Sul piano delle norme procedurali, la regola della contemporanea presenza dei genitori dinanzi al giudice, ancorché dettata per dare attuazione al principio del contraddittorio, in presenza di condotte di violenza domestica si traduce in una forma di vittimizzazione secondaria tale da poter anche impedire la stessa emersione della violenza. Se il giudice procedente non è in grado di riconoscere gli indici di violenza, adottando precauzioni atte ad impedire che la vittima sia esposta alla pressione, anche solo psicologica, dell'autore della violenza, la donna che ha subito violenza potrebbe essere infatti indotta, in un contesto non protetto, a non rivelare ovvero a minimizzare le condotte dell'uomo violento, temendone le conseguenze.

[79] Quando vengono adottati i provvedimenti presidenziali nei giudizi di separazione o divorzio, ovvero i decreti provvisori nei procedimenti camerali di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.

Anche l'applicazione in maniera stereotipata della regola dell'affidamento condiviso in ipotesi in cui siano presenti condotte violente espone la madre vittima di violenza alla reiterazione di tali condotte. L'affidamento condiviso, che costituisce la regola per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, imporrebbe in ogni caso al giudice di compiere un accertamento preliminare in ordine alla capacità genitoriale di ciascun genitore e al benessere del minore. Un genitore violento non può essere considerato adeguato, e pertanto porlo sullo stesso piano del genitore vittima di violenza, oltre a integrare un'ipotesi di vittimizzazione secondaria, viola il dettato normativo di cui all'articolo 337- *quater* del codice civile, che dispone sia adottato l'affidamento esclusivo ad un genitore qualora l'affidamento all'altro sia
«contrario all'interesse del minore», oltre ad essere in contrasto con le norme sovranazionali in materia di tutela del minore. Al riguardo è da sottolineare che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77), stabiliscono il diritto dei minori a mantenere, in caso di separazione o di cessazione della relazione tra i genitori non coniugati, relazioni con ambedue i genitori, ma solo se ciò non costituisca un pregiudizio per il minore stesso relativamente ai suoi interessi primari (cura, salute, sicurezza, educazione, ecc.).

1.3.2. Allontanamento dei figli minori nei casi di violenza domestica: il superiore interesse del minore nella normativa costituzionale, nazionale e internazionale

Quelle sopra descritte (assenza di istruttoria sul punto; mancato scambio di informazioni tre le diverse autorità che possono essere investite della medesima vicenda - tribunale ordinario civile, tribunale ordinario penale, tribunale per i minorenni, procura ordinaria, procura minorile) costituiscono le distorsioni più ricorrenti presenti nei procedimenti civili e minorili in presenza di condotte di violenza domestica.
In alcuni casi, che seppure residuali meritano estrema attenzione, come sarà più ampiamente esaminato nel Capitolo IV, il mancato riconoscimento della violenza domestica nell'ambito dei giudizi civili e minorili può realizzare la forma più grave di vittimizzazione secondaria in danno del minore e della madre, attraverso l'allontanamento del figlio dalla madre stessa.
Infatti, il mancato accertamento della violenza e le conseguenti distorsioni processuali sopra rappresentate possono avere come risultato il mancato accertamento delle ragioni per le quali il figlio minore si oppone alla frequentazione del padre. Ad esempio, può verificarsi che pur essendo stato adottato un provvedimento di affidamento condiviso sulla base di un provvedimento standardizzato, il minore si rifiuti di frequentare il genitore violento. La mancata indagine sui reali motivi del rifiuto - ovvero la presenza di violenza diretta o assistita da parte del minore - può comportare una non corretta valutazione e comprensione da parte del giudice e dei suoi ausiliari che potrebbero imputare alla madre condotte "alienanti" o "manipolative". Si sottolinea che tale rischio è chiaramente evidenziato nel Rapporto GREVIO di cui al paragrafo 1.2.1.

Per scongiurare tutti gli effetti negativi legati al mancato riconoscimento della violenza, occorre verificare: la compatibilità dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul con la ordinaria applicazione della disposizione sull'affidamento condiviso compiuta nei giudizi civili in Italia; il bilanciamento del diritto alla bigenitorialità con i diritti fondamentali del minore (alla salute, sicurezza, libertà di autodeterminazione); eliminare ogni riferimento alla cosiddetta sindrome dell'alienazione parentale, o

a sindromi analoghe quali la sindrome della "madre malevola", della "madre manipolativa", che non hanno alcun riconoscimento nella comunità scientifica.
In particolare, quando emerge una forma di violenza domestica o di genere, rientrante nell'ambito applicativo della Convenzione di Istanbul, dovrebbe essere escluso (in via presuntiva ed in una prima fase, come accade nel diritto di altri paesi di stampo anglosassone) l'affidamento condiviso, dovendo essere applicata correttamente la disposizione che dispone l'affidamento esclusivo ad un genitore, in presenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'altro.
Deve infatti essere sottolineato come il principio o il diritto alla bigenitorialità debba essere sempre subordinato all'interesse superiore del minore, diritto quest'ultimo di rango costituzionale, che in ogni bilanciamento di interessi deve essere riconosciuto e tutelato quale preminente rispetto agli altri. L'articolo 30 della Costituzione (unitamente agli articoli 2, 3 e 29 Cost.) impone prima il dovere e riconosce poi il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma, ponendo al suo centro il minore stesso, incardina in capo ai genitori prima di tutto i doveri di cura e solo successivamente il diritto di "scegliere come" curarli. Infatti, e non a caso data la delicatezza della materia, questa è l'unica fra le disposizioni costituzionali che anticipa il riferimento al "dovere" rispetto al "diritto" di cura dei genitori nei confronti dei figli. E proprio alla luce delle modalità con cui i genitori esercitano detta responsabilità, a garanzia dei diritti dei figli, il giudice può anche «stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente», fino a giungere al provvedimento di allontanamento del figlio dalla residenza familiare o del genitore secondo quanto previsto dall'articolo 330 del codice civile (decadenza dalla responsabilità genitoriale) oppure al provvedimento di affidamento a un solo genitore, laddove «ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» a norma dell'articolo 337-*quater* del codice civile (affidamento a un solo genitore).
Dalle disposizioni normative richiamate deve desumersi come il diritto alla bigenitorialità non possa, in maniera incondizionata, prevalere sul principio - sviluppato a livello sovranazionale - del cosiddetto *best interest of the child* (superiore interesse del minore) che, in quanto tale, impone di tenere sempre in preminente considerazione, nell'adozione di tutti i provvedimenti e nelle procedure che li riguardano, il concreto interesse dei minori. La materia non tollera nessuna presunzione astratta, ma impone una valutazione caso per caso, alla luce delle specificità e peculiarità delle singole fattispecie, che non può prescindere dall'accertamento della violenza domestica.

Come chiarito in una delle audizioni svolte dalla Commissione[80] «I diritti del figlio, in questo stesso delicato ambito, non possono (e non devono) essere contrapposti a quelli della madre: questa operazione peraltro non ha senso, perché nell'interesse del minore vi è innanzitutto quello a preservare l'integrità fisica e psicologica della madre (e del padre), che invece sono minate nel profondo nei casi di violenza domestica e durante le dolorose vicende giudiziarie che ne conseguono. Allo stesso tempo, la donna che ha subìto violenza, così come il figlio, è titolare di diritti fondamentali che non possono essere lesi dall'imposizione di una bigenitorialità contro lo stesso interesse del minore o di una prosecuzione dei rapporti con l'altro genitore maltrattante. Occorre al proposito dunque sottolineare che violazioni dei diritti della donna vittima di violenza, in nome di una astratta bi-genitorialità o di una certa idea di famiglia, che continua nonostante la separazione ad essere imposta alla donna, non possono essere giustificate».

[80] Relazione svolta dalla Professoressa Marilisa D'Amico nella seduta della Commissione Femminicidio n. 72 del 26 gennaio 2021 e documentazione integrativa inviata dall'audita e depositata agli atti della Commissione stessa.

Tali conclusioni trovano riscontro anche nell'articolo 8 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo[81] che in maniera impropria è invece spesso richiamato a sostegno di un diritto incondizionato del genitore a vedere garantiti i rapporti con il figlio minore. Al contrario, anche la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'articolo 8, sia quanto agli obblighi negativi, sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume un ruolo determinate l'opinione del figlio, che discende del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio.

In numerose pronunce la Corte EDU[82] ha stabilito che qualora le relazioni tra genitore-figlio, in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie, aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'articolo 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, poiché nel bilanciamento prevale la tutela dell'interesse del minore[83].

Nei casi di violenza domestica, inoltre, l'articolo 8 della CEDU deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul: colui che ha azionato la violenza non può essere soggetto di una norma a tutela della sua vita familiare, che è stata messa in pericolo dalla sua condotta.

---

[81] «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

[82] Va precisato che la Corte EDU condanna lo Stato quando non riesce a garantire contatti tra genitori e figli non è corretta solo quando non sono spiegati i motivi del rifiuto, quando vengono cioè adottati provvedimenti stereotipati, quando non si compie un bilanciamento tra l'interesse del minore (sempre prevalente) e quello del genitore che insiste per la frequentazione. Per compiere questo bilanciamento la Corte EDU attribuisce un ruolo preminente all'ascolto diretto del minore. Al riguardo si richiamo i contenuti della guida "*Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life*", approvata dalla CEDU il 31 agosto 2021 (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf) nella quale è riassunta la giurisprudenza più recente in materia di applicazione dell'articolo 8 CEDU da parte della Corte di Strasburgo. Nella giurisprudenza è ricorrente infatti l'affermazione che un genitore non può essere legittimato dall'articolo 8 della CEDU a richiedere misure che potrebbero nuocere alla salute e allo sviluppo del minore: infatti gli Stati membri non sono mai condannati per violazione dell'articolo 8 CEDU quando i giudici nelle proprie decisioni hanno pienamente considerato il miglior interesse del minore. *Cfr.*, nella guida citata, i paragrafi 346 e 347 dove si afferma che: «*346. A parent cannot be entitled under Article 8 to have measures taken as would harm the child's health and development (Elsholz v. Germany [GC], § 50; T.P. and K.M. v. the United Kingdom [GC], § 71; Ignaccolo-Zenide v. Romania, § 94; Nuutinen v. Finland, § 128). Thus, where a 13 year-old girl had expressed her clear wish not to see her father, and had done so for several years, forcing her to see him would seriously disturb her emotional and psychological balance, the decision to refuse contact with the father can be taken to have been made in the interests of the child (Sommerfeld v. Germany [GC], §§ 64-65; Buscemi v. Italy, § 55). [...]Similarly, in Suur v. Estonia the Court found no breach of Article 8 where the domestic court s had fully considered the best interests of the child and had put forward relevant and sufficient reasons why – at that point in time – the child should not be forced to have contact with his biological father (§ 98). The Court did, however, consider it relevant that the father could, in future, reapply to the domestic courts for revision of the contact arrangements. 347. In cases concerning a parent's relationship with his or her child, there is a duty to exercise exceptional diligence in view of the risk that the passage of time may result in a de facto determination of the mat ter. This duty, which is decisive in assessing whether a case has been heard within a reasonable time as required by Article 6 § 1 of the Convention, also forms part of the procedural requirements implicit in Article 8 (Ribić v. Croatia, § 92). In assessing what is considered to be in the best interests of the child, the potential negative long-term consequences of losing contact with the child's parents and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible have to be sufficiently weighed in the balance. It is imperative to consider the long-term effects which a permanent separation of a child from its natural mother might have (Jansen v. Norway, § 104) ».*

[83] Causa Rytchenko c. Russia, sentenza Corte EDU 20 gennaio 2011, ricorso n. 22266/04.

1.3.3. L'ascolto e la valutazione del minore nei procedimenti civili e minorili: un compito del giudice non delegabile nei casi di violenza domestica

Occorre, accanto ai temi fin qui trattati, porre l'accento su un'altra forma di vittimizzazione secondaria nei giudizi civili e minorili in presenza di violenza domestica: l'ascolto del minore nei casi di suo rifiuto ad intrattenere rapporti con un genitore violento.
Infatti, nella valutazione dell'interesse del minore assume un ruolo determinate l'opinione del figlio, che è il precipitato del suo diritto ad essere ascoltato.
Il diritto del minore all'ascolto in tutte le situazioni che lo riguardano, previsto dal codice civile (articoli 315-*bis* c.c. e 336-*bis* c.c.) nonché da tutte le convenzioni internazionali sui diritti del minore, rischia di essere disatteso nei tribunali civili e minorili quando i giudici affrontano vicende che riguardano la violenza domestica.
In alcuni casi l'ascolto del minore viene eluso, a causa di una presunta situazione psicologica di condizionamento che renderebbe lo stesso incapace di esprimere le sue opinioni, le sue esperienze, le sue richieste. Ed è proprio la diagnosi psicologica di "alienazione", adottata frequentemente nelle consulenze tecniche d'ufficio, a contenere implicitamente un giudizio di condizionamento del minore che renderebbe le sue parole inattendibili e l'ascolto delle sue opinioni superfluo. Così il minore o non viene ascoltato dal giudice o, quando ascoltato attraverso i consulenti, vede le sue parole interpretate in chiave di apodittica adesione alle opinioni della madre, ritenendo sussistenti forme di condizionamento e plagio della madre in danno del figlio.
Il riferimento alla alienazione parentale continua ad essere presente, seppure con diverse denominazioni, in numerose valutazioni compiute da consulenti ed esperti e malgrado la giurisprudenza di legittimità abbia espressamente negato la valenza scientifica di tale teoria[84], ed il Ministero della Salute abbia negato la rilevanza scientifica alla cosiddetta sindrome da alienazione parentale[85], di cui si darà conto in maniera specifica nel Capitolo IV.

In uno degli atti depositati alla Commissione in occasione di una audizione si è osservato: «Non sempre è facile valutare quale sia l'interesse del minore, ma per ogni decisione giurisdizionale, a maggior ragione se indirizzata ad un minore, sono necessari elementi oggettivi, riscontrabili su un piano fattuale e, se riguardanti la sua salute fisica o psicologica, su un piano medico/scientifico. L'irrilevanza di sindromi psicologiche non provate (tra cui la PAS, alienazione parentale) e non dimostrabili non costituisce solo un punto di vista, che il giudice può adottare o respingere, ma un corollario dell'applicazione della legge e di principi costituzionali definiti dalla Corte costituzionale fondamentali, tra cui il principio di determinatezza (ordinanza n. 24 del 2017)[86].

[84] Per tutte *cfr.* Cass., ord. n. 13217 del 17.5.2021; Cass. sent. n. 7041 del 20.3.2013 che ha affermato con riferimento alla c.d. sindrome da alienazione parentale: «Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario confort o scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare».
[85] *Cfr.* Risposta ad interrogazione parlamentare del 29 maggio 2020 n. 4-02405.
[86] *Cfr.* nota n. 28. La prof.ssa D'Amico ha specificato che: «Fondamentale punto di riferimento, a questo proposito, è costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981 in tema di plagio. La Corte costituzionale, nell'accogliere, dopo accurata disamina dello stato di avanzamento della scienza, incapace di delineare i contorni della "totale soggezione" e delle condotte con cui poteva essere originata, afferma che sarebbe "assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque

Rilevante è il rischio che il ricorso alle teorie del condizionamento o del plagio nei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina della genitorialità siano frutto di pregiudizi: che la madre sia in grado di condizionare la volontà del figlio; che le dichiarazioni del minore non siano autentiche; che sia necessario garantire la presenza del padre per assicurare l'equilibrato sviluppo del minore, a prescindere dalla disamina di suoi eventuali comportamenti violenti e maltrattanti, diretti o assistiti contro la madre.
Si impone in ogni caso la necessità di procedere ad accertamenti di fatto: il giudice non può prescindere dalla verifica della presenza di condotte violente, anche attraverso l'ascolto del minore, che certamente non costituisce mezzo di prova ma può essere valorizzato e fornire importanti elementi per disporre successivi accertamenti. Un netto rifiuto espresso dal figlio alla frequentazione di uno dei genitori non può essere sottovalutato e rende necessari accertamenti accurati da compiere sui fatti e non sulle valutazioni espresse da consulenti ed esperti.

II. Indagine statistica sul riconoscimento della violenza nei procedimenti civili di separazione giudiziale con affidamento di figli minori

2.1. Oggetto e metodo dell'indagine statistica

2.1.1 Premessa metodologica

L'indagine effettuata ha avuto ad oggetto procedimenti di separazioni giudiziali con figli minori iscritti a ruolo in Italia nell'anno 2017, e in particolare nei mesi di marzo, aprile e maggio dello stesso anno.
In Italia, nel 2017, i procedimenti di separazione giudiziale con figli minori affidati sono stati 7.621, di cui 2.089 registrati nel trimestre di interesse.
Il campione di fascicoli provenienti dai Tribunali Ordinari e oggetto della presente analisi è il risultato di un campionamento probabilistico a due stadi con unità di primo stadio stratificato. Le unità di primo stadio sono i Tribunali Ordinari, stratificati per ripartizione geografica (Nord, Centro, Sud), quelle di secondo stadio sono i fascicoli relativi alle separazioni giudiziali con domande di affidamento di figli minori iscritti al ruolo nei mesi di marzo, aprile, o maggio dell'anno 2017.
La numerosità campionaria di primo stadio è pari a 16 Tribunali Ordinari[87] (l'11,4% dei 140 presenti in Italia nel 2017), di cui 6 selezionati poiché autorappresentativi della ripartizione geografica di appartenenza (Milano, Torino, Roma, Lucca, Napoli, Palermo).
La dimensione complessiva del campione dei procedimenti analizzati è pari a 569 fascicoli, rappresentativi dei 2.089 iscritti al ruolo nel trimestre marzo-maggio 2017[88]; la proporzione campionaria risulta quindi pari al 27%.

non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili". Questa sentenza, anche per la vicinanza tematica con la materia in esame, che vuole la madre come soggiogatrice del minore, sino a indurlo a rifiutare il padre, non può essere dunque accantonata».

[87] Si tratta dei Tribunali ordinari di Arezzo, Bergamo, Biella, Enna, Grosseto, Isernia, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Roma, Siracusa, Torino e Varese, che la Commissione desidera ringraziare per la straordinaria collaborazione prestata all'attività d'inchiesta, nonostante le restrizioni e le difficoltà conseguenti all'emergenza pandemica.

[88] Poiché il campionamento statistico descritto rende i fascicoli campionati rappresentativi dell'intera popolazione assegnando a ciascuno di questi un certo "peso" (per esempio un certo fascicolo potrebbe pesare come 2,5 fascicoli della popolazione di riferimento), i numeri assoluti riportati in questa relazione sono frutto di approssimazione. In conseguenza di ciò, in alcuni passaggi

La finalità è di valutare sia l'incidenza sul numero complessivo dei procedimenti iscritti di quelli nei quali siano presenti episodi di violenza o di disfunzionalità genitoriali - che portano al rifiuto del figlio minore di frequentare uno dei due genitori - sia l'accertamento di queste condotte nell'ambito dei giudizi e gli effetti sul regime di affidamento, sul collocamento e sulle modalità di frequentazione genitori-figli[89].

2.1.2. Oggetto dell'indagine

La Commissione, nell'intento di esaminare il fenomeno della vittimizzazione secondaria nei casi di separazione con affidamento dei minori, ha ritenuto indispensabile verificare con rigorosità statistica l'effettiva incidenza del fenomeno su scala nazionale.

Si è pertanto deciso di esaminare un campione in cieco di fascicoli giudiziari di procedimenti di separazione giudiziale con domande di affidamento di minori scegliendo il trimestre marzo-maggio dell'anno 2017 in considerazione del fatto che la Convenzione di Istanbul fosse stata oramai ratificata da quattro anni e che pertanto avrebbe dovuto rappresentare un parametro di valutazione nei procedimenti in questione. Si ricorda infatti che tra i compiti della Commissione vi è anche quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione.

In relazione alla durata media dei procedimenti di questo tipo, inoltre, la Commissione ha avuto modo di scegliere l'anno 2017 come anno di riferimento per avere la possibilità di analizzare sia procedimenti già definiti, sia procedimenti ancora pendenti.

Una volta definito il campione e acquisiti dai Tribunali ordinari coinvolti tutti gli atti processuali di ciascun procedimento, segretati e conservati presso l'Archivio della Commissione, è stato elaborato e informatizzato un questionario di rilevamento dei dati. Più nel dettaglio, di ogni singolo procedimento sono stati analizzati tutti gli atti processuali, a partire da tutti gli atti di parte, dai provvedimenti dei giudici, dai verbali di causa e di tutti gli allegati sia di parte sia acquisiti d'ufficio.

In particolare, l'analisi approfondita dei fascicoli ha avuto l'obiettivo di **verificare la capacità di tutti gli attori coinvolti nelle separazioni giudiziali con affidamento di minori** (magistrati, avvocati, consulenti e servizi) **di riconoscere la violenza, di considerarla un discrimine ai fini dell'affido e della domiciliazione dei figli minori, di comprendere se è presente una specifica formazione in materia di violenza di genere, di accertare quanto venga rispettata in concreto la Convenzione di Istanbul** che, ratificata con la legge n. 77/2013, è entrata a pieno titolo nel tessuto normativo italiano. Occorreva valutare quanto l'entrata in vigore di questa Convenzione abbia modificato i portati culturali tradizionali che affondano le proprie radici negli stereotipi di genere e che relegano trasversalmente le donne ad un ruolo di subalternità e di dipendenza, anche economica, rispetto all'altro coniuge e quanto abbia avuto effetti concreti nell'ambito dei procedimenti di separazione aventi ad oggetto domande di affidamento dei figli minori.

Separarsi, chiudere una relazione importante della propria vita, tanto più quando quella relazione ha generato dei figli, ancora minorenni, è un passo di grande coraggio e dà inizio ad un percorso tanto doloroso quanto di emancipazione, che tuttavia nasconde ostacoli importanti, anche in ragione di alcuni stereotipi di genere purtroppo ancora presenti nella cultura di giudici, avvocati, consulenti tecnici e

si potrebbe riscontrare una lieve discrepanza tra numeri relativi (espressi in %) e numeri assoluti, specie quando questi ultimi sono particolarmente piccoli.

[89] Alcune indicazioni per la lettura dei dati: poiché nel corso dei procedimenti, e già prima dell'udienza presidenziale, questi possono giungere ad una consensualizzazione tra le parti, o essere dichiarati improcedibili (per mancata presentazione delle parti), in ogni fase del processo avviene un "deflusso" di casi, che si traduce in una diminuzione dei fascicoli che costituiscono, man mano, il perimetro di analisi. Per esempio, se ci sono 100 procedimenti per i quali è stata emessa un'ordinanza presidenziale, ma, successivamente, per 90 è stata eseguita l'istruttoria, questa diminuzione è attribuibile alle avvenute consensualizzazioni precedenti alla fase istruttoria, oppure alle dichiarazioni di improcedibilità. In sintesi, il totale di fascicoli su cui vengono calcolate le frequenze va considerato al netto delle avvenute consensualizzazioni e improcedibilità, oltre al perimetro definito dal particolare quesito.

assistenti sociali. Quando sono presenti stereotipi molto radicati, la violenza contro le donne non viene riconosciuta. La storia della violenza di genere, all'interno dei Tribunali, è anche questo: è la storia di un non vedere, un non sentire, un non riconoscere. E' anche la storia di una ricerca lessicale, molto faticosa, per non nominare la violenza, per trovare "parole altre" che spesso determinano una perdita di significato delle singole vicende: ecco che, dunque, la violenza diviene conflitto, la sindrome di alienazione parentale diventa violazione del diritto all'accesso, le madri, inizialmente qualificate come "alienanti", oggi sono definite "simbiotiche", la bigenitorialità cessa di essere un diritto del minore - e come tale concorrente con tutti gli altri diritti che lo riguardano come salute, cura, sicurezza - per assurgere a diritto assoluto della sfera adulta.
Lo scopo dell'approfondimento statistico è quello di indagare se, in quale modo e per quali ragioni una donna che denuncia e che chiede di essere protetta può rischiare di essere vittimizzata per la seconda volta dal sistema che dovrebbe proteggerla dalla violenza subita e che invece sminuisce la portata delle condotte violente e stigmatizza le vittime stesse proprio quando queste, con atti di coraggio, decidono di denunciare e di chiedere protezione.

2.2. La violenza nei contesti familiari ed affettivi

La violenza nei contesti familiari ed affettivi non è certo un fenomeno isolato o sporadico. Si pensi che ben il 34,7% dei procedimenti contiene allegazioni di violenza, mentre il 5,8% associa sia allegazioni di violenza che di disfunzionalità (cfr. Figura 1).
Pertanto, dei 2.089 procedimenti di separazione giudiziale con figli minori, relativi al trimestre in analisi, un totale di 724 casi risulta rilevante per l'indagine in quanto vi è la presenza di allegazioni di violenza[90] e/o di disfunzionalità genitoriale[91].

Figura 1 *- Nel procedimento sono presenti allegazioni di violenza o di disfunzionalità genitoriali di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore? (N=2.089)*

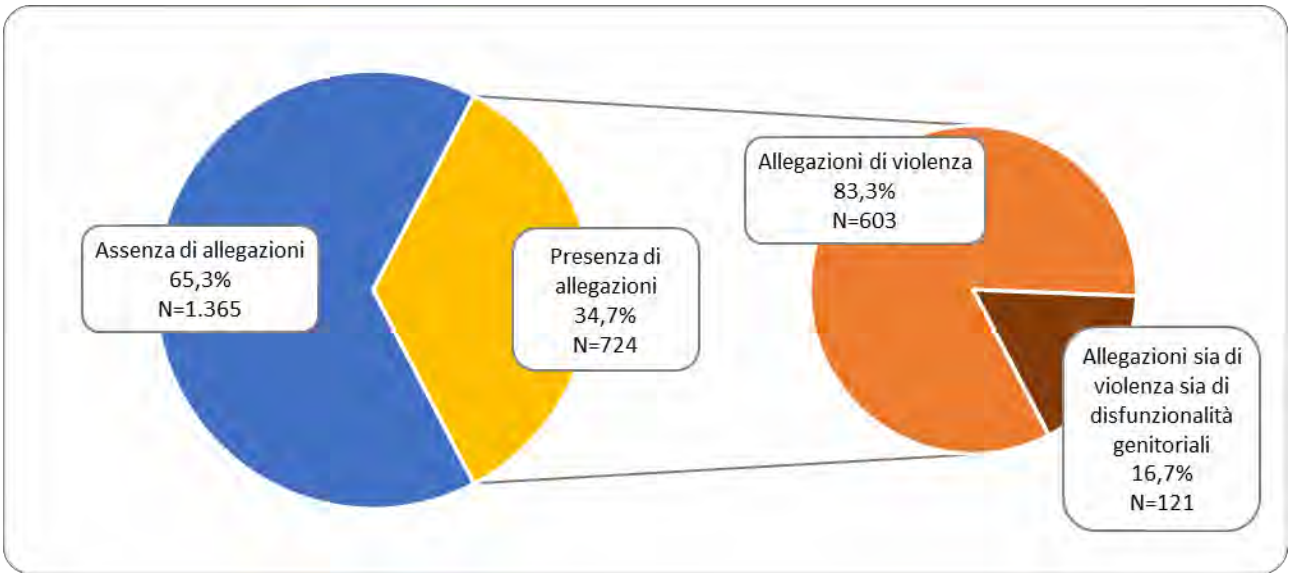

[90] Da intendere come affermazioni di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di uno o di entrambi i genitori di violenza fisica, psicologica o economica, realizzata in danno dell'altro genitore o della prole.
[91] Da intendere come affermazione di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di un genitore potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che abbiano come effetto il rifiuto del figlio di frequentare l'altro genitore.

È bene sottolineare come, in ben 707 casi - ovvero il 97,6% - le allegazioni di violenza erano presenti già negli atti introduttivi, il che risulta particolarmente interessante in relazione all'incidenza che tali allegazioni hanno avuto nei provvedimenti presidenziali in tema di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori. Si rileva infatti che nel 56,1% dei casi, ovvero in 406 fascicoli (di cui le allegazioni delle sole donne sono pari all'86,9%), le allegazioni di violenza risultavano suffragate da idonea documentazione (referti, denunce, ecc.) e che la mera allegazione, pur non idoneamente supportata documentalmente (il che avviene nel 43,9% dei casi) avrebbe comunque dovuto determinare un'accurata indagine da parte dei Presidenti di Tribunale rappresentando, quantomeno, un indicatore della presenza di elementi di rischio di pregiudizio, non solo per le donne ma anche per i minori coinvolti (*cfr.* Figura 2).

Figura 2 *- Sono depositati documenti relativi alla violenza (referti, denunce, ecc.)? Da quale parte sono depositati? (N=724)*

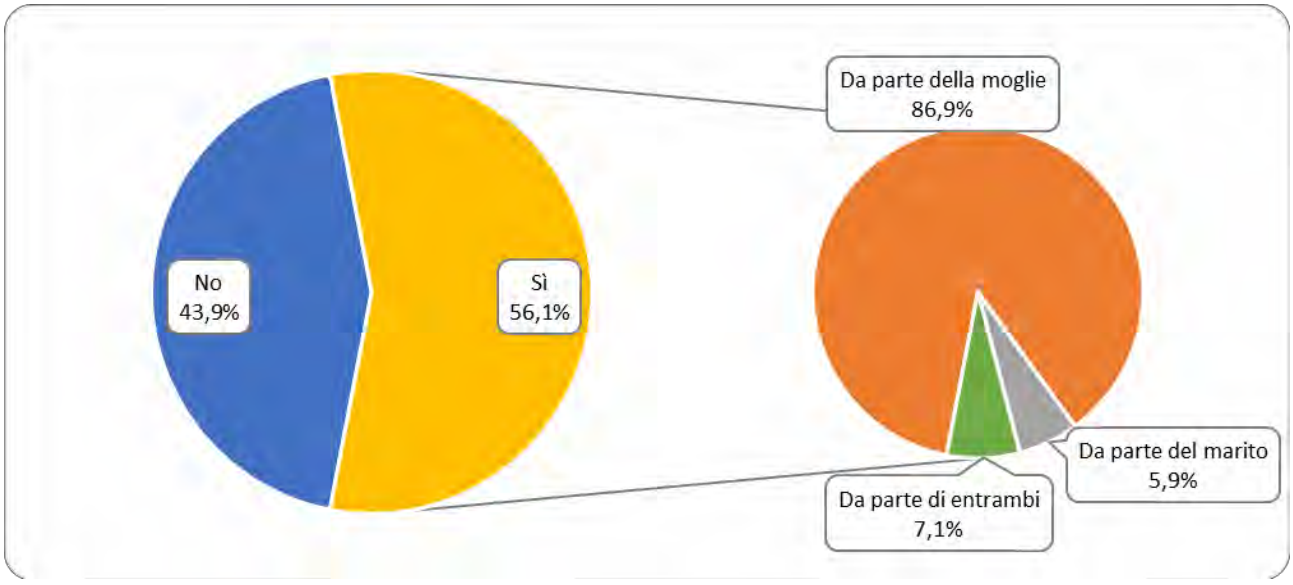

Quanto detto assume un particolare rilievo laddove si consideri che, in relazione alla totalità dei casi con allegazione di violenza, nel 18,7% (pari a 136 casi) venivano riportate anche allegazioni di violenza esercitata in danno dei figli minori (*cfr.* Figura 3) e che, nel 15,4% dei fascicoli processuali (111 casi) negli atti introduttivi si segnalava altresì il rifiuto del minore a frequentare uno dei due genitori: in particolare nel 72,5% di questi (81 casi su 111) il rifiuto era relativo alla figura paterna e nel 23,8% (26 casi su 111), invece, alla figura materna.

Figura 3 *- È allegata violenza in danno del minore? - Esercitata da quale parte? (N=724)*

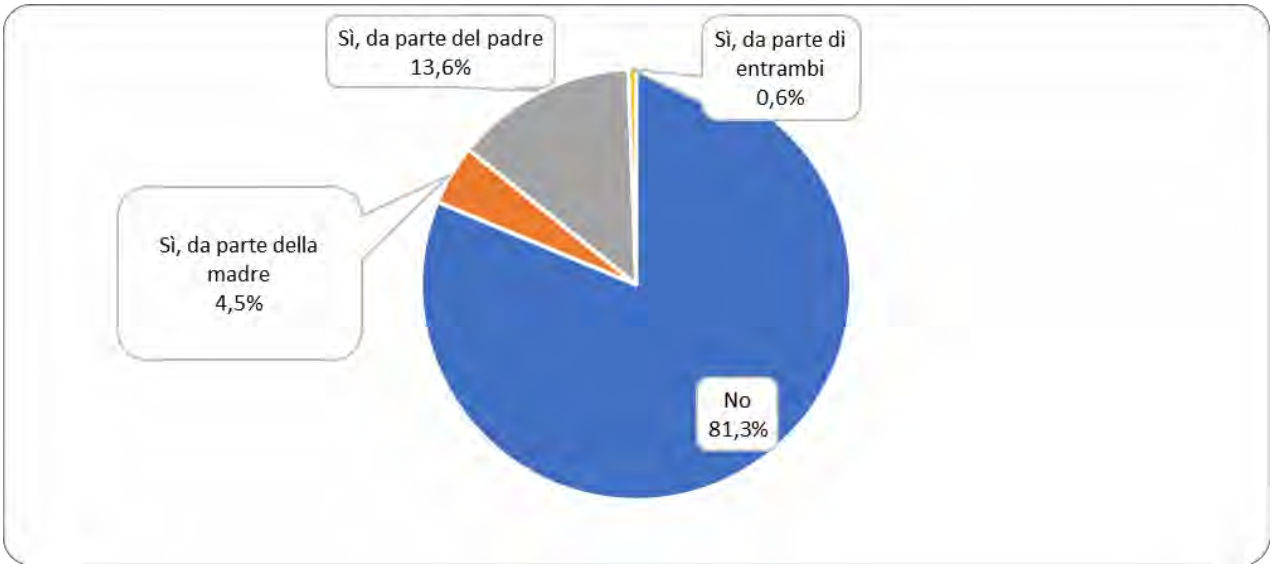

Figura 4 *- È segnalato negli atti introduttivi il rifiuto del minore di frequentare uno dei genitori? In caso di risposta affermativa il rifiuto è relativo alla frequentazione di: (N=724)*

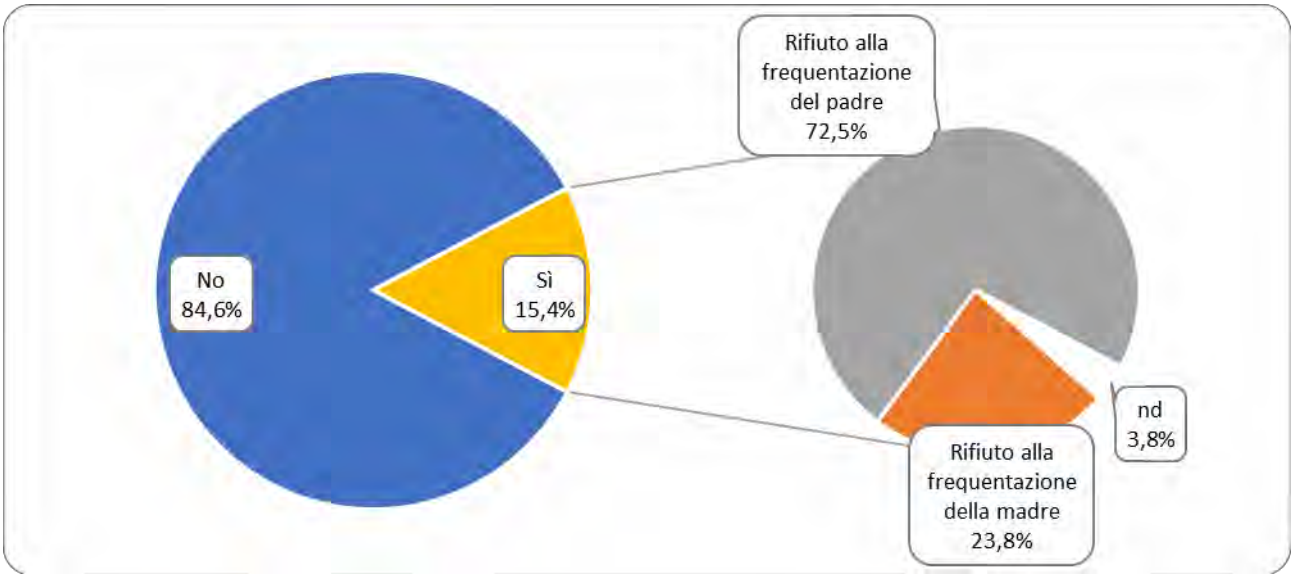

Per quanto riguarda le verbalizzazioni delle dichiarazioni delle parti rese nell'interrogatorio libero che si svolge nel corso delle udienze presidenziali[92], si evidenzia che nel 74,1% dei casi sono riportate le dichiarazioni delle parti. Quello che colpisce è che nel 57,3% dei casi sono presenti solo generici richiami agli atti introduttivi, senza nessun approfondimento di quanto negli stessi allegato e senza alcuna richiesta in merito alle condotte di violenza domestica anche se descritte negli atti introduttivi, e solo nel 15,6% dei casi i Presidenti (o giudici da loro delegati) hanno approfondito le allegazioni di violenza presenti.

Quanto detto contrasta con l'attuale impianto normativo che, con la legge n. 54/2006, ha introdotto, nel quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile la possibilità del reclamo innanzi alla Corte di Appello avverso l'ordinanza Presidenziale e che quindi dovrebbe indurre ad

[92] Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 683.

approfondire proprio nell'udienza presidenziale le allegazioni delle parti per permettere un'adeguata valutazione delle stesse nella motivazione dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza stessa.

Appare infatti essenziale che nel verbale dell'udienza presidenziale resti traccia non solo della comparizione personale dei coniugi e delle loro dichiarazioni, ma anche dei dati informativi raccolti dal Presidente (o dal giudice da lui delegato), dal momento che ciò può essere legittimamente utilizzato a integrazione degli elementi contenuti negli scritti difensivi, per costituire l'impianto motivazionale dell'ordinanza presidenziale.

A tutto questo si aggiunga che la ricerca ha messo in luce che i Presidenti dei Tribunali (o i giudici da loro delegati), anche in presenza di allegazioni di violenza e di notizie relative all'esistenza di procedimenti penali pendenti o definiti, nel 95,9% dei casi non hanno ritenuto di acquisire d'ufficio i relativi atti, e che, analogamente, nel 96% dei casi non hanno ritenuto di acquisire d'ufficio atti dei procedimenti minorili pendenti o definiti, pur avendone espressa contezza nel 41,7% dei casi - per quanto riguarda gli atti penali - e nel 12,2% dei casi per quanto riguarda gli atti del Tribunale per i Minorenni. Analizzando i soli casi in cui nell'udienza presidenziale vi era presenza o notizia di atti del penale (il 41,7% dei casi), nel 90,2% di essi tali atti non sono stati acquisiti d'ufficio. Similmente, nei casi in cui vi era presenza o notizia di atti o provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (pari al 12,2%), nel 72,3% di essi tali atti non sono stati acquisiti d'ufficio.

Ancor più rilevante appare il fatto che, in sede di udienza presidenziale, nonostante le allegazioni di violenza fossero, come detto, sempre presenti, solamente nel 15,6% dei casi i Presidenti (o i giudici da loro delegati) hanno ritenuto di approfondire tale questione mentre, di converso, nell'84,4% dei casi tale aspetto è stato completamente trascurato (*cfr.* Figura 5).

Figura 5 *- Nell'Udienza Presidenziale sono state approfondite le allegazioni di violenza presenti negli atti introduttivi? (N=679)*

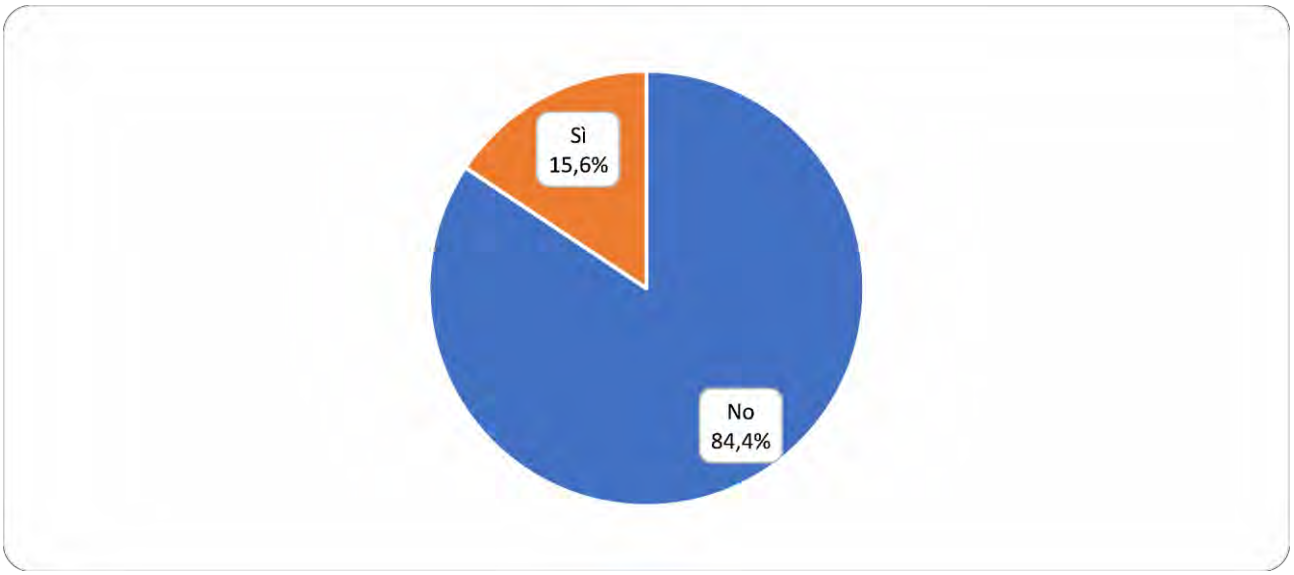

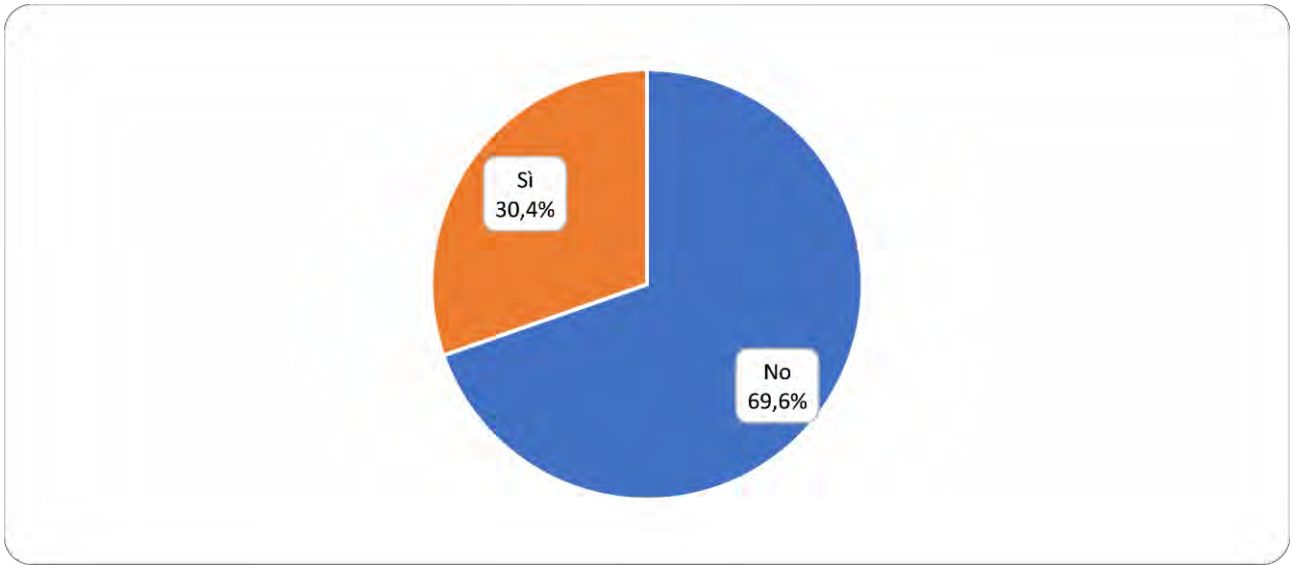

Figura 6 *- All'esito dell'Udienza Presidenziale è stato raggiunto accordo tra i genitori recepito dal giudice nel provvedimento conclusivo? (N=679)*

Nel 30,4% dei casi, inoltre, i Presidenti (o i giudici da loro delegati) seppur in presenza di allegazioni di violenza, hanno favorito e/o incentivato accordi e trasformazioni dei riti da giudiziale in consensuale (*cfr.* Figura 6).

Orbene, in attesa che venga data attuazione alla riforma del codice di procedura civile (legge n.206 del 26 novembre 2021) che all'articolo 1, comma 23, lettera m) prevede particolari cautele per l'udienza presidenziale nonché la non esperibilità del tentativo di conciliazione nei casi di violenza intrafamiliare[93] resta comunque da chiedersi - fermo restando l'obbligo attuale per i Presidenti di Tribunale (o i giudici da loro delegati), di esperire il tentativo di conciliazione - quanto sia protettivo per le vittime venir poste nella stessa stanza col proprio presunto aggressore, e quanto la mancanza dell'approfondimento della situazione di violenza e il recepimento *tout court* dell'accordo assunto, determini una violazione di norme imperative, in particolare, quando questo preveda l'affido condiviso della prole, in violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, in tema di diritti di visita e custodia al cui rispetto l'Italia si è espressamente impegnata con la ratifica della predetta convenzione.

A ciò si aggiunga che nel 2,2% dei casi i Presidenti (o i giudici da loro delegati) - non applicando quanto previsto dall'articolo 48 della predetta Convenzione - hanno invitato le parti ad un percorso di mediazione familiare benché in presenza di allegazioni di violenza.

Inoltre, l'analisi dei fascicoli mette in luce come, già dal provvedimento presidenziale, si confonda la violenza con il conflitto. Infatti, tornando a considerare il 56,1% dei fascicoli (406 su 724) in cui sono depositati documenti relativi alla violenza, sottratte dall'analisi sia le "consensualizzazioni" avvenute in sede presidenziale, sia i procedimenti estinti, solamente in 68 casi su 323[94] si nomina la violenza (21,1%), mentre, in 60 casi, benché in presenza di specifiche allegazioni, si parla di conflitto (18,6%), in 8 casi (2,5%) si utilizzano alternativamente e contemporaneamente i due termini e, nei restanti casi (57,9%), si evita di nominare il fenomeno (*cfr.* Figura 7).

[93] L'articolo 1, comma 23, lettera m) della legge n. 206/2021 prevede il seguente principio e criterio direttivo di delega: «m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti»

[94] Il numero di fascicoli in analisi passa da 406 a 323 per via delle consensualizzazioni e/o dei procedimenti estinti.

Figura 7 *- In presenza di documenti o atti di procedimenti penali da cui emergano presumibili violenze domestiche nell'ordinanza presidenziale si fa riferimento a: (N=323)*

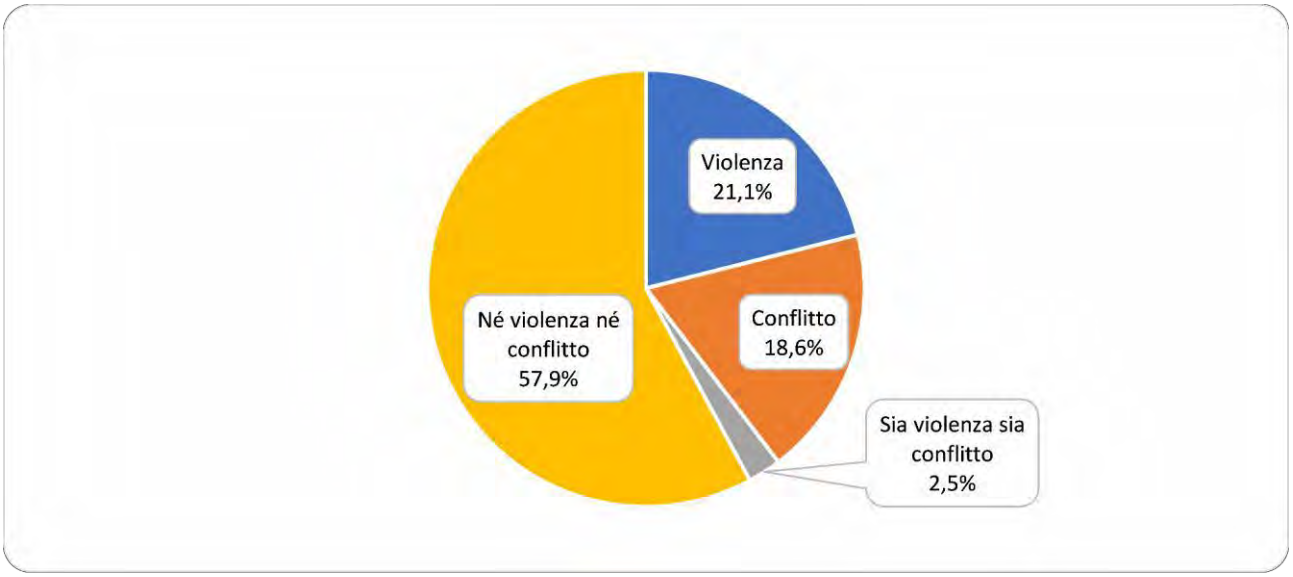

Questa confusione terminologica negli elaborati peritali e nelle relazioni dei Servizi Sociali - che si riscontra anche nelle sentenze conclusive[95] dei giudizi - non è di poco conto se solo si vuol considerare la posizione differente che le parti assumono nelle relazioni di violenza rispetto a quelle assunte nelle relazioni di conflitto. Nel primo caso siamo, infatti, in presenza di una posizione dominante (quella dell'aggressore) e di una posizione recessiva (quella della vittima) il che, anche *ictu oculi,* determina un'impossibilità di interventi che abbiano come presupposto la "parità delle parti": non si possono, invero, assumere decisioni paritarie per disciplinare situazioni impari. Nel secondo caso, quello del conflitto, si dovrebbe al contrario presupporre una parità di posizione dei partner nella relazione, il che, nella violenza, non avviene, né può avvenire mai. La confusione tra i due termini, che altri non è che la manifestazione di una posizione ideologica ben precisa, attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime ed aggressori sullo stesso piano e giustificando i comportamenti violenti come possibili forme reattive, inficiando così, sin dall'inizio, la messa in atto di interventi adeguati.
Tra l'altro, il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma di vittimizzazione secondaria perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia, quantomeno agli occhi della vittima che ha subito violenza per tanto tempo, spesso per anni, e che non può sentirsi adeguatamente difesa da un sistema che la giudica anziché proteggerla.

2.3. Le criticità della fase istruttoria

Anche la fase istruttoria presenta numerose criticità. *In primis* possiamo notare che solo nel 50% dei casi[96] è stata effettuata istruttoria. Di questi, solo nel 38,3% sono stati disposti ordini di esibizione di

[95] In un numero complessivo di 445 sentenze conclusive solo in 77 casi si parla di violenza, in 20 casi si parla solo di conflitto e in 4 casi si nominano entrambe le condizioni (conflitto e violenza).
[96] Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 584. Nel procedimento è stata effettuata istruttoria in 292 casi su 584.

documenti (acquisizione atti di pubbliche amministrazioni, relazioni della scuola ecc.), solo nel 46,4% sono state assunte prove testimoniali; inoltre, solo nel 6,8% sono stati ammessi interrogatori formali sugli episodi di violenza, e solo nel 41,9% sono stati acquisiti atti dei procedimenti penali.
A questo proposito occorre poi sottolineare come solo nel 60,6% dei casi in cui vi è notizia di procedimenti penali è disposta istruttoria (160 casi su 265). In questi, nel 39,4% (63 casi su 160) non vengono acquisiti nel giudizio civile gli atti del procedimento penale[97]. Appare necessario evidenziare che, anche quando le acquisizioni degli atti penali vengono effettuate, ovvero nel 61% di dei casi (97 su 160), queste sono disposte dall'ufficio solo nel 6,7% (6 casi su 97), mentre nella quasi totalità dei casi (il 93,3%) sono effettuate per iniziativa di parte.
In misura corrispondente, nel 12,2% dei casi si ha conoscenza di un parallelo procedimento minorile[98]. Di questi solo nel 64,1% (48 casi su 83) viene disposta istruttoria e in quota pari all'85,4%, ovvero 41 casi su 48 sono state disposte acquisizioni degli atti del Tribunale per i Minorenni. Dove disposto, gli atti sono stati acquisiti nel 35,8% d'iniziativa d'ufficio e nel 64,2% d'iniziativa di parte.
Si rileva come la percentuale maggiore di acquisizioni d'ufficio di atti minorili rispetto a quelli penali è probabilmente legata al fatto che i Servizi Sociali - spesso incaricati dai Tribunali di relazionare sulla situazione familiare - avendo contezza della contemporanea pendenza dei due procedimenti, ne informano i Tribunali Ordinari e provvedono anche a depositare, in allegato alle proprie relazioni, eventuali provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni.

2.3.1 L'ascolto dei minori

Anche gli ascolti dei minori rappresentano una criticità. Nei procedimenti nei quali il superiore interesse del minore deve ricevere preminente considerazione, come nei procedimenti separativi oggetto dell'indagine della Commissione, l'ascolto è finalizzato a permettere al minore, nei limiti della sua capacità di discernimento, di esprimere i propri vissuti e le proprie opinioni.
Grazie all'ascolto, non solo si raccoglie la volontà del minore, ma si consente al giudice di verificare se i provvedimenti assunti o da assumersi corrispondano realmente all'interesse di quel minore, ed in tal senso l'ascolto, pur non essendo testimonianza, avrà importante valenza ai fini della decisione costituendo «un vero e proprio diritto soggettivo dello stesso sulla scia delle prescrizioni contenute nell'articolo 12 della convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e nell'articolo 6 della convenzione di Strasburgo del 1996 e [...] implica che il piano della tutela si è spostato da quello semplicemente processuale a quello dei diritti inviolabili del minore e perciò il suo ascolto riveste oggi ad ogni effetto carattere di preminenza di inderogabilità»[99]
Nell'indagine emerge che solo nel 30,8% dei casi[100] sono stati ascoltati i minori, e di questi solamente il 7,8% (pari a 14) ha ricevuto un ascolto diretto da parte del giudice. Pertanto, benché l'ascolto

[97] *Cfr.* par. 182 del Rapporto GREVIO *cit.*: «Rapporti istituzionali e ricerche mostrano gli effetti negativi sulle vittime ed i loro bambini dell'assenza di canali di comunicazione efficaci tra giurisdizioni civili e penali e/o dell'assenza di un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini».
[98] Al netto di consensualizzazioni e improcedibilità, i casi in analisi sono 679. In 83 di questi nell'udienza presidenziale vi è presenza o notizia di atti o provvedimenti del Tribunale per i minorenni.
[99] *Cfr.* Cass. Civ., sez. I, 7 maggio 2019, n. 12018, «L'audizione dei minori, già prevista nell'articolo 12 della Convenzione di New York, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'articolo 315-*bis* del codice civile (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt.336-*bis* e 337-*octies* del codice civile (inseriti dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'articolo 155-*sexies* del codice civile). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse)».
[100] Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 578. I procedimenti in cui è stato eseguito l'ascolto del minore sono 178 su 578 (30,8%).

diretto del minore sia ritenuto da tutte le Convenzioni internazionali una pietra miliare dei "procedimenti che lo riguardano", solo nel 4,5% dei casi i minori sono stati ascoltati in presenza del giudice con l'intervento di un ausiliario mentre nell'85,4% dei casi l'ascolto è stato delegato dal Tribunale o ai Servizi Sociali (21%) o ai consulenti tecnici d'ufficio.

Figura 8 *- È stato eseguito ascolto del minore? Con quale modalità di ascolto? (N=578)*

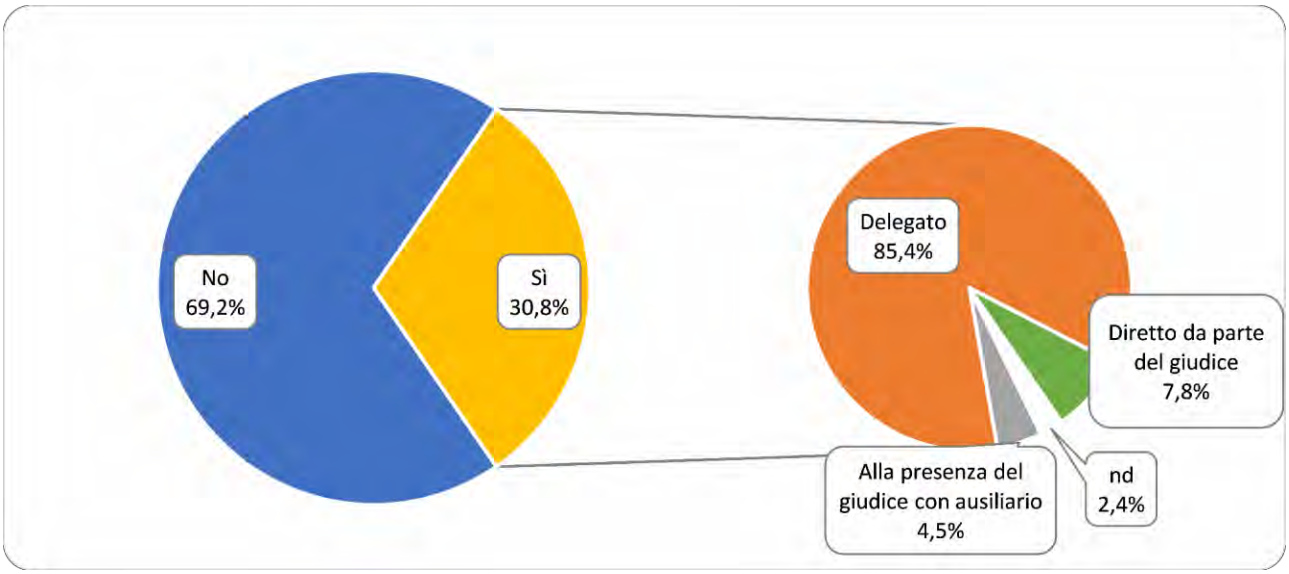

Nel 69,2% dei casi non si è proceduto all'ascolto del minore[101]
Questo significa che nel 69,2% dei casi ai minori non è stata "data voce", non si sono raccolti i loro *desiderata*, non si si è consentito loro di esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze, e, più in generale, non si è dato reale spazio al loro superiore interesse, se non in forma indiretta e filtrata da operatori non sempre specializzati in materia di violenza, trasformando i minori stessi in oggetti e non in soggetti privilegiati di diritto, il cui superiore interesse dovrebbe orientare ogni buon operatore di giustizia.[102]

[101] Si veda la recentissima ordinanza della Suprema Corte (Cass. I sez. Civile, ord. n. 9691/22 del 24 marzo 2022) la quale sottolinea che «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una Consulenza tecnica d'Ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al Giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass. n 23804/21; n. 1474/21) In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento, ovvero l'esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quell'effettuato nel corso d'indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass. n. 1474/21)».

[102] Cass. Ord 9691/22 *cit.* «in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (Cass. n. 16410/20; n. 12019719).»

Per quanto riguarda gli "ascolti delegati" (152 casi), 61 ascolti (40%) sono stati delegati al consulente tecnico nominato, 69 (45%) al servizio sociale e, in 11 casi (7%) i minori sono stati ascoltati sia dai Servizi che dal consulente tecnico d'ufficio. Per i restanti casi il dato non è stato rilevato.
Nel 97% dei casi non è il minore a richiedere di essere ascoltato, ma anche nei pochi casi in cui questo è avvenuto (3%), il Tribunale non ha accolto la sua richiesta il 28,7% delle volte.

2.3.2 L'interrogatorio libero delle parti

Nella fase istruttoria, nel 90,2% dei casi non si riscontrano interrogatori liberi delle parti, le quali, pertanto, nel corso dell'istruttoria non vengono più ascoltate dal Giudice. Nei casi residuali (9,8%), l'ascolto non riguarda le allegazioni di violenza la maggioranza delle volte (77,3%).

2.3.3. La delega al servizio sociale

Il Tribunale, nel 39,9% dei casi[103] (pari a 229), delega gli accertamenti al servizio sociale. Tali forme di indagine rivestono particolare criticità: solo nel 22,4% (51 su 229) di queste è, infatti, presente una richiesta relativa alla violenza domestica e, benché nel 65,8% (151 casi dei 229) siano presenti nelle relazioni riferimenti alla violenza, in 43 di questi 151 (pari al 28,2%), è stato comunque effettuato almeno un incontro che prevedeva un confronto diretto tra le parti. Inoltre, nel 64,4% dei casi (97 su 151) la violenza non è stata valutata nell'elaborazione degli interventi proposti.
Nella quasi totalità dei casi (95,4%) in cui sono stati delegati accertamenti al servizio sociale (ricordiamo che in tutti questi casi era presente il riferimento alla violenza) non è stata adottata alcuna cautela nei confronti delle vittime in occasione degli incontri in spazio neutro. Infatti, benché in tutti i 229 casi emergesse la violenza, in ben 219 queste cautele sono mancate del tutto.[104]
Solamente in un numero residuale di casi (4,6%, pari a 10 casi) sono state adottate cautele a tutela della vittima di violenza: in 3 casi si è deciso di interrompere gli incontri ed in 4 sono stati distanziati gli orari di arrivo delle parti (al fine di non farle incontrare) senza prevedere ulteriori cautele, così di fatto violando l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul che obbliga gli stati firmatari a non compromettere l'incolumità delle vittime nel garantire l'esercizio dei diritti di visita e custodia, ma anche al più generale principio di "prioritaria assicurazione della sicurezza della vittima" espressa, nell'ambito dei principi generali della Convenzione, all'articolo 18. Infine, critica appare la dicitura con la quale, si auspica che gli incontri padre- figlio avvengano presso il Comune di residenza seguiti e guidati dal Consultorio in quanto più pertinenti rispetto al mandato della stessa ordinanza ma anche con finalità di mediazione in considerazione della conflittualità rilevata. A tal proposito è bene sottolineare che sono proprio queste prassi ad esser state prese in considerazione anche dal rapporto GREVIO, che ha sottolineato come la sicurezza del genitore non violento e del bambino, debba essere un elemento centrale, nel decidere, nel miglior interesse del minore, per quanto riguarda le misure che disciplinano l'affidamento e le visite.
Interessante quanto scrive un Servizio che, a fronte di numerosissime denunce e di un ordine di allontanamento, propone di liberalizzare le visite paterne sulla scorta della considerazione per cui in un

[103] Al netto di consensualizzazioni e improcedibilità i casi in analisi sono 574. I procedimenti in cui sono state delegate indagini/relazioni al servizio socio assistenziale sono 229 su 574 (39,9%).
[104] *Cfr.* par. 186 del Rapporto GREVIO *cit.*: «Per molte vittime ed i loro bambini, rispettare le ordinanze di applicazione del diritto di visita può rappresentare un grave rischio alla loro sicurezza, poiché spesso significa incontrare l'autore della violenza faccia a faccia e questo fattore può contribuire a provocare gravi episodi di violenza, compreso l'omicidio della donna e/o del bambino. Pertanto, un'adeguata valutazione del rischio deve formare parte integrante di questi processi, anche quando essi si basano su un accordo tra i genitori, in modo da garantire che gli accordi presi vadano nel miglior interesse del bambino e in particolare che sia tutelata la sicurezza del genitore e del bambino».

contesto di conflittualità inespressa la sofferenza ed il rammarico del padre di non poter vedere i figli vengono ascritti alla responsabilità della donna che ha denunciato ripetutamente il coniuge.

2.3.4 Le consulenze tecniche d'ufficio

La situazione appare ancor più critica se si esaminano le consulenze tecniche d'ufficio che sono state disposte nel 17,8% dei casi[105] (102 su 572).

In questi 102 casi (di cui nel 51,7% sono stati proposti al consulente quesiti standardizzati, nel 44,2% quesiti non standardizzati e nel 4,1% tale dato non è stato rilevato) nei quesiti formulati dal Tribunale, sussiste una totale assenza di riferimenti alla violenza.

Vi è di più: seppur nei quesiti esaminati manchi uno specifico riferimento alla PAS (sindrome di alienazione parentale), si rileva comunque che nel 29,3% (pari a 30 casi) si riscontrano riferimenti al cosiddetto "criterio dell'accesso" ovverosia alla "doverosa" capacità di un genitore, al fine della sua positiva valutazione - analogamente alla PAS - di consentire accesso al figlio da parte dell'altro genitore, capacità ritenuta elemento discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze inenarrabili.[106]

Nella quasi totalità dei casi (96%) inoltre, pur in presenza di allegazioni di violenza, non sono dettate specifiche indicazioni per evitare incontri congiunti tra i coniugi[107].

Per quanto riguarda le relazioni di Consulenza tecnica, nel 22,2% dei casi (23 su 102) sono presenti riferimenti metodologici che partono dal principio della bigenitorialità come fulcro della valutazione della competenza genitoriale delle parti.

Emblematica in tal senso è la relazione di consulenza secondo cui l'assenza della figura paterna avrebbe determinato un'educazione monosessuale che avrebbe inciso nell'esperienza dei figli, precisando che la competenza genitoriale della madre andrà valutata anche alla luce della sua capacità di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile la frequentazione dell'ex coniuge col figlio minore. Nella consulenza mancava ogni valutazione della capacità genitoriale del padre, anche alla luce degli indici di violenza domestica presenti negli atti e della presumibile resistenza materna alla frequentazione padre-figlio fondata sul timore della possibile reiterazione di condotte violente.

Ma che incidenza hanno gli episodi di violenza nelle relazioni peritali? Pochissima. Nel 78,3% dei casi (pari ad 80 su 102) non vi è nessuna considerazione della violenza per definire una metodologia; per contro, nel 43,9% dei casi (pari a 45) vengono effettuati tentativi di conciliazione/mediazione tra genitori e genitori e figli. A tal proposito è bene sottolineare che lo stesso GREVIO ha osservato che un sistema basato sul raggiungimento di accordi da parte dei genitori, nel miglior interesse del bambino, si rivela inadeguato per le coppie la cui relazione è stata viziata dalla violenza[108].

Ancora più preoccupante è la circostanza – anche se riscontrata nel 14,6% dei casi (15 su 102) – in cui il consulente tecnico introduce, a scopo valutativo, nuove modalità di visita non presenti nei provvedimenti giudiziali, sostituendosi di fatto al Tribunale, unico soggetto istituzionale che ha il potere di modificare gli assetti di una separazione. A quanto detto si aggiunga che nel 14,9% dei casi, ci si trova persino in presenza di consulenze tecniche cosiddette trasformative, volte dunque alla ricerca di una consensualizzazione dei procedimenti, in aperto dispregio, come già detto, dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul.

---

[105] Al netto di consensualizzazioni ed improcedibilità i casi in analisi sono 572. Le CTU sono state disposte in 102 casi su 572 (17,8%).

[106] Al riguardo, il rapporto GREVIO citato, al paragrafo 188, raccomandazione f), raccomanda all'Italia di «vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "*friendly parent provision*"-"buon genitore", che tendono a considerare le madri che denunciano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio».

[107] Nel restante 4% dei casi il dato non è stato rilevato.

[108] Rapporto GREVIO *cit.,* paragrafi 184 e 186.

Inoltre, solo nel 19% dei casi (19 su 102), le dichiarazioni del minore raccolte dal consulente tecnico sono state presentate al giudice separate dalla valutazione psicologica ovvero con audio o video registrazione. Questo dato non è di scarso rilievo. In questi casi, infatti, la voce del minore non arriva al giudicante in maniera diretta, bensì filtrata dalla personale interpretazione del Consulente, e dai suoi portati ideologici e culturali. Di fatto viene nuovamente negato al minore un diritto fondamentale riconosciutogli dalla legge italiana - ma prima ancora dalle Convenzioni internazionali - in tema di diritto dei fanciulli, entrate a pieno titolo nel nostro tessuto normativo e, viene preclusa al Giudice la possibilità di ascoltare la viva voce del minore (anche in forma videoregistrata) dando la giusta attenzione alla comunicazione verbale ma anche e soprattutto a quella non verbale. In particolare ciò che il minore non dice a parole, ma trasmette con il linguaggio del corpo che diviene fondamentale per la sua valutazione ed il suo orientamento; ciò rende l'ascolto del minore inadeguato e un ascolto inadeguato rischia di essere superfluo, se non addirittura dannoso[109].

Orbene, se è pur vero che l'articolo 336-*bis* del codice civile, dispone che il minorenne è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato con la precisazione che questi possano avvalersi di esperti o altri ausiliari, è altrettanto vero che, in passato, ci si è posti il dubbio se il giudice potesse, o meno, delegare l'intera attività ad altri soggetti. La Suprema Corte ha affermato, nel 2013, la discrezionalità del giudice di determinare le modalità dell'audizione ed ha ribadito nel 2014 che «l'audizione può essere svolta, secondo le modalità stabilite dal giudice, anche da soggetti diversi da esso»[110]ma, come pure ha ben specificato una recente ordinanza della stessa Corte[111] «solo l'ascolto diretto è in grado di garantire una partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda».

Molteplici sono, inoltre, le valutazioni negative in merito alle richieste di affido esclusivo effettuate dalle donne che hanno subito maltrattamenti e violenze, richieste lette, come vere e proprie forme di "tattica" per l'eliminazione del partner e non come dovere del genitore di proteggere i figli da ogni forma violenza.

Nel 28,8% dei casi (29 su 102) nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio si rilevano valutazioni diagnostiche generiche del genitore. In particolare, il 90% di queste (26 su 29) sono riferite alla donna, che è definita alienante, simbiotica, manipolatrice, malevola, violenta ovvero "incapace di elaborare quote di rabbia e rivendicazione", "inducente conflitto di lealtà", "fragile".[112]

Solo il 7,8% (8 su 102) dei casi riporta diagnosi patologiche inserite nel DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), di cui metà sono riferite al padre e metà alla madre,. Si conferma che la violenza maschile nei confronti delle donne non è legata ad una diagnosi psichiatrica dell'uomo violento.

Anche per quanto riguarda il dato emergente dall'esame delle proposte effettuate dai consulenti nominati, emerge un elemento di forte preoccupazione: in 11 casi su 102 (11%), il consulente tecnico propone di limitare la responsabilità genitorialità materna delle donne vittime di violenza[113] e in 8 casi su 102 (il 7,8%) il consulente propone di limitare la genitorialità del padre.

---

[109] Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. "*Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale*" Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica in collaborazione con L'Istituto degli Innocenti – Roma, Aprile 2020

[110] Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2014, n. 7479.

[111] Cass. Ord. 23804/21 del 2 settembre 2021.

[112] Il giudizio di "fragilità" riveste particolare rilievo perché fa emergere quanto spesso le donne che subiscono maltrattamento e violenza siano poste dinanzi alla scelta drammatica (scelta che appare più evidente nel successivo esame di quanto emerso dall'indagine sui tribunali per i minorenni) tra il denunciare per proteggere i propri figli - col rischio di vederseli allontanare perché giudicate "alienanti" - o sopportare e comunque rischiare, quantomeno, di essere giudicate "fragili ed inconsistenti" e dunque bisognose di paralleli percorsi di cura se non addirittura "affettivamente dipendenti e lente nell'attivare nuovi percorsi relazionali col partner" Il tutto con esiti più che dannosi in relazione alla valutazione della genitorialità materna.

[113] Di questi 11 casi, in 3 si propone un affido monogenitoriale paterno, in 4 un affido ai servizi sociali con alternanza dei genitori presso la casa familiare dove sono collocati minori ed in 4, si propone un affido ai servizi sociali con collocamento presso la madre.

Nel 14,4% dei casi (15 su 102), inoltre, la relazione consulenziale propone un "progetto esecutivo di cambio di affido" con spostamento dei minori presso l'altro genitore o presso una struttura protetta, anche in via transitoria[114].

Figura 9 *- Rilevazioni presenti nelle relazioni di CTU*

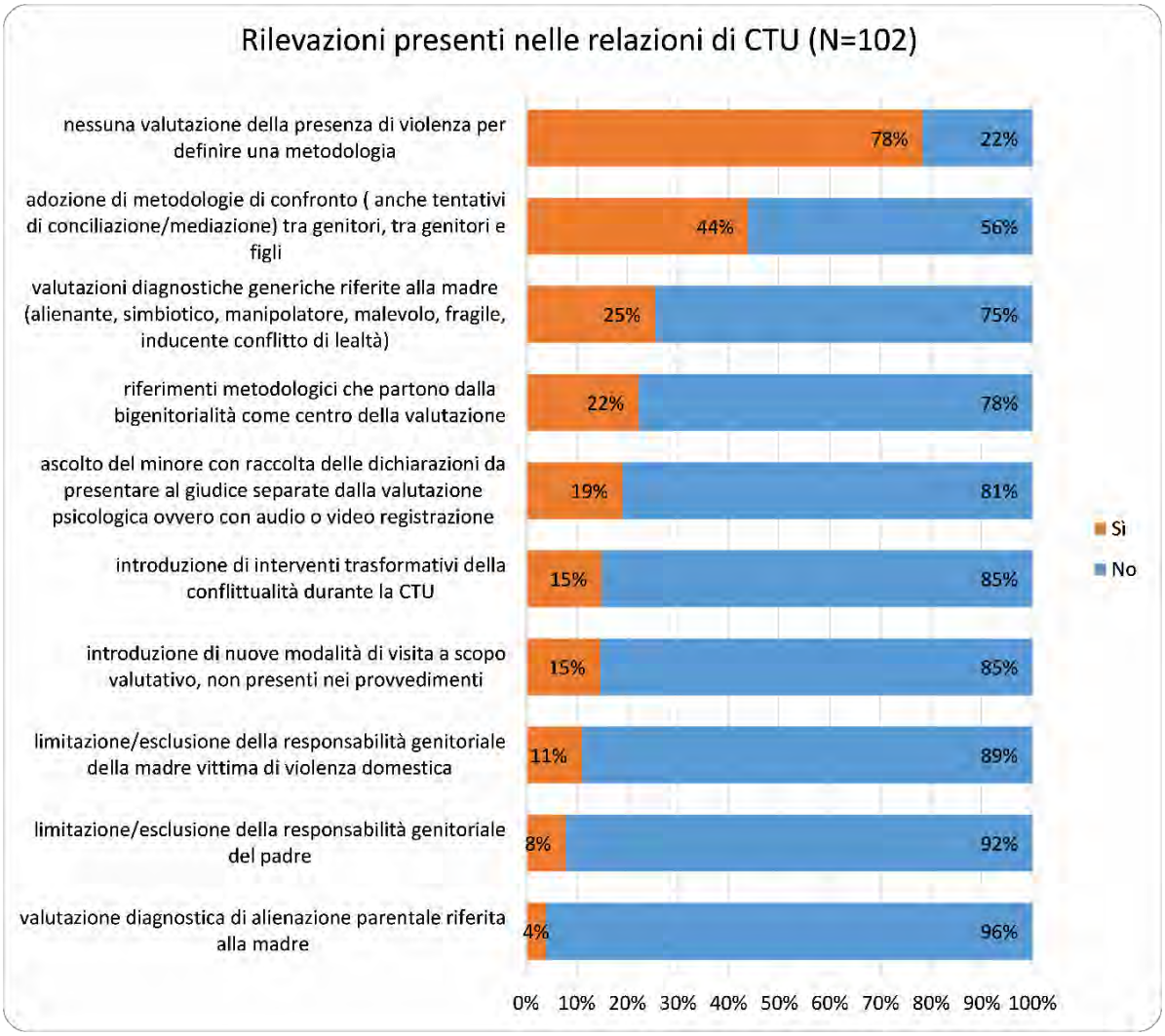

Tale cecità rispetto alla violenza ed ai suoi drammatici portati, è probabilmente conseguenza della mancata specializzazione dei consulenti tecnici - per i quali non esistono elenchi specifici di professionisti specializzati sull'argomento - per questo motivo ci si trova innanzi a stigmatizzazioni apodittiche che lasciano quantomeno perplessi. In una consulenza, ad esempio, si afferma infatti che non solo le percosse costituiscono maltrattamento ma anche le manipolazioni e le ritorsioni trasversali, e si accusa la madre vittima di violenza di provocare il coniuge per fargli perdere il controllo.

[114] Tra questi, in 4 casi è stato proposto un cambio di domiciliazione dal padre alla madre con conservazione dell'affido condiviso; in 4 casi è stato proposto lo spostamento della domiciliazione dei minori presso il padre; in 3 casi è stato proposto il solo cambio di affido da "esclusivo" a "condiviso" ed in 3 casi è stata proposta una terapia familiare tesa alla "ristrutturazione della funzione cogenitoriale" proponendo il collocamento presso la madre "*solo se quest'ultima accetta la terapia familiare proposta ed il monitoraggio dei servizi*". Di fatto, in questa occasione, la donna viene costretta ad incontrare il proprio aggressore, e a subire un percorso terapeutico comune, per la paura di perdere nuovamente?i propri figli. Questo non può se non definirsi una grave forma di vittimizzazione secondaria.

2.4 Le criticità della definizione consensuale dei procedimenti

La maggioranza dei provvedimenti decisori successivi alle consulenze aderiscono all'elaborato peritale. Nel 61,5 % dei casi (63 su 102), infatti, il Tribunale accoglie le risultanze della consulenza tecnica trasfondendole nel proprio provvedimento mentre solo nell'11% dei casi se ne discosta motivando. Per i restanti casi il dato non è stato rilevato.

Si è riscontrato, pertanto, che quando, nel corso del giudizio, sono esperite consulenze tecniche, di fatto queste "decidono" della vicenda giudiziaria familiare; i giudici, infatti, recepiscono *tout court* le risultanze peritali, delegando così a soggetti terzi, seppur ausiliari, le decisioni.

Occorre comunque sottolineare che al momento della rilevazione dei dati (ovvero al giugno 2021) il 22,5% dei procedimenti oggetto dell'indagine statistica risultava essere ancora pendente.

Nelle 529 sentenze del campione oggetto di esame per le quali si era in presenza di una definizione del procedimento, e al netto dei fascicoli dichiarati improcedibili, il 56,8% di queste (301) recepisce il sopravvenuto accordo tra genitori. Appare pertanto allarmante che, malgrado le allegazioni di violenza, in più della metà dei casi il Tribunale abbia recepito l'accordo delle parti.

Questo è il risultato delle pressioni operate, a diverso titolo, sulle donne che, anche in casi di grave violenza, sono spinte a "consensualizzare" per la paura di perdere i figli, di vederli affidati all'altro genitore o a terzi o, nei casi più gravi, di subire il loro allontanamento in dispregio della sicurezza, della tranquillità e del benessere dei minori stessi.

La maggior parte delle consensualizzazioni (86%) infatti, tranne casi eccezionali, è legata ad affidi condivisi, a visite libere e al demandare agli accordi tra genitori la regolamentazione di svariati assetti familiari, il che, se è del tutto funzionale nelle separazioni senza violenza, in quelle in cui sussistono allegazioni di violenza, può costituire un grave rischio per le per le donne e per i bambini, mettendone in serio pericolo l'incolumità e la sicurezza.

Il totale delle sentenze definitive prevede, nel 63,8% dei casi (338 su 529), l'affidamento condiviso dei figli minori[115]; tra questi, nell'83,4% (282 casi) i minori sono collocati presso la madre, nel 7,8% (26 casi) i minori sono collocati presso il padre e nel 4,4% (15 casi) è previsto un affidamento paritetico. Solo nel 1,2% dei casi (pari a 6) l'affido dei minori è esclusivo paterno e, rispetto a questi casi, nel 50% sono previsti incontri liberi con la madre e, nel restante 50% gli incontri sono protetti.

Nei 68 casi (12,8%) di affido monogenitoriale materno, invece, sono previsti incontri protetti col padre nel 56,4% (38 casi su 68), nel 38,9% sono previsti incontri liberi e nel 4,8% gli incontri sono del tutto esclusi.

Solo nel 12,4%, malgrado la situazione di violenza, si riscontrano affidi super-esclusivi alla madre, e nel 52,8% di questi gli incontri con il padre sono protetti, nel 22,6% sono liberi e nel 18,5% sono totalmente esclusi.

Non si sono invece rinvenuti affidi super-esclusivi al padre.

Per quanto riguarda l'affido ai servizi sociali, questi incidono per il 2,4% dei casi, non risultano affidi ai servizi con collocamento dei minori presso il padre, mentre solo nel 0,8% dei casi, benché i minori siano stati affidati al servizio sociale è stato mantenuto il collocamento materno con incontri protetti per il padre.

In tutti i casi di affido ai servizi sociali con collocamento dei minori in struttura, che incidono nella misura dell'1,6% (8 casi su 529), sono state disposte visite protette per entrambi i genitori, che, in 4 di questi casi, sono stati anche sospesi dalla responsabilità genitoriale.

[115] In relazione al diritto alla bigenitorialità si segnala che, tra i fascicoli esaminati, in un caso, benché il Tribunale fosse stato posto a conoscenza di un parallelo procedimento minorile e benché fosse stato edotto del fatto che il Tribunale per i minorenni avesse disposto incontri protetti padre/minore, liberalizza detti incontri motivando che l'incontro libero fosse necessario per assicurare al minore i diritti di cui all'art 337 c.c.

In 31 casi (il 5,9%), infine, non è previsto affido[116].
La decisione conclusiva ha previsto, inoltre, malgrado la presenza di violenza, nel 3,4% dei casi (18 su 529), rilievi di inadeguatezza, incapacità o rischio genitoriale della madre di cui: 8 con limitazione della responsabilità genitoriale, 4 senza limitazione e 6 con un invio ai servizi sociali per il monitoraggio ed il sostegno.
Di converso, nei 77 casi (14,5%) in cui la decisione conclusiva ha rilevato i medesimi profili di inadeguatezza, incapacità, o rischio genitoriale per i padri, questi sono stati limitati nella propria responsabilità parentale solo in 11 casi, mentre in 49 casi il paventato rischio genitoriale non ha prodotto effetti limitativi e tra questi in 3 casi sono stati delegati i servizi sociali per il monitoraggio ed il sostegno[117].
Tra i fascicoli esaminati, non risultano allo stato casi di prelievo forzoso. In tutti i fascicoli esaminati mancano altresì la nomina del curatore speciale e notizie circa l'eventuale prosecuzione del giudizio in altri gradi.

III. Indagine statistica sul riconoscimento della violenza nei procedimenti minorili sulla responsabilita' genitoriale

3.1. Oggetto e metodo dell'indagine statistica

3.1.1 Premessa metodologica

L'oggetto dell'indagine sui Tribunali per i minorenni è costituito dall'analisi dei procedimenti aventi ad oggetto domande relative alla disciplina della responsabilità genitoriale iscritti a ruolo nel mese di marzo del 2017 presso 12 Tribunali per i minorenni selezionati sulla base di criteri statistici[118], comprendenti i 4 più grandi uffici (per numero di procedimenti sopravvenuti) presenti in ogni ripartizione geografica (Nord, Centro, Sud).
In Italia, il numero complessivo di tali procedimenti sopravvenuti nel 2017 è pari a 18.938, di cui 13.704 iscritti nei 12 Tribunali per i minorenni selezionati per la presente indagine (72,4%), 1.452 dei quali sopravvenuti nel mese di marzo.
La dimensione complessiva del campione dei procedimenti da analizzare è pari a 620 fascicoli, rappresentativi dei 1.452 iscritti al ruolo nel mese di marzo 2017[119]; la proporzione campionaria risulta quindi pari al 42,7%.
La finalità, analogamente all'indagine statistica sui Tribunali ordinari di cui al Capitolo II, è quella di valutare sia l'incidenza sul numero complessivo di procedimenti iscritti di quelli nei quali siano presenti

[116] In questi casi siamo in presenza di figli divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, di dichiarazioni di estinzione del procedimento, di dichiarazioni della cessata materia del contendere, di decesso del genitore, o infine di affidi cd. endofamiliari.
[117] In 17 casi il dato non è rilevato.
[118] Si tratta dei Tribunali per i minorenni di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Taranto e Torino che la Commissione desidera ringraziare per la straordinaria collaborazione prestata all'attività d'inchiesta, nonostante le restrizioni e le difficoltà conseguenti all'emergenza pandemica
[119] Poiché il campionamento statistico descritto rende i fascicoli campionati rappresentativi dell'intera popolazione assegnando a ciascuno di questi un certo "peso" (per esempio un certo fascicolo potrebbe pesare come 2,5 fascicoli della popolazione di riferimento), i numeri assoluti riportati in questa relazione sono frutto di approssimazione. In conseguenza di ciò, in alcuni passaggi si potrebbe riscontrare una lieve discrepanza tra numeri relativi (espressi in %) e numeri assoluti, specie quando questi ultimi sono particolarmente piccoli.

episodi di violenza o di disfunzionalità genitoriali che portano al rifiuto del figlio minore di frequentare uno dei due genitori, sia l'accertamento di queste condotte nell'ambito dei procedimenti *de responsabilitate* in materia di limitazione della responsabilità genitoriale.

3.1.2. Oggetto dell'indagine

La Commissione, nell'intento di esaminare il fenomeno della vittimizzazione secondaria nei procedimenti minorili aventi ad oggetto domande relative alla limitazione o alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha ritenuto indispensabile verificare la qualità statistica del dato emerso sul piano sociologico e segnalato da madri che, dopo aver subito violenza domestica, hanno subito limitazioni della propria responsabilità genitoriale.

Si è pertanto deciso di esaminare un campione in cieco di fascicoli giudiziari di procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale scegliendo il mese di marzo dell'anno 2017, mese coincidente parzialmente con il trimestre di valutazione del campione dei fascicoli acquisiti dai Tribunali ordinari.

Una volta definito il campione, gli atti sono stati consultati direttamente - nei mesi da dicembre 2020 ad aprile 2021, in piena emergenza pandemica - presso le sedi dei Tribunali dei Minorenni del campione. Anche per questi procedimenti è stato elaborato un questionario informatico di rilevamento dei dati utili all'analisi statistica. Più nel dettaglio, di ogni singolo procedimento sono stati analizzati tutti gli atti processuali, a partire da tutti gli atti di parte dal primo provvedimento provvisorio fino alla decisione definitiva (se presente), dai verbali di causa e da tutti gli allegati, sia di parte sia acquisiti d'ufficio.

In particolare, l'analisi approfondita dei fascicoli ha avuto l'obiettivo di verificare la capacità di tutti gli attori coinvolti nei procedimenti *de responsabilitate* (magistrati togati o onorari, avvocati, consulenti e in particolare i servizi sociali) di riconoscere la violenza, di considerarla un discrimine ai fini della decisione sulla responsabilità genitoriale e della domiciliazione dei figli minori, di comprendere se è presente una specifica formazione in materia di violenza di genere, di accertare quanto venga rispettata in concreto la Convenzione di Istanbul.

I Tribunali per i minorenni - istituiti con Regio Decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 - dal 2012 condividono la competenza sui procedimenti aventi ad oggetto domande di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale con i Tribunali ordinari[120]. Diversamente dai Tribunali ordinari, i Tribunali per

[120] 68Cfr. articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del Codice Civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'uf ficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica press o il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

i minorenni giudicano con collegi composti da magistrati ordinari e giudici onorari - questi ultimi scelti tra esperti in discipline psico-sociali - e si caratterizzano sia per il rito applicato (cosiddetto rito camerale disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile) sia per la diversa funzione svolta dal pubblico ministero minorile.
Il Tribunale per i minorenni e quello ordinario, hanno caratteristiche e peculiarità tali da determinare risultanze statistiche diverse. Sia il Tribunale ordinario che il Tribunale per i minorenni hanno come obiettivo, nello svolgimento della rispettiva attività giurisdizionale, il preminente interesse del minore, ma diversi sono gli ambiti attribuiti alla rispettiva competenza.
Il Tribunale ordinario è competente per i procedimenti, istaurati su ricorso di parte, che hanno per oggetto domande di affidamento dei figli minori (nell'ambito di giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche) oltre ad avere competenza per le domande relative alle limitazioni o alla decadenza dalla responsabilità genitoriale (*ex* artt. 330 e 333 c.c.) ma solo quando proposte nell'ambito dei procedimenti sopra indicati; il ruolo del Pubblico ministero è di interveniente necessario ed assurge al ruolo di parte solo, nei limitati casi, in cui sono proposte contestualmente domande *ex* artt. 330 e 333 c.c..
Il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti aventi ad oggetto domande relative alla limitazioni o alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed è chiamato a valutare se i genitori siano o meno in grado di adempiere adeguatamente ai propri doveri parentali o se, al contrario, le loro condotte possano essere fonte di rischio e/o di pregiudizio per il minore, potendo adottare, in caso di accertamento di tali condotte, provvedimenti cosiddetti *de responsabilitate,* (ex art. 330 e 333 c.c.); il ruolo del Pubblico ministero minorile è di parte in questi giudizi, che nel maggior numero dei casi sono istaurati proprio su ricorso dello stesso Pubblico ministero specializzato e non delle parti private (pure legittimate a proporli *ex* articolo 336 del codice civile).
Diversa è la composizione dei collegi giudicanti nei due Tribunali, composti interamente da magistrati nel Tribunale ordinario, composti da due magistrati e da due giudici onorari nel Tribunale per i minorenni. I giudici onorari sono scelti tra esperti in discipline psico sociali dotati di approfondita esperienza e di precisi requisiti normativamente previsti.
Il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni si svolge sempre secondo il rito camerale[121] che, volto ad assicurare la celerità del procedimento, è di fatto privo di dettagliate norme processuali. Inoltre, il Tribunale per i minorenni si avvale in modo rilevante dell'opera ausiliaria dei servizi socio assistenziali, ai quali sono delegate attività valutative o di intervento a sostegno del minore e del nucleo familiare, in una continua relazione che rende i servizi gli interlocutori privilegiati del tribunale specializzato.

3.2. Il riconoscimento della violenza nei procedimenti de responsabilitate

Data la richiamata differenza tra i Tribunali ordinari e quelli minorili, l'indagine, pur partendo dalla rilevazione di procedimenti in cui siano presenti allegazioni sia di violenza che di disfunzionalità, si è poi concentrata sulla verifica delle modalità di trattazione di questi procedimenti.
L'indagine evidenzia che, così come nei Tribunali ordinari, anche nei Tribunali per i minorenni la violenza non è affatto un fenomeno sporadico ed isolato.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.»
[121] Ai sensi degli articoli 336 del codice civile e 737 e seguenti del codice procedura civile.

Dei 1.452 procedimenti iscritti al ruolo nel solo mese di marzo 2017, infatti, nel 34,1% (495 casi) sono presenti allegazioni di violenza domestica[122] o di disfunzionalità genitoriale di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore[123] (*cfr.* Figura 1). In particolare, nell' 86,3% di questi casi (427 su 495), si riscontra la presenza di sole allegazioni di violenza, nel 10,7% (53 su 495) sussiste la contemporanea presenza di allegazioni di violenza e di disfunzionalità, mentre la presenza di allegazioni di sola disfunzionalità genitoriale si rileva in maniera residuale nel 3% dei casi (15 su 495)[124].

Figura 1 *- Nel procedimento sono presenti allegazioni di violenza o di disfunzionalità genitoriali di un genitore che portino al rifiuto del figlio minore di frequentare l'altro genitore? (N=1452)*

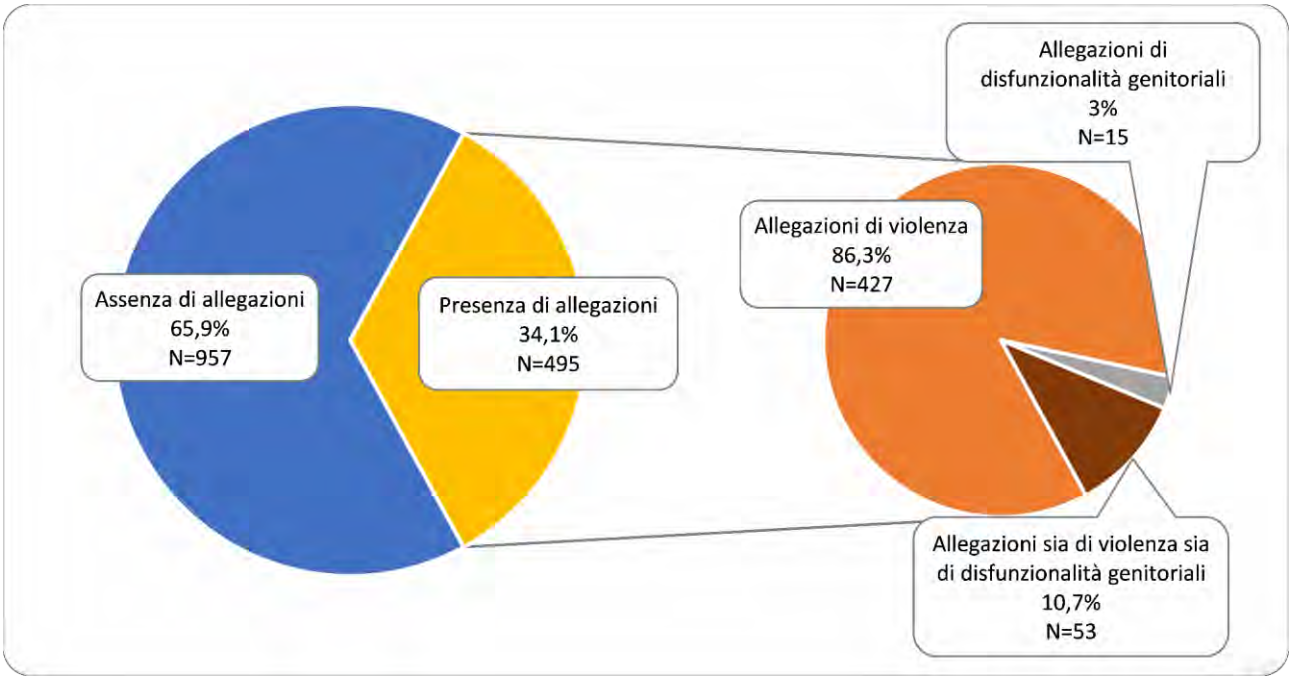

Infatti, l'introduzione nel nostro sistema normativo ad opera della legge di conversione n.119 del 2013 dell'articolo 609-*decies* del codice penale[125], che prevede che le Procure ordinarie provvedano a comunicare obbligatoriamente ai Tribunali per i minorenni le notizie di reato relative a maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), allo *stalking* (art. 612-*bis* e seguenti c.p.) ed alla violenza sessuale (art. 609-*bis* e

[122] Da intendere come affermazioni di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di uno o di entrambi i genitori di violenza fisica, psicologica o economica, realizzata in danno dell'altro genitore o della prole.
[123] Da intendere come affermazione di una delle parti, da sottoporre a verifica nel corso o all'esito del procedimento, di condotte di un genitore potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che abbiano come effetto il rifiuto del figlio di frequentare l'altro genitore.
[124] Da ciò discende che, del totale di 1452 casi, nel 29,4% (427) ci sono solo allegazioni di violenza, nel 1% (15) solo di disfunzionalità, nel 3,7% (53) di entrambe.
[125] Articolo 609-*decies* del codice penale: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600-*quinquies,* 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter,* 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunal e per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.»

seguenti) c.p.) «anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile»[126] ha comportato un incremento dei procedimenti presso i Tribunali minorili, aventi ad oggetto situazioni di violenza.

Questa circostanza è resa particolarmente evidente dal dato relativo alle allegazioni di violenza presenti nei ricorsi introduttivi, dove si evidenzia come la maggior parte dei ricorsi che presentano tali allegazioni è stata depositata dai Pubblici ministeri minorili e non dai genitori dei minori coinvolti[127].

Il particolare ruolo del Pubblico ministero minorile, diversamente dal ruolo del pubblico ministero nel Tribunale ordinario nel quale il procedimento resta ancorato al principio del "dispositivo", cioè ad un principio che lega l'iniziativa processuale alla volontà delle parti, rappresenta una delle peculiarità del processo minorile.

Il Pubblico ministero minorile, infatti, ai sensi dell'articolo 69 del codice di procedura civile agisce a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti ed è la figura istituzionale alla quale i servizi socio-assistenziali, le scuole, i centri antiviolenza e, più in generale, tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di rischio per un minore, si rivolgono affinché sia attuato un intervento a tutela dello stesso.[128]

Orbene, nei procedimenti oggetto dell'indagine, nel 16,9% dei casi (84 su 495), sono presenti misure cautelari (*cfr.* Figura 2), di cui il 26,2% (22 su 84) civili e il 73,8% (62 su 84) penali. Nel 6,5%, i provvedimenti *de quo*, hanno riguardato entrambi i genitori (3 provvedimenti cautelari civili e 3 provvedimenti cautelari penali), e nel 91,3% (76 su 84) tali provvedimenti erano a carico del solo padre[129].

[126] È bene sottolineare come la formulazione della legge sia ambigua. Al momento dell'emanazione della l. 219/13, infatti già era in vigore (e da anni) la riforma del procedimento minorile (l. 149/02) che ha eliminato l'iniziativa officiosa del Tribunale per i minorenni conferendo al Pubblico ministero minorile il potere di agire a tutela dei minori del cui eventuale pregiudizio lo stesso fosse venuto a conoscenza. Per far fronte a questa ambiguità, sono nati molti protocolli di "comunicazione tra procure" che hanno ovviato il problema di comunicazioni non giunte al corretto destinatario.

[127] Anticipando un dato che si esporrà anche più avanti nel Capitolo, dall'analisi emerge che nei fascicoli con allegazioni di violenza rilevate negli atti introduttivi - pari all'86,9% dei fascicoli con presenza di allegazioni di violenza (417 su 480) - tali allegazioni siano rilevate prevalentemente nel ricorso introduttivo proposto dal Pubblico ministero minorile (86,9% dei casi), in parte (13,4%) nel ricorso introduttivo proposto dalla madre e quasi mai (0,8%) nel ricorso introduttivo proposto dal padre.

[128] Il Pubblico ministero minorile, pertanto, ricevuta la segnalazione ed i relativi eventuali allegati (referti di pronto soccorso, relazioni dei centri antiviolenza, ecc.), valutata la situazione e, previe eventuali sommarie indagini ove ritenute necessarie, se ritenuto, presenta ricorso al Tribunale per i minorenni. Con detto ricorso, al quale il Pubblico ministero minorile allega tutto quanto tramessogli con la segnalazione, chiede al Tribunale per i minorenni, l'apertura di un procedimento a tutela del minore ed avanza esso stesso al Tribunale – che potrà accoglierle o meno - specifiche richieste di emissione di provvedimenti atti a tutelare lo stesso (ad es. sospensione dalla responsabilità genitoriale, incontri protetti, collocamento in struttura ecc..). Tale premessa si rende necessaria in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 609-*decies* c.p., nei casi in cui un minore sia esposto a situazioni di violenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale, deve darne notizia al Pubblico ministero minorile, che pertanto, viene investito e reso edotto della necessità di un suo intervento valutativo ed eventualmente propulsivo, d'ufficio. Da ciò discende che, quando una donna denuncia la situazione di violenza in cui, direttamente e/o indirettamente sia coinvolto il minore, detta Comunicazione della Notizia di Reato (c.d. CNR) ed i relativi allegati (denuncia- querela, certificato di Pronto Soccorso ecc..) vengono trasmesse d'ufficio al Pubblico ministero minorile che, qualora ritenga sussistente un potenziale pericolo per il minore, potrà proporre ricorso *ex* articolo 336 c.c. al Tribunale per i minorenni con i relativi allegati. Tale precisazione si rende doverosa, in quanto chiarisce il motivo per il quale, dall'indagine espletata, emerge che il Tribunale per i minorenni - più frequentemente di quanto avviene nel Tribunale ordinario - abbia avuto conoscenza della pendenza di procedimenti penali nonché abbia acquisito i relativi atti e/o provvedimenti.

[129] Nel 75% (57 casi) si tratta di provvedimenti cautelari penali, nel 25 % (19 casi) di provvedimenti civili.

***Figura 2**- Sono presenti nel fascicolo misure cautelari? A carico di chi? (N=495)*

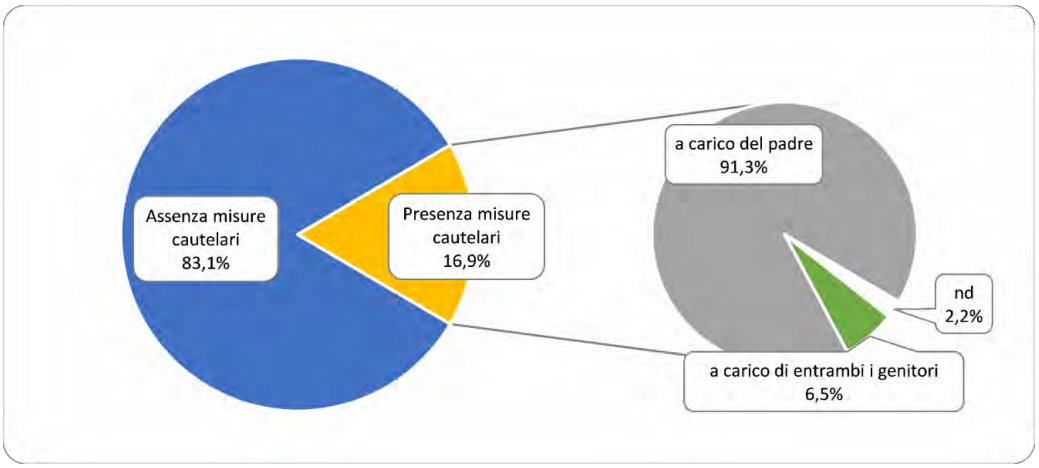

Le sentenze penali di condanna sono risultate presenti in un numero esiguo di procedimenti (*cfr.* Figura 3). Queste, infatti, sono risultate presenti nel 6,7% dei procedimenti con allegazioni di violenza (33 su 495), di queste il 15,3% (5 su 33) sono a carico della madre e, l'84,7% (28 su 33), sono a carico del padre.

Poche sono risultate essere le remissioni di querela nel corso del giudizio (*cfr.* Figura 4), rilevate solo nel 9,4% dei procedimenti (46 su 495) di cui in maggioranza (60,2% pari a 28 su 46) ad opera delle madri, residualmente (8,4% pari a 4 casi su 46) ad opera dei padri e nel 15,9% (7 casi su 46) ad opera di entrambi.[130]

***Figura 3**- Sono presenti nel fascicolo sentenze penali di condanna? A carico di chi? (N=495)*

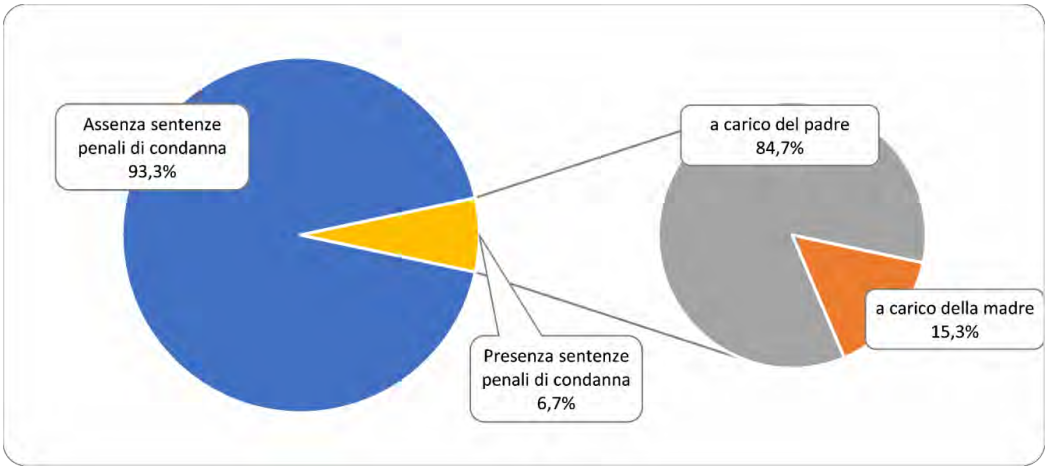

[130] Nei restanti casi (15,5%) il dato non è stato rilevato.

***Figura 4**- Risultano remissioni di querela nel corso del giudizio? Da parte di chi?*

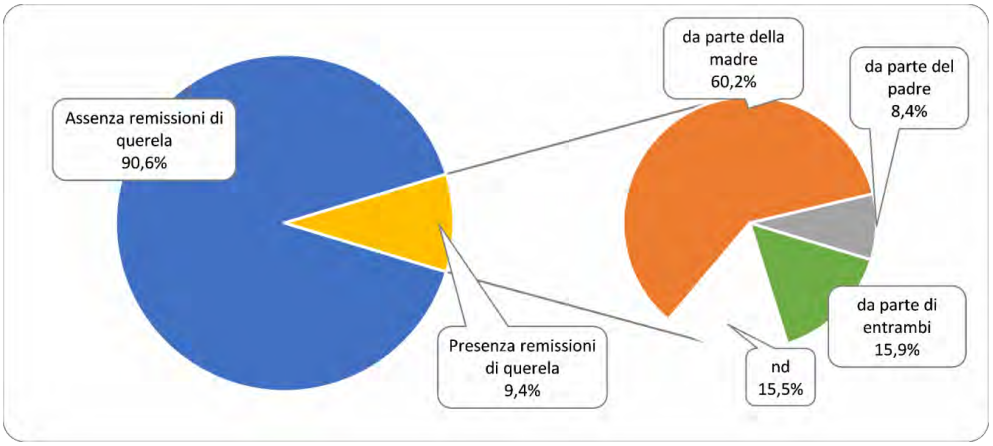

3.2.1 In particolare: le allegazioni di violenza

Nel 86,9% dei casi in cui sono state rilevate allegazioni di violenza (417 su 480)[131], tali allegazioni risultano già dagli atti introduttivi (*cfr.* Figura 5) e, in particolare nel 86,9% (363 su 417) nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile, nel 13,4% (56 su 417), nel ricorso introduttivo della madre[132], nello 0,8% (4 su 417), nel ricorso introduttivo del padre.
Da rilevare che le allegazioni di violenza sono presenti anche nelle memorie di costituzione e, in particolare, nel 12,2% (51 su 417) nella memoria difensiva della madre[133], nel 1,4% (6 su 417) nella memoria difensiva del padre, e nel 1% (4 su 417) nella memoria difensiva di entrambi i genitori.
Nel 65,2% dei casi in cui sono state rilevate allegazioni di violenza (313 su 480), queste sono suffragate dal deposito in atti di documenti relativi alla stessa (referti, denunce ecc.) (*cfr.* Figura 6). Detta documentazione, nel 80,5% dei casi (pari a 252 su 313), è prodotta dal Pubblico ministero minorile, nel 20% (62 su 313) è prodotta dalle madri e, solo 2,7% dei casi (8 su 313) è prodotta dai padri[134].

[131] Ovvero considerando i 480 casi - dei 495 oggetto di analisi - in cui sono rilevate allegazioni di violenza, e quindi escludendo i 15 casi di sola disfunzionalità genitoriale.
[132] Nel 2,6% dei casi (11 su 417) sia nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile sia della madre.
[133] Da notare che il 76% delle allegazioni presenti nelle comparse di costituzione delle madri (39 su 51), erano contemporaneamente rilevate anche nel ricorso introduttivo del Pubblico ministero minorile, ugual cosa per le allegazioni di violenza effettuate dai padri e da entrambi i genitori.
[134] Da notare che tra questi casi sono inclusi quelli in cui i documenti sono depositati da più di una parte contemporaneamente, in particolare: il 3,2% da Pubblico ministero minorile e madre, il 2,2% da Pubblico ministero minorile e padre, l'1,3% da madre e padre.

Figura 5 *- Sono rilevate allegazioni di violenza negli atti introduttivi? (N=480)*

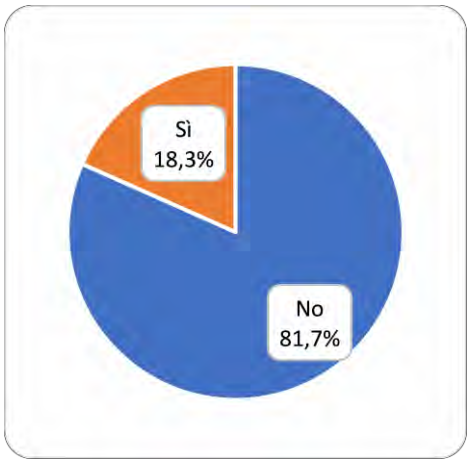

Figura 6 *- Sono depositati documenti relativi alla violenza (referti, denunce, ecc.)? (N=480)*

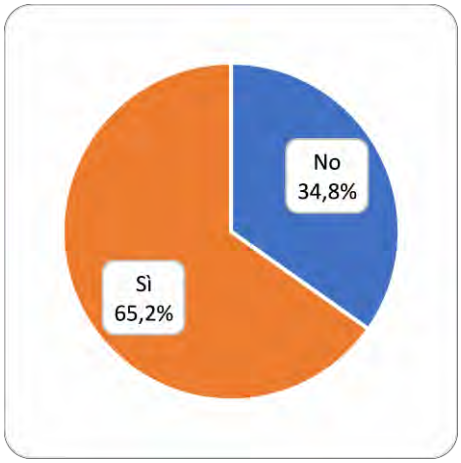

Nel 11% dei casi con allegazioni di violenza (53 su 480), inoltre, è allegata violenza reciproca tra le parti, e nel 28,8% dei casi con allegazioni di violenza e/o disfunzionalità genitoriale (142 su 495) è altresì allegata violenza in danno del minore (*cfr.* Figura 7). In relazione ai casi di violenza sui minori, si è rilevato che nel 85,1% dei casi (121 su 142), la violenza sarebbe esercitata dai padri, nel 8,6% (12 su 142) dalle madri, e nel 6,3% (9 su 142) da entrambi i genitori.

A quanto detto si aggiunga che, nel 9,4% dei casi con allegazioni di violenza e/o disfunzionalità genitoriale (47 su 495), negli atti introduttivi è segnalato il rifiuto del minore di frequentare uno dei genitori (cfr. Figura 8), e che, nel 70,3% di questi (33 su 47) tale rifiuto è relativo al padre e nel 25,4% (12 su 47) alla madre.[135]

[135] Dall'indagine emerge anche che nel 4,3% dei casi (2 su 47) il rifiuto è relativo alla frequentazione di entrambe le figure genitoriali.

Figura 7 *- È allegata violenza in danno del minore? Esercitata da quale parte? (N=480)*

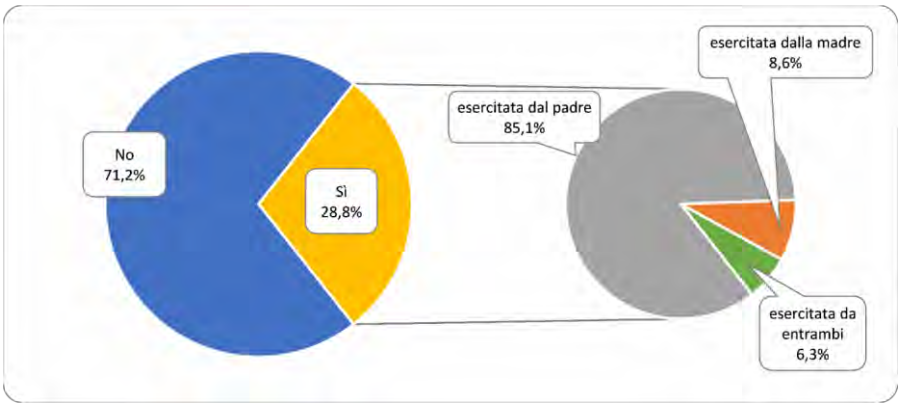

Figura 8 *- È segnalato negli atti introduttivi il rifiuto del minore di frequentare uno dei genitori? Il rifiuto è relativo alla frequentazione di chi? (N=495)*

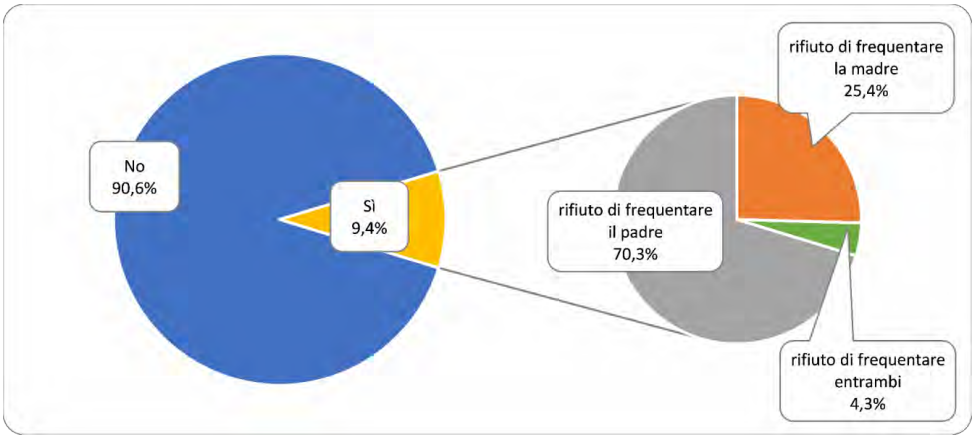

3.3. Le criticità della fase istruttoria

L'accertamento del fatto, nel rito camerale, è compiuto con l'esercizio del potere attribuito al giudice di assumere informazioni *ex* articolo 738 del codice di procedura civile[136]. Il potere del giudice di assumere informazioni è diverso dal suo potere di sentire le parti, o, almeno, non si esaurisce in questo. Una cosa, infatti, è l'audizione degli interessati di cui il giudice può disporre quando la legge gliene conferisce la possibilità, altra, invece, è l'assunzione di informazioni, da collocare nell'attività propriamente istruttoria.

L'analisi dei fascicoli oggetto di indagine (495 casi con allegazioni di violenze e/o disfunzionalità genitoriale) evidenzia che, nel 89,7% dei casi (444 su 495), sono state assunte informazioni nel corso del procedimento, e che nel restante 10,3% questa specifica attività non è stata svolta dai Tribunali.

[136] Art 738 c.p.c.: «Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni».

Le informazioni assunte, nel 58,5% dei casi (260 su 444), hanno riguardato l'acquisizione di atti di pubbliche amministrazioni (relazioni della scuola ecc.) e, laddove dette informazioni sono state assunte, quasi sempre (90,6%, pari a 402 casi su 444) le stesse erano "sommarie", il che vuol dire che quasi mai sono state assunte alla presenza dei difensori delle parti, ai quali è normalmente assicurato il cosiddetto contraddittorio differito, la possibilità cioè di articolare difese solo all'esito delle informazioni. .
Solo nel 38,5% dei casi (190 su 495), poi, sono stati acquisiti **atti dei procedimenti penali.** Tra questi, nell'87,5% (167 su 190) le acquisizioni sono state effettuate dal Pubblico ministero minorile, nel 15,7% (30 su 190) su iniziativa della madre, nel 5,7% (11 su 190) su iniziativa del padre e, nel 3,5% (7 su 190) su iniziativa dell'ufficio (ovvero del giudice)[137].
È stato rilevato nell'esame dei procedimenti analizzati che, seppure il giudice minorile è a conoscenza della contemporanea pendenza di un procedimento ordinario (per esempio di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio), nel 76,4% (378 su 495) non vengono acquisiti gli atti del procedimento ordinario e, laddove, vengono acquisti (23,6% dei casi) le acquisizioni nel 41% (48 su 117) sono su iniziativa del Pubblico ministero minorile, nel 42,3% (49 su 117) sono su iniziativa della madre, nel 15,9% (19 su 117) sono su iniziativa del padre e, solo nel 18,1% (21 su 117) sono su iniziativa d'ufficio[138].
I dati palesano, quindi, come il nostro sistema manchi di un modello "integrato" di giustizia e come, ad oggi, le giurisdizioni non si adoperino per favorire lo scambio di informazioni ed il necessario coordinamento che deve esserci tra i diversi uffici giudiziari coinvolti, né tra questi e gli altri soggetti implicati (servizi sanitari, scolastici, enti del terzo settore, ecc.)[139].

3.3.1 Il ruolo dei servizi socio-assistenziali

Particolare rilievo assumono, nei procedimenti minorili civili, i servizi socio assistenziali che spesso, come già detto, si vedono attribuiti dai Tribunali per i minorenni una serie ampia di compiti di particolare rilevanza come il sostegno al minore o il monitoraggio del nucleo familiare. In tale ambito particolare rilievo assumono le "indagini" svolte da tali servizi nei procedimenti ex articolo 330 e 333 del codice civile, cosiddetti *de responsabilitate*. Queste, di fatto, hanno il fine di far conoscere il contesto socio- ambientale in cui il minore vive e di rilevare possibili elementi di rischio o di pregiudizio tali da indurre il giudice ad assumere provvedimenti di tutela nei suoi confronti.

---

[137] In alcuni casi gli atti dei procedimenti penali sono acquisiti da più di una parte, tra i più frequenti: sia dal Pubblico ministero minorile che d'iniziativa della madre nel 6,8% (13 su 190), sia dal Pubblico ministero minorile che d'iniziativa del padre nel 4,7% (9 su 190), sia d'iniziativa della madre che del padre nel 3,1% (6 su 190).

[138] In alcuni casi gli atti del procedimento ordinario sono acquisiti da più di una parte, tra i più frequenti: sia d'iniziativa della madre che del padre nel 10,3% (12 su 117), sia dal Pubblico ministero minorile che d'iniziativa della madre nell'8,6% (10 su 117).

[139] La "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica", approvata CSM con delibera del 9 maggio 2018 ha evidenziato la «necessità di attivare opportune collaborazioni con i servizi sanitari, sociali e con il terzo settore al fine sia di acquisire informazioni più complete, utili all'apprezzamento dei fatti in sede penale e all'attivazione di forme di sostegno morale e materiale in favore della persona offesa. Le iniziative da ultimo richiamate vanno nella direzione di adottare un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno. Tale approccio, richiesto dalla stessa Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, comma 1, D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013 (v. edd. 2015-2017 e 2017-2020), può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile e quello minorile), sia esterne, in particolare, con istituzioni pubbliche (forze dell'ordine, enti locali, strutture sanitarie, servizi sociali, centri anti-violenza) e con soggetti del terzo settore attivi nella protezione della vittima e nel recupero dei maltrattanti (centri anti-violenza privati, case rifugio, associazioni professionali)».

L'indagine dei servizi diviene dunque lo strumento attraverso cui il Tribunale acquisisce informazioni in ordine alle condizioni familiari del minore, alla sua relazione con i genitori, alle sue condizioni abitative e al suo inserimento nel mondo scolastico e sociale. L'importanza del ruolo che i servizi assumono nei procedimenti civili minorili rende residuale il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, a differenza di quanto accade nei procedimenti di competenza del Tribunale ordinario, dove maggiore è il ricorso alla nomina di consulenti tecnici.

Nel 88,7% dei casi (439 su 495) infatti, il Tribunale per i minorenni delega le indagini ai servizi territoriali e, seppur in presenza di allegazioni di violenza, nel 68,2% di questi casi (299 su 439) la delega non fa alcun riferimento alla stessa.

Nel 95,3% dei casi (418 su 439) in cui il Tribunale ha delegato il servizio sociale ad esperire gli accertamenti, nella delega non è espressamente demandato l'ascolto del minore, che si riscontra solo nel 4,7% dei casi (21 casi su 439)[140].

Per quanto riguarda le risultanze delle indagini, seppur nel 70,5% dei casi (309 su 439) nelle relazioni dei servizi si fa riferimento alla violenza, nel 21,1% di questi (65 su 309) sono stati comunque svolti incontri che prevedevano un confronto diretto tra le parti. Deve essere evidenziato, quale dato di particolare rilevanza, come solo nel 37,4% dei casi la violenza viene valutata nell'elaborazione degli interventi. Pertanto, nella maggioranza dei procedimenti analizzati, malgrado il servizio sociale fosse stato a conoscenza della violenza e spesso della pendenza di procedimenti penali, non sono state adottate specifiche misure per tutelare le vittime della violenza tanto che, nei casi in cui sono stati svolti incontri in spazio neutro per le frequentazioni tra i minori e il genitore autore delle condotte violente (148 casi), nell'82% dei casi i servizi non hanno adottato cautele a tutela delle vittime.

L'analisi dei fascicoli relativi ai procedimenti minorili conferma pertanto che la violenza è invisibile agli occhi degli operatori e che, anche nei casi in cui essa viene rilevata, quest'ultimi non sono in grado di progettare interventi che ne contemplino il contrasto come componente fondamentale dell'intervento stesso. A ciò si aggiunga che, malgrado la presenza di allegazioni di violenza, sovente si riscontrano incontri congiunti tra genitori il che palesa come, in un certo qual modo, la donna vittima sia "costretta" a permanere - in assenza di qualsivoglia cautela della sua incolumità e del suo diritto di esprimersi liberamente e senza paura - nella stessa stanza col proprio aggressore.

Questa risultanza evidenzia come anche dagli operatori dei servizi sociali sia data prevalenza al principio della bigenitorialità applicato nell'ottica di diritto del genitore, anche se violento, e non di diritto del figlio, ponendo la violenza sullo sfondo della valutazione. La violenza, pertanto, seppur fonte di pregiudizio per il minore, viene considerata "accidentale", "superabile" e mai considerata come un ostacolo concreto e reale al progetto bigenitoriale, di per sé minato dall'indole violenta del genitore maltrattante. La rilevata tendenza degli operatori di negare la violenza[141] in nome della bigenitorialità, espone quindi le vittime - donne e minori - ad ulteriori sofferenze e pregiudizi nonché al

[140] Come si vedrà successivamente, gli ascolti sono per la maggior parte affidati ai giudici onorari del Tribunale minorile. Del totale degli ascolti, infatti, l'85,7% è affidato ad essi.

[141] Il GREVIO osserva che «sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia. In ogni caso, il gruppo ha riscontrato che uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno. Come illustrato nel prosieguo del presente rapporto, nella sezione dedicata all'analisi delle misure adottate per attuare l'Articolo 31 della Convenzione, questa tendenza espone le madri ed i bambini ad un rischio di ri-traumatizzazione e di vittimizzazione secondaria, come nei casi in cui i bambini vengono separati dalle madri e collocati presso famiglie affidatarie o in case famiglia. Inoltre, le ONG di donne e le ricercatrici hanno richiamato l'attenzione del GREVIO sul fatto che molti assistenti sociali non ricevono adeguata formazione. Senza le competenze professionali necessarie, essi si sentono impreparati e "sopraffatti" dalla responsabilità di gestire situazioni di violenza e di consigliare la scelta migliore», così nel "Rapporto di valutazione di base Italia", 2019.

concreto rischio di subire la reiterazione delle condotte violente. Detta tendenza costituisce, innegabilmente, una forma di vittimizzazione secondaria[142].

3.3.2 Le consulenze tecniche d'ufficio

Come già ricordato, atteso che i Tribunali per i minorenni si avvalgono prevalentemente dell'intervento dei servizi socio-assistenziali, a differenza di quanto accade nei Tribunali ordinari la consulenza tecnica d'ufficio è residuale: infatti, questa è stata rilevata solo nel 2,3% dei casi (11 su 495). Nel 82,5% dei casi (9 casi su 11) i quesiti proposti non sono *standard*, nel 17,5% (2 su 11) i quesiti sono *standard* o assunti dall'Ufficio.

Coerentemente da quanto emerge dall'intera indagine, seppur in presenza di allegazioni di violenza, in nessuno dei casi esaminati è evidenziato, nei quesiti proposti, il riferimento alla violenza domestica, né tantomeno vengono dettate indicazioni per evitare incontri congiunti tra genitori. Nei pochi quesiti proposti dal Tribunale per i minorenni, non si riscontrano però - diversamente dai quesiti proposti dai Tribunali ordinari - specifici riferimenti alla PAS o al cosiddetto criterio dell'accesso.

Al momento della rilevazione atteso, probabilmente, l'insorgere dell'emergenza pandemica che ha determinato un rallentamento delle attività, su 11 consulenze disposte dai Tribunali per i Minorenni, 7 non erano ancora terminate, il che non ha consentito di analizzare gli elaborati peritali. Le 4 consulenze terminate e quindi analizzate, hanno consentito di appurare come non vi sia alcuna valutazione della presenza di violenza per definire una metodologia, mentre si riscontrano invece proposte di confronto e tentativi di mediazione/conciliazione, nonché, a scopo valutativo, nuove modalità di visita non presenti nei provvedimenti giudiziali e moniti finalizzati ad astensione dal proporre denunce o al ritiro delle stesse.

3.3.3 L'ascolto dei minori.

Come già rilevato nell'indagine relativa ai Tribunali ordinari nel Capitolo II l'ascolto del minore ha mostrato rilevanti criticità, sebbene esso rappresenti un momento importante di ogni procedimento che lo riguardi.

Nel 66,6% dei casi (329 su 495) l'ascolto non è stato disposto (*cfr.* Figura 9) e quando disposto (165 su 495) nel 73,8% dei casi è stato delegato al giudice onorario. Di fatto, il giudice togato ha proceduto ad un ascolto diretto del minore solo nel 14,3% dei casi e, residualmente, nel 1,7% in co-presenza col giudice onorario. Nel 13,4% dei casi (22 su 165), l'ascolto è stato espressamente delegato: in prevalenza al servizio sociale (20) e in 2 casi al consulente tecnico d'ufficio. Si è rilevato, peraltro, che solo nello 0,8% (4 casi su 495) vi è agli atti del procedimento la richiesta del minore di essere ascoltato: ciononostante, solo in 2 casi (50%) il Tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta.

Dette evidenze numeriche evidenziano come in numerosi procedimenti l'ascolto del minore non venga compiuto, impedendo in tal modo di dare voce alle opinioni della persona di minore età, con adozione di provvedimenti senza che tale fondamentale adempimento sia stato compiuto.

[142] «Il Servizio Sociale territoriale può essere considerato l'elemento catalizzatore per promuovere il cambiamento sociale e culturale perché: - una famiglia dove la donna è oggetto di violenza propone ai figli un modello relazionale che facilmente verrà reiterato. Promuovere il cambiamento di questo tipo di cultura rientra tra i compiti e gli obiettivi del Servizio Sociale - l'assistente sociale del territorio più di altri/e operatori/trici ha la possibilità di contribuire a fare emergere il problema della violenza sulle donne - gli interventi di assistenza economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali ed ogni altra attività del servizio, sono occasioni per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza esperita», così le "Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza", a cura dell'associazione D.iR.E. (Donne in Rete contro la violenza) e dell'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), par. 7.4 p. 66.

Figura 9- *È stato disposto l'ascolto del minore? (N=495)*

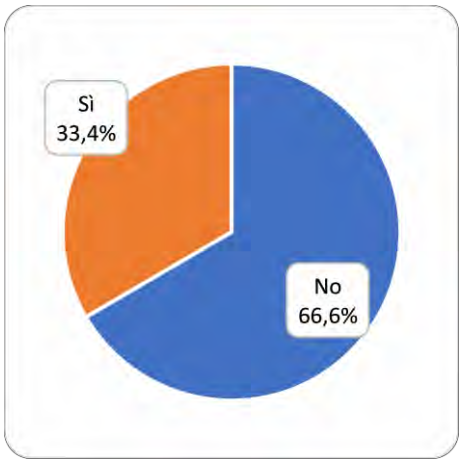

Quanto sin qui detto è ulteriormente aggravato dal fatto che, nel 95,5% dei casi (472 su 495), non è stato nominato un curatore speciale del minore. Il minore, quindi, non ha avuto alcuna possibilità di essere rappresentato in giudizio, di beneficiare di una difesa tecnica adeguata, di essere informato, di essere ascoltato; quindi si trova a vedere eseguito un provvedimento, qualunque sia il merito dello stesso, che di fatto non conosce e che nessuno provvederà a spiegargli.[143]

3.3.4 Udienza di comparizione delle parti

Per quanto attiene poi l'udienza di comparizione delle parti, solo nel 13,4% (66 su 495), questa è stata celebrata innanzi al giudice togato, mentre nel 72,7% dei casi (360 su 495) è stata delegata al giudice onorario.

Nel 59,8% dei casi (296 su 495), all'udienza di comparizione delle parti si riscontrano dichiarazioni relative a fatti di violenza e, solo nel 14,3% dei casi nelle verbalizzazioni vi è un generico richiamo agli atti introduttivi (71 casi su 495).

Appare altresì rilevante che, benché in 417 casi vengano riportate allegazioni di violenza negli atti introduttivi, e nel 60,8% dei casi (301 su 495) nell'udienza di comparizione delle parti vi sia conoscenza di atti o notizia dei procedimenti penali, nel 64,7% di questi (270 su 417) non viene effettuato alcun approfondimento sulle condotte di violenza.

3.4 Il primo provvedimento provvisorio

Una peculiarità rispetto ai procedimenti dinanzi ai Tribunali per i minorenni *ex* artt. 330 e 333 c.c. è rappresentata dal fatto che, in caso di urgente necessità, il Tribunale possa pronunciare *inaudita altera parte*, con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, sia prima dell'inizio sia nel corso del procedimento camerale.

[143] Pacifico è ormai l'orientamento della Cassazione sui giudizi *de responsabilitate*: si tratta di giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale che necessitano della partecipazione del minore rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio, previa eventuale nomina di un curatore speciale a pena di nullità. Si legga per tutte Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 40490 dello scorso 16 dicembre 2021: «Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale opposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perché provveda all'integrazione del contraddittorio».

Nel 64,2% dei casi (317 su 495) il Tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento provvisorio (cfr. Figura 10) che, nel 53% dei casi (168 su 317), è stato emesso inaudita altera parte. Tra questi, nel 85,6% dei casi (144 su 168), i provvedimenti inaudita altera parte vengono emessi in quanto si è in presenza di allegazioni di violenza.

Figura 10 *- È stato emesso un provvedimento provvisorio? Il provvedimento è stato emesso inaudita altera parte? (N=495)*

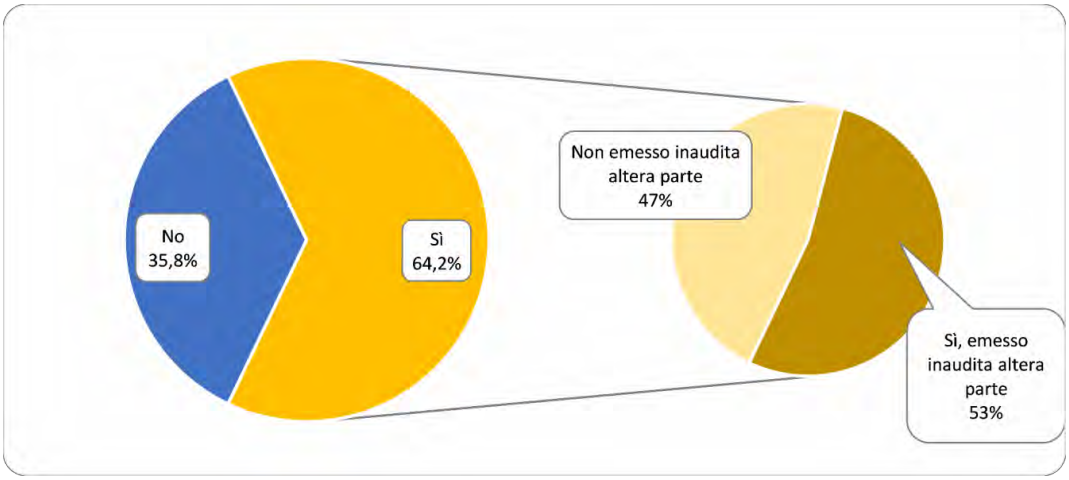

L'esame dei fascicoli ha poi riguardato il contenuto dei provvedimenti, partendo dal primo provvedimento provvisorio, sino a giungere alla decisione conclusiva.

3.4.1 Contenuti del primo provvedimento provvisorio.

Nel primo provvedimento provvisorio il Tribunale, nel 79,6% dei casi (253 su 317), interviene limitando la responsabilità genitoriale nel 59,7% (151 su 253) a carico di entrambi i genitori, nel 37,5% dei soli padri (95 su 253) e nel 2,8% (7 su 253) delle sole madri.

Dall'esame dei provvedimenti analizzati è emerso che, seppure l'articolo 38 disp. att. c.c. attribuisca al Tribunale per i minorenni la competenza alla emissione dei soli provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) in numerosi dei provvedimenti analizzati viene disciplinato l'affidamento dei minori. Nei primi provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i minorenni è stato disposto: nello 0,7% dei casi (2 su 317), un affido condiviso del minore con collocamento presso il padre; nel 1,5%, (5 su 317) un affido esclusivo al padre (con incontri liberi per la madre nella metà dei casi), e nel 5,5% dei casi (17 su 317), un affido esclusivo alla madre (con incontri con il padre, liberi nel 13,7%, protetti nel 54,7% ed esclusi nel 15,8%)[144].

Non sono stati previsti affidi cosiddetti super esclusivi, nel 2,5% dei casi (8 su 317) l'affidamento del minore è endo-familiare, ovvero a soggetti che hanno legami di parentela con le famiglie dei genitori (ad esempio, nonni o zii).

Numerosi sono gli affidi ai servizi sociali - riscontrati nel 55,2% dei casi (175 casi su 317) - misura che appare particolarmente punitiva per i genitori e fortemente rivittimizzante per le madri che hanno subito maltrattamenti. In questi casi, infatti, il genitore viene esautorato: saranno, invero, i servizi sociali

[144] Nei restanti casi (3) il dato non è stato rilevato.

a "gestire" la vita del bambino, prendendo per il minore tutte le decisioni ritenute più opportune, relegando i genitori al ruolo di "spettatori inermi" della vita del figlio del quale, se collocato poi in struttura, non saranno nemmeno informati. Di fatto, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene demandato a soggetti terzi che non conoscono il minore e che non condividono, né hanno mai condiviso con lo stesso, la sua quotidianità.
In particolare, nel 24% dei casi (42 su 175), l'affidamento ai servizi sociali, è accompagnato da prescrizioni per i genitori (percorsi individuali, sostegno alla genitorialità etc.), nel 4% (7 su 175) conferma il collocamento del minore presso i due genitori, nel 31,4% (55 su 175) prevede il collocamento presso la sola madre[145] e mai, nei casi esaminati presso il solo padre.
Nel 21,7% dei casi (38 su 175), invece, è stato disposto l'affidamento ai servizi sociali con collocamento del minore presso terzi o strutture e, nel 28,6% (50 casi su 175) di questi, è stato consentito alla madre di seguire il figlio in struttura con incontri esclusi per il padre nel 27,2% (14 su 50) e protetti nel 50% (25 su 50)[146]. Nel 17, 1% dei casi (54 su 317) non è stato previsto affido.

3.4.2 La valutazione della capacità genitoriale

Rispetto alla valutazione della capacità genitoriale dei soggetti coinvolti nel processo minorile, nel 35,7% dei casi (113 su 317) il provvedimento provvisorio rileva inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre - o diretto verso il minore o indiretto nel rapporto con l'altro genitore - e, nel 29% (33 su 113), a tale rilevazione viene associata anche una sospensione o una limitazione della responsabilità materna.
Nel 50% dei casi (159 su 317) invece, il provvedimento provvisorio rileva una inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale del padre che, nel 33,8% dei casi (54 su 159), viene seguita da una sospensione o una limitazione della responsabilità parentale.
Nel 5,7% (18 su 317) dei fascicoli con allegazioni di violenza, il provvedimento provvisorio dispone incontri protetti per la madre, nel 32,8% (104 su 317) incontri protetti per padre.
Nel 6,4% dei casi (20 su 317) gli incontri sono esclusi per entrambi i genitori

3.4.3. La nomina del tutore

Nel 9% dei casi (28 su 317) il primo provvedimento ha disposto la nomina di un tutore che, per legge, interviene quando entrambi i genitori vengono limitati nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale. Nel 93,9% di questi casi (pari a 26 su 28) viene disposto il collocamento del minore presso terzi. Questi soggetti, da quanto si è potuto rilevare[147], sono principalmente i nonni ovvero, residualmente, strutture per minori. Solo nel 9,8% (3 su 28) di questi sono stati disposti incontri liberi, mentre nel 67,9% (19 su 28) sono stati disposti incontri protetti tra il minore e i genitori[148]. Questi ultimi sono stati statuiti principalmente a carico del padre (10 su 19) e, in via residuale a carico di entrambi, mentre non sono stati rilevati incontri protetti a carico della madre.

3.4.4 Le ulteriori prescrizioni dei provvedimenti provvisori

Il primo provvedimento provvisorio stabilisce ulteriori prescrizioni di interesse dell'inchiesta quando nei fascicoli sono presenti allegazioni di violenza. In particolare, nel 78,8% dei casi in (250 su

[145] In questo caso in 24 casi su 55 (pari al 43,3%) gli incontri col padre sono liberi, in 25 casi (45,9%) sono protetti e solo in 2 casi (3,6%) gli incontri sono esclusi. In 4 casi il dato non è stato rilevato.
[146] Nei restanti casi (11) il dato relativo alla tipologia di incontro non è stato rilevato.
[147] Tale informazione è stata rilevata in 17 casi su 28.
[148] Nei restanti 6 casi il dato non è stato rilevato.

317) è stato disposto il monitoraggio del servizio sociale; nel 5,2% dei casi (17 su 317) le parti sono state invitate ad intraprendere percorsi di mediazioni ovvero, nel 2,1% dei casi (7 su 317), le parti sono state invitate a dismettere conflitti ed azioni penali.
Nel 55,1% dei casi (175 su 317) il Tribunale dà ulteriori indicazioni, tra le quali rilevano gli incarichi conferiti ai servizi sociali di effettuare indagini psico-sociali e/o di valutazione delle capacità genitoriali; di regolamentare gli incontri protetti; di effettuare interventi di sostegno psicologico ed educativo nei confronti dei minori e/o dei genitori. Sovente, si rilevano altresì incarichi al Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e Servizi per le Dipendenze patologiche (SERD) ed ai centri di salute mentale. Tra le prescrizioni disposte a carico dei genitori, si rilevano inoltre percorsi di sostegno psicoterapeutico a carico della madre per elaborare i vissuti del passato.[149]
Dall'ampio nomenclatore elencato in nota, emergono due elementi preponderanti. Da un lato, l'egemonia dei servizi sociali, delegati di fatto a compiere numerose attività - dall'organizzazione degli incontri protetti, alla valutazione delle competenze genitoriali, alla valutazione del minore - relegando a ruolo ancillare quello di supporto, di sostegno e, quando necessario, di monitoraggio; dall'altro, la mancata attuazione della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento al titolo V (e specificatamente agli articoli 31 e 48), con la conseguente preoccupante tendenza a confondere il conflitto con la violenza ed a porre quindi sullo stesso piano aggressori ed aggredite, in nome di un "reciproco rispetto", che potrebbe apparire lapalissiano se non ci si trovasse di fronte a casi di violenza.
D'altronde, seppur in presenza di documenti o atti dei procedimenti penali da cui emergono presumibili violenze domestiche, solo nel 36% dei casi (114 su 317) si nomina la violenza, nel 9,3% (30 su 317) la violenza si confonde col conflitto, mentre nel 13,5% (43 su 317) si fa riferimento in modo ambivalente ad entrambi i termini. Nel 41% dei casi, non si fa riferimento né a violenza né a conflitto.
Solo nell'1% dei casi (3 su 317), nel primo provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni ha rilevato e dichiarato la propria incompetenza funzionale, in virtù della contemporanea pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale ordinario.

3.5. I provvedimenti provvisori successivi

Nel 22% dei casi (109 su 495), nel corso dell'intero procedimento, sono stati emessi ulteriori provvedimenti provvisori. Per semplicità di valutazione è stato esaminato "l'ultimo provvedimento provvisorio", quello, cioè, che precede la decisione finale.
Si rileva che le osservazioni effettuate per il primo provvedimento provvisorio valgono anche per questo provvedimento, rispetto a cui non si riscontrano particolari scostamenti che facciano presupporre cambiamenti rilevanti della situazione.
Nel 89% dei casi (97 su 109) nell'ultimo provvedimento provvisorio si riscontrano provvedimenti limitativi: l'11,3% a carico della madre, nel 32% a carico del padre e nel 56,7% a carico di entrambi.

[149] Si riscontrano altresì generiche prescrizioni al padre di astenersi da atteggiamenti aggressivi o violenti contro l'ex compagna pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale; divieti a carico della madre di allontanare i minori dalla struttura; divieto di espatrio; invio a percorsi di recupero per soggetti maltrattanti; percorsi d'integrazione culturale e sociale; percorsi di valutazione psicologica dei minori e della relazione del minore con ciascun genitore; attivazione di servizi di sostegno domiciliare con funzione di osservazione e controllo; valutazioni della personalità del genitore; prescrizione ad entrambi i genitori ad astenersi da condotte violente; prescrizione ad entrambi i genitori di astenersi da episodi di conflittualità in presenza dei minori e di essere reciprocamente rispettosi.

Richiamando quanto sopra detto sulla possibilità per i Tribunali minorili di disciplinare l'affidamento dei minori (possibilità non espressamente prevista dall'articolo 38 disp. att. c.c.), esaminando l'ultimo provvedimento provvisorio è emerso come solo nel 2,5% dei casi (3 su 109) è statao disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, e nel 4,3% (5 su 109) l'affido esclusivo alla madre. Non si riscontrano, invece, casi di affido esclusivo al padre e/o di collocamento del minore presso lo stesso. Non si riscontrano affidi super esclusivi ai genitori né a parenti e solo nel 1,8% (2 su 109) si riscontrano affidamenti a terzi diversi dai servizi sociali (cosiddetti etero-familiari[150]).
Nel 68,4% (75 su 109) si riscontrano, invece, affidamenti ai servizi sociali (*cfr.* Figura 11) a cui si affiancano: nel 17,3% (13 su 75) prescrizioni per i genitori; nel 9,3% (7 su 75) collocamento presso i due genitori; nel 33,3% (25 su 75) collocamento presso la sola madre – di cui nel 48% (12 su 25) con incontri liberi con il padre, nel 16% (4 su 25) con incontri protetti e nel 36% (9 su 25) con incontri esclusi.
Si rilevano altresì, nel 10,7% dei casi (8 su 75), affidi ai servizi con collocamento madre/minore in struttura, nella cui totalità dei casi, gli incontri col padre sono protetti. Nel 44% (33 su 75) l'affido ai servizi prevede il collocamento del solo minore presso terzi o strutture.

Figura 11 - *L'ultimo provvedimento provvisorio dispone affido ai servizi sociali? (N=109)*

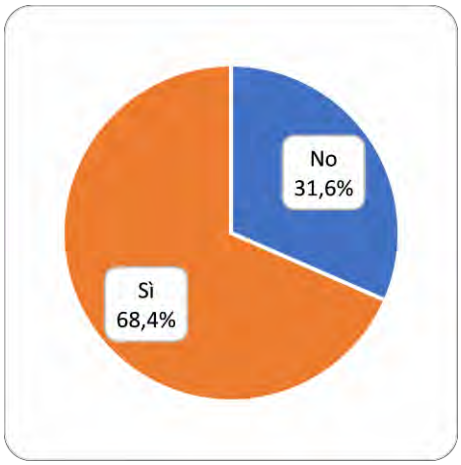

Confrontando il primo e l'ultimo provvedimento provvisorio si rileva che: nel 56,3% dei casi (61 su 109) l'ultimo provvedimento provvisorio conferma l'affido ai servizi disposto dal primo provvedimento; nel 12,1% dei casi (13 su 109) l'ultimo provvedimento provvisorio dispone un affido ai servizi non statuito col primo provvedimento; nel 5,9% dei casi (7 su 109) l'ultimo provvedimento provvisorio non ha confermato l'affido ai servizi.
L'ultimo provvedimento provvisorio, inoltre, nel 49,3% dei casi (54 su 109) rileva inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre - diretto verso il minore o, indiretto, nel rapporto con l'altro genitore – a cui nel 38% (20 su 54) segue una sospensione o limitazione della sua responsabilità genitoriale[151]; nel 59,8% dei casi (65 su 109) detti profili di inadeguatezza sono rilevati a carico del padre con conseguente sospensione o limitazione della sua responsabilità genitoriale nel 46,4% (30 su 65)[152].
Confrontando il primo e l'ultimo provvedimento provvisorio si rileva che nell'ultimo provvedimento provvisorio vi è stato un incremento (dal 11,2% al 18,4%) delle valutazioni

[150] Per affidamento etero-familiare si intende un affidamento a un terzo che non ha legami di parentela con le famiglie dei genitori.
[151] Non disposta nel 18,6% (10 su 54)
[152] Non prevista invece nel 6,7% (4 su 65)

d'inadeguatezza paterna (dall'1,8% all'8%) di inadeguatezza materna ed un decremento (dal 58,6% al 41,4%) d'inadeguatezza di entrambi i genitori
Nel 2,1% (2 su 109) si riscontra inoltre un cambio di affido o di collocamento senza consenso della madre o del minore, inoltre nel 12,7% dei casi (14 su 109) sono disposti incontri protetti a carico della madre, nel 30,8% (34 su 109) a carico del padre e, nel 10,5% (11 su 109), gli incontri genitori/figli sono esclusi.
Nel 23% (25 su 109) dei casi è stata disposta la nomina di un tutore, nel 28,8% (7 su 25) con collocamento presso la madre, nel 71,2% (18 su 25) con collocamento presso terzi o strutture.
In questi casi gli incontri con i genitori sono liberi nel 57,6% dei casi (14 su 25), protetti per entrambi i genitori nel 28,8% (7 su 25) ed esclusi per il solo padre nel 6,8% (2 su 25).
Nel 71,1% dei casi (77 su 109) il Tribunale per i minorenni dispone il monitoraggio del servizio sociale, nel 3,3% (4 su 109) invita le parti a fare un percorso di mediazione e nel 2,1% (2 su 109) invita le parti a dismettere conflitti ed azioni penali.
Nel 39,1% dei casi (43 su 109) il Tribunale dà "altre indicazioni" tra cui, assumono particolare rilievo, il frequente incarico ai servizi sociali di effettuare interventi di valutazione delle competenze genitoriali, di sostegno psico–educativo, di calendarizzazione degli incontri con i genitori, nonché evitare situazioni di conflitto, di astenersi dagli episodi di conflittualità e di essere reciprocamente rispettosi ovvero, ammonimenti alla madre di non ostacolare il rapporto col padre.
In presenza di documenti o atti dei procedimenti penali da cui emergono presumibili violenze domestiche nel 26,3% (29 su 109), si fa riferimento alla violenza, nel 18,2% (20 su 109) al conflitto, e nel 3,9% (4 su 109) ad entrambe. Nel restante 51,6% dei casi non si fa riferimento né a violenza né a conflitto.

3.6. La decisione conclusiva

Nel 80,4% dei casi (398 su 495) è stata adottata una decisione conclusiva di cui nell'11,6% (46 su 398) recependo i contenuti di un accordo raggiunto tra le parti (*cfr.* Figura 12). Inoltre, nel 12,2% dei casi (48 su 398) il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale *ex* articolo 38 disp. att c.c. a favore del Tribunale ordinario.
L'indagine ha poi consentito di appurare, analizzando la durata dei procedimenti, che la giustizia minorile non è sempre stata sollecita nei propri interventi: infatti nel 38,8% dei casi (154 su 398) la decisione conclusiva è stata emessa entro 1 anno dal primo provvedimento provvisorio; nel 14,8% (59 su 398) entro 2 anni; nel 8,8% (35 su 398) entro 3 anni e nel 2,4% dei casi (10 su 398) oltre i 3 anni dal primo provvedimento provvisorio. Nei restanti casi (140 su 398) il dato non è rilevato.
Al momento della rilevazione, il 19,6% dei casi (97 su 495) era ancora pendente.

Figura 12 *- È stata adottata decisione conclusiva all'esito del giudizio (il procedimento è definitivo)? La decisione conclusiva è stata assunta a seguito di accordo delle parti? (N=398)*

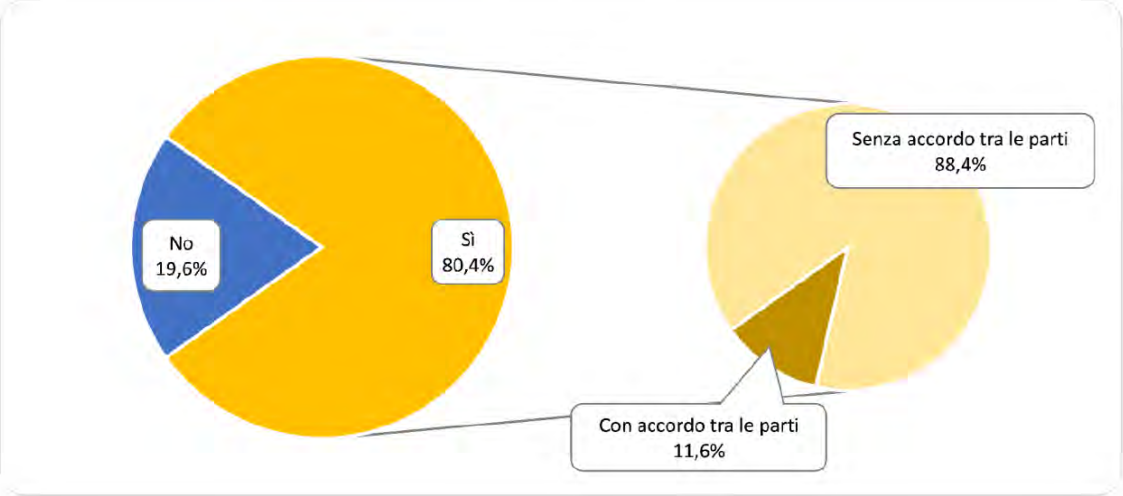

Nello 0,5% dei casi (2 su 398) la decisione conclusiva, richiamando il mancato rispetto della bigenitorialità, prevede limitazioni a carico di entrambi i genitori, mentre nel 45,6% (181 su 398) non dispone nessuna misura limitativa.

Il provvedimento definitivo, nel 1,9% dei casi (7 su 398) dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, e nel 3,2% (13 su 398) l'affido esclusivo alla madre con esclusione delle visite paterne nel 67,8% dei casi (9 su 13)[153]; nello 0,5% (2 su 398) l'affido alla madre è super esclusivo. Nel 1,5% dei casi (6 su 398) l'affido è endo-familiare[154].

Nel 19% (75 su 398), si conferma l'affidamento ai servizi sociali a cui si affiancano specifiche (*cfr.* Figura 13): prescrizioni per i genitori nel 12% (9 su 75); collocamento presso i due genitori nel 8% (6 su 75); collocamento presso la sola madre nel 54% (40 su 75) – di cui nel 27,5% (11 su 40) con incontri liberi con il padre, nel 37% (15 su 40) con incontri protetti e nel 5% (2 su 40) esclusi[155]; collocamento presso il padre nel 2,7% (2 su 75) con incontri protetti per la madre; nel'11% (8 su 75) collocamento in struttura madre/minore di cui nel 22,7% (2 su 8) con incontri protetti con il padre nel 27,3% (2 su 8) con esclusione degli incontri.[156]

Nell'11% (8 su 75) l'affido ai servizi prevede il collocamento del solo minore presso terzi o strutture, incontri con la madre liberi nel 25% (2 su 8) protetti nel 75% (6 su 8)– incontri con il padre liberi 30% (3 su 10) protetti nel 40% (4 su 10)[157].

Nel 87% dei casi (50 su 57) la decisione conclusiva ha confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali precedentemente disposto.

Ciò dimostra sia l'infruttuosità dei percorsi disposti dal Tribunale per i minorenni, e dall'altro conferma una disfunzionalità importante nei procedimenti minorili che rischiano di determinare a carico dei genitori ed in particolare delle madri che subiscono maltrattamenti e violenze stringenti limitazioni all'esercizio del proprio ruolo genitoriale rendendo «concreto il rischio di inadeguatezza della risposta

[153] Nei restanti casi (4) il dato non è stato rilevato.
[154] Ovvero a soggetti che hanno legami di parentela con le famiglie dei genitori (ad esempio, nonni o zii).
[155] Nei restanti casi (5) il dato non è stato rilevato
[156] Nei restanti casi (4) il dato non è stato rilevato
[157] Nei restanti casi (3) il dato non è stato rilevato

giudiziaria, con conseguenti ulteriori effetti negativi per le vittime vulnerabili»[158].

Figura 13 *- La decisione conclusiva ha disposto affido ai Servizi Sociali? (N=398)*

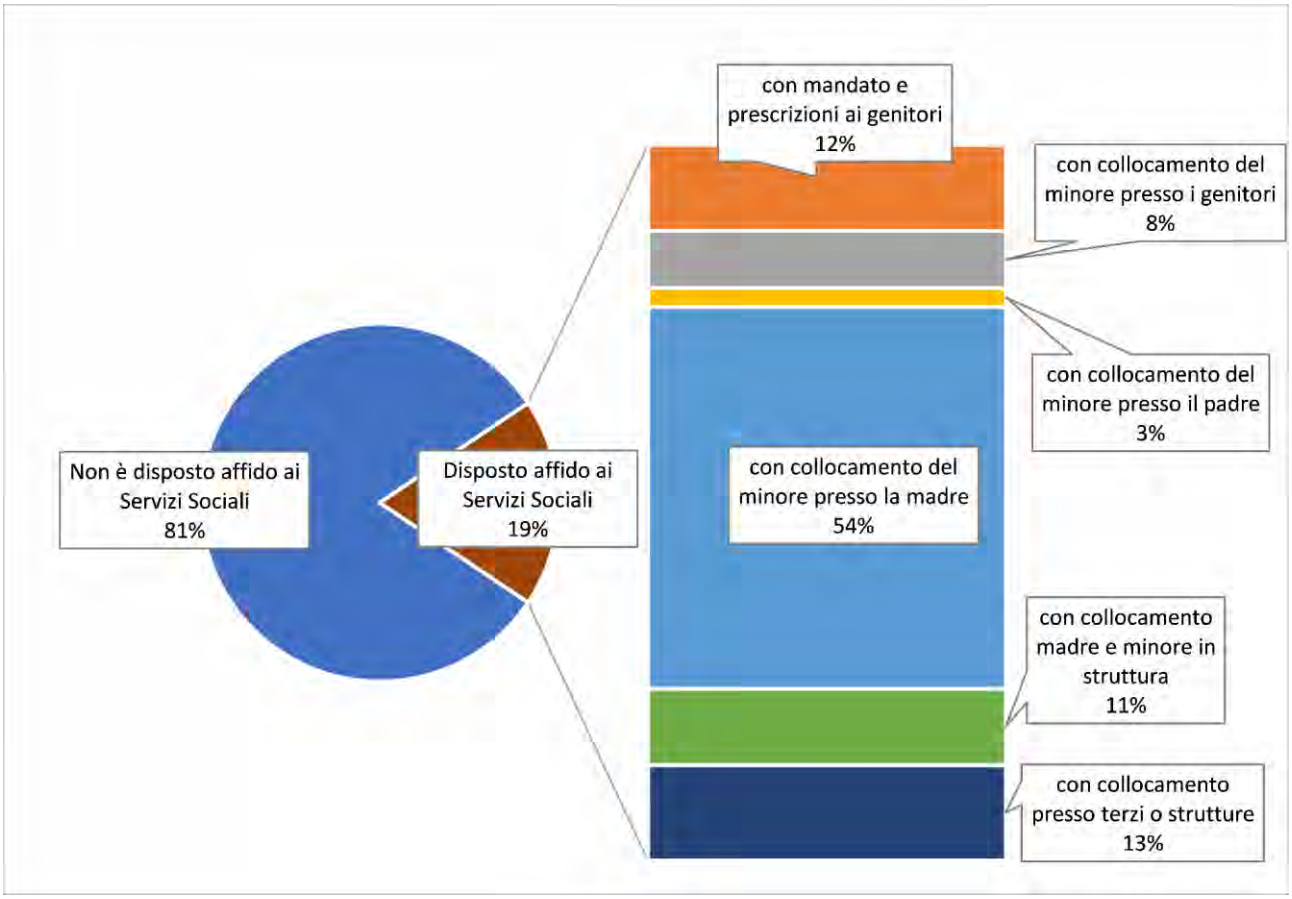

Il Tribunale ha emesso provvedimenti di decadenza**:** nel 1,9% (7 su 398) carico della madre, nel 10,4% (41 su 398) a carico del padre, 1,4% (6 su 398) a carico di entrambi, e di limitazione nel 4,5% (18 su 398) a carico della madre, nel 7,9% (32 su 398) a carico del padre, e nel 15,9% (63 su 398) a carico di entrambi (cfr. Figura 14).

[158] "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria" relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, Doc. XXII-*bis*, n. 4, p. 5.

Figura 14 *- La decisione conclusiva ha disposto: (N=398)*

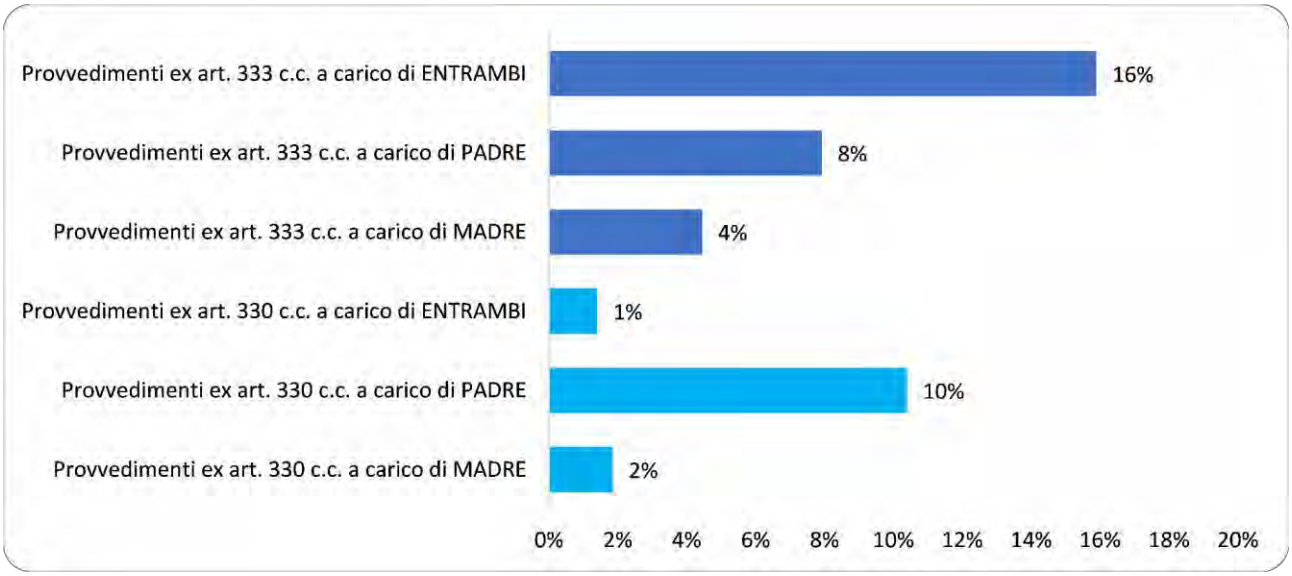

Il provvedimento conclusivo, inoltre, nel 15,1% dei casi (60 su 398) rileva inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre - diretto verso il minore o, indiretto, nel rapporto con l'altro genitore – a cui nel 38% (23 su 60) segue una sospensione o limitazione della responsabilità: nel 19,3% dei casi (77 su 398) detti profili di inadeguatezza sono rilevati a carico del padre con conseguente sospensione o limitazione della responsabilità nel 61% (47 su 77)

Nel 2% dei casi (8 su 398) sono disposti incontri protetti a carico della madre, nel 9% (37 su 398) a carico del padre, nel 1% (4 su 398) a carico di entrambi i genitori e, nel 3,3% (13 su 398), gli incontri genitori/figli sono esclusi.

Nel 2% dei casi (8 su 398), inoltre si riscontrano casi di nomina del tutore con collocamento del minore nel 37% (3 su 8) presso terzi e, nel 37% (3 su 8) presso strutture. In questo ultimo caso gli incontri con la madre sono esclusi nel 37% (3 su 8), mentre sono liberi con il padre nel 63% (5 su 8)[159].

Il Tribunale per i minorenni, inoltre, nel 37,4% dei casi (149 su 398) ha disposto il monitoraggio del Servizio Sociale, nel 4% (16 su 398) ha invitato le parti a fare un percorso di mediazione e nel 1% (5 su 398) ha invitato le stesse a dismettere conflitti ed azioni penali.

Nel 55,5% dei casi (221 su 398) il Tribunale dà "altre indicazioni". Non si riscontrano indicazioni di particolare rilevanza o che si discostino dalle rilevazioni effettuate precedentemente; si tratta, principalmente di indicazioni rivolte ai servizi sociali in relazione ad attività di monitoraggio, sostegno, implementazione della responsabilità genitoriale, organizzazione delle visite protette, invii a SERT/ SERD e a centri di igiene mentale.

Malgrado i fascicoli esaminati contengano allegazioni di violenza, anche nei provvedimenti definitivi, permangono inviti a dimettere la conflittualità e azioni penali, permane altresì l'invito ad un "reciproco rispetto".

Si rileva che nel 1,6% dei casi (8 su 495) il provvedimento conclusivo è stato reclamato e che, tra i provvedimenti reclamati, nel 75% (6 su 8) il procedimento di reclamo si è concluso con una conferma del provvedimento di 1° grado, mentre nel 25% (2 casi) è ancora pendente.

Per nessun provvedimento sono stati rilevati ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel corso del giudizio, nel 3% dei casi (15 su 495) sono state proposte denunce da una delle parti (o da entrambe); in tutti e 15 i casi vi è stata denuncia da parte della madre contro il padre (per

[159] Non sono previsti incontri liberi o protetti per le madri né incontri protetti o esclusi per il padre.

maltrattamenti), e nel 27% (4 su 15) le denunce sono state sporte dal padre contro la madre (la metà di queste per sottrazione di minore).
Non sono rilevate denunce contro gli operatori dei servizi, contro i consulenti tecnici, né contro i giudici.

IV. Analisi qualitativa di alcuni casi emblematici di vittimizzazione

4.1. Violenza sulle madri e accuse di alienazione parentale: una introduzione al problema

Come è stato accennato nei capitoli precedenti, nei procedimenti di affidamento di minori, in una minoranza di casi le denunce o allegazioni di violenza delle madri non sono riconosciute e vengono derubricate in semplice "conflitto familiare". Il tema si intreccia - nelle sue radici sociali e culturali - con l'applicazione in campo consulenziale della teoria della s*indrome di alienazione parentale* (di seguito PAS), o degli indicatori di disfunzionalità relazionale ad essa collegati, secondo cui uno dei due genitori induce il figlio al rifiuto dell'altro genitore. Spesso, infatti, nei procedimenti di affidamento di minori all'interno dei quali le madri hanno denunciato episodi di violenza domestica, i padri a loro volta, al rifiuto dei figli di incontrarli, accusano le madri di alienazione parentale e di violazione del principio di bigenitorialità.
Appare pertanto essenziale dare brevemente conto della storia e dello sviluppo della teoria della *Parental Alienation Syndrome* (cd. PAS) nel sistema italiano, ed in particolare nelle cause civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale.
La PAS è stata teorizzata nel 1985, da Richard Gardner, che ha successivamente proposto specifici criteri diagnostici (indicatori) per l'identificazione di tale disfunzionalità relazionale nei minori. Tale teoria ha avuto ampia diffusione in diverse parti del mondo, ed anche in Italia, in quanto consentiva di comprendere ed inquadrare il rifiuto da parte del minore di incontrare e relazionarsi con uno dei due genitori in una cornice diagnostica che non si limitasse a rilevare l'incapacità genitoriale. Peraltro, al di là della possibilità di semplificare la comprensione della conflittualità familiare, la PAS non è mai stata riconosciuta come sindrome dai manuali diagnostici internazionali in materia (DSM -5) ed in particolare negli ultimi anni è stata negata a tale teoria qualsiasi validità scientifica[160]. Tuttavia gli indicatori teorizzati da Gardner hanno avuto un'ampia applicazione in sede legale, ad opera prevalentemente dei Consulenti tecnici di Ufficio, in particolare nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale particolarmente conflittuali e complessi.
L'evoluzione del sistema normativo italiano ha rilevato - e i temi oggetto della Relazione e in particolare del seguente capitolo ne sono una testimonianza - una tensione, difficile da bilanciare tra due - almeno apparentemente - opposti interessi: quello di assicurare una relazione affettiva stabile e priva di conflittualità tra il minore ed entrambi i genitori, in applicazione della legge sull'affidamento condiviso

[160] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini [2019/2166(INI)] Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini.

e quello di riconoscere i diritti dei minori e di proteggerli da qualsiasi forma di pericolo o violenza di carattere familiare e domestico in applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul. I due interessi sono conciliabili - come prescritto peraltro da tutte le normative sovranazionali ed interne in materia - soltanto qualora non vi sia violenza domestica, altrimenti esigenza primaria diviene quella di protezione del minore attraverso scelte adottate nel suo "miglior interesse" (si tratta del cd. *best interest of the child*, su cui *infra* Capitolo I, paragrafo 1.3.2).

Quando nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale le allegazioni di violenza domestica delle madri non sono prese in considerazione, oppure sono minimizzate, le stesse si trovano spesso ad essere considerate a loro volta un ostacolo al rispetto del principio della bigenitorialità, ogni qual volta il minore rifiuti di frequentare il genitore violento. Anche alcune ricerche internazionali in materia[161] hanno dimostrato che le allegazioni di violenza delle madri in procedimenti civili di affidamento incrementano il rischio che possano perdere la custodia dei figli, specialmente quando i padri le accusano di alienazione parentale.

Il mancato riconoscimento della violenza domestica denunciata dalle madri genera infatti un corto circuito nel sistema di protezione, in un susseguirsi di procedimenti giurisdizionali in cui non di rado quelle stesse madri vengono allontanate dai figli e la loro responsabilità genitoriale viene limitata.

Si tratta in questi casi - seppure costituiscano un numero limitato - di percorsi giudiziari lunghi, difficili, estenuanti, in una *escalation* di provvedimenti che determinano dei veri e propri "cortocircuiti giudiziari" con l'effetto che le madri persone offese ed i loro figli diventano vittime due volte: dapprima della violenza e poi del suo mancato riconoscimento, così integrando una vera e propria forma di vittimizzazione secondaria. Per queste ragioni, fin dalla sua istituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nell'ambito delle sue indagini, ha ritenuto necessario l'esame anche di queste ipotesi nella convinzione che esse possano rappresentare una vera e propria aporia del sistema nella misura in cui l'incapacità di accertare o fare emergere la violenza domestica che coinvolge anche i minori si traduca in una evidente violazione dei diritti fondamentali delle vittime di violenza.

4.2 I casi emblematici acquisiti dalla commissione.

Sono stati portati all'attenzione della Commissione 36 casi di procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale in cui le madri hanno denunciato di essere state vittime di violenza ovvero hanno denunciato i partner per abusi sui minori. Tale analisi non deriva da un campione statistico, ma si basa su diverse attività della Commissione, di audizione o di relazione con diversi centri antiviolenza.

La Commissione, pertanto, ha deliberato di acquisire gli atti giudiziari relativi a tali vicende processuali, che si sono rivelate di particolare complessità, con il coinvolgimento di diverse autorità giudiziarie (penali, civili e minorili) i cui atti la Commissione ha secretato ai sensi della normativa vigente e che per tale ragione non potranno essere citati *verbatim* nella presente Relazione.

Nell'ambito di questi 36 procedimenti, 25 donne sono state sottoposte, come epilogo delle loro vicende, ad un provvedimento con cui è stata limitata la loro responsabilità genitoriale ed i figli sono

[161] Meier, J (2020), *U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show*, Journal of Social Welfare and Family Law 42(3):1-14.

stati allontanati e collocati in luoghi alternativi all'abitazione nella quale vivevano, in applicazione di percorsi trattamentali che richiamano la cosiddetta PAS o teorie analoghe.
È bene ribadire che i casi esaminati non costituiscono un campione rappresentativo del fenomeno del riconoscimento della violenza di genere nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale. Tuttavia, forniscono elementi utili a comprendere come in questi procedimenti gli operatori - giudici, consulenti e servizi sociali - operano in presenza di denunce o allegazioni di violenza[162].
L'analisi dei casi acquisiti dalla Commissione, che saranno definiti "emblematici" di forme di vittimizzazione secondaria, è di natura qualitativa, finalizzata cioè a rilevare eventuali disfunzioni del sistema giudiziario, a fare emergere le principali problematiche e rilevare se, ed in quale misura, il fenomeno della vittimizzazione secondaria, sul quale la Convenzione di Istanbul richiama l'attenzione degli Stati firmatari, sia preso in considerazione nel nostro Paese.
Questa parte della Relazione si coniuga con la parte quantitativa esposta nei Capitoli II e III che rappresenta invece le proporzioni del fenomeno su scala nazionale.
Nella ricerca qualitativa sui 36 casi si è proceduto secondo tre fasi. Nella prima fase sono state raccolte informazioni dirette e documentali (gli atti processuali) di ciascun caso, idonee alla costruzione di un profilo di ogni singola storia giudiziaria. Nella seconda fase si sono confrontate tra di loro le varie vicende giudiziarie rilevanti ai fini dell'individuazione di processi di vittimizzazione. Gli elementi presi in considerazione per valutare l'esistenza o meno di una vittimizzazione secondaria delle donne sono stati i seguenti: omessa rilevazione e valutazione della violenza domestica ivi compresa quella assistita; mancanza di un ascolto efficace dei minori e omessa valutazione e considerazione del concreto e reale superiore interesse del minore anche in relazione ad errata o distorta applicazione del cosiddetto "diritto alla bigenitorialità"; decisioni giudiziali che recepiscono acriticamente consulenze tecniche fondate su teorie che richiamano la PAS in assenza di accertamenti di fatto e conseguenti effetti sui minori e sulle donne, particolarmente nei casi di allegazione di violenza domestica; assenza di corretto coordinamento tra procedimento penale e giudizio civile o minorile; allontanamento forzoso di minori anche con ricorso alla forza pubblica.
Attraverso questa lettura degli atti processuali è stato possibile cogliere la storia corale di queste madri le cui vicende compongono un unico mosaico, denso di dati e pratiche psico-giuridiche, riconoscendo gli indicatori del processo di vittimizzazione secondaria.
In tutte le vicende esaminate emergono episodi di violenza denunciati e allegati da parte delle madri, non solo nel momento dell'interruzione della relazione ma anche in momenti successivi alla separazione o alla cessazione della convivenza. In alcuni casi nella fase iniziale viene disposto l'affidamento condiviso dei figli sulla base di accordo tra i genitori, e le successive denunce delle madri non sono valutate perché ritenute tardive e strumentali non considerando la discrasia tra i "tempi delle donne" ed i "tempi della giustizia". Molte donne fanno più fatica a denunciare che a interrompere la relazione e la convivenza e preferiscono chiedere agli avvocati di depositare in tempi rapidi un ricorso consensuale anziché intraprendere un percorso penale. Le denunce fanno paura, non sempre vengono viste come mezzi di tutela, le donne provano un senso di colpa nel denunciare, sono terrorizzate dal processo penale, ma anche dalle conseguenze che questo può avere sui propri compagni violenti, vivono drammaticamente l'ambivalenza che nasce dalla contemporanea presenza della necessità di

[162] È utile dare conto della circostanza che ricerche analoghe a carattere qualitativo, su un numero limitati di casi, sono state fatte anche in altri paesi, come recentemente in Inghilterra, *cfr.* Barnett, A. (2020). *A genealogy of hostility: parental alienation in England and Wales.* Journal of Social Welfare and Family Law, 1–12, nella quale sono stati esaminati 40 casi di procedimenti giudiziari inclusivi dell'alienazione parentale. Le conclusioni della ricerca affermano chiaramente che «*PA is a concept that is proving more powerful than any other in silencing the voices of women and children resisting contact with abusive men. PA is not an 'equal' counterpart to domestic abuse, it is a means of obscuring domestic abuse, and should be recognized as such. We need to find 'other' ways of talking about children's welfare that recognize children's interlinked vulnerability, agency and relationships before any further harm is done to them*».

proteggersi e dalla necessità di salvare (anche dentro di sé) quanto di "buono" c'è stato nella relazione evitando le
conseguenze più gravi anche per i soggetti violenti che sono i padri dei loro figli.
Sussistono numerosi indicatori comuni nelle storie giudiziarie analizzate, che consentono di sostenere che la violenza domestica - diretta o assistita - non viene riconosciuta nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale con conseguente esposizione di madri e minori a vittimizzazione secondaria.
I casi esaminati rendono evidente la difficoltà del percorso giudiziale che donne che hanno denunciato varie forme di violenza domestica si trovano ad affrontare per l'affidamento dei figli; difficoltà che diventa, quando la violenza non viene correttamente riconosciuta e considerata, un ulteriore elemento di vittimizzazione.
La caratteristica comune a molti dei casi acquisiti dalla Commissione è la presenza, negli atti processuali, di consulenze tecniche d'ufficio che non riconoscono le ragioni delle madri a favore di quelle dei padri nell'affidamento dei figli.
Il dato socio anagrafico delle madri dei casi esaminati registra donne in maggioranza di nazionalità italiana (solo tre madri sono di altra nazionalità), con una formazione scolastica medio alta: in gran parte si tratta di donne laureate o diplomate, che presentano *curricula* lavorativi adeguati. La maggior parte delle madri presenta un profilo socialmente integrato e privo di pregresse patologie psichiche e disfunzionalità psicosociali. Le madri risiedono in tutte le zone d'Italia, a dimostrazione che il fenomeno riguarda l'intero territorio nazionale.
Al momento della redazione della Relazione, lo stato dei 36 casi è il seguente:
- in 25 casi in cui sono più evidenti gli indicatori della vittimizzazione secondaria si è già giunti ad un provvedimento di inidoneità genitoriale, in cui si assiste al capovolgimento della posizione delle madri, da affidatarie e collocatarie a madri con responsabilità genitoriale sospesa o decaduta, con allontanamento dei figli. Di questi ultimi casi si darà conto nei prossimi paragrafi.
- nei restanti casi vi sono consulenze tecniche che si pronunciano negativamente sulle capacità genitoriali delle madri ma che non hanno portato, al momento, a provvedimenti di allontanamento dei figli, anche se i casi sembrano purtroppo avviati ad avere la medesima conclusione in quanto anche in essi ricorrono molti degli indicatori della vittimizzazione secondaria sopra indicati.

4.3. I profili comuni delle vicende giudiziarie penali

Per quanto riguarda i casi delle madri che hanno già subito un provvedimento di allontanamento del minore è da sottolineare come tali vicende abbiano avuto inizio con l'interruzione della relazione con il partner a causa di episodi di violenza.
Solo alcune delle madri si sono rivolte a centri antiviolenza per avviare un percorso di aiuto e di autonomia. La violenza denunciata, oltre a costituire oggetto di un percorso giudiziario parallelo in un procedimento penale, viene rappresentata all'inizio come causa della separazione o dell'allontanamento della donna dal domicilio comune con il partner.
Le denunce sono, in taluni casi, coeve al momento della separazione o della cessazione della relazione mentre in altri casi sono successive all'inizio del procedimento civile di separazione o di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, ma comunque temporalmente vicine a tale inizio. Le denunce coeve sono in prevalenza delle madri non coniugate e con un minor tempo trascorso nella relazione; le denunce successive riguardano in prevalenza donne coniugate con maggior tempo trascorso

nella relazione di coppia, probabilmente in ragione della maggiore difficoltà e resistenza emotiva della madre coniugata a denunciare il padre dei suoi figli.
Nelle denunce sono talvolta comprese anche quelle per abusi sessuali e maltrattamenti sui minori: si tratta di abusi riferiti dai minori alle madri dopo la separazione o la cessazione della convivenza, ma avvenuti prima, oppure di abusi riferiti sempre dai minori ma avvenuti durante le frequentazioni del padre nelle fasi successive alla separazione o alla cessazione della convivenza.
In tutti i casi, a seguito delle denunce, si aprono procedimenti penali di cui ad oggi la metà è ancora pendente e un'altra metà è stata archiviata[163].Un preoccupante elemento comune a tutti i casi, che sarà spiegato diffusamente nei paragrafi successivi, è che nelle denunce penali archiviate nei confronti dei padri le motivazioni fanno spesso riferimento alla valutazione effettuata nel procedimento civile o minorile dal consulente tecnico, il quale considera la violenza del padre come esito di una conflittualità scaturita dai comportamenti materni ostili all'affidamento condiviso. Al contrario, il procedimento penale dovrebbe rappresentare un campanello d'allarme idoneo ad una lettura tempestiva della violenza nel procedimento civile o minorile.
In questi casi il collegamento tra processo civile o minorile e processo penale è l'elemento che conduce ad una forma di vittimizzazione secondaria nel senso che nel processo civile o minorile sono acquisite valutazioni delle consulenze penali in tema di attendibilità e capacità a testimoniare (in particolare dei bambini), mentre nel processo penale sono acquisite le valutazioni di alienazione parentale proposte in sede civile che diventano sostegno per le richieste di archiviazione in sede penale.
In effetti si generano questi due effetti perversi: se la donna ha denunciato maltrattamenti ed abusi, anche nei confronti dei figli, ma queste denunce non sono suffragate da un giudizio di attendibilità delle persone offese – nel caso di specie i bambini o le madri – le madri vengono giudicate "alienanti" rispetto ai padri. Viceversa, se le donne vengono giudicate "alienanti" in sede di consulenza tecnica nel processo civile o minorile, in quanto alienanti non saranno ritenute attendibili in sede di processo penale con l'esito, quasi certo, dell'archiviazione della denuncia.
La particolare gravità della problematica evidenziata è stata oggetto anche di analisi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, tanto che nella Risoluzione del 2021 indica la necessità di una specifica formazione in materia di violenza ed uno stretto coordinamento tra processo penale e civile nel caso di denunce di violenza[164].
Nei confronti di una metà delle madri dei casi esaminati sono presenti anche denunce dei padri che, nel corso della separazione, lamentano l'allontanamento dei figli o altri reati[165] e che fanno da contraltare alle denunce delle madri per i reati tipici della violenza di genere[166]. Più madri sono state ripetutamente denunciate per lo stesso reato ogni volta che il bambino si rifiutava di andare dal padre, configurandosi ciò come una vera e propria persecuzione.

4.4 I profili comuni delle vicende giudiziarie civili o minorili

[163] L'eccessivo ricorso alle archiviazioni in Italia per reati relativi a violenza domestica (circa il 50% delle denunce presentate) è stato oggetto di un monito del Comitato di ministri del Consiglio europeo, a seguito del caso Talpis vs. Italia, *cfr.* Council of Europe, Committee of Ministers, *1383rd meeting, 29 September – 1 October 2020 (DH) H46-12 Talpis v. Italy (Application No.41237/14)* in cui si afferma che «*Proceedings were discontinued at pre-trial stage in over 50% of the cases*». È proprio l'elevato tasso di procedimenti per violenza domestica che in Italia termina in un "non luogo a procedere" già durante le indagini preliminari, a preoccupare il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. È quanto si legge ancora nella decisione dell'organo esecutivo di Strasburgo.
[164] Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018) e Monitoraggio del 3 novembre 2021.
[165] Denunce per articolo 368 del codice penale; articolo 388 del codice penale; articolo 574 del codice penale; articolo 582 del codice penale.
[166] Denunce *ex* articoli 570, 572, 609-*bis* o anche 612-*bis* del codice penale

In modo del tutto indipendente dal percorso penale si sviluppa il procedimento civile di separazione o di affidamento dei figli di genitori non coniugati ovvero minorile avente ad oggetto domande di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nei casi esaminati solo alcuni, nella fase iniziale, sono consensuali, mentre nella maggioranza dei casi il procedimento ha inizio con giudizio non consensuale.

Il primo provvedimento del giudice nei casi di procedimenti non consensuali è di affidamento condiviso o di affidamento ai servizi sociali. In tutti i casi il collocamento del minore è comunque presso la madre. In alcune limitate situazioni vi è il collocamento iniziale madre-figlio in una struttura.

Questi primi provvedimenti, in prevalenza formalmente condivisi e con collocamento presso la madre, non riportano alcun riferimento alle vicende di maltrattamento e violenza denunciate: è ipotizzabile che la mancata lettura della violenza nelle fasi iniziali dei procedimenti sia la causa di tutti i ricorsi successivi e della forte giurisdizionalizzazione della vicenda familiare.

I ricorsi successivi avverso i primi provvedimenti sono in prevalenza azionati dai padri, in minore misura dalle madri che per lo più si difendono dalle accuse di ostruzionismo/alienazione in qualità di genitore collocatario.

La mancata lettura della violenza in questa prima fase è desumibile dalla mancanza di una istruttoria approfondita delle denunce e anche di un mancato ascolto diretto, da parte dei giudici, dei minori coinvolti. Prevale infatti l'ascolto delegato a consulenti e servizi. È appena il caso di rilevare che tali criticità corrispondono a quanto emerge dall'analisi statistica di cui ai Capitoli II e III.

La scarsa incisività dell'azione del Pubblico ministero nei procedimenti civili di separazione o affidamento dei figli nati fuori del matrimonio ha un ruolo e deve presumersi provocata dal mancato coordinamento tra procedimento penale e procedimento civile nei casi di violenza domestica e di genere.

Parimenti assente il coordinamento tra il Pubblico Ministero ordinario e quello minorile; anche quando i ricorsi per l'adozione di misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale sono promossi, *ex* articolo 336 c.c., su iniziativa del Pubblico ministero minorile dinanzi al Tribunale per i minorenni a tutela dei minori a seguito di denunce penali per abuso o per violenze domestiche (spesso nella forma della violenza assistita) sui minori stessi, tali denunce finiscono per non avere alcuna rilevanza nel procedimento minorile a causa del rilievo dato alle consulenze tecniche sulle competenze genitoriali o sulla capacità a testimoniare del minore.

Nei procedimenti civili e minorili emerge la tendenza a "de-giurisdizionalizzare" la decisione affidando valutazioni che dovrebbero essere proprie del giudice ai Consulenti tecnici d'ufficio o ai responsabili dei servizi sociali cui è demandata la redazione di relazioni, che dunque condizionano il processo con valutazioni a-giuridiche (si veda, ad esempio, l'applicazione della teoria della PAS o AP).

Nei soli procedimenti civili rilevante è il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie, con l'adozione di provvedimenti stereotipati (affidamento condiviso, collocazione presso un genitore, con disciplina delle frequentazioni presso il genitore non convivente), soluzioni che se positive nei procedimenti privi di violenza, provocano la reiterazione delle dinamiche della violenza di genere nelle relazioni caratterizzate da forme di prevaricazione di un partner sull'altro, con elevatissimo rischio che si riproducono comportamenti violenti anche nella fasi successive alla cessazione della convivenza, tutte le volte in cui i genitori, pur non più conviventi, dovranno adottare insieme decisioni per la gestione dei figli.

Nell'esame degli atti processuali dei 36 casi analizzati emerge altresì il ruolo non attivo dei difensori delle vittime di violenza che in molti procedimenti non hanno depositato documenti efficaci, non hanno proposto istanze probatorie ammissibili, in grado di sollecitare la formazione della prova sui fatti di violenza nell'ambito di tali procedimenti, non hanno utilizzato adeguatamente i poteri loro riconosciuti nell'ambito del processo civile. Analoga inerzia dei difensori spesso si rinviene nei procedimenti minorili, dove pur nell'assenza di procedimentalizzazione del rito, i difensori pur potendo

sollecitare l'escussione di informatori in grado di riferire sui fatti di violenza e depositare documenti, nella maggior parte dei casi esaminati non hanno esercitato efficacemente i poteri di difesa loro riconosciuti.
Dalla combinazione delle criticità rilevate discende la mancanza di una istruttoria adeguata da parte del giudice civile o minorile sull'accertamento dei fatti di violenza denunciati. Il giudice non accertando la violenza attribuisce il rifiuto del minore alla condotta "alienante" della madre delegando a consulenti o ai Servizi sociali valutazioni fondate su presupposti errati, formulando quesiti e richieste per definire le competenze genitoriali, prescindendo dalla previa verifica dei fatti di violenza.
In tutti i casi si arriva cioè alla nomina del consulente tecnico, o a richiedere l'intervento del servizio sociale, quando l'affidamento condiviso fallisce ed il padre in generale ricorre contro il presunto ostruzionismo/alienazione materni per sostenere richieste di affidamento esclusivo con sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
La denuncia delle violenze da parte delle madri diventa un vero e proprio fattore di rischio di vittimizzazione secondaria in nome del valore primario del principio di bigenitorialità, applicato in maniera distorta, perché vi può essere bigenitorialità solo in presenza di genitori adeguati e non certo in presenza di genitori violenti.

4.5. Le consulenze tecniche d'ufficio e relazioni del servizio sociale: aspetti generali

In quasi tutti i casi esaminati sono state richieste le consulenze tecniche d'ufficio - a volte si è persino proceduto ad una seconda consulenza; nei restanti casi le relazioni acquisite nel giudizio sono state elaborate dai servizi sociali o dagli psicologi del consultorio.
Tali consulenze hanno rivestito un'importanza fondamentale per i casi esaminati: infatti, tutte le consulenze o le relazioni nei casi in cui è stato emesso un provvedimento di allontanamento dei minori dalla madre indicavano al giudice tale cambio di collocamento.
In via preliminare è da sottolineare che tutte le relazioni - siano esse dei consulenti tecnici che dei servizi socio-sanitari - utilizzano gli stessi metodi di indagine, anteponendo il tema della bigenitorialità a quello della violenza.
Come già rilevato in un'altra indagine svolta dalla Commissione[167], nella scelta da parte del giudice del consulente non risulta essere richiesta una specifica competenza sui temi della violenza di genere e domestica.
Il giudice nell'incaricare il consulente tecnico formula specifici quesiti indicando i temi che devono essere approfonditi. È tuttavia interessante rilevare come, nella maggior parte dei casi esaminati, i quesiti non contengano alcun riferimento a questioni inerenti la violenza domestica, che pure erano state allegate agli atti del procedimento. Tali quesiti in alcuni casi sono generici, in altri molto dettagliati e, talvolta, hanno ad oggetto temi non pienamente conferenti all'accertamento delle competenze genitoriali, come, ad esempio, i profili di personalità o eventuali patologie delle quali non vi è alcuna traccia nella storia personale delle madri.

[167] Doc. XXII-*bis* n. 4, Relazione "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 17 giugno 2021, in particolare le pagine da 9 a 16 e da 32 a 34 dove sono indicate le criticità connesse sia ai documenti elaborati dai consulenti sia alla loro formazione sul tema della violenza di genere.

I quesiti nella maggior parte si concentrano su: profili di personalità dei genitori con (in alcuni casi) evidenze psicopatologiche; idoneità/capacità genitoriale; relazione/ genitori figli; stato psicofisico del minore; qualità della relazione genitori-figli; capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia (criterio dell'accesso e valutazione della bigenitorialità). Nulla viene previsto a proposito degli episodi di violenza domestica segnalati, mentre in pochi casi vi è una richiesta espressa di ascolto delegato del minore.
In tutti i casi si chiede al consulente di: leggere gli atti, ascoltare i diretti interessati ed altre voci del contesto, avanzare proposte e soluzioni per gestire l'elevata conflittualità e riportare il minore nell'alveo di un affidamento e di una genitorialità condivisi.
Già nella formulazione dei quesiti - prima ancora che nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio - emerge chiaramente che la violenza segnalata dalle madri viene riportata al concetto più generale di elevata conflittualità tra i genitori, e considerata un ostacolo al rapporto stabile del minore con il padre.
L'interesse emergente dai quesiti, cioè, è proprio la salvaguardia del principio della bigenitorialità come diritto primario e cuore del *best interest* del minore. Questa rappresentazione della realtà è invece contraria sia alle Convenzioni Internazionali che richiamano l'interesse superiore del minore, sia alla Convenzione di Istanbul in quanto la tutela del minore dalla violenza - di ogni genere, anche soltanto psicologica - è un principio che deve sempre essere anteposto a quello della bigenitorialità.

4.5.1 Il ruolo dei servizi sociali

I giudici e i consulenti tecnici si avvalgono delle relazioni dei servizi sociali. Nei quesiti si richiede da parte del giudice che il consulente valuti, se presenti in atti, le relazioni dei servizi sociali medesimi.
I servizi condividono, nella maggioranza dei casi, il punto di vista comune di partenza, ovvero il rispetto della bigenitorialità, e poche volte trasferiscono al giudice e ai consulenti una rilevazione in ordine al maltrattamento assistito, nei casi in cui le donne parlino o denuncino la violenza domestica e i minori riferiscano di episodi di violenza.
Anche le rilevazioni sulle competenze materne sono filtrate attraverso quest'unico criterio di valutazione, ovvero la disponibilità delle donne a favorire il rapporto dei figli con il padre, imputando loro l'insuccesso di questa missione, nel caso in cui i figli si ostinino a non voler incontrare i padri. In genere, nelle relazioni dei servizi sociali viene per lo più rappresentato l'ostruzionismo della madre contro un padre desideroso invece di entrare a pieno titolo nella vita del figlio, anche se in precedenza la sua presenza presso quel figlio non era stata né assicurata né ricercata; infine, il rifiuto del minore è, come nelle consulenze, collegato a comportamenti d'induzione materna.
Eppure i Servizi Sociali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raccontare proprio quella storia antecedente alla separazione che manca nei fascicoli processuali: la qualità e quantità delle cure materne, le condizioni dei minori con riferimento sia allo sviluppo psico-biologico, desunto dai bilanci pediatrici, sia alla vita relazionale scolastica, sportiva, ecc., andando a colmare il vuoto che esiste nelle consulenze tecniche focalizzate sul "qui e ora", rispetto alla storia pregressa del minore e alla storia familiare.
I Servizi Sociali, una volta stabilito il tipo di affidamento e il collocamento dei minori, hanno poi un ampio potere nel gestire il diritto di visita del genitore non collocatario (le madri nei casi esaminati, di cui si darà conto nel paragrafo successivo). Nei casi esaminati tale compito è gestito in maniera afflittiva con il prolungamento ad oltranza di visite protette per le madri, senza lo sviluppo di un progetto per l'evoluzione di tali visite verso forme libere. Le madri dei casi esaminati, infatti, lamentano un potere dei servizi sociali che si esercita su di loro in modo vessatorio.

4.5.2. Le consulenze tecniche d'ufficio, con particolare riferimento alla valutazione delle madri e all'ascolto del minore.

La mancanza di un previo accertamento della violenza domestica, pur se allegata, fa emergere il primo elemento riscontrabile in modo sistematico e diffuso in tutte le consulenze tecniche d'ufficio: la sostituzione della dinamica della violenza con la dinamica conflittuale, sostituzione che cancella la differenza tra presunto autore della violenza e presunta vittima e che attribuisce alla madre la responsabilità dei comportamenti di rifiuto del minore verso il padre.

I racconti di violenza delle donne sono sempre negati, sottovalutati, considerati strumentali o non attendibili, anche dai giudici che non compiono accertamenti sulle dichiarazioni delle donne prima di disporre la consulenza. In aggiunta, se la donna persiste nel riproporre il tema della violenza, viene considerata rigida, immatura, incapace di modificare il proprio punto di vista.

La mancata lettura dell'impatto della violenza domestica sulle madri e sui minori rappresenta la più evidente criticità di tutte le consulenze tecniche e di tutte le relazioni dei servizi socio sanitari esaminate. I riferiti di violenza da parte delle donne e degli stessi minori che rifiutano il contatto con il padre vengono reinterpretati, da un lato, come dinamica intersoggettiva (litigi e conflitti), in cui si attribuisce anche alla vittima la responsabilità dei comportamenti violenti; dall'altro come dinamica intrasoggettiva. Da questo secondo punto di vista, si concentra l'attenzione sulla vocazione simbiotica della madre nei confronti del figlio, sull'incapacità della donna che, non riuscendo a discostarsi da una vicenda passata che riguarda la coppia, non è capace di assumere il ruolo adulto nei confronti del minore per garantire il suo diritto alla bigenitorialità; sia ancora sull' incapacità per la madre di accettare la perdita del partner nella separazione, coltivando perciò sentimenti di rabbia spesso inespressi.

Il richiamo costante ad una situazione di conflittualità, sia da parte dei giudici, sia dei consulenti o dei responsabili dei servizi socio sanitari, ha anche un impatto sul minore. Nelle consulenze e nelle relazioni anche per il minore il trauma richiamato riguarda esclusivamente la separazione tra i genitori e la conflittualità che inizia con la medesima, e da ultimo il trauma da esclusione del padre dalla sua vita (anche se è il minore stesso ad esprimere un rifiuto verso il padre). Nessuna di queste consulenze o relazioni esplora un'ipotesi alternativa, come ad esempio il trauma da violenza diretta e da violenza assistita. Eppure, il maltrattamento assistito, correlato alla violenza sulle donne/madri ha carattere epidemico e colpisce una donna su tre, secondo i dati dell'OMS[168], ed occupa, secondo rilevazioni nazionali e internazionali, il posto statisticamente più rilevante e il peso più gravoso (secondo o pari solo all'incuria) in termini di deficit del "bene salute" per i minori[169].

Va peraltro sottolineato che, in alcuni dei casi esaminati, le denunce delle madri sono considerate come elementi che accrescono la conflittualità. In sostanza, le consulenze o le relazioni dei servizi si concentrano sui vissuti psicologici delle donne (rabbia, rancore) senza correlarli con le esperienze riferite di violenza, venendo così meno a ciò che è la base dell'appropriatezza clinica ovvero la valutazione, sul piano anamnestico, della possibile eziologia di un disagio/problema psico-fisico. Inoltre, in alcuni casi, le madri vengono dissuase dal procedere con querele, e viene incentivato l'orientamento alla ritrattazione delle stesse per "bonificare" il contesto relazionale.

Nelle consulenze o nelle relazioni dei servizi, infatti, manca in genere la considerazione del fatto che per la donna non si tratta di "elaborare una normale vicenda separativa" ma di proteggere sé stessa ed i propri figli da condotte violente e maltrattanti. La mancata valutazione di questo elemento si traduce nella colpevolizzazione della madre che impedisce l'accesso del padre al minore, senza che sia verificata

[168] Si veda, al riguardo: WHO, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non partner sexual violence*, World Health Organization 2013; FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Violence against women: an EU-wide survey, Results at a glance. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2014

[169] II indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza – CISMAI – Fondazione Terre des Hommes Italia, 2021.

la possibilità che tale condotta sia posta in essere nell'intento di difendere il figlio dalla violenza del partner.
Altro elemento, univoco nelle consulenze o nelle relazioni, è il riferimento al "rischio evolutivo", mai meglio precisato, prodotto dalla carenza/esclusione del rapporto con la figura paterna. In alcuni casi si giunge a parlare di un disturbo di personalità futuro, eventualità che non può avere basi scientifiche certe.
La conseguenza della combinazione tra conflittualità e presunta vocazione simbiotica della madre con il figlio è il mancato riconoscimento delle situazioni di violenza. La violenza viene negata in radice, nonostante vi siano atti e dichiarazioni delle donne che ne affermano l'esistenza; le consulenze o le relazioni pongono infatti in evidenza come il *best interest* del minore sia sempre ostacolato da due fattori: il conflitto separativo in cui non sono rappresentati né vittime né carnefici; e l'importanza della funzione paterna.
Al contrario, appare indispensabile che, quali che siano gli approcci teorici dei consulenti sulla genitorialità, sulla specificità dei ruoli genitoriali, sull'idea di famiglia nucleare o allargata, dovrebbe essere obiettivo comune la valutazione, nella concretezza delle situazioni, dell'impatto che la violenza domestica contro le donne ha sui minori.
Disporre consulenze ovvero accertamenti dei servizi socio sanitari senza aver previamente accertato la sussistenza o meno della violenza, ha come conseguenze che l'accertamento tecnico o la valutazione delle parti sia compiuta nella dimensione del cosiddetto "*hic et nunc*" (il "qui ed ora") dimensione in cui sono proprio gli uomini ad essere avvantaggiati, presentandosi al meglio (non portando con sé segni di disagio provenienti dalla violenza subita) e assumendo un atteggiamento che si pone in contrasto con la loro storia di maltrattanti, disponibile e inclusivo nei confronti della madre gravata, al contrario, da un passato recente di abusi e di violenze. Infine, anche nella valutazione della storia personale pesa l'atteggiamento rilevato nelle osservazioni dirette; infatti, nel confronto tra le due versioni contrapposte della storia di coppia - laddove il consulente o il responsabile dei servizi sanitari non sia sostenuto da un'attenta lettura dei fatti o dalla previa assunzione nel corso del giudizio ad opera del giudice di testimoni privilegiati che possano riferire sulla relazione prima della separazione - accade che la parola dell'uomo e la sua versione contino di più della parola e della versione data dalla donna, ricca di *pathos* per la violenza subita e di aspettative risarcitorie per non essere stata tutelata.
Ultimo elemento per illuminare il contesto generale delle consulenze e delle relazioni dei servizi socio sanitari è il tipo di ascolto che viene offerto al minore[170]. I consulenti, in alcuni dei casi esaminati, sono espressamene delegati dal giudice all'ascolto del minore; per gli altri casi, l'ascolto avviene in un contesto finalizzato a dare una valutazione dello stato psicologico del bambino. In quasi nessuno dei casi esaminati i consulenti o i responsabili del servizio hanno veicolato al giudice le opinioni del minore sulle decisioni che lo riguardavano[171].

[170] Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13274/19 ha chiarito le modalità di ascolto del minore: «Sia pure con riguardo all'ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 12957/2018) che «in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione - tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio».
[171] La necessità dell'ascolto del minore da parte del giudice è ribadita dall'articolo 1, comma 23, lettera b, della legge 206/21: "Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore

Quando il bambino dice con chiarezza che vuole stare con la madre e manifesta le sue ragioni o le sue paure, il consulente adotta una sua lettura interpretativa di quel punto di vista. Per di più nelle consulenze tecniche d'ufficio spesso si ritiene che le parole del minore non siano autentiche e genuine, ma veicolino piuttosto le parole o le aspettative della madre, ovvero che il bambino sia manipolato o alienato e quindi la sua opinione non sia attendibile.
Si tratta di consulenze o di relazioni "*violence blind*", in cui cioè la violenza è negata a priori o considerata in modo acritico poco impattante sulla salute dei bambini, in contrasto con quanto la ricerca internazionale afferma circa la larga diffusione della violenza assistita, e dei suoi effetti negativi per la salute dei bambini che vi sono esposti.
Il giudizio sull'inattendibilità delle parole del minore è guidato dal pregiudizio sull'alienazione, esplicitamente o implicitamente riferito ad una diagnosi di PAS. La PAS, pur non riconosciuta dal mondo scientifico come sindrome, compare esplicitamente solo in casi limitati nelle consulenze esaminate; più diffusamente compaiono invece gli indicatori che ad essa si riferiscono più o meno direttamente (ad esempio: condizionamento, alienazione, conflitto di lealtà, ostruzionismo, mancato accesso al padre, ecc.). E così, pur non utilizzando espressamente la parola "sindrome", talune consulenze consigliano comunque al giudice il cambio di collocazione del bambino secondo uno schema che ricorre in modo analogo nel programma terapeutico elaborato da Gardner.
Si tratta, nella maggioranza dei casi, dell'applicazione del "*Transitional Site Program*"[172], ripreso, pur partendo dall'affermazione che l'alienazione parentale non costituisce una sindrome, anche da alcuni psicologi forensi. Tale pratica è contraria all'interesse del minore in quanto non valuta gli effetti traumatici di una sottrazione improvvisa del bambino non solo dal rapporto con la madre (genitore di riferimento fino a quel momento) ma dalla relazione con un intero ambiente sociale e scolastico.

4.5.3 I giudizi sulle madri e sui padri e sulle loro competenze genitoriali nelle consulenze tecniche d'ufficio

Gli orientamenti riscontrati nelle consulenze tecniche rivelano una disparità di giudizi tra madri e padri, derivante dall'osservazione del *"qui e ora"* e soprattutto dalla prevalenza assegnata al criterio dell'accesso per quanto riguarda le determinazioni sull'affidamento.
In particolare le valutazioni delle consulenze tecniche d'ufficio sulle madri hanno rilevato i seguenti giudizi: ostativa/alienante; condizionante; patologica; disfunzionale; simbiotica/fusionale; vittimistica/non riflessiva; accusata di violazione della bigenitorialità/non accesso.
Nelle consulenze emergono altresì in alcuni casi i giudizi di una patologia in atto e i giudizi di una disfunzionalità grave, su cui si sono basati i provvedimenti urgenti di allontanamento e prelievo del minore, senza che poi le successive smentite di queste valutazioni diagnostiche, operate dai servizi sanitari come quelli di salute mentale e neuropsichiatria, portassero ad una revisione del provvedimento: agli atti si trovano infatti i certificati del Servizio Sanitario Nazionale che attestano la mancanza di patologia nelle donne, giudicate invece patologiche dai consulenti e senza riscontri per altro con la loro storia anamnestica.
I giudizi sull'inadeguatezza materna ruotano nella maggioranza dei casi intono a tre tipologie di comportamenti attribuiti alle madri:
- comportamenti genitoriali escludenti il padre che si esprimono con i giudizi di madre simbiotica, fusionale, alienante, condizionante, ostativa, malevola;

interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza."
[172] R. Gardner, *Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children, Journal of Divorce & Remarriage*, Volume 28(3/4), 1998, p. 1-21.

- comportamenti che violano il diritto del minore, considerato primario, alla bigenitorialità, e che la psicologia forense individua nel non rispetto del "criterio dell'accesso", ovvero nell'incapacità di garantire la relazione padre-figlio;
- assenza di una funzione cosiddetta riflessiva, che si traduce nella madre vittima di violenza nel giudizio di incapacità a superare la storia di violenza, di cui la donna riferisce di essere stata vittima nella relazione di coppia, e a distinguerla dalla funzione genitoriale. Nelle consulenze, per assicurare la funzione genitoriale viene giudicato opportuno riprendere e condividere la relazione con il partner indicato dalla donna come violento nell'interesse del figlio e del suo diritto (prioritario) ad avere rapporti con entrambi i genitori.

Nelle consulenze tecniche d'ufficio, inoltre, le competenze genitoriali delle madri sono declinate in modo dicotomico ovvero: competenza nella cura diretta dei figli e incompetenza nella cura relazionale e nel supporto alla relazione con il padre. L'inadeguatezza materna, cioè, è tutta centrata sulla presunta sottrazione del minore alla relazione paterna, senza che sia valutato il fatto che il minore stesso, a causa degli episodi di violenza denunciati dalla madre, voglia allontanarsi dalla relazione paterna come normale processo autodifensivo.

Un giudizio simile non si trova invece mai nella valutazione delle competenze paterne. Dal quadro fin qui analizzato, pertanto, emerge chiaramente che una donna vittima di violenza, con il metodo di valutazione adottato da queste consulenze, non ha mai la possibilità di essere valutata come genitore competente, visto che ella tende correttamente a sottrarsi e a sottrarre il minore al rapporto violento con il padre.

I pregiudizi sul padre sono di segno contrario a quelli sulla madre e cioè sono essenzialmente positivi a priori, a prescindere da fatti e da circostanze. Nelle consulenze esaminate non sono stati trovati giudizi di inadeguatezza paterna. Solo in pochi casi i padri sono stato indicati come inadeguati (insieme alle madri) in una prima fase, ma poi riabilitati con attribuzione di un affidamento esclusivo del minore, o addirittura indicati nelle consulenze tecniche come migliori affidatari.

I padri hanno quindi sempre un trattamento privilegiato. Il giudizio sulle loro capacità di cura, non sempre adeguate, viene superato dal fatto che non hanno mai potuto esercitare la funzione di cura per responsabilità di una madre che ha accentrato le cure del figlio su di sé.

Il loro profilo genitoriale positivo si ricava solo dalle osservazioni che il consulente svolge durante gli incontri, a cui questi padri si presentano solitamente sempre come uomini feriti e addolorati dal comportamento delle compagne e dal rifiuto dei figli, da loro imputato alle condotte alienanti delle madri.

La genitorialità paterna, quindi, è giudicata positivamente senza una valutazione delle capacità reali di cura del minore e a prescindere dalla storia familiare: i padri si mostrano in questi incontri empatici verso i minori e dimostrano, anche attraverso la presentazione di molti ricorsi[173], di voler rientrare in contatto con i figli. Solo sulla base di questi elementi sono stati spesso emessi provvedimenti che attribuiscono loro la responsabilità genitoriale esclusiva sui minori o il cambio di collocamento. Va peraltro sottolineato che, tranne in un caso, sono sempre e solo i padri a chiedere il collocamento dei figli in struttura, per ottenere infine il collocamento presso di loro.

Il richiamo costante dei consulenti alla centralità della funzione paterna, come mezzo per garantire al minore l'autonomia rischia di perpetuare pregiudizi culturali sui ruoli sociali stereotipati maschili e femminili.

4.5.4 La valutazione e l'ascolto del minore.

[173] Deve tuttavia essere sottolineato che, nei casi esaminati, quando è la madre a proporre numerosi ricorsi, tale comportamento è invece valutato sfavorevolmente.

Tutte le consulenze hanno una parte dedicata al minore e alla valutazione del suo stato psico- fisico. La consulenza per la parte che riguarda i minori si svolge attraverso colloqui e test dedicati, ma soprattutto con colloqui congiunti per verificare la relazione dei figli con ciascuno dei due genitori.
Nella maggior parte dei casi, dagli atti non sono riscontrabili riferimenti specifici a patologie conclamate dei minori (il riferimento a patologie è invece più frequente nei casi di denunce materne di abusi sessuali sui minori). Piuttosto sono più frequentemente indicati i "rischi evolutivi" che i consulenti legano alla mancata frequentazione del padre e alla visione minacciosa della figura paterna che si assume veicolata dalla madre.
In tali consulenze il rischio evolutivo viene individuato nel fatto che i minori preferiscono il rapporto con la madre, che hanno difficoltà a trascorrere tempi paritari o prolungati con il padre o che rifiutano il padre senza presentare problematiche in altre aree relazionali.
Le consulenze tecniche, in conclusione, tendono a ignorare la violenza assistita nella ricerca delle cause del disagio del bambino riconducendo il rischio di una crescita distorta al solo comportamento materno e attribuendo alla figura materna il "progressivo allontanamento" del minore dal padre. La "progressione" è proprio l'elemento con cui molti consulenti cercano di dimostrare e rendere palpabile il "lavorio pernicioso delle madri" ipotizzando così la loro inadeguatezza e la loro incapacità a favorire l'accesso al padre, anche perché ancora immerse nel clima di rabbia che caratterizza molte separazione, e ad "andare oltre" consentendo al figlio una "normale" relazione col padre.
Altro tema centrale nell'esame delle consulenze è il tipo di ascolto che il consulente offre al minore sia quando è espressamente delegato dal giudice, sia quando non espressamente delegato. Negli atti esaminati solo in alcuni casi vi è stata una specifica delega, e in pochissimi casi il minore è stato anche ascoltato direttamente dal giudice
Se il bambino racconta la violenza assistita o diretta, questa non è mai presa in considerazione dal consulente che sovrappone una sua interpretazione ai riferiti del minore, valutando le sue dichiarazioni come "insufficienti", "non genuine", "distoniche rispetto alle emozioni" ecc. Non viene mai in primo piano un'interpretazione che prenda in esame l'esistenza di traumi e meccanismi di difesa collegati alla violenza assistita o diretta; l'unico trauma che viene considerato è appunto quello separativo e da conflittualità genitoriale. Sul piano metodologico sarebbe invece opportuno prendere in esame più cause e metterle a confronto dialettico, per valutare poi quella che ha un peso maggiore nella vita del minore. A questo riguardo il contesto scientifico è unanime nell'affermare che il maltrattamento assistito rappresenta uno dei due abusi più frequentemente patiti dai minori (l'altro è l'incuria) e uno dei fattori prevalenti di danno alla salute.
Nelle consulenze esaminate anche la simbiosi o la fusione con il vissuto materno vengono invocate in modo astratto e privo di riferimento alla vita quotidiana dei minori, solitamente ben integrati socialmente e sul piano scolastico nonché in altre attività dove mostrano la loro presenza autonoma e differenziata dalla madre. Come già rilevato, quindi, le consulenze non riportano al giudice quanto riferito espressamente dal minore, quanto piuttosto la rappresentazione del loro stato psicologico, avulso da una dettagliata anamnesi e dalla specifica storia relazionale con le figure genitoriali.
Nelle consulenze l'ascolto dei minori e l'ascolto delle madri è un ascolto "sordo" al tema della paura e degli effetti psicologici della violenza domestica. Il racconto della violenza è considerato di poco peso per la salute e soprattutto viene indicato come frutto di costruzione ad opera delle madri, non tanto calunniatrici, quanto ansiose o centrate su di sé, sulla propria storia e sull'esperienza soggettiva della relazione con il partner. Anche quando il minore, sia in modo verbale che comportamentale (ad es. scappando via da una stanza) esprima paura o rifiuto ad incontrare il padre, questa paura non ha mai credito presso il consulente.
Infine, in alcune delle consulenze esaminate non vengono veicolate le opinioni dei minori circa la preferenza sulla loro collocazione oppure, se veicolate, sono considerate conseguenza del processo di

alienazione portato avanti dalla madre. Il rischio degli orientamenti delle consulenze esaminate è quello di non tenere conto delle preferenze dei minori e della loro capacità di autodeterminazione, questione che nel futuro potrebbe essere dannosa per la loro salute. In sintesi, ignorano un principio fondamentale, ovvero quale sia il superiore interesse del minore.

4.6. Il mancato riconoscimento della violenza nei provvedimenti giudiziari

Come ricordato in precedenza in molti dei casi esaminati i minori sono stati allontanati dalle madri. Questi allontanamenti sono stati attuati quando i procedimenti si trovavano in fasi processuali diverse: primo grado, giudizio di appello, in alcuni casi sono ancora pendenti ricorsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nei provvedimenti giudiziari esaminati le relazioni dei consulenti sono ampiamente utilizzate nelle motivazioni a sostegno delle decisioni di allontanare i bambini dalla madre, vuoi in struttura protetta (intermedia), vuoi direttamente presso il padre.

La ragione fondamentale dell'allontanamento è individuata nel rischio che i minori correrebbero nell'attualità e nel futuro, derivante dalla non frequentazione abituale dei padri, considerati come figura centrale nello sviluppo dei minori. Spesso la teorica centralità della figura paterna nello sviluppo del minore prescinde purtroppo da una seria valutazione sull'impatto delle violenze denunciate dalla donna.

La decisione del giudice rischia quindi di configurarsi come mera adesione all'indicazione del percorso trattamentale rappresentato dalle consulenze tecniche secondo le tappe seguenti:

- distacco immediato del minore dalla madre e da tutto il suo contesto di vita (scuola, amici, sport, ecc.), azionato dai servizi sociali, talvolta anche con il ricorso alla forza pubblica, laddove si ritenga che la madre non sia collaborativa;
- collocazione intermedia presso una struttura, quando il rifiuto del minore di stare con il padre è drastico e non risolvibile nell'immediato;
- divieto alla madre di avvicinarsi al minore per un periodo di tempo preordinato e poi ripresa graduale dei rapporti, solo se ella mostra di avere cambiato atteggiamento (secondo relazioni dei servizi sociali o sanitari) e di essere disponibile ad agire nell'alveo della bigenitorialità;
- trattamento specialistico disposto per il minore, in struttura o presso il padre. Del trattamento sul minore non si evincono sempre gli obiettivi e gli eventuali esiti ma, presuntivamente, si tratta di un trattamento di decondizionamento e ricondizionamento alla nuova realtà di vita con il padre, che da rifiutata deve divenire accettata.

In ogni caso l'epilogo dei provvedimenti giurisdizionali, partendo da una denunciata mono-genitorialità materna è l'approdo ad una mono-genitorialità paterna; in nessun caso comunque, né prima né dopo, si raggiunge l'obiettivo di una effettiva bigenitorialità che rimane alla fine sullo sfondo.

Nei casi esaminati, infatti, i provvedimenti giudiziari, provvisori o definitivi, in primo o in secondo grado, hanno tutti stabilito un cambio di collocamento dei minori, in origine collocati presso la madre.

Seguendo le indicazioni delle consulenze tecniche d'ufficio - senza che siano stati mai accolti le obiezioni ed i reclami avverso l'appropriatezza di queste relazioni- i provvedimenti giurisdizionali concludono tutti per un cambio di collocamento del minore dalla madre: in taluni casi con un collocamento presso il padre, in alcuni casi con un breve passaggio in struttura, per poi essere comunque assegnati al padre; in altri casi è stato previsto il collocamento in struttura con previsione di un successivo collocamento presso il padre

Nei provvedimenti giudiziari si trovano inoltre le seguenti indicazioni:
- interventi di stampo psicologico (supporto psicologico individuale, alla genitorialità) per entrambi i genitori;
- sostegno alla genitorialità per i padri inteso come supporto alla ripresa di frequentazione dei figli;
-interventi di supporto psicologico/psicoterapie individuali alle madri finalizzati in genere a modificare i comportamenti personali che hanno indotto i giudici ad emettere provvedimenti sanzionatori nei confronti della loro relazione con i figli;
- interventi di psicoterapia/supporto psicologico per la maggior parte dei minori a fronte dei traumi indotti dal cambio di contesto di vita e per riavvicinarli al padre che rifiutano;
- provvedimenti che prevedono nella maggioranza dei casi la presa in carico dei servizi socio-sanitari (anche senza affidamento) per monitorare la situazione;
- richieste tassative di visite psichiatriche per alcune madri, mentre tale richiesta non ha mai riguardato i padri.

In conclusione, i giudici nella maggioranza dei casi si sono attenuti alle indicazioni delle consulenze tecniche e di quelle dei servizi e quando le hanno assunte parzialmente, tuttavia non ne hanno mai messo in discussione l'impianto.
Si rileva quindi una differenza sostanziale tra i percorsi indicati per i padri e quelli indicati per le madri: quelli indicati per i padri non riflettono quasi mai il problema di modifiche di tratti personali, vissuti ecc., ma essenzialmente sono diretti al sostegno nel nuovo corso del rapporto con i figli; per le madri, invece, si interviene sempre sul piano della modifica degli atteggiamenti finalizzata al superamento di modi di essere considerati distonici rispetto alla bigenitorialità[174].
Anche i provvedimenti dei giudici, così come le relazioni delle consulenze tecniche d'ufficio, non indagano in via prioritaria la violenza segnalata dalle madri, ma si riferiscono esclusivamente alla conflittualità relazionale della coppia che normalmente colpisce il minore, per opera della madre sulla quale ricade il provvedimento punitivo dell'allontanamento.

4.6.1. Le denunce di abusi sessuali sui minori

Una particolare attenzione meritano i casi in cui sono state presentate denunce per sospetto abuso sui minori.
Questi casi sono particolarmente complessi e delicati anche sul piano della procedura giudiziaria.
Le denunce di abuso sono spesso archiviate per una ritenuta incapacità a testimoniare del minore a seguito di consulenze ad hoc disposte nel procedimento penale ovvero a seguito di analoghe valutazioni contenute nelle consulenze tecniche svolte nei giudizi civili ed acquisite nel procedimento penale (spesso in questi casi le consulenze parlano di alienazione).
Tali consulenze veicolano in taluni casi pregiudizi sulla insussistenza dell'abuso e sulla suggestionabilità del minore soggetto a manipolazione materna. È proprio l'archiviazione di queste denunce che spesso induce le madri ad essere ancora più protettive nei confronti dei minori alle cui parole credono incondizionatamente. Colpisce pertanto il fatto che le denunce delle madri per abusi sui figli abbiano avuto scarsa considerazione per la presunta inattendibilità delle dichiarazioni dei bambini:
Infatti non vi è dubbio che laddove siano presentate denunce a carico del genitore per sospetto abuso sui figli le indagini dovrebbero essere non solo tempestive, ma anche altamente specialistiche e comunque dovrebbero essere svolte garantendo un efficace coordinamento tra procedimento civile e procedimento penale, anche al fine specifico di proteggere il minore dal rischio di ulteriore violenza.

[174] Si pensi al caso di una madre sottoposta a 3 diversi percorsi di supporto psicoterapeutico in strutture diverse, perché non avrebbe mai mostrato accettazione del provvedimento di allontanamento del figlio, non riuscendo ancora a condividere il provvedimento del Tribunale e le disposizioni dei Servizi che mantengono dopo più di tre anni inalterate le visite super protette.

L'importanza del coordinamento tra il processo civile e penale è stata sottolineata anche dalla recente legge delega di riforma del processo civile[175].

4.6.2 I prelievi forzosi

Un tema molto delicato è quello del prelevamento attraverso il ricorso all'uso della forza pubblica per eseguire il cambio di collocamento del minore. Infatti, nei provvedimenti di allontanamento vi è quasi sempre l'espressa previsione del ricorso alla forza pubblica in ausilio ai servizi sociali e spesso anche ai servizi sanitari, chiamati a sostenere il minore nell'impatto, comunque considerato traumatico, di un prelievo forzoso contro la sua volontà. Alcuni di questi casi di allontanamento sono stati oggetto di attenzione mediatica, con immagini inequivocabili di bambini piangenti, strappati dal loro ambiente.

Solo in pochi casi il cambio di collocamento è stato attuato con modalità non traumatiche e grazie alla collaborazione tra la madre ed i servizi. In questi casi i provvedimenti comunque hanno previsto condizioni meno vessatorie per la madre che ha mantenuto, dopo il cambio di collocamento, un diritto di visita più o meno libero, seppure fortemente disciplinato.

Nella maggioranza dei casi, invece è stato previsto il cambio di collocamento con l'ausilio della forza pubblica, condizione altamente traumatica per tutti i soggetti coinvolti.

In qualche caso il prelievo del minore è stato effettuato addirittura mentre egli si trova in ospedale per le cure con potenziale pregiudizio del diritto del minore alla tutela della salute.

4.6.3 Le visite protette

Quando la violenza domestica e di genere non viene riconosciuta all'interno dei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, il processo di vittimizzazione secondaria prosegue anche dopo la conclusione dei procedimenti giudiziari. Il principio di bigenitorialità posto a fondamento del recupero della funzione paterna nel rapporto con il minore, attuato il cambio di collocamento del minore dalla madre al padre, viene infatti negato alla madre che continua ad essere considerata ostativa e conflittuale anche dopo la separazione dal figlio.

In adesione ad un percorso trattamentale che richiama quello proposto da Gardner nella sua teoria dell'alienazione parentale, alcune di queste madri si sono anche viste negare il rapporto con i figli per i periodi iniziali del cambio di collocamento, periodi che in taluni casi sono di pochi mesi (fino a 9 mesi) ma possono arrivare anche a più anni (in un caso persino oltre i 9 anni).

Nei casi in cui si mantiene l'affidamento condiviso nel cambio di collocazione del minore, le madri, pur usufruendo di visite libere regolamentate, sono sotto ricatto dell'ex partner che spesso, nei fatti, si considera l'affidatario in via esclusiva, prendendo le decisioni senza consultare la madre e senza che i servizi sociali intervengano.

Nella maggioranza dei casi esaminati le madri, una volta allontanate dai figli, si vedono trattate in modo discriminatorio rispetto a quanto fatto all'interno del procedimento fino a quel momento per i padri; infatti la genitorialità condivisa a favore delle madri è negata e la situazione, caratterizzata da monogenitorialità paterna, sembra ripristinare il principio della patria potestà, superato dalla riforma del 1975.

Queste madri, una volta perso il collocamento del minore presso di loro, si vedono negare (pur non avendo commesso reati, non avendo mai maltrattato i figli e non avendo misure cautelari di un divieto di accesso al minore) anche il diritto di visita libero.

[175] La legge delega di riforma del processo civile interviene anche su questo su questi punti, si veda l'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge n. 206 del 2021.

Nella maggioranza dei casi di cambio di collocamento dalla madre al padre, la madre è penalizzata da visite protette, se non super protette, che durano anche molti anni (di norma, dai 2 a 6 anni, e in qualche caso anche di più).
La visita protetta o super protetta significa vedere il figlio una volta alla settimana o ogni 15 giorni o una volta al mese, al chiuso in una stanza con una guardiania di uno o più operatori che sorvegliano gli scambi sia verbali sia affettivi.
Anche le visite protette di entrambi i genitori in struttura hanno modalità e finalità diverse: per il padre si tratta di potenziare il rapporto con il figlio in attesa di un trasferimento nella casa paterna; per la madre si tratta di subire un controllo nel rapporto con il minore rispetto all'orientamento emerso nel procedimento giurisdizionale, definito ostruzionista e denigratorio verso il padre.
In un caso, poi, il provvedimento di cambio di collocamento ha permesso la sottrazione internazionale di un minore da parte del padre, senza che gli allarmi di pericolo lanciati dalla madre abbiano ricevuto l'ascolto necessario.
In conclusione, le visite protette possono durare anche molti anni, facendo perdere alle madri un prezioso tempo di vita dell'infanzia dei loro figli. Le visite protette prolungate gettano un'ombra sul rapporto madre-figli.
Il monitoraggio delle visite protette e il potere di modulare le modalità degli incontri sono affidati ai Servizi sociali e sanitari. Sono le relazioni tecniche di questi servizi a stabilire fino a che punto la madre possa essere considerata "riabilitata" all'esercizio pieno della funzione materna. Pur non essendo queste madri imputate di alcun reato, nei fatti sono soggette ad una sorta di "riabilitazione" non disciplinata da alcuna norma e per ciò stesso affidata alla sensibilità individuale degli operatori dei servizi e alla loro formazione. In mancanza di comportamenti delle madri considerati positivamente da parte dei servizi sociali, in mancanza cioè di una "riabilitazione" della madre, i tribunali reiterano i provvedimenti che limitano il loro diritto di visita, ovvero, pur in assenza di un aggravamento della situazione, aggiungono ulteriori limitazioni come la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale materna, ovvero l'affidamento super esclusivo al padre.
La "riabilitazione" delle donne consiste nel loro superare il "complesso della vittima", il non considerarsi più tale, relegando la violenza ad un passato che non deve avere più un'incidenza nella loro vita. Ancora, la donna deve mostrare di guardare il padre con uno sguardo nuovo non più sospettoso, ma amichevole e partecipativo; se invece permane nel suo atteggiamento rivendicativo, se reitera le denunce, sarà considerata sempre conflittuale e quindi inadatta al ruolo genitoriale e mantenuta nel regime delle visite super protette. Nei fatti, le donne sono costrette a negare le violenze subite o denunciate per non restare intrappolate per anni in un rapporto innaturale con i figli.
È opportuno aggiungere che le madri il cui comportamento è sottoposto alla supervisione dei Servizi, sono soggette ad un trattamento particolare che incide sul loro diritto alla libertà personale e alla libertà di espressione. Esse ad esempio negli incontri protetti hanno molte limitazioni non solo riguardanti lo spazio ristretto in cui si incontrano con i figli, sotto gli occhi di uno o più educatori, ma anche in relazione alla loro libertà di parola e di comunicazione con i figli. Non possono ad esempio liberamente portare foto del passato, della vita precedente da cui i minori devono distaccarsi; né i bambini possono vedere gli amici del passato. Tutta la precedente vita con la madre deve essere "resettata" per consentire al padre di accedere al proprio diritto alla genitorialità senza contestazioni del minore.

4.6.4 Le mancate indagini sui traumi e sui trattamenti psicologici dei bambini dopo il cambio di collocamento

Questo campo di indagine è quello che ha meno dati di riferimento e riguarda sia i traumi subiti dai bambini all'atto dell'allontanamento, sia i traumi successivi all'impatto con la nuova vita dopo il

cambio di collocamento. Le relazioni succinte dei servizi, infatti, parlano in modo quasi sempre stereotipato di un momento iniziale di sofferenza del minore a cui subito fa seguito il superamento di questa sofferenza, con la rappresentazione di un minore tranquillo e contento nella nuova collocazione, sia essa la struttura, sia la nuova casa del padre.
Dai casi esaminati attraverso i fascicoli processuali non è possibile riscontrare con certezza i trattamenti a cui sono sottoposti i minori dopo il cambio di collocamento, né la metodologia adottata nel caso in cui tali trattamenti vengano effettuati. Il contesto generale sopra rappresentato, tuttavia, sembra far riferimento, anche per i minori, a percorsi di decondizionamento che ricalcano quanto indicato dai sostenitori delle diverse teorie psicologiche che si rifanno alla PAS.
Non emerge, invece, l'esistenza di trattamenti specifici di carattere psicologico sui minori, finalizzati ad approfondire il contesto di violenza denunciato dalle madri. Quando è possibile accertare lo svolgimento di tali trattamenti essi sono finalizzati quasi esclusivamente a ricostruire il legame con il genitore considerato alienato, modificando i vissuti e le percezioni iniziali del minore nei confronti del padre connotati da paura e senso di minaccia e d'insicurezza.

4.7. I costi economici della battaglia giudiziaria delle madri

L'ultimo elemento su cui richiamare l'attenzione in ordine al problema della vittimizzazione secondaria riguarda l'impoverimento della condizione economica delle madri, costrette a sostenere un carico economico eccezionale per proteggere loro ed i propri figli nelle sedi giudiziarie.
Oltre alla presenza di un rapporto squilibrato dal punto di vista economico con i loro ex partner, che nella maggior parte dei casi godono di introiti maggiori, le madri devono sostenere il costo dei professionisti che supportano l'azione giudiziaria (avvocati, psicologi, consulenti di parte) a partire da risorse non elevate. Inoltre, risultando spesso soccombenti in molti procedimenti, le madri devono sostenere anche gli oneri maggiori per le spese processuali quando non ne è prevista la compensazione.
In alcuni casi le madri, oltre a vedersi contestata la lite temeraria, vengono censurate per l'esposizione mediatica delle loro vicende; per alcune madri, le accuse da loro rivolte ai consulenti tecnici, ai curatori e ai tutori nonché ai giudici, hanno comportato delle contro denunce con esborsi economici notevoli.
Peraltro tale atteggiamento può essere uno degli effetti della violenza e della traumatizzazione, aggravato dalle risposte negative del sistema giudiziario.
Ai costi giudiziari si aggiungono poi anche i costi per assolvere alle prescrizioni dei Tribunali, che riguardano i percorsi in strutture private di supporto genitoriale e di psicoterapie per i minori, là dove non siano disponibili le strutture pubbliche.
Anche sotto questo profilo appare opportuno un approfondimento, posto che per i procedimenti civili o minorili le donne che denunciano violenza ma hanno un minimo reddito stipendiale non hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato. Oltre al mancato riconoscimento della violenza, le madri vittime di violenza si trovano pure a sostenere il danno economico della loro condizione.

4.8 Le criticità evidenziate dall'esame dei casi emblematici

Nei casi "emblematici" emergono in sintesi alcuni elementi comuni che vale la pena sottolineare anche alla luce delle criticità evidenziate dall'analisi statistica.
Tali criticità, peraltro, sono quelle che possono fornire elementi di conoscenza affinché il Parlamento possa dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul anche sul tema della vittimizzazione secondaria, nell'intento di proteggere le donne dalla violenza.
La violenza denunciata dalle madri - su di loro o sui minori - non viene riconosciuta nei procedimenti civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, in cui difficilmente riesce a fare ingresso la valutazione della violenza denunciata anche in sede penale. Alle denunce della madre - con contestuale richiesta di affidamento esclusivo - si contrappongono le richieste di affidamento esclusivo dei padri, motivate dall'ostruzionismo materno all'accesso ai figli e dall'accusa di alienazione parentale.
La violenza non viene riconosciuta neppure quando la madre denuncia abusi sui minori. È proprio in questo ambito che si consuma la vittimizzazione più drastica delle donne e dei minori: i procedimenti relativi a questi abusi vengono infatti archiviati, con la motivazione che il minore sia inattendibile e la madre alienante, quindi sostanzialmente per le difficoltà di accertamento dei fatti denunciati con il conseguente rischio di determinare il collocamento del minore proprio presso il padre.
In questo contesto si inseriscono le consulenze tecniche d'ufficio, che presentano varie criticità. In primo luogo, spesso i consulenti non vengono scelti in albi con un una specifica formazione sui temi della violenza di genere[176]. In secondo luogo, nelle consulenze tecniche - per le ragioni già evidenziate - non si ricostruisce mai la storia della violenza, ma ci si focalizza sulla dimensione del presente nel momento in cui la consulenza e gli incontri con le parti sono svolti: conseguentemente, la violenza ed i suoi traumi difficilmente vengono riconosciuti. Inoltre, in molte delle consulenze esaminate - anche perché è stata riscontrata la presenza dei medesimi consulenti per casi molto diversi - trova applicazione la molto discussa teoria dell'alienazione parentale, secondo la quale la funzione del padre è imprescindibile per il minore in nome della bigenitorialità. Quando la violenza non viene riconosciuta, la posizione delle madri che tendono a proteggere sé stesse ed i loro figli viene letta secondo lo schema delle madri alienanti o malevole, che impediscono ai padri il rapporto con i figli.
Inoltre, solo raramente in queste consulenze i minori vengono ascoltati dal giudice e, quando lo sono dai consulenti, raramente vengono creduti, attribuendo alle loro dichiarazioni la manipolazione materna che vuole allontanarli dai padri.
Le consulenze tecniche d'ufficio - quando definiscono il rapporto madre - figlio nel quadro dell'alienazione parentale - individuano come strumento di risoluzione della conflittualità con il padre il distacco del minore dalla madre. Queste indicazioni ripropongono nei fatti il trattamento suggerito dalle teorie di Gardner attraverso modalità attuative che prevedono il distacco improvviso dal genitore alienante; un periodo di transizione in struttura; il passaggio dell'affidamento al genitore alienato.
Il giudice civile o minorile raramente si distacca nelle proprie decisioni sull'affidamento dalle indicazioni delle consulenze tecniche. Anche la presenza del pubblico ministero, di un curatore o di un tutore non costituisce quasi mai, nei casi esaminati, una voce dissonante rispetto alle conclusioni ed indicazioni del consulente.

[176] Anche negli Stati Uniti la recente Legge VAWA (*Re-Authorization of the Violence Against Women Act*) del 16 marzo 2022 recepisce all'interno del titolo XV il principio secondo il quale è necessaria una specifica formazione nei casi di violenza domestica o assistita: «*expert evidence from a court-appointed or outside professional relating to the alleged abuse may be admitted only if the professional possesses demonstrated expertise and clinical experience in working with victims of domestic violence or child abuse, including child sexual abuse, that is not solely of a forensic nature*». Tale principio è stato affermato nella cosiddetta *Kayden's Law*, inclusa nel VAWA, che comprende una serie di misure di protezione dei minori nei casi di violenza, misure normative scaturite dall'omicidio della minore Kayden Mancuso, avvenuto per mano del padre - più volte denunciato - durante una delle visite autorizzate.

I minori cambiano spesso collocazione dalla madre al padre, a volte con un periodo temporaneo in struttura per essere preparati al cambio di collocamento, e le madri subiscono solitamente una forte pressione dei servizi sociali in visite protette che si protraggano anche per anni.
In questo contesto l'ulteriore trauma che i bambini possono subire è quello del prelievo forzoso presso la madre con l'intervento della forza pubblica.
Rimane aperto il tema del ruolo dei Servizi sociali e dei loro poteri in ordine alla valutazione dei progressi di decondizionamento del bambino ed alla disciplina delle modalità degli incontri del minore con la madre. Nel cambio di collocamento, infatti, la maggioranza delle madri perdono il loro diritto all'accesso libero al figlio.
In sintesi, si sottolinea la presenza dei seguenti elementi trasversali che ricorrono in tutta la casistica esaminata e che si intrecciano con i dati statistici della ricerca sulla vittimizzazione secondaria:
- non emerge una specifica formazione e specializzazione degli operatori che a vario titolo si occupano di affidamenti;
- la mancanza di tale formazione impedisce il riconoscimento della violenza domestica e del maltrattamento assistito, che non entrano nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale;
- il principio di bigenitorialità è considerato nei procedimenti prioritario anche quando sono presenti allegazioni di violenza in danno delle madri o dei minori, e tale da giustificare il rifiuto del padre da parte dei minori attraverso la teoria dell'alienazione parentale in capo alla madre, con la conseguenza di ripristinare la supremazia della genitorialità paterna su quella materna;
-le denunce formali e informali di violenza delle madri diventano, nella casistica esaminata, un preciso fattore di rischio per la loro vittimizzazione secondaria in nome del valore primario che si dà alla bigenitorialità ed ai comportamenti afferenti ad una genitorialità amichevole e cooperativa.

V. Conclusioni: criticità e raccomandazioni

5.1. Le criticità emerse dall'inchiesta

Le indagini svolte presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni hanno evidenziato la presenza delle criticità già segnalate dagli osservatori internazionali come il GREVIO e, sul piano nazionale, dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso il Tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all'esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti penali (misure cautelari che dispongono ordini di allontanamento o divieti di avvicinamento; ordinanze di rinvio a giudizio; sentenze penali di condanna emesse in primo grado). Nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa o riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie.

Nei procedimenti presso i Tribunali ordinari, analizzati all'esito della ricerca, nessuna cautela viene adottata per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso del procedimento: le parti compaiono davanti al giudice contemporaneamente per il tentativo di conciliazione. In molti dei

procedimenti analizzati, pure in presenza di allegazioni di violenza domestica, quando negli atti depositati dalla vittima della violenza vengono descritte condotte di aggressione, minaccia, violenze fisiche, il difensore della stessa parte nelle conclusioni fa istanza affinché venga disposto l'affidamento condiviso dei minori. In alcuni procedimenti è la stessa madre, che pur affermando di essere stata destinataria di condotte violente, conferma che il marito seppure violento "è un buon padre".
È frequente la cosiddetta "consensualizzazione" del procedimento, con recepimento da parte del giudice, di accordi conclusi dalle parti, nei quali la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate (affidamento condiviso, collocazione del minore presso la madre, ordinarie frequentazioni padre-figlio senza specifiche limitazioni o cautele).
La presenza del Pubblico ministero è quasi sempre formale, con interventi e conclusioni che anche in presenza di allegazioni di violenza domestica non fanno alcun riferimento a queste condotte. Residuale, e presente solo in alcuni Tribunali con Sezioni specializzate, è il coordinamento tra le autorità penali e civili. Quasi del tutto assente lo scambio di informazione tra i Tribunali ordinari e quelli per i minorenni.
Dalle rilevazioni statistiche emerge altresì che, anche in assenza di consensualizzazione, i giudici adottano provvedimenti standardizzati in presenza di condotte violente: nella maggior parte dei casi viene disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e la disciplina delle frequentazioni paterne senza che siano adottate particolari cautele.
Seppure nei procedimenti analizzati nel campione le consulenze tecniche e le richieste rivolte dal giudice ai servizi socio assistenziali per redigere relazioni sono disposte in un numero limitato dei casi, nel quesito sottoposto al consulente tecnico e nella richiesta inoltrata ai servizi il giudice non inserisce specifici riferimenti alla violenza, né prescrive che vengano adottate specifiche cautele a difesa della vittima di violenza o dei minori.
L'ascolto del minore viene disposto in un numero limitato di casi, ed inoltre in questo già limitato sottoinsieme è ancora più ridotto il numero di casi in cui l'ascolto viene eseguito direttamente dal giudice procedente. In molte ipotesi l'ascolto è delegato al consulente tecnico o ai responsabili del servizio socio assistenziale, che tendenzialmente non procedono (se non in casi residuali) alla sua registrazione o alla sua analitica verbalizzazione, e si limitano a riportare stralci, estrapolati dal contesto, di quanto riferito dal minore.
Nei procedimenti presso i Tribunali per i minorenni, analizzati all'esito della ricerca campionaria, emerge la costante ed attiva presenza del Pubblico ministero minorile che, nella quasi totalità dei casi, è la parte che propone d'ufficio *ex* articolo 336 del codice civile l'azione per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale, proprio in conseguenza di procedimenti penali instaurati nei confronti del genitore violento.
Ma anche nei Tribunali specializzati come quello per i minorenni nessuna cautela viene adottata per evitare la contemporanea presenza in udienza dell'autore della violenza e della vittima, e totalmente deficitario è il coordinamento con i Tribunali ordinari civili, in caso di contemporanea pendenza di procedimenti che abbiamo ad oggetto domande di affidamento dei medesimi minori (per esempio separazioni, divorzi, procedimenti di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio) o di procedimenti penali (non vengono acquisiti gli atti dei procedimenti penali pendenti nei confronti dell'autore delle violenze, pur se ostensibili).
L'ascolto del minore è spesso delegato ai responsabili dei servizi socio assistenziali e quando svolto direttamente dal giudice è delegato al giudice onorario. Anche all'esito dei procedimenti di competenza dei Tribunali per i minorenni, residuale è l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale motivate sulla violenza domestica cosiddetta assistita, cioè agita da un genitore in danno dell'altro alla presenza del minore; in alcuni casi, pure in presenza di condotte violente, le limitazioni della

responsabilità genitoriale sono fondate su diverse motivazioni quali, per esempio, la tossicodipendenza del genitore violento, la dipendenza dall'alcool, o la presenza di altri precedenti penali.
In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali dei procedimenti, vengono adottate misure limitative della responsabilità genitoriale in danno di entrambi i genitori, sia l'autore della violenza che la vittima, limitazioni motivate sulla incapacità della vittima di proteggere il minore dall'esposizione alla violenza, con conseguente attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai servizi sociali o in alcuni casi ad un tutore.

Nell'esame dei casi specifici, ferma la particolarità di ciascuno, emerge come tratto comune il mancato accertamento della violenza nelle fasi preliminari del procedimento e nelle fasi successive, una forte delega di attività ai consulenti e ai responsabili del servizio sociale, la mancata attenzione a quanto riferito dal minore nel corso dell'ascolto in ragione dell'affermato condizionamento del figlio da parte della madre. In alcuni casi, viene persino disposta l'adozione di provvedimenti molto invasivi, quali il collocamento dei minori in strutture terze, anche con l'utilizzo della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti, in mancanza di adeguata ponderazione rischi/benefici. Infine, è da sottolineare come nei casi specifici la madre vittima di violenza sia sempre penalizzata nei provvedimenti relativi all'affidamento e alla responsabilità genitoriale, con la previsione di regimi di visita ai propri figli fortemente punitivi.

Le criticità evidenziate impongono l'adozione di provvedimenti normativi e di buone prassi, ma soprattutto rendono necessaria la specializzazione di tutti gli operatori. E' altresì indispensabile riservare una specifica attenzione ai procedimenti civili e minorili che presentino allegazioni di violenza affinché il giudice, prima di adottare provvedimenti di affidamento dei minori o che limitino la responsabilità genitoriale, accerti la sussistenza o meno della violenza domestica.

5.2. Buone prassi, prospettive di riforma e raccomandazioni

Come già evidenziato, il fenomeno della vittimizzazione secondaria delle madri vittime di violenza è sempre più al centro al dibattito sociale e politico. Rispetto al 2017, anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti oggetto delle indagini campionarie, emergono indici che fanno rilevare come stia emergendo una più spiccata attenzione verso la repressione della violenza domestica ed una sempre maggiore considerazione per il tema della vittimizzazione secondaria.
Alcuni uffici giudiziari hanno attivato buone prassi redigendo protocolli per lo scambio delle informazioni, e per la trasmissione dei provvedimenti, attivando modalità di trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza che garantiscano maggiormente le vittime (corsie preferenziali con tempi di fissazione della prima udienza più rapidi, cautele per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso delle udienze, anche con ricorso a udienza in collegamento da remoto, espresso riferimento all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul nei provvedimenti di affidamento dei figli minori)[177].
Più di recente, la questione è stata affrontata nella legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti

[177] *Cfr.* Linee Guida Operative, adottate dagli uffici giudiziari del Circondario di Roma, per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica nel percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, Tribunale e P rocura minorile, Centri antiviolenza operanti nel Circondario di Roma, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, approvate il 9 maggio 2019; Progetto Pilota per la rilevazione e la trattazione dei procedimenti di famiglia che presentino allegazioni di violenza domestica del Tribunale di Terni, applicato dal novembre 2020.

di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" che, all'articolo 1, comma 23, lett. b) determina specifici principi di delega per contrastare la vittimizzazione secondaria. In particolare, la norma citata dispone che: «nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria». È inoltre prevista l'esclusione della mediazione e del tentativo di conciliazione, in presenza di allegazioni di violenza [*cfr.* criterio di delega di cui art. 1, comma 23, lett. f), m) e n)].

In una prospettiva di riforma, anzitutto occorre cambiare l'approccio culturale nei confronti della violenza contro le donne, attraverso l'individuazione di strumenti che consentano di riconoscere la violenza domestica ed assistita precocemente. Prima ancora di valutazioni e accertamenti psicologici, tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel ciclo della violenza devono "riappropriarsi dei fatti", interrogandosi ed accertando, ad esempio, le ragioni per cui un minore rifiuta di incontrare un genitore. Tale accertamento, peraltro, non può essere compiuto dopo anni, ma deve avvenire tempestivamente, già nell'udienza presidenziale o nella prima udienza di comparizione. Se questo accertamento non viene richiesto dagli avvocati occorre che i giudici procedano d'ufficio, e sempre procedendo all'ascolto del minore direttamente o, se troppo piccolo, in presenza di un ausiliario.
Se ciò non bastasse, in presenza di allegazioni di violenza o di allegazioni in ordine a condotte disfunzionali del genitore rifiutato, è necessario che i giudici tornino alle prove "classiche": sentire come informatori o testi i familiari, i vicini di casa, gli insegnati.

In ogni caso, se risultano pendenti procedimenti penali occorre acquisire gli atti utili (sommarie informazioni testimoniali, registrazioni delle deposizioni dei testi nel dibattimento penale) e non solo gli atti indicati nell'articolo 64-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (sentenze, ordinanze che hanno disposto misure cautelari, archiviazioni).
Insomma occorre ricostruire attraverso i fatti il preciso contesto delle dinamiche di quella famiglia, accertare quali erano i comportamenti dei genitori con il figlio durante la convivenza, prima dell'intervento del magistrato. Infatti, l'esperienza porta alla seguente riflessione: un genitore violento non è mai un buon genitore mentre se un genitore ha costruito un buon rapporto con il figlio nessuno potrà ragionevolmente "alienarlo".
É infatti da chiedersi perché invece di indagare cosa di sbagliato ha fatto il genitore "alienato" ci si concentri su quello che avrebbe fatto o che dovrebbe fare il genitore "alienante". Se il genitore "alienante" afferma che quello "alienato" è violento è necessario verificare se è vero, se afferma che è tossicodipendente è necessario verificare se è vero, se afferma che è assente e anaffettivo è necessario verificare se è vero: solo dopo aver compiuto questi accertamenti il giudice potrà prendere la decisione. Se il bambino è in grado di esprimersi (non necessariamente dodicenne ma anche molto più piccolo) non si può prescindere da quello che dirà del rapporto con il genitore rifiutato: e questo nell'immediatezza della separazione o della cessazione della convivenza. I bambini guardano, ascoltano, sono esseri pensanti in grado di valutare le condotte dei genitori. Sono piccoli, non stupidi. Vogliono essere amati e rispettati per quello che sono, non per quello che il genitore vorrebbe che fossero.

Quindi, accertare i fatti per capire le ragioni del rifiuto, ascoltare il bambino per sentire le sue ragioni: tutto questo nell'immediatezza dell'istaurazione del giudizio e con interventi rapidissimi. Nei

procedimenti di affidamento e sulla responsabilità genitoriale non ci sono solo le parti processuali (i genitori) e una parte sostanziale (il minore), c'è una terza parte che gioca un ruolo ancora più importante: il tempo. Se il giudice non è rapido nel comprendere cosa è accaduto in quella famiglia, per capire chi ha fatto cosa, chi ha tenuto condotte disfunzionali, il rischio è che si decida su sensazioni o su vaghe valutazioni come quelle di "relazione simbiotica" o "rapporto fusionale" suggerite dai consulenti tecnici; diversamente, occorre accertare perché quel bambino si è legato ad un genitore ed ha deciso di rifiutare l'altro. È chiaro che il bambino preferirà il genitore che lo ha accudito, che è stato presente quando ha chiesto aiuto, che lo ha accolto e non denigrato. Premesso che nel nostro ordinamento il reato di plagio è stato espunto dalla Corte Costituzionale perché sostanzialmente "imponderabile", non appare ragionevole reintrodurlo nella sostanza nei giudizi di famiglia attraverso la teoria del condizionamento.

Nei casi di allegazioni di violenza o di rifiuto di un genitore si deve intervenire assicurando una corsia preferenziale a questi procedimenti. Si tratta di procedimenti nei quali deve svolgere un ruolo significativo anche il Pubblico ministero che, proprio quale parte pubblica, deve intervenire per garantire che siano concretamente ed al meglio rispettati i diritti del minore, particolarmente di quello che vive in un contesto familiare nel quale si agisce la violenza.

La Commissione pertanto, in relazione alle criticità e alle buone prassi richiamate, raccomanda a tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire dal Parlamento, le seguenti linee di intervento per combattere il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

5.2.1 Formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita.

Come già evidenziato nei precedenti Documenti approvati dalla Commissione, appare fondamentale incrementare la formazione di tutti gli operatori sul tema della violenza domestica. A tal fine, anche alla luce della criticità sopra esposta, occorre prevedere:

- specializzazione obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti, operatori dei servizi sociali) con corsi di formazione obbligatoria sugli indici di riconoscimento della violenza domestica e sulla normativa nazionale e sovranazionale in materia;
- formazione di liste di operatori e professionisti specializzati, in ogni settore, sul tema della violenza domestica, cui attingere in presenza di allegazioni di violenza;
- percorsi di formazione condivisa tra magistratura (inquirente e giudicante; ordinaria e minorile), forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni anti violenza, anche per la diffusione di conoscenze condivise per l'individuazione degli indici di violenza domestica.

5.2.2. Applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul sulla custodia dei figli: disciplina dell'affidamento, diritti di visita e sicurezza

Come è stato osservato in particolare nei casi emblematici, quando la violenza non viene riconosciuta spesso le madri ed i loro figli restano esposti al rischio di una reiterazione della violenza stessa poiché vengono assunte decisioni sui diritti di custodia e visita a favore del genitore violento, in violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul ai sensi del quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza.

Al riguardo, possono ipotizzarsi i seguenti interventi normativi:

- modifica dell'articolo 337-*ter* del codice civile specificando che il "diritto alla bigenitorialità" opera solo in presenza di genitori dotati di idonee capacità genitoriali, da ritenersi non sussistenti a carico del genitore autore di violenza domestica ed assistita, nel presupposto che il *best interest* del minore sia garantito pienamente assicurando al minore tutela dalla violenza domestica ed assistita;

- modifica dell'articolo 337-*quater* del codice civile, che disciplina l'affidamento esclusivo dei minori ad un genitore, introducendo una presunzione di disfunzionalità genitoriale a carico del genitore violento, prevedendo che in presenza di indici di violenza domestica il giudice debba disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al genitore vittima di violenza, salvo che ciò non sia attuabile per altri motivi accertati;
- modifica degli articoli 330 e 333 del codice civile, che disciplinano rispettivamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale e le condotte del genitore pregiudizievoli per il figlio, prevedendo che in presenza di indici di violenza domestica l'accertamento di fatti di violenza domestica (da compiere anche in via incidentale nell'ambito del procedimento civile o minorile) costituisca condotta pregiudizievole compiuta dal genitore autore della violenza in danno del minore, salva prova contraria;
- prevedere che in presenza di accertamento, anche in via incidentale e provvisorio, di condotte di violenza domestica vengano adottate idonee misure a tutela dei minori e del genitore che abbia subito violenza per le frequentazioni con il genitore che abbia agito violenza. Tale modifica normativa appare vieppiù indispensabile alla luce dei più recenti fatti di cronaca in cui minori sono stati uccisi da genitori durante incontri (liberi o protetti) nonostante fosse stata ripetutamente segnalata la pericolosità e la violenza esercitata da parte del genitore omicida. Si segnala al riguardo che il tema è oggetto di un disegno di legge d'iniziativa di alcuni componenti della Commissione (AS 2417/XVIII), assegnato alla 2ª Commissione permanente[178].

5.2.3. Allegazioni di violenza: attività istruttoria e ascolto diretto del minore

In caso di valutazione dell'affidamento del minore una tempestiva e approfondita istruttoria, che non può prescindere dall'ascolto diretto del minore, consente un riconoscimento precoce della violenza domestica che entra a far parte delle valutazioni ai fini del miglior affidamento del minore stesso.

Per raggiungere tale obiettivo è essenziale modificare le norme che disciplinano i procedimenti di affidamento dei minori e aventi ad oggetto la titolarità della responsabilità genitoriale, prevedendo che in presenza di allegazioni di violenza domestica:

- il Pubblico ministero debba (e non possa) intervenire già nella fase iniziale del procedimento anche presentando domande e documenti *ex* articolo 72 del codice di procedura civile;
- il giudice procedente in qualunque fase del procedimento, e comunque prima dell'adozione di provvedimenti provvisori, debba (e non possa) acquisire, anche d'ufficio, elementi di prova (per esempio sommarie informazioni, documenti dalla Pubblica Amministrazione, atti di altri procedimenti penali, civili o minorili) per verificare la fondatezza delle allegazioni;
- il giudice nella prima udienza di comparizione debba (e non possa) compiere approfondito interrogatorio libero delle parti sulle allegazioni di violenza, con puntale verbalizzazione delle rispettive dichiarazioni;
- il giudice debba (e non possa) procedere personalmente all'ascolto del minore, anche alla presenza di ausiliari, procedendo alla videoregistrazione, nei casi di allegazioni di violenza o quando il minore sia presuntivamente vittima di violenza assistita, salvo che ciò sia contrario al suo interesse, con espressa impossibilità di motivare il "non ascolto" con presunti condizionamenti psicologici ad opera di uno dei genitori;
- il minore venga ascoltato in ogni fase della procedura di affidamento, anche successivamente al cambio di collocamento, con particolare attenzione all'ascolto dopo l'uscita dalle strutture che lo ospitavano;

[178] http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54480.htm

- il giudice, qualora disponga di farsi assistere dal consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, deve nominare un professionista specializzato nella materia della violenza domestica indicando nel provvedimento motivato di nomina specifici riferimenti alla presenza di indici di violenza domestica e assistita, prevedendo che nel corso dell'indagine peritale siano esclusi modalità ed atti che possano causare vittimizzazione secondaria per le donne e i minori;
- divieto di ogni tentativo di mediazione o di conciliazione in presenza di allegazioni di violenza domestica.

Con particolare riferimento alle consulenze, occorrerebbe inoltre prevedere l'elaborazione di richieste e di quesiti uniformi da utilizzare nel conferimento di incarichi ai servizi socio assistenziali e ai consulenti tecnici d'ufficio, che siano specificamente redatti con riguardo alle ipotesi di violenza domestica e assistita, e con esclusione, in questi specifici casi, del riferimento al cosiddetto "criterio dell'accesso" come elemento di valutazione della competenza genitoriale.

5.2.4. Accertamenti tecnici: esclusione di teorie non riconosciute ed accettate dalla comunità scientifica

Tra le maggiori criticità rilevate vi è quella di un'attenta istruttoria di carattere specialistico per verificare l'esistenza di violenza domestica nei casi di separazione con affidamento ovvero nei procedimenti che disciplinano la responsabilità genitoriale. Purtroppo, dall'inchiesta e in particolare dall'esame dei casi emblematici, è emerso che troppo spesso la violenza domestica è confusa con la conflittualità di coppia e che pertanto le madri vittime di violenza che proteggono i propri figli dal genitore maltrattante vengono accusate di essere "alienanti".

Appare pertanto necessaria l'esclusione per la valutazione delle capacità genitoriali di riferimenti a costrutti ascientifici e a diagnosi non asseverate, ovvero non desunte da un valido percorso diagnostico definito e condiviso dalla comunità scientifica e comunque non direttamente incidenti sulla capacità genitoriale, con espressa esclusione di ogni riferimento ed utilizzazione della cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) o alienazione parentale (AP) ovvero costrutti analoghi.

Corollario di tale raccomandazione è l'esclusione di ogni forma di percorso o trattamento ispirati a tecniche di decondizionamento/condizionamento nei confronti di minori.

5.2.5 Provvedimenti di allontanamento coattivo dei minori

In particolare nell'esame dei casi emblematici si sono riscontrati prelievi coattivi con il ricorso alla forza pubblica. Poiché tale procedura si rivela molto traumatica per i bambini e le loro madri, che spesso rifiutano l'altro genitore, è indispensabile introdurre delle norme e delle prassi che riducano l'impatto di tali procedure. Come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, tali modalità di prelievo potrebbero causare rilevanti ed imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare: tali procedure pongono problemi «anche in ordine alla compatibilità con la tutela della dignità della persona»[179].

Al riguardo, appaiono necessari i seguenti interventi:

- introdurre disposizioni che disciplinino l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso (esempio: abbandono del minore in situazione di imminente pericolo per la vita e la salute);
- disciplinare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori con esclusione di interventi traumatici. Tali interventi, da vietare nella generalità dei casi, risultano vieppiù traumatici

[179] Cass. I sez. Civile Ord. n. 9691/22 del 24 marzo 2022.

se effettuati in strutture particolarmente sensibili per la dignità e la salute del minore come la scuola o gli ospedali;
- introdurre disposizioni che prevedano, in presenza di allegazioni di violenza, la possibilità di proporre opposizioni avverso provvedimenti che dispongano modifiche del collocamento del minore, da decidere in tempi rapidi e predeterminati;
- prevedere nei casi di disposizioni giudiziarie aventi ad oggetto la salute del minore, la delega al servizio sanitario nazionale finalizzata a stabilire preventivamente il percorso diagnostico-terapeutico idoneo per quel minore, per i casi che necessitano di interventi coercitivi;
- istituire con urgenza una commissione interministeriale (Ministero della giustizia e Ministero della salute) che esamini l'attuale condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, valutandone le conseguenze e gli effetti sui minori stessi e sul genitore dal quale sono stati forzatamente allontanati.

5.2.6. Sostegno alle donne vittime di violenza

Un'ulteriore forma di vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza è rappresentato dai costi economici per sostenere sia le spese legali e di separazione, sia la ricostruzione di una esistenza libera dalla violenza ed indipendente.
Al riguardo, occorre in primo luogo modificare le norme che disciplinano il patrocinio a spese delle Stato, prevedendo che nei procedimenti civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, in presenza di allegazioni di violenza, siano ampliati i requisiti di accesso, in analogia a quanto previsto per i procedimenti penali; in secondo luogo è necessario ampliare il supporto alle donne vittime di violenza nei piani di sostegno previsti per le donne nei vari settori della vita quotidiana (lavoro, casa, cura dei figli, servizi).

LA CONSULENZA PSICOLOGICA IN CASO DI VIOLENZA NELLA CORNICE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL (CdI)

Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori.

Il documento, suddiviso in due parti oltre la premessa, concentra la sua attenzione sul tema della Consulenza psicologica e intende attirare l'attenzione dei tecnici sul tema della violenza domestica nell'ambito di procedimenti giudiziari per l'affido dei figli in caso di separazione, soffermandosi sia sui singoli argomenti sia sulla loro interconnessione.
La premessa definisce il modello teorico della violenza domestica e quello relativo alla violenza assistita, riferito ai minori che in famiglia subiscono traumi per la violenza cui sono sottoposte le madri.
La prima parte descrive il "Protocollo Napoli" e costituisce una proposta di lavoro adeguata alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

La seconda parte contiene una guida metodologica che va dagli obiettivi della valutazione psicologica alla stesura del rapporto conclusivo della consulenza tecnica; inoltre contiene le indicazioni e i suggerimenti che consideriamo utili per la scelta degli strumenti tecnici e dei test, desunti dalla più recente letteratura scientifica internazionale.

1. Premessa

Gli interventi per porre fine alla violenza domestica[180] e di coppia, (IPV Intimate Partner Violence), per contrastarla e prevenirla non considerano generalmente una prospettiva integrata.

Per la World Health Organization (WHO o OMS) "the most widely used model for understanding violence is the ecological model, which proposes that violence is a result of factors operating at four levels: individual, relationship, community and societal. Researchers have begun to examine evidence at these levels in different settings, to understand better the factors associated with variations in prevalence; however, there is still limited research on community and societal influences. Some risk factors are consistently identified across studies from many different countries, while others are context specific and vary among and within countries (e.g., between rural and urban settings). It is also important to note that, at the individual level, some factors are associated with perpetration, some with victimization, and some with both[181].

Il modello ecologico proposto consente di considerare il ruolo pervasivo dei fattori culturali e sociali, nonché psichici, che attivano la violenza e pervadono anche le misure organizzative procedurali di contrasto della violenza di coppia. Il contrasto all'IPV è quindi in relazione con l'impatto delle misure e delle risorse impiegate nell'ambito del quadro legale e organizzativo di prevenzione, protezione, trattamento e presa in carico, come previsto dalla CdI[182].

In tale cornice, tutti gli studi confermano che nei casi di violenza si tratta in prevalenza di autori uomini e, in casi estremi, fino all'omicidio della partner, dei figli e talvolta al suicidio. I media, per motivi ovvi, focalizzano la loro attenzione sugli eventi di femminicidio, ma non sono solo questi eventi a destare l'attenzione degli organismi internazionali. Infatti, tenendo presenti le statistiche nazionali e internazionali (Vedi documenti CdI, OMS, ISTAT), quando si affronta la violenza sulle donne nella vita domestica si deve rilevare che esso è un fenomeno pervasivo e oscuro di cui necessariamente tenere conto quando si affronta il tema dell'alta conflittualità familiare in sede sanitaria, riabilitativa e giudiziaria.

Su questi temi la convenzione di Istanbul è stata chiara laddove agli articoli 15 e 18[183], mette in guardia gli stati membri dal rischio di vittimizzazione secondaria che può colpire le donne a

[180] Dalla Convenzione di Istanbul (2011): "*l'espressione 'violenza domestica' designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*".
Dall' EIGE, European Institute for gender equality, (2012) "La violenza domestica contro la donna è ogni vilenza fisica, sessuale o psicologica perpetratta da un coniuge o partner attuale o precedente o da un altro membro della fmiglia (*Domestic violence against women is 'any physical, sexual or psychological violence, inflicted on a victim by a current or former spouse or intimate partner or other members of the family* ").

[181] World Health Organization; Pan American Health Organization. Understanding and Addressing Violence against Women: Intimate Partner Violence; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2012; Available online: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77434/1/WHO_RHR_12.37_eng.pdf , p-3 (accessed on 19 March 2019).

[182] Di Napoli , I., Procentese,F., Carnevale S., Esposito C., Arcidiacono C., *Ending Intimate Partner Violence (IPV) and Locating Men at Stake: An Ecological Approach*, Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 1652; doi:10.3390/ijerph16091652www.mdpi.com/journal/ijerph

[183] La vittimizzazione secondaria richiamata nella CdI ((*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*) è appunto il comportamento che non riconosce la violenza o addossa alle donne le responsabilità e le colpe dell'azione violenta, non ascoltando le sue ragioni, non tutelandola, colpendo quindi in questo

opera delle istituzioni giudiziarie e non solo. Le donne più colpite dalla vittimizzazione secondaria sono le donne madri (tra il 70% e l'80% delle donne vittime di violenza) con figli minori quando, dopo aver denunciato violenze di coppia, nei tribunali civili sono messe allo stesso livello dei loro carnefici in tema di competenze genitoriali; inoltre sono spesso private, congiuntamente ai figli minori, delle necessarie tutele previste agli articoli 26 e 31 della CdI. **La violenza domestica comprende in sé anche sempre la violenza assistita dai minori testimoni della violenza subita dalle loro madri[184].**

Guardando i dati statistici recepiamo che:

- il maltrattamento assistito che accompagna sempre la violenza sulla madre costituisce un pregiudizio per la salute del minore, sul suo sviluppo psichico e sulla sua integrità psico-fisica;
- nella fase post separativa la violenza non diminuisce ma prosegue e ciò accade nel 50% dei casi; al contrario, la violenza può aumentare quali-quantitativamente anche nei confronti del minore che è spesso strumentalizzato diventando un'arma fisica e psicologica per colpire la donna[185];
- la violenza contro le donne ha un carattere epidemico, come affermato dall'OMS nel 2013 e confermato recentemente (2017)[186];
- La violenza assistita dai minori che accompagna la violenza contro le loro madri rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa nel nostro Paese[187];
- il coinvolgimento dei minori nella violenza come testimoni ha esiti sulla salute pari a quelli determinati da un maltrattamento diretto, come affermato dall'OMS e dalle ricerche internazionali;
- L'OMS ha sottolineato, nel suo report sulla violenza, il rischio per i bambini testimoni del maltrattamento sulla madre. "I bambini che assistono alla violenza tra genitori presentano un rischio più elevato per una moltitudine di problemi affettivi e comportamentali, tra cui ansia, depressione, scarsi risultati scolastici, basso livello di autostima, disobbedienza, incubi e disturbi fisici. Effettivamente, studi condotti in America del Nord indicano come i bambini che assistono a episodi di violenza tra i genitori spesso mostrano molti dei disturbi comportamentali e psicologici presenti nei bambini vittime di abuso"[188].
- Anche l'Unicef nel 2006, riferendosi ai dati dell'OMS, afferma che: "I risultati mostrano che i bambini esposti alla violenza domestica possono subire una serie di effetti gravi e duraturi. I bambini che crescono in case violente possono essere anche direttamente abusati e soffrono di problemi comportamentali e psicologici come i bambini direttamente e fisicamente abusati (Children who

---

modo anche i minori. Essa è censurata non solo dalla Convenzione di Istanbul ma anche dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, trasferito in attuazione nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

[184] Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici." (CISMAI, Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita 20 Maggio 2017)

[185] Molteplici gli studi ariguardo:
- Hayes, B. E. (2015) *Indirect Abuse Involving Children During the Separation Process*, Journal of Interpersonal Violence 1–23
- Jaffe, P. et al. (2014) *Risk Factors for Children in Situations of Family Violence in the Context of Separation and Divorce*, Department of Justice, Canada. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/rfcsfv- freevf/index.html
- Brownridge, D. A. (2006) Violence against women post-separation Aggression and Violent Behavior 1; 514– 530

[186] WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION REPORT, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non- partner sexual violence*, Geneva, Switzerland, 2013, *http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf*

[187] CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita,* 20 Maggio 2017

[188] WHO, *Chapter 4: Violence by Intimate Partners*. In: "World Report on Violence and Health" 2002.

grow up in a violent home are more likely to be victims of child abuse. Those who are not direct victims have some of the same behavioural and psychological problems as children who are themselves physically abused)[189].

- il rischio maggiore dei minori che hanno madri maltrattate è quello di essere anche vittime di maltrattamento diretto di ogni tipo, con esiti gravi sulla salute; ovvero, la violenza domestica è anche principale fattore di rischio per ogni altro tipo di violenza sui minori, come emerge dalle ricerche internazionali;
- La consapevolezza del link tra violenza domestica (contro le donne) ed abusi di ogni genere sui minori risale agli ultimi 20 anni (*A historical separation of disciplines concerned with each type of violence has ensured that serious attention to their coexistence has occurred only in the last two decades*"[190].

  - Studi sull'*overlap* tra violenza domestica ed abusi sui minori rilevano: un range di sovrapposizione, che va dal 40% al 70%, tra violenza domestica (contro le donne) e violenza diretta sui bambini (violenza psicologica, fisica e sessuale)[191]

  - Stanley afferma "Domestic violence has been recognised as a key indicator for child abuse and neglect" [192].

  - Kaufman e Henrich stimano che circa il 40 % dei bambini che assistono alla violenza domestica sono anche fisicamente abusati[193];

  - secondo Campbell e Lewandowski tra il 40% ed il 70% di bambini subiscono direttamente violenze quando le loro madri sono maltrattate[194];

  - Marie Hume conferma attraverso la rivisitazione degli studi inglesi ed australiani come vi sia un'associazione diretta tra violenza domestica ed abuso sessuale sui minori[195].

  - vi è un aumento di tutti i rischi di violenza per i minori e per la madre (compreso femminicidio e figlicidio) nella fase post-separativa. Gli studi più recenti riferiscono specificamente di persecuzioni psicologiche post-separative caratterizzate da minacce di sottrarre i figli alle madri[196], e di attacchi giudiziari che vanno sotto il nome di **custody stalking**[197].

Negli USA, inoltre, i dati sulle separazioni giudiziali indicano la presenza elevata di separazioni iniziate a causa di violenza di coppia[198]. La ricercatrice Janet R. Johnston è stata una delle prime a notare che i problemi di violenza domestica dovrebbero essere considerati la norma, non

---

[189] Unicef (2006), *Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children*, London:The Body Shop International

[190] Bedi, G & Goddard, C. (2007) *Intimate partner violence: What are the impacts on children?* Australian Psychologist, 42:1, 66-77.

[191] Edleson, Jeffrey L. (1995) *Mothers and Children: Understanding the Links Between Woman Battering and Child Abuse,* presented at the Strategic Planning Workshop on Violence Against Women, National Institute of Justice, Washington, D.C. March 31, bAdam M. Tomison , Exploring family violence: Links between child maltreatment and domestic violence NCPC Issues No. 13 — June 2000

[192] Stanley, N. (2011) *Children Experiencing Domestic Violence: A Research Review*. Dartington: research in practice. http://learntoshareblog.files.wordpress.com/2013/07/children-experiencing-dv-a-research-review.pdf

[193] Kaufman, J., & Henrich, C. (2000) *Exposure to violence and early childhood trauma*, in C. H. Zeanah (Ed.), *Handbook of infant mental health* (2nd ed.), New York: The Guilford Press

[194] Campbell J.C., Dalton C. Lewandowski (1997) L.A., *Mental and physical health effects of intimate partner violence on women and children*, Psychiatr. Clin. North Am.

[195] Hume M., *Relationship Between Child Sexual Abuse, Domestic Violence and Separating Families*, Australian Institute of Criminology, 2003

[196] *I*ntegra il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. minacciare di portare via i figli e di distruggere l'abitazione familiare.*Tribunale di Firenze – sez. pen.- n. 2690 del 19 luglio 2016; Conformi: Cass. Pen. n. 25183/2012*

[197] Vivienne E. (2017) Custody Stalking: A Mechanism of Coercively Controlling Mothers Following Separation, Fem Leg Stud (2017) 25:185–201

[198] MEIER S., *Research indicating that the majority of cases that go to court as "high conflict" contested custody cases have a history of domestic violence*, George Washington University Law School, 2011

l'eccezione, nel contenzioso sulla custodia dei figli[199]. Affermano Jaffe et al., 2003)[200]: "MITO: la violenza domestica è raramente un problema per le coppie divorziate coinvolte in una disputa di custodia dei figli. FATTO: la maggior parte dei genitori in 'divorzi a elevata conflittualità' che coinvolgono dispute sull'affidamento dei figli riporta una storia di violenza domestica o abusi su minori".
Ad esempio, lo studio di un campione di genitori con cause di affidamento dei minori in corso, ha indicato la presenza di violenza domestica nel 75% dei casi (Jaffe & Austin, 1995[201]). Ancora: Delle 2.500 famiglie che hanno iniziato la mediazione in California, circa il 75% dei genitori ha indicato che la violenza domestica si era verificata durante il rapporto" (Hirst, 2002) [202].
Uno studio finanziato dal Dipartimento di Giustizia americano mostra che le donne che informano i mediatori di essere vittime di violenza domestica ricevono giudizi meno favorevoli alla loro custodia (Saccuzzo e Johnson, 2004)[203]. In questo studio i ricercatori hanno scoperto che solo il 35% delle madri che ha rivelato presunti abusi domestici ha ottenuto l'affidamento esclusivo, rispetto al 42% delle madri che non l'hanno rivelato; mentre il padre che è stato accusato di violenza domestica ha ricevuto la custodia esclusiva nel 10% dei casi; di contro il padre non accusato di violenza domestica ha ottenuto la custodia esclusiva il 9% delle volte. In sintesi, la rivelazione della violenza domestica ha danneggiato le donne, di contro, non ci sono differenze significative tra i padri accusati si abusi e maltrattamenti ed i padri non accusati.

In conclusione, il campo d'indagine sulla violenza domestica è ricco di pregiudizi. Per questo motivo i professionisti che lavorano in quest'area devono tener conto dei limiti e dei rischi di una valutazione che non prende in considerazione in modo scientificamente attendibile la genesi e gli effetti della violenza domestica[204].
I dati delineano la necessità di valutare inizialmente, soprattutto nei casi (ma non solo) di elevata conflittualità, la presenza di condotte inquadrabili nella violenza domestica; ciò a partire dalla conoscenza dei rischi per i minori e dalla stessa definizione appropriata di violenza domestica.
Riportiamo in questa premessa anche quanto asseverato dall'APA (Associazione degli psicologi americani) quando nei contenziosi per l'affido dei figli si rileva la violenza domestica.

"La maggior parte delle persone, compresa la donna maltrattata, crede che quando una donna lascia un uomo violento, rimarrà la principale affidataria dei propri figli. I tribunali di famiglia, tuttavia, possono considerare la storia dell'abuso come non rilevante per rilasciare alla donna la custodia esclusiva o principale. Studi recenti suggeriscono che un uomo violento è più propenso di un padre non violento a cercare l'affidamento esclusivo dei suoi figli e può essere altrettanto probabile (o anche più probabile) che ottenga tale affido rispetto a una madre abusata.

---

[199] JOHNSTON, J. JAFFE P.G.,. R., CROOKS C.V., BALA N., *Custody Disputes Involving Allegations of Domestic Violence: Toward a Differentiated Approach to Parenting Plans,* Family Court Review, vol. 46, issue 3, 2008. MEIER S., *Research indicating that the majority of cases that go to court as "high conflict" contested custody cases have a history of domestic violence*, George Washington University Law School, 2011

[200] JAFFE, P. CROOKS, C. V., & POISSON, S. E., *Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes.* Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 2003

[201] Jaffe, P. G. & Austin, G. (1995). The impact of witnessing violence on children in custody and visitation disputes.Paper presented at the Fourth International Family Violence Research Conference, Durham, NH (Rep. No. July 1995

[202] Hirst, A. (2002). *Domestic Violence in Court-Based Child Custody Mediation Cases in California* ,Judicial Council of California, Administrative Office of the Courts CA.

[203] Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). *Child Custody Mediation's Failure to Protect: Why Should the Criminal Justice System Care?* NIJ Journal, 251, Available from the National Institute of Justice. . IN: "Myths That Place Children At Risk During Custody Litigation"
http://www.leadershipcouncil.org/1/res/cust_myths.html

[204] Daniel G. Saunders, Ph.D. and Kathleen Coulborn Faller, Ph.D.*The Need to Carefully Screen for Family Violence When Parental Alienation is Claimed* Michigan Family Law Journal vol 46 No 6, 7-11

Spesso i padri conquistano la custodia fisica perché gli uomini, generalmente, hanno maggiori risorse finanziarie e possono continuare le battaglie giudiziarie con più assistenza legale e per un periodo di tempo più lungo.
I tribunali della famiglia spesso sottovalutano l'impatto dannoso della violenza sui bambini quali testimoni di violenza e, talvolta, sono riluttanti a credere alle madri. Se la corte ignora la storia della violenza come contesto per il comportamento della madre in una valutazione di affidamento, la donna può apparire ostile, non cooperativa o mentalmente instabile. Ad esempio, potrebbe rifiutarsi di rivelare il suo indirizzo o potrebbe resistere a visite non sorvegliate, specialmente se pensa che suo figlio sia in pericolo. Valutatori psicologici che minimizzano l'importanza della violenza contro la madre, o patologizzano le sue risposte a essa, possono accusarla di alienare i figli dal padre e possono raccomandare di dare la custodia al padre, nonostante la sua storia di violenza.
Alcuni professionisti ritengono che le accuse di abuso fisico o sessuale sui bambini, che emergono durante il divorzio o le controversie sulla custodia, siano verosimilmente false, ma la ricerca empirica fino ad oggi non mostra un tale aumento di false segnalazioni in questa fase[205].
In molti casi, i bambini hanno paura a restare soli con un padre che hanno visto usare violenza nei confronti della madre o un padre che è stato violento con loro. A volte i bambini rendono chiaro alla Corte che desiderano rimanere con la madre perché hanno paura del padre, ma i loro desideri vengono ignorati.
La ricerca indica che alti livelli di continui conflitti tra genitori separati e divorziati ostacolano lo sviluppo normale dei bambini. Alcuni professionisti ritengono ora che potrebbe essere meglio per lo sviluppo dei bambini limitare l'accesso del padre ai bambini ed evitare il pericolo continuato per loro e per le loro madri"[206].

Ancora, l'APA afferma che gli **psicologi non specificamente addestrati possono ignorare o minimizzare la violenza** e attribuire inappropriate etichette di patologia alle risposte delle donne alla vittimizzazione cronica ("Cautioning that psychological evaluators who are not trained in domestic violence may ignore or minimize the violence and attach inappropriate pathological labels to women's responses to chronic victimization")[207].
Rispetto all'elevata probabilità di errori valutativi che gli psicologi possono commettere per una mancata focalizzazione del tema della violenza domestica, riteniamo si debba procedere a offrire un orientamento specifico per quei/quelle consulenti impegnati/e in campo forense. Infine, un breve accenno all'annosa questione secondo la quale, nelle controversie sull'affido nei tribunali civili o per i minori, si debba tenere conto della violenza domestica solo nei casi asseverati in area penale e fino al terzo grado di giudizio. È, infatti, di tutta evidenza che un terzo grado di giudizio si raggiunge nel penale dopo anni e anni dall'inizio del processo. Ciò porterebbe i minori alle soglie dell'età adulta, vanificando ogni possibilità di condotte protettive in ambito civilistico. Si ricorda, a ogni buon conto, che le finalità e i criteri della
giustizia civile sono diversi da quelli della giustizia penale[208] e che, in tema di tutela dei minori, bisogna perseguire il loro 'best interest', il che significa, in primis, tutela della salute e della sicurezza e, secondariamente, diritto a usufruire delle cure di ambedue i genitori, quando presenti. Nel codice civile è ben chiaro che il magistrato agisce non solo quando i reati sono stati giudicati nel penale, ma anche attraverso l'accertamento dei pregiudizi che la condotta di un genitore può comportare sulla salute e la sicurezza di un minore. E i pregiudizi maggiori, stando alle statistiche nazionali e

[205] Recentemente la Commissione affari sociali al Parlamento Europeo del 19 febbraio 2014 (doc. 13430) ha indicato che le accuse di abuso sessuale dei bambini siano raramente false "**In this context, it should be noted that false accusations of sexual abuse by children themselves are rare".**
[206] APA- *Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and The Family- Issue 5* - (http://web.archive.org/web/20050303225918/http://www.apa.org/pi/pii/familyvio/issue5.html)
[207] APA, Violence and The Family: Report of The American Psychological Association Presidential Task Force on Violence And The Family, 1994
[208] **Corte di Cassazione (cass. Pen, sez. III, sent. 5 maggio 2010, n. 29612):** "Questa corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova, oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la **diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non**."

internazionali, gravano sui minori a partire proprio dalle diffuse condotte di maltrattamento sulla madre, valutate dall'OMS alla stregua di un'epidemia. Tali condotte di maltrattamento sulla madre si riflettono sui minori quali effetti di un pernicioso maltrattamento assistito che va quindi valutato e inserito nelle nuove prospettive e metodologie delle consulenze tecniche.

Il diritto del genitore a essere presente nella vita del minore è quindi un dovere-diritto (Art. 30 della Costituzione) condizionato dall'espletamento della funzione di *cura appropriata* verso i minori stessi; appropriatezza che esclude, ovviamente, le condotte che provocano traumi da violenza e maltrattamento assistito. Appare chiaro - dalla lettura delle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) e del nostro codice civile (Art. 330 - 333, 337 quater, ex 155 bis, c.c) - come il **diritto alla (bi)genitorialità** non sussista di per sé e indipendentemente dagli altri diritti primari del minore e, soprattutto, come sia invece **sempre un diritto che proviene dall'adempimento del genitore dei doveri di cura, di tutela, di educazione.**
Il maltrattamento sulla madre, indipendentemente dall'iter penale per il reato corrispondente, può essere affrontato e preso nella giusta considerazione, nell'ambito dei provvedimenti sull'affido, al pari di tutte le altre condotte pregiudizievoli per la salute e la sicurezza del minore; condotte negative che il procedimento civile, con i suoi mezzi di prova, è in grado di individuare e fronteggiare.

2. Il protocollo di Napoli

2. 1. Scopo del protocollo

Lo scopo del presente protocollo è di offrire agli operatori/trici ed esperti/e chiamati a valutare le condizioni per l'affidamento dei figli in caso di rottura della convivenza dei genitori, linee guida di carattere concettuale e metodologico, perché sia garantita la tutela psicofisica dei minori e delle loro madri nei casi di violenza domestica e violenza assistita.

2. 2. Il protocollo recepisce

- La Convenzione di Istanbul nel suo complesso e specificamente gli articoli, 26, 31, 45, 46,
56 che riguardano i minori, la loro sicurezza e la violenza assistita sulle madri e, inoltre, l'articolo 48 sul divieto di mediazione familiare e gli articoli 15 e 18 sulla tutela della donna dalla vittimizzazione secondaria.

- Le disposizioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) e della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996), con particolare riguardo a quanto espresso sui limiti del diritto alla genitorialità quando il suo esercizio sia di pregiudizio allo sviluppo del minore.

- Il concetto che la genitorialità sia *munus*, dovere e servizio, quindi soggetto a limitazioni in caso di pregiudizi sul minore e non un diritto primario sempre esigibile in ogni condizione, come di recente

sottolineato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 luglio 2018, n. 20151, il **diritto alla bi-genitorialità** *"si configuri, piuttosto che come un diritto, come un* **munus***, e che la stessa regolamentazione del c.d. diritto di visita del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal diritto si configura esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale diritto-dovere di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30 primo comma Cost. e vien posto, dall'art. 147 c.c., fra gli effetti del matrimonio (Cass. 19 aprile 2002, n. 5714).*

- La Sentenza della Cassazione civile, sez. I, n° 31902 del 10 novembre 2018 in materia di affido dei minori; nella quale si afferma che: *"In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere e educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione".*

- il documento dell'Ordine Nazionale degli Psicologi[209], quando afferma che:
"[...] (In) considerazione dell'età del minore, si trascura il fatto che la collocazione perfettamente simmetrica nei tempi e nei luoghi del minore può determinare alterazione del regolare processo di sviluppo emotivo, sociale, e soprattutto cognitivo, con oggettivo rischio di danno a carico del minore. Il luogo prevalente di vita del minore, soprattutto in età infantile, deve essere uno e uno solo, unico e privilegiato. L'interferenza dell'ambiente sul regolare processo di sviluppo del minore è ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica, al punto da influenzarne la salute".
E dunque la perequazione perfetta dei tempi non può essere imposta per sentenza ma deve discendere - caso per caso - da accordi tra i genitori che abbiano condizioni di vita che non creino separazioni e brusche interruzioni nello stile di vita del minore da ogni punto di vista, dall'ambiente fisico a quello socio-economico.

- Gli orientamenti internazionali in tema di difesa congiunta della donna e dei minori in caso di violenza domestica, con restrizioni al diritto di visita paterno in particolare riferendosi a:

a. Direttiva inglese del 2017 (JUSTICE, FAMILY COURT, UK, *New Revised Practice Direction 12j - Child Arrangements & Contact Orders: Domestic Abuse And Harm*,2017)
b. Direttiva australiana del 2011 (The *Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act 2011;* IN questa direttiva si critica il concetto della friendly parenting come indicatore della buona genitorialità: "The Commonwealth decided that amendments to The *Family Law Legislation* were necessary after research suggested that the co-operative parenting changes made in 2006 may have contributed to increasing rates of reports of family violence and child abuse around relationship breakdown[210]".
c. direttiva di 24 stati americani sulla *Rebuttable presumption.* In particolare in California *la rebuttable presumption* è oggetto di uno specifico modello di intervento delle Corti Civili (**Family Code 3044)** che prevede appunto, in via presuntiva in caso di violenza domestica, il *no contact*

[209] CNOP, *Parere in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità*, Roma, 7 febbraio 2019
[210] Australian Parliament, The *Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act 2011*Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Bills Digest no. 126 2010–11

padre-figli e, a discendere, altri provvedimenti come le visite protette e il non accesso alla custodia esclusiva.

"Upon a finding by the court that a party seeking custody of a child has perpetrated domestic violence against the other party seeking custody of the child or against the child or the child's siblings within the previous five years, there is a rebuttable presumption that an award of sole or joint physical or legal custody of a child to a person who has perpetrated domestic violence is detrimental to the best interest of the child[211]"

- Le indicazioni delle organizzazioni professionali internazionali (APA, Statement on Parental Alienation Syndrome[212]) e dalla Cassazione (Cass. Pen. n. 7041 del 20/03/2013) sui limiti d'utilizzo di costrutti che non hanno validità scientifica come la PAS e l'AP.

- L'indicazione etica dell'APA, **conseguenza del rigetto della PAS,** a rispettare e tutelare i diritti umani e civili delle persone **"Psychologists Respect and Protect Civil and Human Rights"** Preamboloallelineeguidaetichedell'APA[213]).

Il diritto alle proprie convinzioni è considerato un fondamentale diritto umano. Al contrario il confinamento lontano da genitori e amici in un ambiente non familiare di un bambino - che per definizione non ha colpe - al fine di costringerlo ad adottare un nuovo e differente sistema di convinzioni, ne viola i diritti fondamentali.

In tal senso **il protocollo rigetta** ogni procedura costrittiva e forzosa (del tipo '*transitional site program*[214] ripreso dagli psicologi forensi italiani con il nome di REFARE[215]) attuata nei confronti dei bambini con l'intento programmato di separarli bruscamente dal loro ambiente di vita familiare, scolastica e sociale e con effetti traumatici evidenti e inevitabili. Tali trattamenti forzosi, nati negli ultimi dieci anni e più, in applicazione della diagnosi di PAS, prevedono: "il confinare il bambino in un luogo lontano da casa, e isolare il bambino dal genitore a cui il bambino è più legato. L'attaccamento al genitore preferito è contestato, e il bambino è incoraggiato con sessioni intensive ad accettare nuovamente il genitore rifiutato"[216].

- I limiti imposti dal codice deontologico della professione a una consulenza a carattere forense che non deve e non può trasformarsi in attività terapeutica, di monitoraggio o di mediazione.

---

[211] https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=FAM&sectionNum=3044

[212] https://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/passyndrome

[213] https://www.apa.org/ethics/code/index#preamble

[214] Tale trattamento è, nelle intenzioni del suo inventore, Richard Gardner, **applicato esclusivamente alle** MADRI che programmano i figli (si tratta evidentemente nelle intenzioni di Gardner di sindrome di genere applicata solo alle madri che ha come bersaglio i padri) e prevede il trasferimento coattivo in comunità alloggio in casi però gravi di madri deliranti e paranoidi. Gardner, R. *Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children,* Journal of Divorce & Remarriage, Volume 28(3/4), 1998, p. 1-21

[215] *REFARE – Reconnecting Family Relationships Program" (Marco Pingitore et al.) che si definisce come* "un trattamento sanitario di natura psicologica, sviluppato *ad hoc* per i casi di Alienazione Parentale, che si pone l'obiettivo di riequilibrare la relazione tra genitore rifiutato e figlio, in seguito ad un contenzioso civile di separazione coniugale".

[216] U.S. The Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence, *Experts Warn About Dangers of Deprogramming Treatment, 2009: "*Questa cosiddetta "terapia" ricorda il tipo di tecniche di lavaggio del cervello usate nei campi di prigionia dove la deprivazione e l'isolamento sono usate per costringere a false confessioni e per forzare i cambiamenti ideologici nei prigionieri, mentre queste tecniche possono produrre cambiamenti nelle convinzioni e nel comportamento, siamo preoccupati che queste tecniche siano dannose per la salute mentale dei bambini" ***(****This so-called "therapy" is reminiscent of the kind of brainwashing techniques used in prison camps where deprivation and isolation are used to coerce false confessions and to force ideological changes in captives. While these techniques can produce changes in belief and in behavior, we are concerned that these techniques are harmful to the mental health of children***)** "Uno dei pericoli concreti di questo tipo di terapia è che è stato usato per costringere i bambini a riunificarsi con adulti che hanno commesso crimini violenti contro di loro, mettendo così i bambini a rischio di ulteriore vittimizzazione. Il Consiglio direttivo ha parlato con diverse vittime di questo tipo di terapia che sono state traumatizzate dal trattamento" (*One of the concrete dangers of this type of therapy is that it has been used to force children into reunification with adults that have committed violent crimes against them, thus putting the children at risk of further victimization).*

In particolare, recepisce l'art. 48 della Convenzione di Istanbul sul divieto di mediazione in caso di violenza.

- La necessità di non trasferire costrutti interpretativi propri della psicologia clinica in ambito forense ai riferiti dei periziandi, per evitare di alterare il procedimento giudiziario, che si basa necessariamente su comportamenti e fatti comprovabili. Altresì recepisce la necessità di riportare fedelmente il riferito dei periziandi, ponendo argine a una interpretazione che possa risultare di totale ribaltamento dei significati del racconto del periziando; ciò affinché non sia possibile addirittura trasformare un 'si' in un 'no', ponendo al centro della discussione le supposte *intenzioni* del soggetto e le sue *motivazioni inconsce* che, proprio in quanto tali, non discutibili e controvertibili in sede giudiziaria.

- La necessità, individuata dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva 29/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), di provvedere alla protezione delle vittime nel corso della consulenza, sia quando vi siano atti a ciò finalizzati (divieto di avvicinamento, ordini di protezione e provvedimenti similari), sia quando essi, pur non essendo stati formalizzati (nel rispetto degli artt. 16, 18, 30, 31, 45, 51, 52 della direttiva) pongono l'accento sulla sicurezza della vittima che in sede giudiziaria, penale o civile, non deve essere messa a confronto con l'autore della violenza (art. CdI 56g). Tale necessità si riverbera nell'assunzione di metodologie della consulenza che, in caso di violenza di coppia e domestica, non possono prevedere colloqui congiunti, incontri congiunti, e tanto meno test e prove di valutazione che si rifanno all'espletamento di compiti congiunti (come ad esempio il "Disegno Congiunto della Famiglia" e il Lousanne Trilogue Play clinico).

- Gli articoli del codice deontologico dell'albo professionale sul consenso del paziente al trattamento, nonché le sentenze di Cassazione civile n. 13506/2015 e n. 18222/19, sulla confliggenza tra le indicazioni terapeutiche date in sede giudiziaria e l'art. 32 della Costituzione.

- I risultati di ricerche a livello internazionale sui limiti delle valutazioni affidate a test proiettivi o di personalità sulle vittime di violenza.
Il National Council of Juvenile and Family Court Judges afferma, infatti, che i test, compresi quelli proiettivi, non possono avere validità per indicare il profilo di personalità di base della vittima che è ovviamente alterato dall'esperienza traumatica vissuta[217]:
"In generale, l'uso dei test psicologici non è appropriato in situazioni di violenza domestica. Alcuni di questi test standardizzati possono però anche misurare e confondere il disagio psicologico o una disfunzione indotta dall'esposizione alla violenza domestica con un disturbo di personalità o psicopatologia (di tipo primario). I test possono diagnosticare, in modo inappropriato, la normale risposta del genitore non abusante alla violenza quale dimostrazione di malattia mentale, spostando l'attenzione lontano dai comportamenti di aggressione e coercizione del genitore abusante"[218].

- Le indicazioni dell'American Psychological Association (APA) sulla violenza domestica e segnatamente le seguenti:

a. Resolution on Male Violence Against Women (https://www.apa.org/about/policy/male-violence)

[217] AA.VV., *A Judicial Guide to Child Safety in Custody Cases*, National Council of Juvenile And Family Court Judges 2008, pag 38, in http://www.ncjfcj.org/sites/default/files/judicial%20guide_0_0.pdf
[218] Dalton, C. et al. *Navigating Custody and Visitation Evaluations in Cases with Domestic Violence: A Judge's Guide,* National Council of Juvenile and Family Court Judges, 20-21, 2004, revised 2006

b. Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and The Family- Issue 5
c. Report of Work group APA on "Intimate Partner Abuse and Relationship Violence" (https://www.apa.org/about/division/activities/abuse).

Il protocollo, infine, considera le diverse linee-guida professionali come indicazioni e orientamenti che non hanno valore precettivo, come affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I Penale, 13/11/ 2012 – 08/04/2013, n. 15930. Afferma la Corte a questo proposito:
"La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore del 2010 e in quelle della così detta Carta di Noto e della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sono prive di efficacia precettiva".
Ancora, dalla sentenza di Cassazione n. 6919 del 2016 si evince che:
"Il giudice di merito (relativamente a denunce di comportamenti alienanti indicativi di una PAS) è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, a prescindere dal giudizio sulla validità o meno di una teoria scientifica".
Tali pronunce indicano, inoltre, che raccomandazioni, linee-guida e teorie interpretative hanno carattere esclusivamente orientativo per il sistema giudiziario e non inficiano il libero convincimento del giudice, che si muove su assunti e procedure diverse (i fatti e i comuni mezzi di prova) rispetto al campo psicologico.

2. 3. Ruolo e limiti dell'esperto/a

A. Il consulente deve avere esperienza e conoscenza del campo della violenza domestica

L'esperto/a, chiamato/a a un incarico di consulenza, nel caso di violenza domestica e/o a elevata conflittualità (in cui frequentemente si nasconde la violenza domestica), deve avere una preparazione specifica e/o su questo tema deve comunque prospettare al giudice la necessità di specializzazione per l'esigenza di mettere in campo metodologie ad hoc.
In particolare si richiama qui una necessità generale - che in caso di violenza domestica diviene centrale - e cioè che siano sempre separati l'intervento clinico-trasformativo e l'intervento forense-valutativo.
Nell'ottica trasformativa la finalità unanime è, infatti, di giungere alla condivisione genitoriale. Tuttavia questa prospettiva/intenzione trasformativa può occultare la situazione di violenza familiare, che al contrario si frappone a una gestione condivisa. La finalità clinico- trasformativa, nei fatti, evolve frequentemente in una prospettiva di mediazione che, in caso di violenza domestica, la Convenzione di Istanbul vieta esplicitamente. Inoltre, l'intento di consegnare al giudice un elaborato (la Consulenza tecnica) che non solo abbia valutato, ma anche introdotto elementi trasformativi in uno dei genitori, la coppia genitoriale o l'intero nucleo familiare, è contrario alle regole dello stesso codice deontologico degli psicologi il quale impone che siano diversificate le competenze valutativo-forensi dalle competenze clinico - trasformative con carattere terapeutico.

B. Mantenere l'autonomia professionale nell'interazione con il campo giudiziario.

Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, soprattutto nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Dà conto sempre e comunque delle proprie scelte metodologiche e di quelle le scelte attuate in caso di violenza domestica, quando emerge, nel corso della propria osservazione, anche indipendentemente dalle procedure giudiziarie.
È, inoltre, di fondamentale importanza la capacità del Consulente di interloquire con il Giudice nell'esplicitazione e definizione dei quesiti posti, soprattutto quando esplicativi della differenza tra violenza e conflittualità.
Quindi nell'accoglimento dei quesiti proposti il consulente fa presente la necessità di ampliare lo sguardo ai seguenti campi:

- la valutazione del discrimine tra conflitto e violenza domestica
- la valutazione del danno che i bambini hanno subito e/o continuano a subire, o sono a rischio di subire, come testimoni di violenza;
- la valutazione dello stato psichico delle vittime di violenza come effetto dei traumi patiti;
- la valutazione delle modalità attraverso cui garantire il diritto alla sicurezza di donne e minori, secondo i dettami degli artt. 26 e 31 della CdI.

Pertanto, a fronte di una corretta valutazione che non debordi dai limiti di un'analisi supportata dai dati storici e anamnestici, è necessario che i quesiti non deleghino al consulente compiti impropri. I quesiti, rispetto a una consulenza psicologica così delineata, risultano organizzati intorno ai 5 punti successivi:

1. l'ascolto del minore, approfondendo sia le tappe del suo sviluppo sia gli ambiti in cui si realizza la sua vita nella organizzazione attuale, valutando in modo specifico l'adeguatezza della socializzazione e dello sviluppo dell'autonomia in rapporto all'età;
2. l'analisi delle ragioni esplicite del conflitto, da non attribuire o ricercare nei rispettivi profili di personalità, né da analizzare intorno alle dimensioni dei vissuti inconsapevoli o inconsci e frutto d'interpretazioni, ma da riferire principalmente a quanto narrato ed espresso in consulenza;
3. l'analisi a largo raggio, attuale e storica, delle condizioni di vita della famiglia e dei ruoli genitoriali fino allora espletati, nonché del ruolo delle famiglie d'origine e delle funzioni da loro di fatto svolte in rapporto ai bambini e ai genitori stessi;
4. l'analisi dei ruoli e competenze genitoriali valutati intorno alle cure principali di un genitore nei confronti del figlio; le competenze genitoriali positive, in caso di violenza domestica, non possono tener conto solo del così detto 'criterio dell'accesso' che prevede il favorire la relazione del figlio con l'altro genitore, o che prevede una comunicazione *friendly* tra i genitori, cosa che ovviamente la violenza non rende attuabile;
5. una proposta circa tempi e partecipazione dei genitori alla vita del minore che escludano ipotesi di sradicamento o sconvolgimento dell'assetto di vita del bambino all'atto della separazione.

C. L'esperto/a non accetta incarichi se è ravvisabile dai quesiti posti dal giudice un conflitto d'interesse tra diverse funzioni e ruoli dello/a psicologo/a.

In particolare, il ruolo del consulente è incompatibile con quello dello/a psicoterapeuta del minore, ed è incompatibile in generale - in corso di consulenza - con ruoli e funzioni di presa in carico che prolungano l'incarico oltre i tempi necessari alla valutazione, prevedendone una estensione per progetti esecutivi come: monitoraggio, mediazione, supervisione, incontri protetti, ecc.

D. Il CTU ovvero il CTP (Consulente tecnico di parte) hanno l'obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore.

In caso di violenza domestica, hanno l'obbligo di salvaguardare la sicurezza del minore, unitamente a quella della madre, prevedendo misure di tutela o richiedendole in corso di consulenza (artt. 26-31 della CdI).

E. Estensione della consulenza in forma collegiale.

Se l'accertamento richiesto sul caso è di particolare complessità, è necessario che l'esperto segnali al giudice l'esigenza di svolgere la consulenza in forma collegiale. In caso di violenza domestica la richiesta di consulenza collegiale può essere indirizzata ad una valutazione del tutto separata delle parti anche per assicurare al massimo obiettività di giudizio dei consulenti e, al tempo stesso, condizioni di sicurezza per le vittime.

F. Informazione alle parti

L'esperto deve fornire preliminarmente alle parti informazioni circa le finalità degli incontri, la metodologia, le procedure che saranno adottate e i limiti del segreto professionale derivanti dallo svolgimento della consulenza tecnica. L'esperto s'impegna a registrare e/o a far registrare incontri e colloqui, perché in ogni momento il suo operato possa essere in modo trasparente oggetto di verifica.

G. L'esperto dovrà fornire un parere solo dopo aver condotto una valutazione adeguata a supporto delle conclusioni.

L'esperto evita di esprimere pareri e/o valutazioni su persone che non ha direttamente esaminato, ma può esprimere sempre pareri sui documenti, agli Atti del procedimento, che riportano ricostruzioni anamnestiche, riferiti di adulti che riguardano i minori, riferiti di adulti e minori desunti da varie situazioni: ascolto protetto, incidenti probatori, dichiarazioni all'AG, ecc.

H. L'esperto ricorre ad una metodologia affidabile e pertinente

Nella sua valutazione l'esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. In particolare nei casi di violenza domestica si affida alla ricostruzione storica presente in atti o altrove documentata, e procede ad approfondimenti successivi utilizzando metodi e strumenti di osservazione asseverati dalla comunità scientifica internazionale nell'ambito della violenza domestica.
In tal senso gli esperti, in caso di violenza domestica o sospetta violenza domestica, devono tenere presenti le seguenti raccomandazioni:

- effettuare sempre un primo contatto con ciascuna parte separatamente e successivamente proseguire con questa metodologia;
- rispettare le esigenze di sicurezza di ciascun membro della famiglia;
- rispettare i termini degli ordini di restrizione / protezione esistenti;

• utilizzare tecniche consolidate sull'ascolto dei minori per entrare correttamente in relazione con loro, stabilire rapporti di fiducia, recepirne il dichiarato senza alterarne il senso, attraverso suggerimenti d'interpretazione non suffragate da osservazioni basate su elementi scientifici e controllabili in sede forense.

3. Guida metodologica per la consulenza tecnica in materia di affido e violenza domestica

Le presenti indicazioni individuano gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti d'intervento da utilizzare dagli esperti/e nella consulenza tecnica in tema di affidamento dei figli a seguito di separazione genitoriale laddove vi sia evidenza di violenza domestica.

A. Obiettivi della valutazione

1. Obiettivo della consulenza è discriminare la conflittualità nella coppia dalla presenza di chiare e incontrovertibili forme di violenza. In base a tale discriminazione, obiettivo ulteriore è riportare al giudice quale sia stata la storia degli abusi, la condizione psicologica del genitore vittima e del genitore abusante, facendo luce sulle dinamiche relazionali violente improntate al controllo, valutabili sia dalla storia pregressa ante separazione, sia dalle motivazioni personali di accesso al percorso giudiziario, sia dalla storia attuale post-separativa.
2. Adottare nella valutazione della violenza domestica procedure che non mettano mai a rischio le vittime e non instaurino processi di vittimizzazione secondaria. Esse sono quindi finalizzate a[219]:
a. mettere in sicurezza il genitore vittima di violenza e i minori;
b. mantenere insieme (o ricongiungere se, allo stato, separati) il genitore non abusante ed i figli;
c. ritenere responsabile esclusivamente l'autore;
d. identificare le esigenze di tutti i membri della famiglia; tutte le forme di assistenza e aiuto per il bambino; sicurezza, supporto e stabilità economica per la vittima ed inoltre assicurare,
a seguito di un riconoscimento di responsabilità, anche attività di riabilitazione per l'autore; e. creare linee guida chiare e dettagliate sul diritto d visita e che devono prevedere interazioni e ambienti sicuri per le visite stesse.
3. Valutare le competenze genitoriali tenendo presente sia la storia della violenza sia quella, in essa radicata, della violenza assistita. All'interno di un contesto che tiene in considerazione la violenza assistita come pregiudizio per la salute e la sicurezza del minore, si valuteranno le competenze di ciascun genitore nei confronti del minore, con l'accertamento della configurazione di spazi e tempi dedicati al minore già prima della separazione. La valutazione delle competenze genitoriali sarà effettuata quindi su ognuno dei genitori senza mettere sotto osservazione la comunicazione tra i

[219] **Recommendation 57**, *Effective Intervention in Domestic, Violence and Child Maltreatment Cases: Guidelines for Policy and Practice.* Recommendations from The National Council of Juvenile and Family Court Judges
Family Violence Department, US Department of Justice, Green Book, 1999
"Where there is domestic violence in child protection cases, judges should make orders which a. keep the child and parent victim safe;
b. keep the non-abusive parent and child together whenever possible;
c. hold the perpetrator accountable;
d. identify the service needs of all family members, including all forms of assistance and help for the child; safety, support, and economic stability for the victim; and rehabilitation and accountability for the perpetrator;
e. create clear, detailed visitation guidelines which focus upon safe exchanges and safe environments for visits".

componenti di una coppia non più esistente. Per la salvaguardia del legame di ciascuno dei genitori con il figlio, la valutazione di una buona genitorialità, in caso di violenza domestica, non sarà affidata al criterio di riferimento della

friendly parenting, ovvero del così detto criterio dell'accesso (il favorire, cioè, il rapporto con l'altro genitore).

Le competenze genitoriali saranno prioritariamente valutate alla luce di 4 funzioni principali (che escludono quindi la *friendly parenting)* come individuate da Bornstein[220]:

a. il *nurturant caregiving*, che fa riferimento alla dimensione dell'accoglimento e della comprensione dei bisogni primari del bambino;

b. il *material cargiving*, che fa riferimento al modo in cui i genitori organizzano e predispongono il mondo fisico in cui si sviluppa il bambino;

c. il *social caregiving* ossia i comportamenti che i genitori mettono in atto al fine di stimolare emotivamente i bambini coinvolgendoli in attività socializzanti;

d. il *didactic caregiving*, che comprende l'insieme delle strategie che i genitori utilizzano per favorire la comprensione dell'ambiente circostante da parte del bambino.

4. Valutare l'affido collocandolo nella storia specifica di ogni nucleo familiare:

a. definire i termini del conflitto così come evidenziati dai periziandi, valutando alla luce della storia della relazione gli elementi che presiedono alla genitorialità, dettati dai comportamenti di potere e controllo del partner, così come emergono anche prima della separazione. La valutazione dovrà quindi focalizzarsi sia sul comportamento materno, che in caso di pregressa storia di violenza, sarà viepiù orientato in senso protettivo verso il minore (evitando di mal interpretare un comportamento protettivo con un comportamento simbiotico); sia sul comportamento pregresso ed attuale del padre, se improntato a finalità di controllo o di vessazione/ punizione della partner. In questo ambito sarà importante individuare e valutare le motivazioni alla separazione intrapresa;

b. rappresentare la storia genitoriale sino al momento della separazione con analisi dei documenti e i riferiti dei due genitori con i loro differenti punti di vista;

c. rappresentare le competenze genitoriali in relazione alle capacità di ascolto del bambino e al rispetto dei suoi bisogni e desideri;

d. rappresentare la storia del bambino nel suo sviluppo psicologico e socio-relazionale;

e. rappresentare il punto di vista del bambino sulla sua posizione nel nuovo assetto familiare. f. delineare un contesto di affido che non si discosti eccessivamente dal precedente, in modo da non alterarne il ritmo di vita e (con questo limite) tenere in conto anche le esigenze del genitore (lavoro, nuova residenza, casa, impegni ecc.) presso cui il minore non è collocato.

5. Valutare aspetti di disagio dei figli e delle madri esitati dalla violenza in relazione a interventi già in atto o da programmare:

a. rilevare i segni di disagio e trauma nei bambini qualora testimoni di violenza o direttamente oggetto di violenza;

b. individuare aspetti quali/quantitativa della relazione storica tra il minore e ciascuno dei genitori;

c. rilevare la presenza di disfunzionalità comportamentali dei soggetti autori di violenza, con un'analisi di potenziali effetti negativi sui minori;

d. rilevare la presenza o l'assenza di interventi di supporto alle vittime della violenza, in un'ottica di empowerment ed accrescimento dell'autonomia;

e. valutare l'opportunità di interventi per gli autori, in un'ottica di riduzione del comportamento abusivo e prevaricatore;

[220] Bornstein, M. H., (1991). *Handbook of Parenting*. Mahwah: Lawrence Erlbaum

f. identificare le risorse pubbliche o del privato sociale per l'indirizzamento delle vittime a successivi interventi di supporto ad ampio raggio, anche di natura socio-economica.
6. I tempi della valutazione devono essere brevi in rapporto alle esigenze di tutela e protezione dei minori escludendo interventi che si protraggono anche oltre l'anno e che contengono altre finalità (monitoraggio delle relazioni, osservazione delle visite protette ecc.).
7. Il consulente ha come limite deontologico del proprio operato il principio ippocrateo *'primum non nocere'* e, di conseguenza, si astiene dal fornire indicazioni che sconvolgano la vita del minore, e dal prospettare interventi che abbiano un carattere forzoso, afflittivo e traumatico per il bambino**.**
8. La valutazione del consulente non prospetta, nelle sue conclusioni, interventi costrittivi e traumatici per il minore che rifiuta un genitore, in ossequio al mero principio della bigenitorialità considerato in astratto, e soprattutto in assenza di rischi seri e concreti rilevati per la salute e la sicurezza dei bambini.

B. Metodologia della valutazione - strumenti e metodi

1. Conoscere la violenza contro le donne (Convenzione di Istanbul)

La violenza domestica implica più tipi di violenza (sessuale, economica, fisica, psicologica, materiale, stalking) che si verificano più frequentemente nelle relazione di intimità con un partner o un ex partner ma s può verificare anche da parte di altre relazioni all'interno della famiglia (padre, fratello, ecc.) un rapporto intimo improntato all'abuso di potere (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul,2011) .
Partiamo, quindi, dalla condivisione di un'accezione complessa di violenza domestica contro le donne, *("Domestic violence is a pattern of assaultive and coercive behaviors, including physical, sexual, and psychological attacks, as well as economic coercion, that adults or adolescents use against their intimate partners"*[221]) un modello di comportamenti coercitivi e minacciosi che operano a vari livelli: fisico, psicologico, emotivo, economico e / o sessuale, che i perpetratori usano contro un partner intimo. Il modello dei comportamenti non può essere considerato meramente 'impulsivo' o 'fuori controllo' e ne va invece valutato il carattere intenzionale e strumentale al fine di ottenere il controllo sulla vittima (*The pattern of behaviors is neither impulsive nor "out of control" but is purposeful and instrumental in order to gain compliance from or control over the victim*[222].)". Gli atti abusivi sono diretti a ledere l'autostima della vittima e a raggiungere il controllo su di lei. Sono diretti inoltre a circoscrivere la vita della vittima in modo che il pensiero e l'azione indipendenti siano ridotti, così che la vittima si dedichi a soddisfare i bisogni e le esigenze del perpetratore. (*Domestic violence is purposeful and instrumental behavior. The perpetrator's pattern of abusive acts is directed at achieving compliance from or control over the victim. It is directed at circumscribing the life of the victim so that independent thought and action are curtailed and so that the victim will become devoted to fulfilling the needs and requirements of the perpetrator*[223]). I singoli atti di violenza sono iscritti in una cornice che, sul piano psicologico, viene rappresentata dalla paura, dal distress, dal terrore, dalla limitazione del campo delle libertà individuali.
I perpetratori usano i bambini per mantenere il controllo sulle loro partner in vari modi: richiedendo ad esempio ai bambini di spiare la vittima, richiedendo che almeno un bambino accompagni la

[221] DALTON C. ET AL., *Navigating Custody and Visitation Evaluations in Cases with Domestic Violence: A Judge's Guide,* National Council of Juvenile and Family Court Judges, pag.8, 2004, revised 2006.
[222] Dalton, ibidem
[223] Anne L. Ganley (2002) *Understanding Domestic Violence* ***in*** Domestic Violence: A National Curriculum for Family Preservation Practitioners, editor: the Family Violence Prevention Fund. By.

vittima, coinvolgendo a lungo la vittima in lotte legali per la custodia dei figli, minacciandola portarle via i bambini. Tutto ciò per forzare la vittima ad assecondare i fini e gli intenti dell'autore di violenza. (*Perpetrators use children to maintain control over their partners by requiring children to spy on the victim, requiring that at least one child always be in the victim's company, threatening to take children away, involving the victim in long legal fights over custody, or kidnapping children as a way to force the victim's compliance*[224]).

È importante conoscere, quando si affrontano i contesti separativi a elevata conflittualità, all'interno dei quali spesso si annida la violenza:

- tutte le questioni relative alle varie forme di violenza domestica e/o alle aggressioni sessuali, inclusi i pericoli associati al prosieguo della violenza in fase post-separativa[225];
- il legame tra maltrattamento/violenza sul partner e maltrattamento sui minori;
- l'impatto sulla salute dell'esposizione dei bambini alla violenza domestica;
- l'impatto della violenza domestica sull' esercizio della genitorialità;
- i rischi psicologici, emotivi, fisici ed economici che per la donna si realizzano specificamente nella fase post-separativa attraverso la gestione condivisa dei figli.

2. Raccolta di evidenze e allegati di ogni tipo

Studio degli atti processuali e di ogni altro documento ufficiale o legato alla vita quotidiana (diari, mail, messaggi, ecc.) in grado di offrire una possibilità di individuazione della violenza domestica. Questo punto assume rilevanza per la valutazione, in un quadro ecologico, di specifiche condizioni di vita che fanno capo alla violenza domestica[226].

3. Colloqui con i genitori e utilizzo di test per valutare il discrimine tra conflitto e violenza

- Raccolta della storia della relazione di coppia come riferita dagli adulti singolarmente e separatamente.
- Colloqui con le parti in via sempre separata e valutando **il contesto della situazione secondo un triplice asse: retrospettivo, attuale e prospettico**
  - asse retrospettivo: storia della relazione e della condivisione delle cure
  - asse attuale: motivazioni alla separazione
  - asse prospettico: quale genitore garantisce la tutela dalla violenza e la migliore continuità delle cure.
- Somministrazione di test di valutazione per la presenza di violenza domestica, tra cui, ma non solo: The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)[227], PPP (Potency, Pattern of violence and Primary perpetrator)[228]; Partner Abuse Scale: Non-Physical (PASNP) e Physical Abuse of Partner Scale (Paps)[229]; Index of Spouse Abuse, Partner Abuse Scale: Physical (ISA-P)[230]; Profile of Psychological Abuse[231]; Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI)

[224] Ganley, ibidem

[225] la letteratura internazionale sul tema (come detto in premessa) è molto ricca di studi e ricerche e a solo titolo di esempio citiamo qui i rischi nella fase post separativa segnalati da Bancroft:
"Bancroft L. and Silverman, J. G. (2002- 2006) *Assessing Risk to Children from Batterers*, Synopsis written by Rus Ervin Funk, Louisville, KY. Chap. 4 http://www.ncdsv.org/images/assessing_risk_to_kids.pdf
BANCROFT L., et al., *The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics* Sage Publications. Chap.V "Impeding Recovery: The Batterer as parent post-separation", 2002 e 2012",

[226] Di Napoli , I., Procentese,F., Carnevale S., Esposito C., & Arcidiacono C.,) *Ending Intimate Partner Violence (IPV) and Locating Men at Stake: An Ecological Approach,* cit.

[227] Straus, M. A., et al.. (1996). *The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2). Journal of Family Issues, 17(3), 283–316.*

[228] JAFFE P.G et al. Custody Disputes Involving Allegations of Domestic Violence: Toward a Differentiated Approach to Parenting Plans, Family Court Reviewvol. 46, issue 3, 2008

[229] Hudson WW. The WALMYR assessment scales scoring manual. Tallahassee (FL): WALMYR Publishing Company; 1997.

– Short Form;[232] ecc.

4. Colloquio con i minori. Ascolto delle loro paure, preferenze circa il contatto con i genitori, raccolta dei racconti della vita familiare vista attraverso i loro occhi.

In caso di maltrattamento sulla madre, il minore va valutato nel suo disagio in riferimento agli effetti prodotti dall'assistere o dall'aver assistito alle condotte violente del padre sulla madre. L'ascolto el minore, la raccolta di tutto quello che esprime è fondamentale per il consulente, per tracciare il quadro delle sue esigenze e delle sue difficoltà.

D'altra parte noi sosteniamo un ascolto ed una testimonianza del minore aperta e senza pregiudizi di teorie che ne vorrebbero inficiare l'attendibilità a prescindere, invocando teorie limitative delle capacità cognitive in rapporto all'età. In particolare non condividiamo la teoria del falso ricordo (False Memory) collegata alla teoria della PAS, che inficia in via pregiudiziale quanto il minore riferisce su eventi traumatici ed abusi e quanto il minore esprime circa i propri vissuti relazionali[233].

L'ascolto del minore è previsto ed obbligato in ogni procedimento civilistico che lo riguarda e del suo parere il consulente deve tenere conto, come d'altra parte il giudice del procedimento[234]. Anche nel campo della testimonianza la parola del minore, se non è accertato un deficit cognitivo, ha valore. L' **Art. 196 c.p.p. afferma che "*ogni persona ha la capacità di testimoniare", dunque, qualunque minore può rendere testimonianza*** indipendentemente dall'età (quindi anche al di sotto dei 12 anni)[235].

L'ascolto del minore, nell'ambito di procedimenti per l'affido nei casi di violenza domestica, serve per determinare (tra le altre cose) se e quanto questi sia stato colpito da uno o più eventi traumatici, come appunto il vedere o percepire la propria madre oggetto di violenza o essere in qualche modo coinvolto direttamente in quell'esperienza. Una volta stabilito dal racconto del minore, nonché dal racconto di testimoni in un'analisi di contesto (compresa la madre come principale caregiver), la rilevanza dell'evento traumatico da maltrattamento assistito o diretto, possono essere utilizzati i test che evidenziano le risposte traumatiche come ad esempio: CPSS (*Child PTSD* Symptom Scale)[236]; IES (Impact of Event Scale)[237]; CSDC (Child Stress Disorders Checklist)[238]; o altro materiale utile allo scopo di evidenziare i segni traumatici.

---

[230] W. Hudson, *Partner Abuse Scale Physical*, Walmyr Publishing, Tempe, 1991. In: A. L. Coker *et al*., "Assessment of Clinical Partner Violence Screening Tools", *Journal of the American Medical Women's Association*, Winter, 2001, pp. 19-23;

[231] L. A. Sackett, D. G. Saunders, "The Impact of Different Forms of Psychological Abuse on Battered Women", *Violence and Victims*, 14, 1999, pp. 105-177.

[232] R. M. Tolman, "The Validation of the Psychological Maltreatment of Women Inventory", *Violence and Victims*, 14, 1999, pp. 25-37

[233] Gardner, R. A. (2004). *The relationship between the Parental Alienation Syndrome (PAS) and the False Memory Syndrome (FMS)*. The American Journal of Family Therapy, 32, 79–99.

[234] L'ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, nell'ordinamento civile italiano, dagli artt. **315 *bis***, **336 *bis*** e **337 *octies***, cod. civ., introdotti dalla **L. 219/2012** e dal **D. Lgs. 154/2013**; a livello internazionale, è previsto dall'art. 12, Convenzione di New York e dall'art. 6, Convenzione di Strasburgo.

L'art. **315 *bis*, comma III, cod. civ.** riconosce il diritto del fanciullo - che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento - ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano.

[235] Giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'affermare che non sussistano limiti, nel nostro ordinamento processuale, alla capacità a testimoniare, ragionando in un ottica di non dispersione del materiale probatorio; la testimonianza del minore, quindi, anche se in età prescolare, è -e deve essere- valutata come pienamente attendibile (Cass. Pen., Sez. III, 1958, Cass. Pen. Sez. III, 1967, Cass. Pen. n. 12027 del 1999, Cass. Pen. III Sez., 25 maggio 2001)

[236] Foa, E. B., et al (2001). The Child PTSD Symptom Scale: A preliminary examination of its psychometric properties. Journal of clinical child psychology, 30(3), 376-384.

[237] Children's Revised Impact of Event Scale, Children and War Foundation; The Children's Impact of Event Scale (13) Cries-13

[238] G. N. Saxe, "Child Stress Disorders Checklist: A Measure of ASD and PTSD in Children", *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, 42(8), August, 2003

I colloqui con i minori vanno effettuati evitando ogni possibile invasività, suggestività e pressioni di ogni tipo ed il report del colloquio dovrà rispettare i contenuti espressi dai bambini. Pertanto i colloqui con i minori vanno sempre registrati e vanno effettuati con tecniche specifiche adatte a non cadere in domande suggestive (ad esempio la step wise interview[239] o l'intervista cognitiva[240], ecc.).
I colloqui con i minori, supportati da attività di disegno e gioco, saranno finalizzati a esplorare anche:

- le capacità cognitive di base;
- la capacità di discriminare realtà e fantasia, valutando se dal racconto emergono rappresentazioni irreali o incoerenti rispetto alla loro vita quotidiana;
- lo sviluppo emotivo e affettivo;
- lo sviluppo socio-relazionale.

5. Valutazione dei rischi di letalità

In presenza di violenza domestica si procede anche con l'approfondimento della storia della violenza per l'individuazione degli aspetti prognostici relativi ad un suo reiterarsi con una eventuale escalation ed al il profilarsi di seri rischi per la vita.
Utile è l'impiego anche di test riguardanti i rischi di letalità che potranno essere somministrati alla donna vittima (Campbell/Snider[241]) e i rischi di recidiva (SARA[242]) risultanti da una indagine in un contesto più ampio (ad esempio, FFOO e operatori a vario titolo in contatto con la donna e/o con la coppia).

6. L'analisi di contesto

Il consulente deve affrontare il compito della valutazione ricorrendo a molteplici fonti d'informazione che illuminino il contesto della violenza, sia per quanto riguarda gli adulti ma soprattutto per quanto riguarda i minori. Per i minori il contesto di vita sarà analizzato attraverso la raccolta di dati provenienti dai caregiver (in primis la madre), gli insegnanti, le figure di riferimento principali, il pediatra, ecc. in modo da delineare il quadro di vita del minore prima e dopo gli eventi traumatici evidenziati, collegati alla violenza assistita, o eventualmente anche alla violenza diretta.

7. L'utilizzo di test nella valutazione dello stato psichico

La valutazione dello stato psichico delle donne vittime come effetto dei traumi patiti può essere attuata solo attraverso test in grado di evidenziare la quantità e l'impatto del trauma, (con esclusione di ogni test proiettivo o non proiettivo finalizzato alla valutazione di un profilo di personalità che non tenga conto della situazione post-traumatica).
È da chiarire preliminarmente che, in ambito psicologico, la diagnosi di traumatismo prescinde dall'iter giudiziario dell'accertamento che spetta solo al giudice del civile o del penale; ciascuno di essi ha infatti la possibilità di mettere in atto procedure di accertamento dei fatti, secondo diverse linee

[239] Yuille J.C., Farr V., *Statement Validity analysis: A sistematic approach to the assessment of children's allegations of child sexual abuse*, British Columbia Psychologist, 1987, pp. 19-27
[240] Mastroberardino S. *L'intervista cognitiva*, Carocci, Roma 2011.
[241] Campbell, J. et al. *Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study*, AmJPublicHealth. 2003 July; 93(7): 1089–1097.
Snider , C. et al. *Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk Assessment for the Emergency Department,* Academic Emergency Medicine 2009
[242] Cesvis http://www.saracesvis.org/index.php?option=com_content&task=section&id=39&Itemid=165; Baldry A. *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, Milano, FrancoAngeli 2018.*

giuridiche: nel penale l'accertamento è al di sopra di ogni ragionevole dubbio, nel civile invece vale l'evidenza o la maggiore probabilità[243].

L'attività diagnostica nelle consulenze tecniche nei casi di violenza domestica, deve poter misurare i fatti di violenza nella potenza dei loro effetti, comportandosi la violenza quale potente fattore di stress traumatico. L'essere stata sottoposta a violenze e maltrattamenti genera disagio e quindi non si potrà prescindere da questo dato che vale per ogni persona sottoposta ad abusi quale che sia la sua personalità di base. Se una donna che ha subito violenza è anche portatrice di una pregressa patologia o disabilità questa non potrà che essere considerata come un'*aggravante* del comportamento violento.

Le difficoltà personali e relazionali che le vittime esprimono (lo ripetiamo) sono risposte situazionali alla violenza ed hanno quindi un carattere transitorio e non possono dar luogo a valutazioni che si discostano dalla considerazione dell'impatto del trauma. La valutazione diagnostica nei casi di violenza non potrà che essere diretta a individuare gli effetti del trauma e non potrà che rappresentare e quindi delineare un piano d'intervento rivolto all'interruzione della violenza ed all'allontanamento dall'autore di violenza.

La differenza tra uno stato traumatico e un disturbo di personalità è anche ben esplicitato nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM) che pone sempre la diagnosi differenziale tra un disturbo di personalità ed un disturbo da stress post-traumatico. Dal DSM V si legge: "*Quando modificazioni della personalità emergono e persistono dopo che l'individuo è stato esposto ad uno stress estremo, si dovrebbe prendere in considerazione una diagnosi di disturbo da stress post-traumatico*". Pertanto, quando vi sono evidenze di una condizione di vittimizzazione, è necessario focalizzare l'attenzione sugli effetti del trauma e sui modi per il suo superamento piuttosto che delineare un profilo di personalità avulso dalla condizione traumatica cha ha un carattere situazionale.

8. Gli interventi interpretativi

Nei colloqui gli interventi tecnici con caratteristiche interpretative dei consulenti vanno registrati come elementi di supporto e sostegno a quanto le vittime riferiscono. Essi possono fornire anche elementi esplicativi (debitamente *a latere* dalla narrazione) ai vissuti traumatici e alle parole delle vittime. Ciò va fatto nel **pieno rispetto dell'ascolto delle vittime le cui parole vanno riportate tra virgolette e così presentate anche alla lettura del giudice**. Le interpretazioni tecniche, ovvero considerazioni, spiegazioni, ecc. devono essere inserite separatamente dal riferito della vittima.

Esse devono poter esplorare in modo preferenziale:

- i meccanismi di difesa utilizzati dalle vittime che rappresentino le loro difficoltà a ricordare fatti specifici e ad individuare le responsabilità dell'autore della violenza (i sensi di colpa, l'autoaccusa o al contrario la rabbia e la persecutorietà);
- una raffigurazione del contesto di controllo e coercizione (controllo coercitivo) in cui la donna vittima di violenza si trova ad agire;
- le misure di auto-protezione e di protezione dei minori messe in atto dalla vittima in quello specifico contesto coercitivo e di riduzione specifica della sua libertà di azione;
- la percezione del rischio (minacce alla propria integrità psico-fisica ed a quelle dei figli), in relazione alle difficoltà mostrate ad uscire dalla violenza, tradotte anche in più anni di convivenza con il violento;
- i livelli di tolleranza espressi nel corso della relazione in rapporto alle esigenze di sopravvivenza propria e dei figli, misurati anche con la capacità individuale di fronteggiare

[243] Corte di Cassazione (cass. Pen, sez. III, sent. 5 maggio 2010, n. 29612): "Questa corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige , in materia probatoria, la regola della prova, oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non."

lo stress nel tempo; la rottura della relazione con il violento con la percezione di un superamento dei livelli accettabili di rischio. In genere la donna rompe la relazione, dopo anni, quando la convivenza padre-figli diviene negativa ai suoi occhi e anche rischiosa per la propria e la loro integrità psico-fisica.

9. Il No Contact

In caso di violenza domestica l'intervento indicato per la salute di donne e minori è arrestare la violenza, uno stop che può provenire solo dall'Autorità giudiziaria sia penale, sia civile. All'autore della violenza dovranno essere impedite/ limitate le frequentazioni con i figli in quanto vittime delle violenze domestiche assistite e fin quando siano attive le ferite ed i traumi relativi. Perseguire il mantenimento della genitorialità non deve infatti diventare strumento di vittimizzazione secondaria della donna e dei suoi figli.

In molti stati americani vige ad esempio la *rebuttable presumption* che considera presumibile in casi di violenza sulle madri (anche non accertati nei processi penali ma di cui vi siano elementi di evidenza probatoria nel procedimento civilistico) il ritenere il padre non idoneo per un affido congiunto e tanto meno esclusivo.

Il principio del "no contact" interviene quindi nelle cause civili a opera dei tribunali della famiglia a tutela dell'interesse superiore del minore nelle situazioni di violenza domestica; esso garantisce per i minori la tutela dei diritti primari tra cui il diritto alla sicurezza ed alla salute.

"*Negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia, in particolare, le prove portate dalla ricerca internazionale e soprattutto da quella inglese e australiana sull'impatto che la violenza domestica ha sulle donne e sui bambini, sull'aumento del rischio di violenza per le donne a separazione avvenuta e sull'evidenza che il contatto padre-figli può essere il contesto privilegiato per una prosecuzione dell'abuso di donne e bambini, pongono enormi sfide ed introducono il tema del conflitto tra due principi e diritti: garantire i contatti padre-figli versus la sicurezza delle vittime e del genitore non abusante*"[244].

10. Il rapporto conclusivo

L'esperto/a dovrà sintetizzare in un documento scritto, a cui acclude le registrazioni audio o anche video di quanto emerso dalle operazioni peritali sulle vittime, sui presunti autori, sui figli minori.

L'esperto/a dovrà preliminarmente indicare gli assunti metodologici e le ragioni di essi. Inoltre, espliciterà gli strumenti utilizzati per la valutazione, indicandone gli specifici scopi di analisi.

L'esperto/a presta, altresì, particolare attenzione alla distinzione tra quanto osservato e a lui/lei riferito e le riflessioni/conclusioni a cui perviene, separando quanto più è possibile gli elementi descrittivi, informativi e di racconto da quelli interpretativi.

Nel redigere le conclusioni e rispondere al quesito il CTU espone una sintesi di quanto emerso nel corso della consulenza, la sua valutazione, le indicazioni e le proposte ritenute più idonee rispetto alle modalità di affidamento dei figli, di collocamento prevalente degli stessi e di frequentazione dell'uno e dell'altro genitore.

In nessun caso sono indicati o suggeriti interventi costrittivi, forzosi e afflittivi per i minori, mirati alla così detta de-programmazione (come indicato dalla teoria della PAS o da teorie equivalenti).

Nel rispetto della libertà individuale all'accesso alle cure sanitarie, il/la CTU non può prescrivere interventi di riabilitazione psicologica per gli adulti che non possono essere veicolati all'internodi un'attività giudiziaria, né può effettuare alcun progetto 'di presa in carica' o trattamento. Ogni indicazione di trattamento. come altrove specificato. rimane appannaggio del servizio sanitario che

[244] LAING L., *Domestic Violence and Family Law* , Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, 2003, http://www.adfvc.unsw.edu.au/pdf%20files/family_law

con i suoi strumenti di consenso e con le sue metodologie, svincolate da intenti giudiziari, provvederà a indirizzare, consigliare, prescrivere. ma in caso di violenza, al fine di pervenire al controllo dei comportamenti violenti in un'ottica di prevenzione, può procedere, previo consenso informato, con l'indicazione di interventi di presa incarico psicologica e/o psicoterapeutica volta alla regolamentazione degli affetti e al superamento degli effetti di PTDS.
Non esprime né adombra attraverso giudizi di personalità, alcuna diagnosi di patologia sulle parti ma, se necessario, rinvia ai servizi specialistici territoriali.
Può indicare alcuni interventi a favore dei minori, di tipo sociale o psicologico, laddove se ne ravvisi l'opportunità in un'ottica di accompagnamento al superamento dei traumi.
La donna vittima di violenza peraltro, come la Convenzione di Istanbul indica, può essere indirizzata e informata della presenza di servizi specializzati (Centro anti-violenza) così come il presunto autore (Centri per gli uomini maltrattanti).

In definitiva il rapporto finale deve rispondere alle seguenti esigenze[245]:
- l'accuratezza dell'indagine fattuale:
- Sono state intervistate rilevanti fonti collaterali?
- Sono stati revisionati documenti scritti rilevanti?
- Sono stati corroborati fatti e circostanze importanti?
- L'imparzialità dell'indagine fattuale:
- Può determinare se è stata data una giusta considerazione alle affermazioni e preoccupazioni di ciascuna delle parti, dando a ciascuno l'opportunità di rispondere alle accuse fatte dall'altra?
- La relazione ha valutato le capacità di relazione di ogni genitore con i figli, ovviamente tenendo presente da un lato l'esposizione del minore al maltrattamento assistito, e dall'altro la storia della cura genitoriale di ciascuno fino all'atto della separazione giudiziaria?
- La relazione prende in considerazione il particolare contesto culturale delle parti genitoriali e il rapporto tra le parti e i loro figli?
- La completezza dell'analisi delle fonti:
- il valutatore ha riportato completamente i dati indicati, con ciascuna fonte e con allegazione di ogni documento citato?
- il valutatore ha chiaramente distinto tra i fatti e le analisi?
- i dati supportano le analisi, le interpretazioni o le conclusioni?

Se la violenza domestica è identificata, è necessario determinare se un valutatore:
- ha dimostrato una comprensione dei rischi di sicurezza in corso;
- ha offerto raccomandazioni che forniscono la sicurezza necessaria per consentire il superamento di qualsiasi trauma esistente associato a violenza o a esposizione ad essa;
- ha considerato l'intera gamma di opzioni protettive, tra cui:
    - ✓ supportare il trasferimento della parte vulnerabile e dei minori in un luogo sicuro;
    - ✓ proteggere altrimenti la parte vulnerabile dal contatto o comunicazione diretta con l'autore della violenza;
    - ✓ porre restrizioni di contatto totali o parziali, permanenti o provvisori tra la parte violenta e i minori;
    - ✓ assicurare un controllo formale o informale delle visite, o di trasferimento / scambio, durante gli incontri eventualmente consentiti.

[245] Ci si è riferiti in questa parte al "**Read the Report Critically"** tratto da**:** Dalton, C. et al. *Navigating Custody and Visitation Evaluations in Cases with Domestic Violence: A Judge's Guide,* National Council of Juvenile and Family Court Judges, 20-21, 2004, revised 2006

Per gli autori

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo. Sulla pubblicazione di scritti e contributi decide il Comitato Scientifico entro 60 giorni dal ricevimento dopo aver verificato che la proposta sia conforme alle norme redazionali e che il manoscritto non sia stato già pubblicato in altra sede. I materiali inviati non verranno restituiti.
La Rivista pubblica anche recensioni di libri.
La Rivista si ispira alla Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica pertanto l'autore o gli autori devono singolarmente allegare la dichiarazione all'autorizzazione alla pubblicazione in open access(allegato finale). Le firme digitali sono accettate.

Norme redazionali

1. Cosa spedire alla redazione

Articolo deve essere inviato in formato Word, non utilizzando in nessun caso programmi di impaginazione grafica. Non formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature …). Se i contributi sono più d'uno, devono essere divisi in diversi file, in modo che a ciascuna unità di testo corrisponda un diverso file. I nomi dei file devono essere contraddistinti dal cognome dell'autore. Nel caso di più contributi di uno stesso autore si apporrà un numero progressivo (es.: baccaro.doc, baccaro1.doc, ecc.).
Si tenga presente che i singoli articoli sono raggiungibili in rete attraverso i motori di ricerca. Suggeriamo dunque di utilizzare titoli che sintetizzino con chiarezza i contenuti del testo e che contengano parole chiave a questi riferiti.

Allegare al file dell'articolo completo:

- un abstract (max 1000 caratteri) in italiano, inglese ed eventualmente anche in spagnolo.
- una breve nota biografica dell'autore/trice. A tale scopo dovranno essere comunicati i titoli accademici ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o eventuale Ente di appartenenza.
- le singole tabelle e le immagini a corredo dei contenuti, devono essere in file separati dal testo, numerati per inserirli correttamente nel testo stesso e accompagnate da didascalia e citazione della fonte.
- inserire il materiale (abstract, cenno biografico, indice, testo dell'articolo, bibliografia, siti consigliati) in un unico file, lasciando a parte solo le immagini e le tabelle.
- la bibliografia deve essere collocata in fondo all'articolo.

2. Norme per la stesura dell'articolo

Nel caso in cui l'articolo superi le due cartelle è preferibile suddividere lo scritto in paragrafi titolati, o in sezioni, evidenziati in un indice all'inizio dell'articolo.

Il testo deve avere una formattazione standard, possibilmente con le seguenti caratteristiche:
- testo: garamond 12;
- interlinea "1,15 pt";

- titolo capitolo: garamond 12 grassetto;
- titoli paragrafi: garamond 12;
- evitare soprattutto i rientri (non inserire tabulazioni a inizio capoverso);
- non sillabare;
- evitare le virgolette a sergente «», ma usare solo virgolette alte (“ ”);
- non usare le virgolette semplici (' ") e preferire le virgolette inglesi (‘ ’ “ ”);
- fare attenzione all’uniformità dello stile quando si fanno copia/incolla di testi soprattutto provenienti da Internet;
- evitare sempre il maiuscoletto e il maiuscolo e il sottolineato.

Un termine che ammette due grafie differenti deve sempre essere scritto nello stesso modo (per esempio, i termini “psicoanalisi” e “psicanalisi” sono entrambi corretti, ma è importante utilizzarne uno solo per tutto il testo).
Le parole in lingua straniera (ad es. in latino) ed espressioni quali *en passant* vanno scritte in corsivo.
Il riferimento alle illustrazioni va scritto nel seguente modo: (Fig. 1).
Corsivo e virgolette vanno evitati come effetti stilistici.
Si raccomanda il rispetto di alcune convenzioni come le seguenti: p. e pp. (e non pag. o pagg.); s. e ss. (e non seg. e segg.); cap. e capp.; cit.; cfr.; ecc.; vol. e voll.; n. e nn.; [*N.d.A.*] e [*N.d.T.*].
I numeri di nota dovranno sempre precedere i segni di interpunzione (punti, virgole, punti e virgole, due punti ecc.), ma seguire le eventuali virgolette di chiusura. Esempio: “Nel mezzo del cammin di nostra vita”[23].
La frase deve sempre finire con il punto. Esempio: Verdi, nel 1977 (87) si chiedeva: “Perché l’alleanza non resse?”.

a. Note a piè di pagina

Per le note a pié pagina usare corpo 10 Times New Roman.

b. Elencazioni di punti

Rientrare di cm 0,5. Se sotto lo stesso punto sono riportati più periodi, rientrare la prima riga dei periodi successivi al primo di cm 1.
Quando l’elencazione è preceduta da una frase che finisce con due punti, fare minuscola la prima parola di ogni punto (se non è un nome proprio) e mettere il punto e virgola dopo l’ultima parola di ogni singolo punto. Quando invece la frase che precede l’elencazione finisce con il punto, fare maiuscola l’iniziale della prima parola e mettere il punto dopo l’ultima parola.
Preferire per contrassegnare i punti al trattino tradizionale un simbolo grafico, non variando ogni volta il simbolo usato.

c. Citazioni

- Citazioni nel testo

Le citazioni brevi (fino ad un massimo di due righe) vanno riportate tra virgolette. Citazioni più lunghe si riportano senza virgolette, ma vanno evidenziate lasciando una riga prima e dopo la citazione, in modo tale che quest'ultima rimanga distinta dal corpo del testo ma senza rientro.
Le omissioni si segnalano esclusivamente con tre puntini tra parentesi quadre: […].

- Citazioni da web

Delle fonti reperite in rete va dato conto con la stessa precisione (e anzi maggiore) delle fonti cartacee. Se ricostruibili, vanno indicati almeno autore, titolo, contenitore (ossia il sito, la rivista *online*, o il portale

che contiene il documento citato), data del documento, URL (tra parentesi angolari), e data della visita (tra parentesi tonde), come nell'esempio sotto riportato. Gli indirizzi (URL) vanno scritti per esteso, senza omettere la parte iniziale, l'indicatore di protocollo (es.: http://), ed evitando di spezzarli (se necessario, andare a capo prima dell'indirizzo).
es.: Pellizzi F., *I generi marginali nel Novecento letterario*, in «Bollettino '900», 22 maggio 1997, <http://www3.unibo.it/boll900/convegni/gmpellizzi.html> (15 agosto 2004).

d. Figure

Tutte le figure devono essere numerate, in modo progressivo iniziando da uno per ogni capitolo. Nel testo è necessario indicare la posizione esatta in cui inserire le foto e le tabelle (nel caso creare un elenco a parte) e riportare la didascalia, comprendente eventuale indicazione dell'autore il soggetto, luogo, anno, la fonte.
In didascalia di solito si utilizza l'abbreviazione tab., fig..
Le immagini dovranno essere caricate in files a parte debitamente numerati con numerazione progressiva che rispetti l'ordine di inserimento nel saggio.
Nel testo non si può scrivere «come evidenzia la tabella seguente:...» dato che ciò creerebbe la rigidità di doverla necessariamente collocare dopo i due punti. È molto più vantaggioso numerare progressivamente per capitolo tutte le figure e le tabelle e scrivere ad es. «come evidenzia la tab. 2», in modo che questa può essere inserita in qualsiasi punto della pagina o addirittura in quella a fronte, dove risulta più comodo ed esteticamente più confacente: ad es. all'inizio pagina, sopra il riferimento nel testo.
Il formato dei file grafici deve essere tra i più diffusi, preferibilmente Jpeg o Gif o Tiff.
Per le tabelle e i grafici è da preferire il formato excel o trasformate in Jpeg.

e. Titoli e sottotitoli

Titolo capitolo: non centrarli sulla pagina ma allinearli a sinistra. La distanza tra il titolo, se è di una riga, e il testo o il titolo del paragrafo è di 10 spazi in corpo 12.
Titoli paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi e altri titoli o parole in evidenza su riga a sé: lasciare 2 righe bianche prima di digitarli e ancora una riga bianca dopo averli digitati. Se il titolo finisse a fine pagina spostarlo alla pagina successiva aumentando il numero di righe bianche (di norma una o due sono sufficienti). Anche i titoli dei paragrafi, sotto paragrafi, ecc. sono allineati a sinistra, senza rientro.

f. Bibliografia

Gli autori sono invitati a utilizzare la bibliografia secondo i criteri illustrati di seguito, perché consente di ridurre l'uso delle note bibliografiche che, per un testo visionabile sul video, distolgono l'attenzione dal contenuto.
◊ *titoli dei periodici e dei libri* in corsivo senza virgolette inglesi;
◊ *titoli degli articoli* tra "virgolette inglesi" (si trovano in "inserisci - simbolo");
◊ *nome autore*: nel testo il cognome dell'autore va preceduto, quando citato, dal nome; nella bibliografia alla fine del capitolo o del libro e nelle citazioni bibliografiche in nota mettere sempre prima il cognome. Non mettere la virgole tra il cognome e il nome dell'autore ma solo (nel caso di più autori) tra il primo autore e quelli successivi digitando preferibilmente una "e" prima del nome dell'ultimo autore;
◊ *data di pubblicazione:* metterla tra parentesi dopo il nome; per gli articoli dopo il nome della rivista o dopo il numero del fascicolo, sempre divisa da una virgola.

◊ *editore*: metterlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Mettere, quindi, sempre dopo una virgola, il luogo di pubblicazione;
Esempi:
Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), "Time and outcome evaluation", *Journal of marketing,* 55: 54-62.
Murray H.A. (1938), *Explorations in personality*, Oxford University Press, New York.

- Bibliografia nel testo

Le indicazioni bibliografiche devono essere espresse direttamente nel testo fra parentesi tonde, secondo il seguente schema.
• Nome dell'autore (se non espresso nel testo) e anno di pubblicazione senza virgola:
Uno studio recente (Neretti, 1999) ha confermato questa opinione.
Il recente studio di Neretti (1999) ha confermato questa opinione.
I recenti studi di Neretti (1999; 2000; 2001a; 2001b) hanno confermato questa opinione.
Recenti studi (Bianchi, 2000; Neretti, 1999; Vitali, 2001) hanno confermato questa opinione.
• L'eventuale numero della pagina in cui si trova la citazione, obbligatorio quando la citazione è diretta, è separato da virgola senza nessuna sigla (Neretti, 1999, 54).

- Riviste

Cognome dell'autore e iniziale del nome puntato, anno di pubblicazione fra parentesi, separato da uno spazio, *titolo in corsivo*, nome della rivista tra virgolette preceduto da "in", numero della rivista.
Esempio:
Alberti G. (1999), *Democratizzazione e riforme strutturali*, in "Politica Internazionale", nn. 1-2.
Per le riviste, non si ritiene necessario il luogo di pubblicazione, né l'indicazione della pagina esatta in cui si trova l'articolo.

- Articoli di periodico

titolo tra virgolette, nome del periodico - per esteso o in forma abbreviata in corsivo – numero del volume, pagine di riferimento:
Stevenson T. (2003), "Cavalry uniforms on the Parthenon frieze", *American Journal of Archeology* 104, 629-654.
Nel caso di un periodico composto da vari fascicoli con numerazione separata nell'ambito della stessa annata, si scrive: 104/4

- Articolo di giornale

Nelle citazioni da quotidiani, al nome dell'autore e al titolo dell'articolo si fanno seguire il titolo del giornale tra virgolette angolari, giorno, mese e anno della pubblicazione.

- Tesi di laurea

Dopo il nome e il cognome dell'autore e il titolo, che si riportano con le stesse norme usate per i libri, si aggiunge il nome del relatore, la Facoltà e l'Università di appartenenza, l'anno accademico in cui la tesi è stata discussa.

Il materiale deve essere inviato esclusivamente a: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com
Gli Autori riceveranno una mail di conferma del ricevimento del materiale.

I dati personali conferiti vengono trattati con il rispetto della normativa relativa alla tutela della privacy e in particolare ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Dichiarazione

La sottoscritta (o il sottoscritto)_____
Nata/o a_____il _____
Residente in via_____

Città_____ tel._____mail_____

con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione a titolo gratuito nella rivista on line open access "Rivista di psicodinamica criminale" dell'articolo dal titolo
_____

Firma _____

Data

Questa rivista segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi.

Presentando un articolo alla rivista l'autore accetta implicitamente la sua pubblicazione in base alla licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Tu sei libero di:

- **Condividere** - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
- per qualsiasi fine, anche commerciale.

- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Ai seguenti termini:

- **Attribuzione** - Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.

- **Divieto di restrizioni aggiuntive** - Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

creative commons
COMMONS DEED

Questa rivista è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0.
ISSN 2037-1195
Editore proprietario: Associazione "Psicologo di strada"
e-mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com